


*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

DIREZIONE EDITORIALE  
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI  
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

Anno 137° — Numero 19

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 8 maggio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 132. Sentenza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Appalto - Regione Lombardia - Aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Soglia percentuale fissa determinata con criterio matematico - Direttive comunitarie - Superamento dei limiti fissati dalla delega conferita dal Governo - Insussistenza - Conformità della disciplina agli indirizzi generali enunciati dalla disciplina comunitaria - Non fondatezza.**

**(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 25).**

**(Cost., artt. 11, 77, 117, 118 e 119) ..... Pag 19**

N. 133. Sentenza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Regione Campania - Personale della giunta regionale - Valutazione dei titoli di servizio dei partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Criteri - Ragionevolezza della scelta del legislatore (cfr. sentenze nn. 331 e 879 del 1988) - Non fondatezza.**

**[Legge regione Campania 4 luglio 1991, n. 13, art. 4, secondo comma, lett. d)].**

**(Cost., artt. 3 e 97). ..... » 22**

N. 134. Sentenza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Agevolazioni - Regione Sicilia - Ditte di trasporto STAT, Camardo, Drago e Emanuele Antonino - Provvidenze per danni causati da atti criminosi - Richiamo alla sentenza della Corte n. 306/1995 - Insussistenza di arbitrarietà e di una manifesta irragionevolezza nella legge censurata - Inammissibilità - Non fondatezza.**

**(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995, artt. 1, 2 e 3).**

**[Cost., artt. 3, 5 e 97; statuto speciale regione Sicilia, artt. 1 e 17, lett. f)] ..... » 25**

N. 135. Sentenza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Assegnazione del seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto a tale carica - Criteri - Erroneità dell'interpretazione della norma così come prospettata nell'ordinanza di rimessione - Non fondatezza.**

**(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, settimo comma).**

**(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma) ..... » 30**

N. 136. Sentenza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Beni culturali e ambientali - Regione Umbria - Autorizzazione al restauro del dipinto su tela raffigurante la «Madonna col Bambino e Santi» appartenente alla Pinacoteca comunale di Spoleto - Richiesta di autorizzazione - Trasmissione dalla regione anziché dal comune proprietario del bene - Soprovvenienza dell'espresso parere, favorevole ai lavori proposti da parte della soprintendenza competente - Cessazione della materia del contendere . . .**

Pag. 33

N. 137. Ordinanza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condonò edilizio - Applicazione - Esclusione nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. ordinanze nn. 80 e 34 del 1990, 539 e 415 del 1989 e sentenza n. 167/1989) - Discrezionalità legislativa nello stabilire i limiti temporali a taluni effetti di non perseguibilità - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., art. 3) . . . . . » 35

N. 138. Ordinanza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Mendicizia - Trattamento sanzionatorio penale - Criteri di applicazione - di un identico trattamento punitivo a soggetti che si trovino in condizioni diverse - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 519/1995 - Manifesta inammissibilità.**

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, terzo comma) . . . . . » 37

N. 139. Ordinanza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico - Anzianità contributiva - Lavoratrici ultracinquantacinquenni - Preclusione del beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto, a parità di condizioni, agli uomini - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 37) . . . . . » 39

N. 140. Ordinanza 18-29 aprile 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Reati ministeriali - Esecuzione penale nei giudizi di accusa - Rinnovazione delle ipoteche già iscritte a favore della amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 - Incompetenza della Corte a porre in essere le relative formalità - Non luogo a provvedere sulle comunicazioni della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso e di Roma 1<sup>a</sup>, rispettivamente del 20 gennaio e 23 febbraio 1996 . . . . .**

Pag. 40

N. 141. Sentenza 23 aprile-6 maggio 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - Rinvio a giudizio per taluni reati ovvero citazione a comparire in udienza per il giudizio - Condanna per i medesimi delitti con sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione di misura di prevenzione qualora il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo - Non candidabilità - Restrizione di un diritto inviolabile dell'uomo - Natura di sanzione anticipata della sancita ineleggibilità - Incongruenza e sproporzione di una misura irreversibile con particolare riguardo al buon andamento e alla libera autodeterminazione degli organi elettivi locali (v. sentenze nn. 118/1994 e 407/1992) - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**

**[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. e), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lettere a), b), c) e d); legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. f)] . . . . .**

» 42

N. 142. Ordinanza 2-6 maggio 1996.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - Non candidabilità per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti - Fatto non accertabile dal giudice dell'azione elettorale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 141/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. e), della legge n. 55/1990 - Espunzione dall'ordinamento della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.**

**[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. e), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16].**

**(Cost., artt. 3 e 51). . . . .**

» 47

## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 4. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1996 (della regione Toscana).

**Controlli amministrativi - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento del commissario del Governo - Facoltà di convocare e presiedere apposite conferenze o gruppi di lavoro per gli argomenti di interesse regionale e di verificare la puntuale attuazione degli accordi raggiunti in tali sedi e di adottare gli atti diretti a promuoverne l'attuazione - Potere di seguire l'attività istituzionale degli organi regionali e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi - Obbligo delle regioni di trasmettere mensilmente al commissario del Governo tutte le delibere adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate, corredate da un elenco di quelle soggette a controllo di legittimità - Previsione della valutazione della puntuale attuazione di disposizioni della circolare in questione, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 - Mancata preventiva intesa con la regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Esorbitanza dai limiti delle funzioni di vigilanza e coordinamento del commissario del Governo con invasione della sfera di competenza regionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 177/1988, 229 e 338 del 1989, 37/1991, 352/1992 e 342/1994.**

(Circolare 27 novembre 1995, n. 22/1995, del Ministro della funzione pubblica e affari regionali).

(Cost., artt. 5, 97, 117, 118 e 124). . . . .

Pag. 49

- N. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 marzo 1996 (della regione Liguria).

**Demanio - Elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla legge delega alle regioni di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione alle esigenze della sicurezza dello Stato e della navigazione marittima - Adozione del decreto in base all'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995, n. 535, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il termine (inizialmente fissato dall'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 al 31 dicembre 1978) per l'individuazione di dette aree - Conferma del termine fissato con il citato d.-l. n. 535/1995, decaduto per mancata conversione, con il successivo d.-l. 15 febbraio 1996, n. 65 - Indebita invasione della sfera di competenze regionali - Violazione dei principi di leale collaborazione e di irretrattabilità delle competenze regionali già assegnate *ex lege* alle regioni per effetto dell'inosservanza del termine originariamente fissato dal citato d.P.R. n. 616/1977 - Violazione del divieto di disciplinare con decreto-legge rapporti giuridici sorti sulla base di decreto-legge non convertito.**

(D.P.C.M. 21 dicembre 1995).

(Cost., artt. 5, 117, 118, 77 e 97). . . . .

» 53

- N. 365. Ordinanza del pretore di Genova del 19 febbraio 1996.

**Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione a richiesta di parte - Possibilità di non essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere, né di scontare la pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano.**

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, modificato dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22).

(Cost., art. 3). . . . .

» 58

N. 366. Ordinanza della pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, del 26 gennaio 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma). . . . . Pag. 59

N. 367. Ordinanza della pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, del 26 gennaio 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma). . . . . » 61

N. 368. Ordinanza della pretura di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, del 26 gennaio 1996.

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma). . . . . » 62

N. 369. Ordinanza del tribunale di Trieste del 1º febbraio 1996.

**Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice - Richiesta da parte dell'imputato - Competenza della Corte di cassazione - Divieto per il giudice di pronunciare sentenza in attesa della decisione - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di indipendenza del giudice.**

(C.P.P. 1988, art. 47).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma). . . . . » 62

N. 370. Ordinanza del tribunale di Palmi del 2 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97). . . . .

Pag. 64

N. 371. Ordinanza del tribunale di Palmi del 2 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97). . . . .

» 67

N. 372. Ordinanza del tribunale di Palmi del 2 febbraio 1996

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97). . . . .

» 67



## N. 373. Ordinanza del tribunale di Livorno del 26 gennaio 1996.

**Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Divieto, con norma autoqualificata interpretativa, di contratti a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 - Applicazione di detto divieto anche ai contratti di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducenti - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenziate con incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza in sede comunitaria - Violazione del principio della soggezione dei giudici alla sola legge per il carattere sostanzialmente innovativo della norma «interpretativa» impugnata.**

(Legge 27 maggio 1993, n. 162, art. 3).

(Cost., artt. 3, 41 e 101) ..... Pag. 70

## N. 374. Ordinanza del tribunale di Avellino del 3 gennaio 1996.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma). ..... » 74

## N. 375. Ordinanza del pretore di Rovereto del 22 febbraio 1996.

**Processo penale - Giudizio abbreviato derivante da giudizio direttissimo - Giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida dell'arresto, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 75

## N. 376. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Milano del 29 giugno 1993.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie - Esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare con menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra, nonché del militare di leva - Esclusione dell'esonero per il militare di carriera con menomazione fisica dipendente dal servizio in tempo di pace - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della capacità contributiva.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 53) ..... » 77

- N. 377. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 29 gennaio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) .....

Pag. 79

- N. 378. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine dell'8 febbraio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) .....

» 84

- N. 379. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 13 febbraio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) .....

» 87

- N. 380. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 9 febbraio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) ..... Pag. 89

- N. 381. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 gennaio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) ..... » 92

- N. 382. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 18 gennaio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 0, 25, secondo comma, 32 e 77) ..... » 95

- N. 383. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 19 gennaio 1996.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77) ..... Pag. 97

- N. 384. Ordinanza del pretore di Ancona del 6 ottobre 1995.

**Processo penale - Sentenza di condanna - Trasmissione di copia degli atti al p.m. per formulare imputazione di ulteriori e diversi reati (artt. 517 e 518 del c.p.p.) - Incompatibilità dello stesso giudice per il conseguente giudizio - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 455/1994.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 100

- N. 385. Ordinanza della corte d'appello di Ancona del 5 febbraio 1996.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni simili - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) ..... » 101

- N. 386. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino del 22 gennaio 1996.

**Processo penale - Procedimento pretorile - Incidente probatorio - Richiesta della persona offesa - Preclusione del diritto di investire direttamente il giudice - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i procedimenti dinanzi al tribunale - Lesione del diritto di difesa - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

(C.P.P. 1988, artt. 393, 394, secondo comma, e 551, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 111) ..... » 102

## N. 387. Ordinanza del pretore di Palermo del 30 gennaio 1996.

**Reato in genere - Uso, senza concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di valori di bollo contraffatti o alterati - Punibilità anche nell'ipotesi di valori ricevuti in buona fede - Asserita impossibilità probatoria circa la sopravvenuta consapevolezza dell'agente in ordine alla falsità del valore utilizzato - Lesione del principio di tassatività della norma penale e di quello di colpevolezza.**

(C.P., art. 464, secondo comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma). . . . . Pag. 107

## N. 388. Ordinanza della pretura di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, del 19 febbraio 1996.

**Processo penale - Decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza - Effetto vincolante di dette decisioni nel corso del processo - Limiti del principio: sopravvenienza di nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore - Mancata previsione nel caso di nuovi fatti da cui derivi la modificazione della competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 25).

(Cost., artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101). . . . . » 112

## N. 389. Ordinanza del tribunale di Firenze del 17 gennaio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 25/1966, 5/1980 e 223/1983.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma). . . . . » 114

## N. 390. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Padova del 10 aprile 1995.

**Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Assogettamento ad imposta di registro, I.N.V.I.M., ipotecaria e catastale - Applicabilità di aliquota del 4% e non di aliquota unica dell'1%, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969, richiamata dalla legge delega n. 825/1971 - Lamentata violazione dei principi direttivi della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.**

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, primo comma, lett. a), punto 2; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1 tariff. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 76). . . . . » 118

N. 391. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Padova del 7 marzo 1995.

**Imposte e tasse in genere - Operazioni di liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessioni di crediti, cessioni o valutazioni di valori mobiliari (nella specie: cessione di ramo d'azienda e successiva vendita di animali) - Facoltà per l'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari (nella specie: agevolazioni fiscali, di cui all'art. 34, decreto I.V.A.) conseguiti in dette operazioni - Applicabilità di tale «norma antielusione» alle sole operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo al 30 settembre 1994 - Asserita violazione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza tributaria - Riferimento alla sentenza della Corte n. 80/1995.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 28, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 53). . . . .

Pag. 121

N. 392. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Firenze del 1° giugno 1995.

**Catasto - Tariffe d'estimo - Determinazione - Criteri - Riferimento al valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile - Transitoria applicabilità di tali criteri fino al 1° gennaio 1998 (nonostante l'avvenuto annullamento in sede di giurisdizione amministrativa dei decreti ministeriali che li avevano introdotti), in attesa di nuova revisione fondata su base reddituale - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Incidenza sulla tutela giurisdizionale - Asserita irragionevolezza - Eccesso di potere, per ritenuto esercizio di funzione amministrativa da parte del potere legislativo - Riferimento alle sentenze nn. 263/1994, 35/1985 e 210/1971.**

[D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995, n. 75 (*recte*: 24 marzo 1993)].

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 113). . . . .

» 125

N. 393. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Calabria del 26 gennaio 1996.

**Previdenza e assistenza - Diritto del soggetto handicappato, con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/1950, di precedenza in sede di trasferimento a domanda e di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Mancata previsione di tali diritti anche per gli handicappati con grado di invalidità inferiore a quello previsto dalla legge impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sui doveri di solidarietà sociale, sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza - Diritto al genitore o familiare, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Mancato riferimento al grado di invalidità dell'handicappato come previsto dalla precedente impugnata disciplina - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui doveri di solidarietà sociale, sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 163/1983 e 50/1990.**

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 21 e 33, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 32 e 38). . . . .

» 128

N. 394. Ordinanza del tribunale di Piacenza del 21 febbraio 1996.

**Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Crediti privilegiati delle società cooperative agricole di produzione e lavoro e, in subordine, crediti privilegiati delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti - Estensione del privilegio agli interessi su tali crediti - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Asserita violazione del principio della tutela della cooperazione a carattere di mutualità - Richiamo alle sentenze nn. 350/1993, 300/1986, 204 e 567 del 1989.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, 55 e 201).

(Cost., artt. 3, 36 e 45). . . . . Pag. 132

N. 395. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa del 9 febbraio 1996.

**Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive per la sostituzione - Limiti nei confronti dei soggetti già condannati per reati precedentemente commessi - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma). . . . . » 134

N. 396. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Genova del 15 dicembre 1995.

**Pena - Misure alternative alla detenzione - Inapplicabilità per il condannato, anche minore, in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e della libertà controllata - Irragionevole parità di trattamento del condannato minorenne e di quello adulto.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67).

(Cost., art. 3). . . . . » 136

N. 397. Ordinanza del tribunale di Larino del 29 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., art. 3). . . . . » 138

N. 398. Ordinanza del tribunale di Larino del 29 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., art. 3). . . . .

Pag. 140

N. 399. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma del 7 marzo 1996.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità ritenute dalla Corte costituzionale - Parità di trattamento di situazioni diverse come dell'imputato sottoposto a rito abbreviato senza previo provvedimento cautelare - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992 e 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma). . . . .

» 141

N. 400. Ordinanza della corte d'appello di Milano del 6 dicembre 1995.

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24). . . . .

» 143



## N. 401. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 22 dicembre 1995.

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricsuazione.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25). ..... Pag. 145

## N. 402. Ordinanza del tribunale di Grosseto del 22 gennaio 1987.

**Professioni - Ingegneri ed architetti - Somme dovute e non pagate per prestazioni professionali - Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di creditori.**

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).

(Cost., art. 3). ..... » 147

## N. 403. Ordinanza della corte d'appello di Catania del 2 febbraio 1996.

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283 e 442 del 1993.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma). ..... » 148

## N. 405. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 dicembre 1995.

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo *ex* art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25 e 27). ..... » 150

N. 406. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 settembre 1995.

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo *ex* art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25 e 27). . . . . Pag. 153

N. 407. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 dicembre 1995.

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo *ex* art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25 e 27). . . . . » 153

N. 408. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì del 29 febbraio 1996.

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di precostituzione per legge del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma). . . . . » 154

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 132

*Sentenza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Appalto - Regione Lombardia - Aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Soglia percentuale fissa determinata con criterio matematico - Direttive comunitarie - Superamento dei limiti fissati dalla delega conferita dal Governo - Insussistenza - Conformità della disciplina agli indirizzi generali enunciati dalla disciplina comunitaria - Non fondatezza.**

**(D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, art. 25).**

**(Cost., artt. 11, 77, 117, 118 e 119).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 31 maggio 1995, depositato in cancelleria il 6 giugno 1995 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

## *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Lombardia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), denunciando la violazione degli artt. 117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 11, lettera *d*), della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Nel contesto della disciplina adottata in forza della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 11 della legge n. 146 del 1994 per attuare la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 92/50 del 18 giugno 1992, di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi di valore pari o superiore a 200.000 ecu, la disposizione denunciata prevede che, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chieda per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi valutando le spiegazioni ricevute. L'amministrazione deve tenere conto, in particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio, le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, con esclusione di giustificazioni concernenti

elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali. La stessa disposizione stabilisce che sono assoggettate a verifica tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

La Regione Lombardia, affermata la propria competenza in tema di contratti nell'ambito della più generale materia dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità, ritiene che questa disciplina, applicabile alle Regioni in base all'art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 157 del 1995, invada competenze ad essa costituzionalmente riservate.

La disciplina comunitaria, essendo prevista da una direttiva sufficientemente precisa ed incondizionata, dovrebbe essere direttamente applicata, senza che sia necessario un formale atto di recepimento. Secondo l'art. 37 della direttiva 92/50/CEE alle amministrazioni appaltanti sarebbe riservata una duplice discrezionalità: nell'individuazione delle offerte anormalmente basse e, successivamente, nella valutazione delle giustificazioni richieste e fornite dall'offerente.

L'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, in contrasto con la delega attribuita per definire i criteri di esclusione delle offerte anomale in attuazione della disciplina comunitaria, avrebbe trasformato la facoltà delle amministrazioni appaltanti di respingere le offerte anormalmente basse, prevista dall'art. 37 della direttiva 92/50/CEE, in un onere di esclusione. Inoltre avrebbe fissato un limite tassativo di configurazione del carattere anomalo dell'offerta, determinandolo in una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

La predeterminazione della soglia di anomalia, escludendo qualsiasi discrezionalità dell'amministrazione nella preventiva valutazione del carattere anomalo dell'offerta, contrasterebbe anche con la direttiva 92/50/CEE, che richiede all'amministrazione di valutare nei singoli casi l'anomalia delle offerte. Difatti sarebbe incompatibile con la disciplina comunitaria l'esclusione automatica delle offerte, ancorata ad una soglia matematica. Questo principio è stato affermato in materia di appalto di lavori pubblici dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, che ha ritenuto incompatibili con la disciplina comunitaria disposizioni che prescrivano l'esclusione d'ufficio di talune offerte determinate secondo un criterio matematico, invece di obbligare l'amministrazione aggiudicatrice ad applicare la procedura di verifica in contraddittorio (sentenza 22 giugno 1989, nella causa n. 103/88, F.lli Costanzo s.p.a.).

La Regione Lombardia sottolinea che l'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 non esprime un principio, ma, fissando uno specifico e puntuale dato matematico, enuncia una norma che può essere qualificata come di dettaglio. L'adozione di un criterio fisso per imporre di considerare anomale e rendere suscettibili di esclusione offerte che consentirebbero risparmi di spesa, lederebbe interessi finanziari della Regione e sarebbe in contrasto con il principio della legislazione dello Stato di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche al miglior prezzo di mercato (art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, nel merito, non fondato.

Con successiva memoria l'Avvocatura ha sostenuto che la disposizione legislativa denunciata non invade materie riservate alla competenza regionale. Difatti l'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 attua una direttiva comunitaria, che lo Stato è obbligato ad eseguire, in forza dell'art. 189 del Trattato CEE e dell'art. 11 della Costituzione, anche quando la direttiva può avere efficacia diretta, in assenza di un atto di recepimento. La necessità di assicurare l'attuazione della normativa comunitaria in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, consentirebbe, inoltre, alla legge statale di disciplinare anche materie riservate alle Regioni.

L'Avvocatura, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 115 del 1993 e n. 384 del 1994), ritiene che la Regione non possa impugnare una legge dello Stato per contrasto con il diritto comunitario, giacché il conflitto tra norme dovrebbe essere risolto dal giudice del merito disapplicando la legge contrastante con il diritto comunitario.

La questione sarebbe, comunque, infondata. I primi due commi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 riproducono sostanzialmente i primi due commi dell'art. 37 della direttiva 92/50/CEE: non sopprimono la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici, che devono prendere in considerazione e verificare gli elementi dell'offerta che si presenti anormalmente bassa, prima di escluderla. Il terzo comma dello stesso art. 25 non stabilisce alcuna predeterminazione matematica delle offerte da escludere, ma prevede solo l'obbligo di assoggettare a verifica talune offerte, mantenendo la valutazione caso per caso e la discrezionalità dell'amministrazione. La disposizione non prevede, difatti, l'esclusione automatica delle offerte, ma dispone che, se esse sono individuate come anomale, deve essere attivato un sub-procedimento di giustificazione e verifica. Non si potrebbe, quindi, configurare alcun contrasto con l'art. 37 della direttiva 92/50/CEE.

Quanto al principio, ricavabile dall'art. 44, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ed invocato dalla ricorrente, di acquisizione di beni e servizi al miglior prezzo di mercato, esso riguarderebbe la fase prodromica alla procedura di gara, nella quale l'amministrazione effettua una valutazione di congruità del prezzo da porre a base della gara, ma non atterrebbe alla fase successiva, di verifica delle offerte.

Anche il vizio di eccesso di delega sarebbe infondato, giacché l'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 157 del 1995 stabilisce un criterio per l'esclusione delle offerte anomale, che corrisponde alla legge delega [art. 11, lettera d), della legge n. 146 del 1994], non predeterminando in modo automatico le offerte da escludere, ma subordinando l'esclusione, dopo una doverosa verifica, alle valutazioni dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria, per ribadire e precisare le argomentazioni già svolte.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale, proposta in via principale dalla Regione Lombardia, riguarda l'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), emanato in forza della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

La disposizione denunciata prevede che, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in caso di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice chieda precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo conto delle spiegazioni ricevute dall'offerente. Alla verifica sono assoggettate le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore di un quinto alla media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

La Regione Lombardia ritiene che questa disposizione, stabilendo una soglia fissa, determinata con criterio matematico, per l'esclusione di offerte anormalmente basse, sia in contrasto con la direttiva comunitaria che intende attuare. Inoltre la norma, adottata con decreto legislativo, eccederebbe i limiti posti dalla legge di delega. Ne viene, quindi, denunciata l'illegittimità costituzionale per contrasto: con le competenze riservate alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; con l'art. 11 della Costituzione, in relazione agli obblighi derivanti allo Stato dall'art. 189 del Trattato istitutivo della CEE, con riguardo all'art. 37 della direttiva 92/50/CEE; con l'art. 77 della Costituzione, per avere la disposizione, adottata con decreto delegato, ecceduto i limiti fissati dalla delega conferita al Governo con l'art. 11, lettera d), della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. — La questione non è fondata.

La delega concessa al Governo con l'art. 11 della legge n. 146 del 1994 riguarda l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE in materia di appalto di servizi, che costituisce, secondo l'espressa intenzione del legislatore, la finalità della delega, quindi il criterio di determinazione e di interpretazione dei principi e dei criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega stessa. In particolare la definizione dei criteri per l'esclusione, in sede di aggiudicazione, delle offerte anomale, demandata dal legislatore delegante al Governo, deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare. Sicché l'eventuale contrasto dell'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995 con la direttiva comunitaria integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega.

La direttiva comunitaria prevede che nell'appalto di servizi, se talune offerte per un determinato appalto presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di eventualmente respingerle, richieda per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta che essa considera pertinenti e li verifichi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute (art. 37, primo comma).

Il principio enunciato dalla disciplina comunitaria risponde ad un indirizzo generale in materia di appalti e consiste nel divieto di esclusione automatica delle offerte, sulla base di un criterio matematico, senza che si proceda alla puntuale verifica in contraddittorio con l'offerente.

L'art. 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995, denunciato dalla Regione Lombardia, si conforma a tale principio, stabilendo che, qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, debba chiedere per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifichi tenendo conto delle spiegazioni ricevute. L'amministrazione ha, quindi, l'onere di individuare gli elementi dell'offerta che esigono giustificazione, in ordine ai quali si apre un procedimento di verifica in contraddittorio con l'offerente. La percentuale di ribasso prevista dall'art. 25, terzo comma, del decreto legislativo n. 157 del 1995 non costituisce una soglia di esclusione automatica delle offerte, ma un criterio predeterminato di doverosa attivazione della procedura di verifica che sempre consente di affidare l'appalto alle condizioni più vantaggiose per l'amministrazione, compatibili con la oggettiva serietà dell'offerta.

Non sussiste, pertanto, il dedotto contrasto con i principi che la legge di delega ha stabilito, in conformità e per l'attuazione della direttiva comunitaria, né è configurabile la violazione dell'art. 119 della Costituzione.

3. — Viene denunciato anche il carattere lesivo della competenza legislativa regionale della disposizione, che non solo stabilisce l'obbligo di verificare le offerte anomale ed il criterio generale della loro individuazione, con riferimento alla percentuale di ribasso rispetto alla media dei ribassi delle offerte ammesse, ma stabilisce altresì la precisa soglia percentuale al di là della quale l'offerta deve essere considerata anomala. Quest'ultima disposizione è denunciata come di dettaglio rispetto al principio consistente nel meccanismo di individuazione delle offerte da

considerare anomale. Ma la determinazione della soglia dalla quale opera l'obbligo di verifica costituisce, nel sistema della legge, una necessaria integrazione di quel principio, rispondendo all'esigenza di uniforme previsione dei caratteri di anomalia delle offerte per tutti gli appalti pubblici di servizi.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), promossa, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 11 e 77 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0620

N. 133

*Sentenza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Regione Campania - Personale della giunta regionale - Valutazione dei titoli di servizio dei partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Criteri - Ragionevolezza della scelta del legislatore (cfr. sentenze nn. 331 e 879 del 1988) - Non fondatezza.**

**[Legge regione Campania 4 luglio 1991, n. 13, art. 4, secondo comma, lett. d)].**

**(Cost., artt. 3 e 97).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) — *recte*: dell'art. 4, secondo comma, lettera d) — della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania sul ricorso proposto da Vecchione Cesare contro la Regione Campania ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Vecchione Cesare e della Regione Campania;

Udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Sergio Como per Vecchione Cesare e Sergio Ferrari per la Regione Campania.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992, il dott. Cesare Vecchione, dirigente di prima fascia presso la Regione Campania, impugnava la graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania ai sensi della legge di quella Regione 4 luglio 1991, n. 13. L'impugnativa veniva effettuata in relazione al punteggio riportato dal ricorrente, che ne aveva determinato il collocamento al centosessantanovesimo posto della graduatoria, con conseguente esclusione dai posti disponibili nella qualifica superiore a quella in atto posseduta.

Nel corso del relativo giudizio, l'adito Tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza del 23 novembre 1994 (r.o. n. 263 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c) — *recte*: dell'art. 4, secondo comma, lettera d) — della citata legge della Regione Campania n. 13 del 1991, che, con riferimento alla valutazione dei titoli dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania, prevede l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva in un ruolo diverso da quello regionale, riconosciuto con il decreto di inquadramento regionale, fino ad un massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio.

Osserva al riguardo il giudice *a quo* che il ricorrente, avendo prestato servizio per circa undici anni nella carriera direttiva dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza agli statali (ENPAS), avrebbe subito una riduzione di sei punti rispetto ad un ipotetico computo degli anni di servizio già riconosciuti utili ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali.

Tale situazione evidenzerebbe il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che prefigurano l'applicazione del principio di eguaglianza in termini generali e sotto il profilo del rispetto delle norme relative al pubblico impiego, per il quale il principio di uguaglianza opera attraverso il richiamo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Tali principi sarebbero stati violati sotto la specie della mancata valutazione di titoli di servizio che, in sede di primo inquadramento, erano stati invece riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Con conseguente disincentivazione di coloro che, tra i candidati, hanno maggiore esperienza professionale, a vantaggio di altri che ne hanno, invece, in misura minore.

2. — Nel giudizio si è costituito il ricorrente, dott. Vecchione, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata, rilevando la illogicità della disciplina del calcolo dei titoli di servizio come regolata dalla legge della Regione Campania n. 13 del 1991.

In particolare, ha osservato che, mentre l'espletamento di attività di coordinamento di un servizio — così come disciplinata legislativamente — potrebbe incidere in misura rilevante sul complesso dei punti attribuiti ai titoli, le funzioni direttive già svolte rilevarebbero, agli stessi fini, in misura assai ridotta. Ciò apparirebbe tanto più irragionevole ove si consideri che, mentre l'incarico di coordinamento è conferito con atto della Giunta regionale, indipendentemente da qualunque procedura selettiva, le funzioni direttive sono, al contrario, conseguite previo concorso, e sviluppano nel dipendente una sempre maggiore consapevolezza e conoscenza di norme, procedure e principi dell'azione amministrativa.

3. — Ha altresì spiegato intervento la difesa della Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito la irrillevanza della questione nel giudizio *a quo*, in quanto l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata non determinerebbe il mutamento della situazione del ricorrente non consentendogli, comunque, di raggiungere una posizione utile in graduatoria.

Nel merito sarebbe da escludere un uso irragionevole del potere legislativo.

La norma regionale in questione, infatti, non avrebbe inteso limitare la valutazione dei servizi pregressi utili solo a quelli prestati come personale inquadrato nei ruoli regionali, con esclusione dei servizi svolti presso altri enti pubblici.

Al contrario, questi ultimi sarebbero stati oggetto di specifica attenzione; peraltro, nel bilanciamento tra i diversi servizi, si sarebbe tenuto nella dovuta considerazione, avuto anche riguardo alle finalità cui la selezione era preordinata, il servizio prestato presso la Regione.

*Considerato in diritto*

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda l'art. 4, secondo comma, lettera *d*), della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale) — così individuata la norma censurata, erroneamente indicata dal giudice *a quo* nell'art. 4, primo comma, lettera *c*), della stessa legge — nella parte in cui prevede, ai fini della valutazione dei titoli di servizio di partecipanti al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania, l'attribuzione di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale, e riconosciuto con il decreto di primo inquadramento, fino ad un massimo di cinque punti, a prescindere dalla durata del servizio. Viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per la mancata valutazione dei titoli di servizio (anni di servizio successivi al quinto) che, invece, in sede di primo inquadramento sono stati già riconosciuti: in tal modo verrebbero disincentivati quelli che, tra i candidati, hanno maturato una maggiore esperienza professionale, a vantaggio di altri, che ne hanno, invece, in misura minore.

2. — Preliminarmente occorre inquadrare la disposizione denunciata sulla valutazione del servizio di cui alla lettera *d*), servizio diverso da quello di ruolo regionale in livello direttivo ovvero ottavo o nono livello, nell'ambito del sistema di ripartizione del punteggio per la valutazione dei titoli adottato dalla legge regionale citata. Tale ripartizione di punteggio, con limiti massimi per ciascuna categoria prevista (titoli di servizio: punti sessantacinque; titoli di studio e professionali: punti venti; *curriculum*: punti dieci; titoli vari comprendenti pubblicazioni e attività collegate con la Regione: punti tre), disponeva per alcune categorie una ulteriore suddivisione interna, con altrettanti limiti massimi di punti per sottocategorie e con prefissione di ulteriori limiti per gruppi di sottocategorie. Ovviamente la legge regionale si preoccupava di assicurare un equilibrio tra i vari titoli operando la scelta di attribuire valori ponderali diversi, attraverso il sistema di punteggi differenziati e di limiti massimi, scelta rientrante nella discrezionalità di una politica di selezione attitudinale per la dirigenza, con l'indicazione di un punteggio massimo da attribuire a titoli indicativi di esperienza professionale e capacità organizzative e direttive.

Tali scelte discrezionali del legislatore possono essere sindacate, in questa sede di legittimità costituzionale, sotto l'aspetto della loro ragionevolezza e possono essere dichiarate incostituzionali nei casi di palese arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza delle stesse (sentenza n. 331 del 1988 in fattispecie analoga di concorso per copertura di posti di seconda qualifica dirigenziale; v., anche, da ultimo, sentenze n. 4 del 1994; nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993).

Su questo piano della ragionevolezza delle scelte, il legislatore regionale da un canto non può escludere qualsiasi valutazione dei servizi prestati in precedenza (rispetto al periodo regionale) alle dipendenze di altri enti pubblici compreso lo Stato (sentenza n. 331 del 1988), mentre lo stesso servizio può essere diversamente valutato a seconda delle finalità cui la valutazione è ispirata (sentenza n. 879 del 1988).

3. — Da sottolineare che il sistema di ripartizione di punteggio della legge regionale denunciata riguardava la selezione per l'accesso ad una elevata qualifica (seconda qualifica dirigenziale) di personale, come quello regionale, con provenienze diverse, immesso nei ruoli regionali sia per concorsi diretti, sia per inquadramento a seguito del passaggio da Stato e da altri enti di varia configurazione e soprattutto con ordinamenti e selezioni diverse di accesso, sicché si imponeva — in una selezione per la dirigenza, per cui l'anzianità non può avere valore fondamentale — l'esigenza di limiti per categorie e sottocategorie ad evitare la prevalenza indifferenziata di anzianità di servizio o di qualifiche.

4. — La circostanza che il sistema usuale della prefissione di limiti di punteggio attribuibile a ciascuna categoria o sottocategoria porti a limitazione di valutabilità, una volta che si è raggiunto il punteggio massimo fissato per la singola previsione di titoli valutabili, comporta naturalmente che singoli candidati non possono invocare utilmente titoli o periodi, quando questi sono in eccesso rispetto ai limiti di punteggio. Ciò non è di per sé indice di violazione del principio di eguaglianza, quando, come nella specie, la scelta dei limiti sia stata effettuata in astratto ed in via generale sulla base di una finalità selettiva, che non appare manifestamente irragionevole sotto i profili lamentati nell'ordinanza di rimessione (mancata considerazione di servizio eccedente prestato presso l'ente di provenienza malgrado il riconoscimento in sede di inquadramento).

Del resto, il riconoscimento in via amministrativa del servizio pregresso anteriormente alla immissione nei ruoli regionali produce la ricongiunzione piena dei servizi ai fini economici e di anzianità di inquadramento, nonché per gli effetti previdenziali, ma non comporta affatto una equiparazione totale per le future valutazioni concorsuali e selettive del servizio pregresso in altro ente con quello di ruolo presso la stessa Regione. Infatti, il legislatore regionale ha il potere di dare successivamente un distinto indice attitudinale, in sede di valutazione concorsuale, in relazione al datore di impiego e alle attribuzioni non coincidenti. D'altro canto, lo stesso legislatore, con una scelta non irragionevole, ha fissato separati limiti di punteggio anche per il servizio di ruolo regionale (punteggio che il dipendente proveniente da altro ente poteva invocare).



Infine, giova notare che, secondo la legge regionale n. 13 del 1991, l'intero periodo di servizio presso l'ente di provenienza rientrava tra gli elementi suscettibili di essere valutati in sede di attribuzione di punteggio per il curriculum, in proporzione al livello di responsabilità ricoperto.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, lettera d) della legge della Regione Campania 4 luglio 1991, n. 13 (Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0621

N. 134

*Sentenza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Agevolazioni - Regione Sicilia - Ditte di trasporto STAT, Camardo, Drago e Emanuele Antonino - Provvidenze per danni causati da atti criminosi - Richiamo alla sentenza della Corte n. 306/1995 - Insussistenza di arbitrarietà e di una manifesta irragionevolezza nella legge censurata - Inammissibilità - Non fondatezza.**

**(Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995, artt. 1, 2 e 3).**

**[Cost., artt. 3, 5 e 97; statuto speciale regione Sicilia, artt. 1 e 17, lett. f)].**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana approvata il 4 agosto 1995 dall'Assemblea regionale (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 12 agosto 1995, depositato in cancelleria il 22 agosto successivo ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il ricorrente e gli avvocati Laura Ingargiola e Francesco Castaldi per la Regione.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 12 agosto 1995, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 5, 11 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 1 e 17, lettera f), dello Statuto speciale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione siciliana approvata il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi).

Premette il Commissario che la legge denunciata — con la quale si prevede un «beneficio a favore di tre sole imprese di trasporti in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di ristoro dei danni subiti dalle vittime di richieste estorsive e quantificato in misura superiore ai danni accertati» — reintroduce le disposizioni contenute in due precedenti delibere legislative, già impugnate con due distinti ricorsi, senza che le modificazioni introdotte, in ordine alle modalità e alle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo, incidano sulla natura e sulla sostanza dell'intervento.

Secondo il ricorrente sarebbe violato il principio di buon andamento, a causa dell'irragionevolezza ed arbitrarietà della normativa regionale, come si desume dalla «carezza di ogni valutazione delle situazioni su cui la legge è chiamata ad incidere e, soprattutto, dalla incoerenza del provvedimento rispetto all'interesse pubblico perseguito».

Si lamenta, in particolare, che la legge vanifichi le finalità perseguite con la normativa statale di cui alla legge n. 172 del 1992 che, oltretutto, rispecchia un interesse unitario, e con la normativa regionale di cui alla legge n. 27 del 1993; finalità che sono quelle di incentivare la fattiva collaborazione delle vittime di richieste estorsive, tramite la subordinazione della erogazione dei contributi al perdurare del loro rifiuto e alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, commisurando, inoltre, l'ammontare all'effettivo pregiudizio economico subito, da cui viene detratto l'indennizzo corrisposto dalle imprese assicuratrici.

Viceversa, la legge regionale impugnata «rende ben poco conveniente per i soggetti interessati sottoporsi alla rigorosa e precisa procedura della legge n. 172 del 1992», «perseguendo ... finalità diverse, quali quelle di assistenza ai lavoratori e di aiuto alle tre imprese».

Mancherebbe, inoltre, ogni valutazione degli elementi di fatto da parte del legislatore, che, prescrivendo l'obbligo di presentazione del rendiconto, ha ommesso di considerare che le ditte STAT e Camarda e Drago lo avevano già prodotto. Dal rendiconto emergerebbe, tra l'altro, che le ditte in questione hanno utilizzato soltanto parzialmente per l'acquisto di un automezzo la somma precedentemente erogata sulla base dell'art. 146 della legge regionale n. 25 del 1993, destinando la parte rimanente al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente. Ogni valutazione degli elementi di fatto preesistenti difetterebbe anche per quanto riguarda la ditta Emanuele Antonino, inserita nell'ultima stesura del disegno di legge, per la quale gli uffici della Regione non sono stati in grado di quantificare i danni subiti, né il preciso ammontare del risarcimento erogato dalla compagnia assicuratrice. Né il legislatore si è preoccupato di verificare preventivamente se la ditta in questione abbia o meno fatto ricorso alla legge n. 172 del 1992 (come, invece, risulterebbe al ricorrente).

Rilevato, poi, che la legge denunciata, pur introducendo, all'art. 1, secondo comma, lettera e), l'obbligo della presentazione di una dichiarazione dalla quale risultino le eventuali ulteriori richieste di contributi presentate, non ne precisa però le conseguenze, per cui tale disposizione appare essenzialmente una *fictio iuris*, volta a superare le censure verso i precedenti disegni di legge, il ricorrente osserva che, se dovesse accedersi alla tesi che scopo della legge non è quello di risarcire i danni subiti dalle imprese, ma di recuperare la loro piena funzionalità finanziaria e patrimoniale, ripristinando i livelli occupazionali, l'iniziativa esorbiterebbe dalla competenza in materia di assistenza sociale attribuita al legislatore siciliano dall'art. 17, lettera f), dello Statuto speciale.

Considerando, infine, che la legge in questione configura un aiuto alle imprese, il Commissario dello Stato ritiene che tale aiuto sia da assoggettare alla procedura di verifica delle compatibilità con il regime comunitario di cui all'art. 93, paragrafo 2, del trattato CE; procedura che, avviata in occasione delle due precedenti iniziative legislative, risulta essere ancora in corso di definizione, e che, quindi, necessita di essere rinnovata. Di qui il contrasto con l'art. 11 della Costituzione, tanto più che il disegno di legge in questione non ha previsto una apposita clausola, volta a subordinare l'applicazione delle norme alla favorevole definizione della procedura comunitaria.

2. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituita la Regione siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

La difesa della Regione, sottolineati gli ingenti danni subiti dalle ditte di autotrasporto STAT e Camarda e Drago, a seguito di attentati mafiosi, e dalla ditta Emanuele Antonino, a seguito di due incendi dolosi, nega che le norme impugnate violino il principio di eguaglianza, in quanto dal raffronto tra la normativa relativa alle vittime

di richieste estorsive (legge statale n. 172 del 1992 e legge regionale n. 27 del 1993) e le disposizioni oggetto del ricorso, emerge una diversità di situazione tra «colui che, avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o comunque non avendovi aderito, subisce un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi e chi, invece ha subito attentati incendiari di natura mafiosa non finalizzati a richieste estorsive». D'altra parte, la richiesta inoltrata ai sensi della legge n. 172 del 1992 dalla ditta Camarda e Drago è stata respinta dal Comitato del Fondo di solidarietà proprio poiché si riferiva a fatti esclusi da detta legge.

Osservato, poi, quanto al diverso trattamento riservato alle imprese in questione rispetto alle aziende di trasporto in crisi, che ben diverse sono le cause (gli attentati mafiosi) che hanno determinato la situazione di crisi riscontrabile nelle prime, si nega, altresì, la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, reputando «privi di pregio» — in base alla diversità di situazioni — i rilievi in ordine alla mancata previsione della verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni oggettive previsti dalla legge n. 172 del 1992, e in particolare del permanere del rifiuto alle richieste estorsive. Rilevato che, contrariamente a quanto assume il Commissario, la norma che subordina l'erogazione del contributo alla presentazione della dichiarazione di inesistenza di contributi analoghi non può essere reputata una semplice *fictio iuris*, la resistente asserisce, quanto agli obblighi derivanti dall'art. 93, paragrafo 3, del trattato CE, l'avvenuto avvio della prevista procedura, benché la giurisprudenza comunitaria e costituzionale consentisse alla Regione di limitarsi a rendere noto alla Commissione il presente disegno di legge «anche attraverso procedure informali».

Osservato infine, che una clausola volta a subordinare l'applicazione delle norme comportanti aiuti alle imprese alla favorevole definizione della procedura comunitaria, sarebbe comunque superflua, in quanto lo Stato membro non può dare esecuzione agli aiuti prima della decisione finale della Commissione, si rileva che lo stesso trattato (art. 92, paragrafo 2, lettera b) dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni prodotti da eventi eccezionali, tra i quali può annoverarsi anche l'aiuto recato dalle norme oggetto di giudizio.

3. — In udienza, la difesa della Regione ha depositato il parere della Commissione della Comunità europea, in data 10 gennaio 1996, secondo il quale i provvedimenti contenuti nella legge impugnata «non integrano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del trattato CE». L'Avvocatura dello Stato, per parte sua, ha affermato di rinunciare al ricorso, per quanto attiene alla censura relativa al contrasto con l'art. 11 della Costituzione, in riferimento all'art. 93 del trattato CE.

### *Considerato in diritto*

1. — Con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale approvata il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi), in riferimento agli artt. 3, 5, 11 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 1 e 17, lettera f), dello Statuto speciale.

Secondo il ricorrente, le disposizioni censurate, prevedendo, in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di ristoro dei danni subiti dalle vittime di richieste estorsive, la concessione di un beneficio in favore di tre sole imprese di trasporto, quantificato in misura superiore ai danni accertati:

contrastano con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, per la arbitrarietà e irragionevolezza della disciplina, che si contraddistingue per l'incoerenza rispetto all'interesse pubblico perseguito, la vanificazione degli obiettivi individuati, in via generale, dalla legge n. 172 del 1992 e dalla legge regionale n. 27 del 1993, l'omessa valutazione degli elementi di fatto preesistenti;

esorbitano, se si ritengano volte non a risarcire i danni subiti, ma a ripristinare i livelli occupazionali precedenti agli attentati, dalla competenza regionale in materia di assistenza sociale (art. 17, lettera f), dello Statuto speciale);

violano l'art. 11 della Costituzione, poiché dettano una disciplina in materia di aiuti alle imprese in assenza della preventiva definizione della procedura comunitaria disciplinata dall'art. 93 del trattato istitutivo dalla Comunità europea e senza prevedere una apposita clausola volta a subordinare l'applicazione delle norme alla favorevole definizione della procedura medesima.

2. — Il testo legislativo censurato si colloca a conclusione di una lunga vicenda normativa, nell'ambito della quale precedenti disposizioni sullo stesso argomento, sottoposte dal Commissario dello Stato al giudizio della Corte, hanno condotto, a seguito della loro avvenuta abrogazione, a pronunce di cessazione della materia del contendere (sentenze n. 393 del 1995 e n. 127 del 1996). La legge in esame autorizza il Presidente della Regione a concedere un contributo straordinario in conto capitale alle società di autolinee STAT (art. 1), Camarda e Drago (art. 2) ed Emanuele Antonino (art. 3), che, come risulta dai lavori preparatori (v. la relazione allegata al disegno di legge della Commissione), hanno subito attentati incendiari: le prime due negli anni 1991-1992, fruendo già di un contributo di cinquecento milioni, in base all'art. 146 della legge regionale n. 25 del 1993; la terza negli anni 1993-1994.

L'erogazione del contributo stabilito dalla legge di cui all'odierno ricorso è condizionata (art. 1, secondo comma) alla presentazione, entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge, di una istanza corredata da documentazione, da cui risulti:

attestazione di impegno a restituire per intero il contributo, con gli eventuali interessi, se risulti accertato, con sentenza definitiva passata in giudicato, che gli attentati non sono di natura mafiosa;

piano semestrale di rientro occupazionale del personale licenziato a seguito degli attentati incendiari, comprensivo di dichiarazione d'impegno circa l'attuazione del piano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accreditamento, pena la restituzione del contributo;

rendiconto del contributo percepito ai sensi dell'art. 146 della legge n. 25 del 1993;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'inesistenza di altri contributi erogati da altri enti pubblici per danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima;

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risultino eventuali altre istanze e/o istruttorie in corso, finalizzate all'ottenimento di altri contributi e/o finanziamenti per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima, all'infuori di quelle previste dalla legge stessa.

3. — Vanno, anzitutto, dichiarate inammissibili le questioni sollevate in riferimento all'art. 5 della Costituzione e all'art. 1 dello Statuto speciale, in quanto il richiamo di tali parametri non è accompagnato da alcuna motivazione.

4. — Quanto alle altre censure proposte dal Commissario dello Stato, occorre esaminare anzitutto quella attinente alla violazione del principio del buon andamento, che, in considerazione delle motivazioni che la sostengono, può reputarsi correlata alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, ancorché detti parametri vengano, nel contesto del ricorso, evocati in termini del tutto generali, senza specifica connessione con la censura stessa.

La questione non è fondata, nei sensi di cui appresso.

Come la Corte ha più volte affermato, la violazione del principio del buon andamento, nel caso di leggi a contenuto particolare e concreto, può essere invocata solo a fronte dell'arbitrarietà e della manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata, desumibili anche dalla carenza di ogni valutazione degli elementi in ordine alla situazione concreta sulla quale la legge è chiamata ad incidere o dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito (sentenza n. 306 del 1995).

Ma questa arbitrarietà e manifesta irragionevolezza non sono ravvisabili nella legge censurata.

Non si può condividere, infatti, la prospettazione del Commissario dello Stato, ad avviso del quale la legge impugnata vanificherebbe gli obiettivi perseguiti dal legislatore statale (con il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 172) e regionale (con la legge 26 ottobre 1993, n. 27) in materia di elargizioni in favore delle vittime delle estorsioni, ed essenzialmente quello di ottenere la collaborazione dei soggetti destinatari di richieste estorsive e di mantenerli fermi nel loro rifiuto, in quanto non sarebbe conveniente per le ditte destinatarie degli interventi legislativi qui censurati sottoporsi alla complessa procedura prevista dalle altre leggi testé rammentate, quando possono avvalersi di una normativa *ad hoc*.

Si tratta, infatti, di due forme di intervento differenziate sia per il tipo di contribuzione, rappresentata da un contributo di entità fissa secondo la legge impugnata, da una percentuale dell'ammontare del danno subito nel caso delle leggi statale e regionale sopra ricordate; sia per i presupposti, costituiti dai danni subiti a seguito di attentati incendiari di natura mafiosa secondo la prima legge, dai danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive in base alle altre due. Dal raffronto fra le discipline considerate non emerge, pertanto, quella manifesta irragionevolezza lamentata dal ricorrente, tanto più che la Regione si è comunque data carico di evitare la eventuale duplicazione dei benefici conseguenti agli interventi, come si evince dalla documentazione che deve accompagnare l'istanza per l'erogazione del contributo. Tra questa va, infatti, inserita anche una dichiarazione dalla quale risulti l'inesistenza di contributi erogati da altri enti pubblici per danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati subiti dalla ditta medesima (art. 1, secondo comma, lettera d), nonché una dichiarazione dalla quale risultino altre eventuali istanze in corso, finalizzate all'ottenimento di altri contributi in relazione a tali danni (art. 1, secondo comma, lettera e). Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente — ad avviso del quale quest'ultima previsione concreterebbe una mera *fictio iuris* — la disposizione di cui alla lettera e) non può, sul piano logico-sistematico, non interpretarsi come volta a riaffermare la incompatibilità tra il contributo di cui alla legge regionale impugnata ed altri contributi e/o finanziamenti per i danni specifici e conseguenziali causati dagli attentati. Si deve quindi ritenere che, se le istanze o le istruttorie in corso al momento della presentazione dell'istanza di cui trattasi si concreteranno, successivamente, nella erogazione di finanziamenti, la ditta beneficiaria dovrà restituire il contributo regionale. Così interpretata, la disposizione di cui alla lettera e) appare sufficiente ad escludere, anche in futuro, ogni possibilità di sovrapposizione degli interventi.

Neppure può convenirsi con la tesi del Commissario dello Stato, nel senso che sia mancata ogni valutazione dei presupposti di fatto da parte del legislatore regionale, in quanto questi, obbligando le ditte STAT e Camarda e Drago alla presentazione del rendiconto delle somme erogate ai sensi dell'art. 146 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 (art. 1, secondo comma, lettera c), non avrebbe considerato che il rendiconto medesimo già è stato prodotto, né avrebbe verificato per la ditta Emanuele Antonino l'entità dei danni subiti, come pure l'even-

tuale richiesta dei contributi di cui alla legge n. 172 del 1992. Mentre è di ovvia evidenza l'inconsistenza del primo argomento, è sufficiente ribadire, quanto al secondo, che la norma che dispone il contributo in favore della ditta da ultimo citata (art. 3) è stata approvata sulla scorta di elementi valutativi, di cui è traccia negli stessi allegati al ricorso del Commissario dello Stato, atti a dar ragione dell'entità del contributo, così come stabilita dal legislatore, dovendosi, per di più, considerare che l'erogazione del contributo stesso è condizionata alla presentazione, insieme alla istanza, della stessa documentazione di cui all'art. 1, secondo comma, sopra ricordata, tale da escludere la duplicazione dei benefici.

5. — Quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 17, lettera f), dello Statuto speciale, essa è sollevata dal ricorrente in riferimento alla ipotesi che i benefici previsti dalla legge impugnata si qualificano come interventi non risarcitori bensì assistenziali, volti a ripristinare i livelli occupazionali delle ditte che hanno subito gli attentati incendiari; benefici che esorbiterebbero, in tale prospettiva, dalla competenza regionale in materia di assistenza sociale.

La questione non è fondata.

La legge regionale impugnata non può, infatti, qualificarsi come rivolta a meri fini assistenziali: come ricorda la Regione resistente le stesse finalità della legge — volta, secondo quanto risulta dall'art. 1, a stabilizzare le condizioni finanziarie e patrimoniali di aziende gravemente pregiudicate dagli attentati e a consentire il regolare prosieguo dell'attività, come pure la graduale ricostruzione del parco autobus ed il ripristino dei livelli occupazionali — sono indicative di misure destinate a realizzare un più vasto intervento di sostegno delle attività economiche, a fronte, tra l'altro, di una patologia gravissima, quale la criminalità mafiosa. Sarebbe, pertanto, riduttivo ricondurre la legge alla materia della «assistenza sociale», come sostiene il ricorrente, ove si consideri che gli interventi previsti afferiscono ad una varietà di materie regionali (sia di competenza esclusiva che concorrente) che incidono nel campo delle attività economiche, delle comunicazioni, dei trasporti e dell'occupazione, sì da potersi reputare espressivi, particolarmente in relazione a quanto previsto dall'art. 14, lettere d) ed e), nonché dall'art. 17, lettera a), dello Statuto speciale, di un vero e proprio interesse della comunità regionale (sentenza n. 251 del 1993).

6. — Quanto, infine, alla denunciata violazione dell'art. 11 della Costituzione, in ragione del mancato espletamento della procedura prevista dall'art. 93 del trattato CE, la difesa della Regione ha depositato in udienza il parere 10 gennaio 1996 della Commissione della Comunità europea, secondo il quale i provvedimenti contenuti nella legge impugnata non integrano un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, paragrafo 1, del medesimo trattato, mentre l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato di rinunciare per questa parte al ricorso.

#### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 agosto 1995 (Provvedimenti straordinari in favore delle ditte di trasporto STAT, Camarda e Drago ed Emanuele Antonino, vittime di attentati incendiari di natura mafiosa. Provvidenze per i danni causati da atti criminosi), sollevata, in riferimento all'art. 5 della Costituzione e all'art. 1 dello Statuto speciale, dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 1, 2 e 3, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe;*

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 1, 2 e 3, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettera f), dello Statuto speciale, dal Commissario dello Stato con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 135

Sentenza 18-29 aprile 1996

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Elezioni - Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Assegnazione del seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto a tale carica - Criteri - Erroneità dell'interpretazione della norma così come prospettata nell'ordinanza di rimessione - Non fondatezza.****(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, settimo comma).****(Cost., artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) promosso con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Salvatore Rizzo contro il comune di Trezzano sul Naviglio ed altra, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di un giudizio, promosso da una candidata alle elezioni del 20 novembre-4 dicembre 1994 per il rinnovo del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio, diretto ad ottenere l'annullamento delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale per il riparto dei seggi e per la loro attribuzione, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, con ordinanza emessa il 1° marzo 1995, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), nella parte in cui prevede la detrazione, dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate, del seggio spettante al candidato sindaco non eletto, anche nel caso di liste collegate con detto candidato solo nel primo turno e che nel turno di ballottaggio abbiano aderito ad una diversa coalizione.

L'Ufficio centrale elettorale aveva assegnato i seggi in applicazione dell'art. 7 della legge n. 81 del 1993: il sessanta per cento alle liste collegate con il sindaco eletto ed il restante quaranta per cento alle liste di minoranza (art. 7, comma 6). Nell'ambito di queste ultime i seggi erano stati ripartiti in base alla graduatoria dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista o gruppo di liste collegate e, all'interno di ciascun gruppo, in base ai quozienti più alti ottenuti dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista, corrispondente ai voti riportati al primo turno (art. 7, commi 4 e 5).

L'Ufficio centrale elettorale aveva quindi detratto il seggio di consigliere da assegnare al candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio, ma non eletto, dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste con lui collegate (art. 7, comma 7). Aveva, inoltre, ritenuto di applicare la stessa disposizione per detrarre, dai seggi complessivamente spettanti al medesimo gruppo di liste, anche il seggio da attribuire al candidato alla carica di sindaco non ammesso al ballottaggio, che al primo turno era collegato con una lista, collegata poi, al secondo turno, con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio.

Proprio questa seconda prededuzione era stata contestata dalla ricorrente dinanzi al giudice amministrativo, sostenendo che l'Ufficio centrale elettorale aveva erroneamente applicato l'art. 7, comma 7, della legge n. 81 del 1993: al candidato alla carica di sindaco non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio avrebbe dovuto essere assegnato un seggio spettante alla lista con la quale questi era collegato al primo turno.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, condividendo l'interpretazione dell'Ufficio centrale elettorale, ritiene che il collegamento di più liste con il medesimo candidato alla carica di sindaco sussista sia per il candidato sindaco collegato con l'intero gruppo di liste coalizzate nel turno di ballottaggio, sia per il candidato sindaco che era collegato nel primo turno con una sola lista, acceduta alla coalizione solo nel secondo turno. Ma, così interpretato l'art. 7, comma 7, della legge n. 81 del 1993, il giudice rimettente ne denuncia il contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale amministrativo ritiene ragionevole che il seggio da attribuire al candidato sindaco sostenuto in entrambi i turni dall'apporto di più liste venga dedotto dai seggi dell'intero raggruppamento, evitando di gravare sulla lista che ha avuto maggiori consensi; ma considera che non si possa dire altrettanto per il candidato sindaco collegato nel primo turno con liste che entrano nella coalizione solo nel turno di ballottaggio. Le due situazioni, oggettivamente diverse, sarebbero state trattate dalla legge in modo identico, violando l'art. 3 della Costituzione. Inoltre sarebbe stato leso il principio di uguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.), che non solo comporta il divieto di attribuire al voto stesso un peso diverso a seconda delle qualità personali dell'elettore, ma richiede, ad avviso del giudice rimettente, anche l'applicazione di un criterio di maggioranza e proporzionalità, perché sia eletto chi ha più voti, in rispondenza al principio di sovranità popolare (art. 1, secondo comma, Cost.).

Il giudice rimettente prospetta, inoltre, il dubbio di legittimità costituzionale sia in relazione alla garanzia per tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.), sia in relazione all'art. 49 della Costituzione, dal quale desume la regola del pari trattamento delle liste elettorali, considerate come partiti politici nel momento elettorale.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo una interpretazione della disposizione denunciata diversa da quella prospettata dall'ordinanza di rimessione. La detrazione del seggio di consigliere da attribuire al candidato sindaco non eletto a tale carica dovrebbe essere operata esclusivamente dai seggi spettanti alle liste collegate con i medesimi candidati. Difatti l'art. 7, comma 7, della legge n. 81 del 1993 consente la detrazione, dal totale dei seggi spettanti alla coalizione, del seggio del candidato a sindaco collegato con l'intero gruppo, ma non del seggio da attribuire al candidato sindaco collegato al primo turno con una delle liste, seggio che deve essere detratto esclusivamente dai seggi da assegnare a tale lista.

Ad avviso dell'Avvocatura la disposizione denunciata, così interpretata, sfuggirebbe del tutto alle censure di incostituzionalità.

### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne i criteri stabiliti dall'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993 n. 81, per l'assegnazione del seggio di consigliere comunale al candidato sindaco non eletto a tale carica. Questa disposizione, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ritiene che la prededuzione dai seggi da attribuire in consiglio comunale al raggruppamento di liste collegate nel secondo turno operi sia per il candidato sindaco con esse collegato nel ballottaggio, sia per il candidato sindaco che non ha partecipato al ballottaggio, ma che era collegato nel primo turno con una lista acceduta alla coalizione per il ballottaggio.

Così interpretata, la disposizione avrebbe l'effetto di sottrarre all'intera coalizione un seggio di consigliere che, non gravando sulla sola lista collegata al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, avvantaggerebbe quest'ultima lista, la quale, partecipando egualmente alla ripartizione degli altri seggi, otterrebbe una rappresentanza non proporzionata ai voti conseguiti. La norma sarebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali: con l'art. 3, perché sarebbe irragionevole trattare in modo identico fattispecie oggettivamente diverse; con l'art. 48, secondo comma, in relazione al principio di sovranità popolare (art. 1, secondo comma), perché l'eguaglianza del voto non riguarderebbe solo l'irrilevanza delle qualità personali di chi lo esprime, ma implicherebbe anche l'adozione di un criterio di maggioranza e di proporzionalità, per concretare la regola che è eletto chi ha più voti; con l'art. 51, primo comma, che garantisce l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; con l'art. 49, che implica il pari trattamento delle liste, da considerare come i partiti politici nel momento elettorale.

2. — La questione non è fondata.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, nel prospettare il dubbio di legittimità costituzionale, muove dal presupposto che il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimanga fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporti inoltre la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Con la conseguenza che la prededuzione del seggio di consigliere per il candidato alla carica di sindaco opererebbe sullo stesso raggruppamento per due diversi candidati: sia per quello che ha partecipato al ballottaggio in collegamento con tutte le liste del suo raggruppamento, sia per quello che non ha partecipato al ballottaggio, ma che era collegato al primo turno con una lista acceduta ad altro raggruppamento per il turno di ballottaggio. Sicché la prededuzione del seggio inciderebbe non solo sulla lista, o sulle liste, collegate con il candidato sindaco non eletto, ma anche su liste mai collegate con tale candidato.

Questo esito — denunciato come lesivo del principio di eguaglianza, irrazionale e distorsivo della espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali — è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge n. 81 del 1993, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato sindaco e del rappresentante di ciascuna lista. Pur consentendo ad una lista, collegata con un candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, di collegarsi al secondo turno con uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, in modo da favorire l'aggregazione di liste in base all'affinità di programma politico-amministrativo unitariamente rappresentata dal comune ed unico candidato sindaco, la legge non prevede affatto il trascinarsi nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, né potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento.

La lettura del sistema delineato dalla legge, in ordine alla quale non si è formata una interpretazione consolidata, non è, dunque, quella prospettata dall'ordinanza di rimessione.

Se pur si ritiene, seguendo l'interpretazione più diffusamente proposta, che debba permanere l'effetto del collegamento dichiarato per il primo turno tra candidato sindaco e lista, anche quando quest'ultima modifichi la propria posizione e si colleghi per il secondo turno con altro candidato sindaco, ammesso al ballottaggio, la prededuzione del seggio di consigliere da assegnare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio non può che operare nell'ambito dei seggi da attribuire alla lista, o alle liste, collegate con tale candidato al primo turno.

Possono essere, dunque, agevolmente configurate interpretazioni diverse da quella presupposta dal giudice rimettente, le quali, escludendo la partecipazione di liste non collegate con il candidato sindaco, non eletto a tale carica, all'onere per l'attribuzione a questi di un seggio di consigliere, individuano un contenuto della disposizione privo di quegli effetti denunciati come irragionevolmente distorsivi dell'espressione del voto e del pari trattamento dei candidati e delle liste elettorali.

Rientra, poi, nei compiti del giudice del merito preferire una interpretazione, tra quelle possibili, che consenta di attribuire alla disposizione un significato compatibile con i principi costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositato in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



N. 136

*Sentenza 18-29 aprile 1996***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

**Beni culturali e ambientali - Regione Umbria - Autorizzazione al restauro del dipinto su tela raffigurante la «Madonna col Bambino e Santi» appartenente alla Pinacoteca comunale di Spoleto - Richiesta di autorizzazione - Trasmissione dalla regione anziché dal comune proprietario del bene - Sopprovenienza dell'espresso parere, favorevole ai lavori proposti da parte della soprintendenza competente - Cessazione della materia del contendere.**

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 24 luglio 1995, depositato in cancelleria il 28 luglio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia del 19 maggio 1995, prot. 11407, con la quale si rifiuta l'autorizzazione al restauro di un dipinto del XVII secolo raffigurante la «Madonna col Bambino e Santi» appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, e iscritto al n. 23 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Regione Umbria ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari che non spetta allo Stato — e per esso alla Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia — negare l'autorizzazione al restauro del dipinto su tela raffigurante la «Madonna col Bambino e Santi», appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, solo perché la richiesta di autorizzazione era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune. La ricorrente ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della nota della Soprintendenza, in data 19 maggio 1995 (prot. n. 11407), di diniego dell'autorizzazione al restauro, deducendo che sarebbero state lese competenze ad essa attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 ed agli artt. 47 e 48 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e che sarebbe stato violato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione.

La ricorrente distingue, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, il restauro dalla manutenzione e conservazione delle cose di interesse storico-artistico, così differenziando le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di beni culturali; non contesta, quindi, che l'autorizzazione al restauro delle opere d'arte raccolte nei musei degli enti locali sia di competenza statale, ma afferma che spetta alla Regione il potere di individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi da attuare, potere nel quale rientrerebbe anche quello di disciplinare le modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione alla competente Soprintendenza statale.

La Regione Umbria ricorda che, nel dettare norme in materia di musei degli enti locali e di interesse locale con la legge regionale 3 maggio 1990, n. 35, ha disciplinato la programmazione degli interventi di restauro delle cose raccolte in tali musei, prevedendo un'autorizzazione regionale necessaria per il finanziamento degli interventi, ma distinta dall'autorizzazione al restauro, che rimane attribuita alla Soprintendenza in base alle norme di tutela delle cose di interesse artistico e storico (art. 11 della legge 1º giugno 1939, n. 1089).

La ricorrente ritiene leso anche il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione: il rifiuto dell'autorizzazione, perché la domanda era stata trasmessa dalla Regione anziché dal Comune, avrebbe bloccato in modo pretestuoso l'esercizio delle funzioni regionali in una materia nella quale è invece necessaria, in ragione della concorrenza di competenze statali e regionali, la collaborazione tra gli enti interessati.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto.

Il potere regionale di programmare e determinare quali beni storico-artistici appartenenti a musei di enti locali debbano essere restaurati, non comprende il potere di disciplinare il procedimento di autorizzazione al restauro, che rimane attribuito alla competenza statale anche per quanto concerne le modalità di trasmissione delle relative domande. Se così non fosse, la Regione interferirebbe nell'esercizio di una competenza statale e l'autorizzazione al restauro, da autonomo provvedimento, sarebbe degradata ad atto consultivo o istruttorio, interno ad un procedimento regionale.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Umbria ha ribadito, con una memoria, le argomentazioni enunciate nel ricorso.

Successivamente la Regione ha depositato una ulteriore memoria, con allegata la nota, datata 4 marzo 1996 (prot. n. 5331), con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, considerato preminente l'interesse alla salvaguardia del patrimonio culturale, ha espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico scientifico, in merito ai lavori di restauro da eseguire, dando atto che si sta provvedendo in altra sede a chiarire gli aspetti formali e giuridici circa le competenze in materia di autorizzazione al restauro.

4. — All'udienza pubblica del 19 marzo 1996 le parti hanno convenuto che, in relazione al provvedimento di autorizzazione al restauro che ha dato luogo al conflitto, è venuta meno la materia del contendere.

### *Considerato in diritto*

1. — Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Umbria concerne il rifiuto della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia di autorizzare il restauro di un dipinto appartenente alla pinacoteca comunale di Spoleto, in quanto la relativa richiesta era stata trasmessa dalla Regione e non dal Comune, proprietario del bene. La ricorrente ritiene che siano state lese le competenze costituzionali ad essa attribuite in materia di musei e biblioteche di enti locali e sia stato violato il principio di leale collaborazione che deve improntare i rapporti tra Stato e Regione. Difatti, se lo Stato conserva la potestà di autorizzare il restauro dei beni storico-artistici appartenenti a musei di enti locali, la disciplina delle modalità di trasmissione delle richieste di autorizzazione dovrebbe essere compresa nel potere, attribuito alla Regione, di individuare le opere da restaurare e di programmare gli interventi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta la pretesa della Regione, ritenendo che, se essa disciplinasse le modalità di trasmissione delle domande di autorizzazione, interferirebbe nell'esercizio di una competenza statale e nella regolamentazione del relativo procedimento. L'autorizzazione al restauro, di competenza della Soprintendenza, verrebbe degradata da autonomo provvedimento ad atto compreso in un procedimento regionale.

2. — Successivamente alla proposizione del conflitto, la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, considerata la necessità di provvedere al restauro dell'opera d'arte per la quale era stata avanzata la relativa richiesta, ha espresso parere favorevole ai lavori proposti, dando atto che in altra sede è in corso un chiarimento in ordine al procedimento da seguire per l'autorizzazione al restauro.

L'atto in relazione al quale il conflitto è sorto è stato, dunque, modificato in conformità all'interesse della Regione ricorrente, sicché la controversia in ordine alle modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione al restauro di opere d'arte appartenenti a musei di enti locali rimane priva dei requisiti dell'attualità e della concretezza.

Deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come hanno convenuto le parti nell'udienza pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0624

N. 137

*Ordinanza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condoni edilizi - Applicazione - Esclusione nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. ordinanze nn. 80 e 34 del 1990, 539 e 415 del 1989 e sentenza n. 167/1989) - Discrezionalità legislativa nello stabilire i limiti temporali a taluni effetti di non perseguibilità - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Poli Gio Batta, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di Gio Batta Poli, imputato del reato di cui all'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) per avere edificato un fabbricato ad uso garage in assenza della prescritta concessione edilizia, il Pretore di Bassano del Grappa, con ordinanza del 12 aprile 1995

(r.o. n. 355 del 1995) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha introdotto la possibilità di ottenere il c.d. «condono edilizio» per le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993, con termine ultimo per la presentazione della domanda sino al 31 marzo 1995, nella parte in cui ne esclude l'applicazione nei casi in cui il manufatto sia stato spontaneamente demolito dall'imputato prima di ogni provvedimento dell'autorità comunale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, ciò determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al caso di chi, avendo edificato in assenza di concessione, può richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria, usufruendo della causa estintiva del reato di cui all'art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, della quale non potrebbe godere chi abbia eliminato le conseguenze del reato, evitando, tra l'altro, all'amministrazione la necessità di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in sanatoria;

che, al riguardo, il rimettente sottolinea che, mentre in occasione del condono disposto con la legge n. 47 del 1985, il legislatore provvede ad eliminare tale disparità prevedendo, all'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, analoga previsione non risulta introdotta dalla legge n. 724 del 1994;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la rimessione degli atti al pretore perché valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce della circostanza dell'avvenuto pagamento (o meno), da parte dell'imputato, della somma dovuta a titolo di oblazione, ovvero per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha avuto occasione di affermare che le disposizioni relative alla c.d. «sanatoria edilizia» in via ordinaria (accertamento di conformità: artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) devono essere interpretate nel senso che la avvenuta demolizione del manufatto non impedisca la estinzione del reato sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 citato (ordinanze nn. 80 e 34 del 1990; nn. 539 e 415 del 1989 e sentenza n. 167 del 1989);

che con sentenza n. 369 del 1988 è stato chiarito che non può essere accolta l'interpretazione che la demolizione dell'opera abusiva precluda al responsabile dell'abuso edilizio di presentare domanda di condono-sanatoria e che, nonostante, di regola, sanatoria e contributo di concessione (e, si può aggiungere, oblazione) attengano alla costruzione realizzata, ciò peraltro non esclude che possa estinguersi il reato edilizio anche a demolizione avvenuta (conforme sentenza n. 167 del 1989);

che l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è caratterizzato sostanzialmente dalla «riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive», dirette «a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata o a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici» (sentenza n. 427 del 1995);

che nessuna innovazione è stata introdotta nella nuova disciplina del condono edilizio del 1994 per quanto attiene agli effetti della presentazione della domanda e del pagamento dell'oblazione, né vi è alcuna disposizione specifica o innovativa (rispetto al precedente condono-sanatoria) sulla intervenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive;

che, pertanto, anche in base al condono edilizio riaperto con l'art. 39 citato, non esiste alcuna disparità di trattamento rispetto a chi non abbia tempestivamente demolito, continuando la demolizione a non essere un elemento discriminativo e ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento della oblazione con i normali effetti dell'immutato art. 38 della legge n. 47 del 1985;

che — a prescindere da ogni interpretazione sull'ampiezza del rinvio contenuto nel combinato disposto dell'art. 39, commi 1 e 18, della legge n. 724 del 1994 alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni — con riferimento all'art. 8-*quater* del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, deve essere riaffermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire limiti temporali a taluni effetti di «non perseguibilità» come conseguenza di non punibilità per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della caduta di anti giuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane anche dopo la demolizione (sentenza n. 167 del 1989);

che pertanto la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0625

N. 138

*Ordinanza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Mendicizia - Trattamento sanzionatorio penale - Criteri di applicazione di un identico trattamento punitivo a soggetti che si trovino in condizioni diverse - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 519/1995 - Manifesta inammissibilità.**

(C.P., art. 670, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, promossi con ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Firenze e con due ordinanze emesse il 17 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 481, 692 e 693 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 37 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso di tre distinti procedimenti penali a carico di Achleitner Reimhard, Bekir Fetié e Ramadani Femi, imputati del reato di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale, il Pretore di Firenze ha sollevato, una volta quale giudice del dibattimento e altre due quale giudice per le indagini preliminari, altrettante questioni di costituzionalità della suddetta norma incriminatrice;

che la contravvenzione punitiva della mendicizia, come osserva il giudice *a quo*, è posta a tutela dei beni giuridici della tranquillità e del decoro della civile convivenza;

che tali offese sussisterebbero sia nel caso della mendicizia aggravata da forme particolari (vessatorie, ripugnanti, petulanti o fraudolente: art. 670, secondo comma), sia in quello in cui s'impieghino minori (art. 671);

che non vi sarebbe, invece, offesa della morale e della tranquillità pubblica ogni qual volta l'accusato versi in una situazione di bisogno non riconducibile a sua colpa;

che in tali ipotesi la mendicizia si risolverebbe, infatti, in una semplice e legittima richiesta della solidarietà altrui, fondata sul sentimento della carità;

che ben diversa sarebbe la situazione di coloro che abbiano volontariamente rifiutato i mezzi predisposti dallo Stato nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali;

che la previsione incriminatrice di cui all'art. 670, primo comma, del codice penale sarebbe in contrasto, pertanto, con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, della Costituzione, perché violerebbe i principi costituzionali di solidarietà, di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena;

che la fattispecie riserverebbe lo stesso trattamento punitivo a soggetti che si trovino in condizioni del tutto diverse senza tener conto della peculiare situazione di coloro che manchino dei mezzi di sostentamento per ragioni non imputabili alla propria condotta;

che siffatto trattamento non sarebbe adeguato, perché non finalizzato a rieducare quanti, loro malgrado, sono in una condizione d'indigenza superabile soltanto attraverso l'altrui solidarietà;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione sollevata;

Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 519 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 670, primo comma, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Firenze e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Fienze, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 139

*Ordinanza 18-29 aprile 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Trattamento pensionistico - Anzianità contributiva - Lavoratrici ultracinquantacinquenni - Preclusione del beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto, a parità di condizioni, agli uomini - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 296/1994 - Manifesta infondatezza.****(Legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 16, primo comma).****(Cost., artt. 3 e 37).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

**Presidente:** avv. Mauro FERRI;**Giudici:** prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1995 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Di Sano Maria Antonia e I.N.P.S., iscritta al n. 852 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Di Sano Maria Antonia ed altre e dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Maria Antonio Di Sano e altre contro l'INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di una anzianità contributiva fino al sessantesimo anno di età in virtù della sentenza di questa Corte n. 371 del 1989, il Pretore di Roma, con ordinanza del 17 agosto 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, «nella parte in cui stabilisce che il trattamento pensionistico per i lavoratori che fruiscono del collocamento a riposo ai sensi della stessa legge venga calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello intercorrente fra la cessazione del rapporto di lavoro ed il raggiungimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne»;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola il principio di parità tra uomo e donna in quanto preclude alle lavoratrici ultracinquantacinquenni, che recedano dal rapporto di lavoro prima del compimento di sessant'anni di età, il beneficio dell'accredito contributivo riconosciuto nelle medesime condizioni agli uomini, sebbene il limite dell'età lavorativa delle lavoratrici sia stato parificato a quello dei lavoratori;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituite le ricorrenti chiedendo una sentenza di accoglimento;

che si è costituito anche l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la questione è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 296 del 1994;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

96C0627

N. 140

*Ordinanza 18-29 aprile 1996*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati in genere - Reati ministeriali - Esecuzione penale nei giudizi di accusa - Rinnovazione delle ipoteche già iscritte a favore della amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 - Incompetenza della Corte a porre in essere le relative formalità - Non luogo a provvedere sulle comunicazioni della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso e di Roma 1<sup>a</sup>, rispettivamente del 20 gennaio e 23 febbraio 1996.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente



## ORDINANZA

sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso del 20 gennaio 1996 e della Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma 1<sup>a</sup> del 23 febbraio 1996, iscritte ai nn. 3 e 4 del registro incidenti di esecuzione;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con nota del 20 gennaio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso ha trasmesso il mod. 97 recante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, dell'ipoteca iscritta contro Palmiotti Bruno con decreto del 21 dicembre 1977 di questa Corte;

che con nota del 23 febbraio 1996 la Conservatoria dei Registri immobiliari di Roma ha trasmesso analogo elenco riguardante lo stato delle iscrizioni delle ipoteche accese a favore delle Amministrazioni dello Stato da rinnovarsi nell'anno 1997 e, segnatamente, delle ipoteche iscritte contro Lefebvre D'Ovidio Antonio, Fanali Duilio, Tanassi Mario con decreti del 16 novembre e del 5 dicembre 1977 di questa Corte;

Considerato che — come già affermato (ordinanza n. 33 del 1992) — erano attribuite (in relazione alla cessata cognizione dei reati ministeriali) alla competenza di questa Corte solo alcune determinate funzioni relative alla fase dell'esecuzione penale nei giudizi d'accusa (quelle relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione), mentre l'organo deputato ad esercitare i poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale era individuato nel Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma (art. 31 della legge 25 gennaio 1962, n. 20);

che, quindi, questa Corte non era — né è residualmente per i giudizi d'accusa già conclusi — competente a porre in essere le formalità per la rinnovazione delle ipoteche già iscritte non venendo neppure in rilievo né la legittimità, né l'esecutività dei menzionati decreti di iscrizione;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non luogo a provvedere sulle comunicazioni della Conservatoria dei Registri immobiliari di Campobasso e di Roma indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 141

Sentenza 23 aprile-6 maggio 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - Rinvio a giudizio per taluni reati ovvero citazione a comparire in udienza per il giudizio - Condanna per i medesimi delitti con sentenza non ancora passata in giudicato - Applicazione di misura di prevenzione qualora il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo - Non candidabilità - Restrizione di un diritto inviolabile dell'uomo - Natura di sanzione anticipata della sancita ineleggibilità - Incongruenza e sproporzione di una misura irreversibile con particolare riguardo al buon andamento e alla libera autodeterminazione degli organi elettivi locali (v. sentenze nn. 118/1994 e 407/1992) - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.**

[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. e) come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lettere a), b), c) e d); legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. f)].

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1995 dalla Corte costituzionale, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento di Mancini Giacomo, Cito Giancarlo e del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi.

### *Ritenuto in fatto*

1.1. — Con ordinanza del 10 ottobre 1994, il tribunale di Patti — giudicando sul ricorso proposto da Luciano Milio per l'annullamento dell'elezione di Vincenzo Roberto Sindoni a sindaco del comune di Capo d'Orlando — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui riconduce la non candidabilità anche alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente come regolamentata dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.

Ora, osserva il giudice *a quo*, l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, stabilisce al comma 1, lettera e), la non candidabilità, con conseguente nullità dell'eventuale elezione (comma 4), di coloro nei cui confronti pende procedimento penale per un delitto di cui all'art. 74 (*recte*: 73) del testo unico approvato con d.P.R. n. 309 del 1990, «concernente la produzione o il traffico di dette sostanze». Pur essendo il riferimento all'art. 73 di stretta interpretazione, il senso dell'incidentale testé riportata («concernente la produzione o il traffico») non può tuttavia essere quello di circoscrivere soltanto ad alcune ipotesi la previsione. Esso va inteso come rinvio alla rubrica dell'art. 73 («produzione e traffico») che coinvolge tutte le condotte descritte, ed è dunque causa di non candidabilità l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle condotte descritte dal citato art. 73.

Rileva il tribunale che a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 — emesso in forza del risultato positivo del referendum abrogativo del 18 e 19 aprile 1993 — la fattispecie di reato contestata al Sindoni ha rilevanza penale quando la sostanza sia destinata a terzi, dal momento che è stata depenalizzata la detenzione per uso personale. Per altro verso, però, inibendosi al giudice dell'azione elettorale l'accertamento, anche in via incidentale, dell'ipotesi di cui alla contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo essendo riservato al giudice penale), si dovrebbe statuire l'ineleggibilità per fatti la cui rilevanza penale è ormai dubbia. Di qui, il sospetto di illegittimità dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge citata, nella parte in cui sancisce la non candidabilità di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, potendosi configurare una situazione di detenzione per uso personale — perciò depenalizzata — non accertabile dal giudice dell'azione elettorale. Si che ad avviso del Collegio rimettente la norma è in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, perché si vengono a equiparare, in difetto di un potere di valutazione, posizioni diverse come quelle dello spacciatore e del detentore per uso personale, nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale sulla scorta della normativa previgente;

con l'art. 51 della Costituzione, perché l'applicazione della norma porterebbe a statuire l'ineleggibilità anche in assenza di una preclusione legislativa.

1.2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che si dichiari non fondata la questione.

2.1. — Nel corso di detto giudizio, con l'ordinanza n. 297 emessa il 26 giugno 1995 (e iscritta al n. 507 del registro ordinanze dello stesso anno) questa Corte ha sollevato dinanzi a sé, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio.

Nell'anzidetta ordinanza, la Corte sottolinea come — rispetto alla questione particolare sollevata dal tribunale di Patti — sia pregiudiziale il vaglio di legittimità costituzionale della norma che stabilisce, in via generale, la non candidabilità a cariche elettive quando sia stato disposto, per determinati reati, il rinvio a giudizio. Il dubbio di legittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera e), della legge n. 55 del 1990 va posto in riferimento alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, secondo comma, nonché agli artt. 2, 3 e 51, primo comma, della Costituzione.

2.2. — Nel giudizio introdotto dall'ordinanza di questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ricordando come la non candidabilità abbia carattere cautelare; e sostenendo che non rileva il principio costituzionale di non colpevolezza, per cui la questione sarebbe infondata anche sulla base della considerazione che nell'ordinamento sussistono cause di ineleggibilità non ancorate ad alcuna presunzione, né ad alcun indizio o sospetto d'illecito, ma a semplici ragioni di opportunità o di convenienza (si richiama in proposito l'art. 10 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

2.3. — È stato depositato, il 22 settembre 1995, atto di intervento di Giacomo Mancini, sospeso dalla carica di sindaco di Cosenza, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge in esame, il quale afferma di avere interesse all'esito del presente giudizio di costituzionalità, perché la decisione relativa alla non candidabilità non potrà non riflettersi sulla sospensione dei candidati eletti.

Nell'imminenza della camera di consiglio (il 12 gennaio 1996) è stato infine depositato, tardivamente, atto di intervento di Giancarlo Cito, anch'egli sospeso dalla carica di sindaco di Taranto.

*Considerato in diritto*

1. — Questa Corte è stata investita dal tribunale di Patti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui sancisce la non candidabilità, con conseguente nullità dell'elezione, di coloro i quali sono stati rinviati a giudizio per un delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, pur potendosi configurare in concreto una condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale, depenalizzata ai sensi del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 (emesso a seguito di *referendum* abrogativo). I parametri invocati sono l'art. 3, per l'irragionevole equiparazione di situazioni diverse, e l'art. 51 della Costituzione, perché potrebbe sussistere l'ineleggibilità anche nell'ipotesi, accertabile dal giudice penale, di avvenuta depenalizzazione del fatto.

Viene ora all'esame la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Corte, in via pregiudiziale, nel corso del giudizio incidentale promosso dal tribunale di Patti. La questione investe, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, lo stesso art. 15, comma 1, lettera e), della citata legge n. 55 del 1990, novellata dalla legge n. 16 del 1992, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, comunali, provinciali e circoscrizionali di coloro per i quali — in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a) — è stato disposto il giudizio, ovvero di coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio.

2. — Preliminarmente va dichiarato inammissibile sia l'atto di intervento di Giancarlo Cito, perché tardivo, sia quello di Giacomo Mancini, dal momento che, analogamente al Cito, il Mancini non era parte nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa dal tribunale di Patti.

3. — Occorre dunque valutare la legittimità costituzionale della norma che stabilisce, in via generale, la non candidabilità a cariche elettive di coloro per i quali sia stato disposto il giudizio, con riguardo ai reati indicati.

La questione è fondata in base ai principi contenuti negli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione.

Individuando la *ratio* della legge n. 16 del 1992, la quale ha profondamente modificato l'impianto della legge n. 55 del 1990, questa Corte ha riconosciuto che, nelle sue varie disposizioni, essa tutela beni di primaria importanza, minacciati dall'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso negli enti locali: le misure eccezionali adottate tendono a salvaguardare il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, l'ordine e la sicurezza, la libera determinazione degli organi elettivi (sentenze nn. 118 del 1994, 197 del 1993 e 407 del 1992). Proprio al fine di garantire questi valori, la legge n. 16 del 1992 integra le misure interdittive, provvisorie, già previste dalla legge n. 55 del 1990 nei confronti dei titolari di organi di amministrazione attiva, e per la prima volta introduce fattispecie di non candidabilità che incidono sulla costituzione delle assemblee elettive; fattispecie che, interferendo sulla formazione della rappresentanza, devono essere sottoposte a un controllo particolarmente stringente. In tale ipotesi, infatti, la norma incide direttamente sul diritto di partecipazione alla vita pubblica, quindi sui meccanismi che danno concretezza al principio della rappresentatività democratica nel governo degli enti locali, in quanto enti esponenziali delle collettività sottostanti (cfr. sentenza n. 97 del 1991).

La normativa in esame prevede la non candidabilità alle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché regionali, di coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per alcuni delitti (ad es. associazione di tipo mafioso, di cui all'art. 416-bis del codice penale, o peculato, art. 314, concussione, art. 317, etc.), e di coloro per i quali è disposto il giudizio limitatamente ad alcuni dei delitti previsti, nella specie quelli, di notevole gravità, indicati alla lettera a) dell'art. 15 citato. La legge n. 16 interviene, dunque, anche sulla posizione dei componenti le assemblee rappresentative e di coloro che intendono concorrere alle cariche elettive, nell'esercizio del diritto di elettorato passivo.

Ora, tale non candidabilità va considerata come particolarissima causa di ineleggibilità (sentenza n. 407 del 1992) che il legislatore ha configurato in relazione a vicende processuali (condanna o rinvio a giudizio), e anche nel caso in cui siano adottate misure di prevenzione per indiziati di appartenenza a una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. L'elezione di coloro che versano nelle condizioni di non candidabilità è nulla (art. 15, comma 4), senza che sia in alcun modo possibile per l'interessato rimuovere l'impedimento all'elezione, come invece è ammesso per le cause di ineleggibilità derivanti da uffici ricoperti attraverso la presentazione delle dimissioni o il collocamento in aspettativa (cfr. ancora la sentenza n. 97 del 1991).

La verifica di legittimità costituzionale deve effettuarsi innanzitutto alla luce del diritto di elettorato passivo, che l'art. 51 della Costituzione assicura in via generale, e che questa Corte ha ricondotto alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione (sentenze nn. 571 del 1989 e 235 del 1988). Né tale controllo può arrestarsi dinanzi all'osservazione che esiste un nesso di strumentalità tra la non candidabilità e i valori di rilievo costituzionale testé ricordati: le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indi-

spensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (sentenza n. 467 del 1991, cons. dir., n. 5; sui limiti posti a diritti inviolabili da esigenze di conservazione dell'ordine pubblico, v., fra le varie, le sentenze nn. 138 del 1985 e 102 del 1975). Qui si deve accertare se la non candidabilità sia dunque indispensabile per assicurare la salvaguardia di detti valori, se sia misura proporzionata al fine perseguito o non finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei cittadini alla vita politica, delineati dal titolo IV, parte I, della Carta costituzionale, comprimendo un diritto inviolabile senza adeguata giustificazione di rilievo costituzionale.

Nel compiere tale verifica, non bisogna dimenticare che «l'eleggibilità è la regola, e l'ineleggibilità l'eccezione»: le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (v. già la sentenza n. 46 del 1969, indi la sentenza n. 166 del 1972, fino alle sentenze nn. 571 del 1989 e 344 del 1993). Considerazioni che questa Corte ha già svolto con riguardo alle cause di ineleggibilità, peraltro sempre rimovibili dall'interessato: e, perciò, si richiede che il limite sia effettivamente indispensabile.

4. — Ora, la previsione della ineleggibilità, e della conseguente nullità dell'elezione, è misura che comprime, in un aspetto essenziale, le possibilità che l'ordinamento costituzionale offre al cittadino di concorrere al processo democratico. Chi è sottoposto a procedimento penale, pur godendo della presunzione di non colpevolezza ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, è intanto escluso dalla tornata elettorale: un effetto irreversibile che in questo caso può essere giustificato soltanto da una sentenza di condanna irrevocabile. Questa, d'altronde, è richiesta per la limitazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione; sotto questo specifico profilo l'art. 51, primo comma, e l'art. 48, terzo comma, fanno sistema nel senso di precisare e circoscrivere, per quanto concerne gli effetti di vicende penali, il rinvio alla legge che l'art. 51 opera per i requisiti di accesso alle cariche elettive.

La sancita ineleggibilità assume i caratteri di una sanzione anticipata, mancando una sentenza di condanna irrevocabile e, nel caso di semplice rinvio a giudizio, addirittura prima che il contenuto dell'accusa sia sottoposto alla verifica dibattimentale; e inoltre, ove si guardi al rapporto tra rappresentanti e rappresentati, viene alterata — senza che ciò sia imposto dalla tutela dei beni pubblici cui è preordinata la legge in esame — quella «corretta e libera concorrenza elettorale» che questa Corte ha considerato valore costituzionale essenziale, tanto da sindacare in suo nome disposizioni con cui si statuiscano cause di ineleggibilità irragionevoli e dagli effetti sproporzionati, come nel caso dell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che approva il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione alla Camera dei deputati (cfr. in tal senso, da ultimo, la sentenza n. 344 del 1993).

Finalità di ordine cautelare — le uniche che possono farsi valere in presenza di un procedimento penale non ancora conclusosi con una sentenza definitiva di condanna — valgono a giustificare misure interdittive provvisorie, che incidono sull'esercizio di funzioni pubbliche da parte dei titolari di uffici, e anche dei titolari di cariche elettive, ma non possono giustificare il divieto di partecipare alle elezioni.

L'art. 15 della legge in esame è d'altronde inficiato da interna contraddizione. Quelle stesse situazioni che — se presenti al momento dell'elezione — determinano, ai sensi del comma 1, l'ineleggibilità di coloro che vi si trovano, qualora invece sopravvengano dopo l'elezione comportano la mera sospensione dell'eletto, e non la decadenza (comma 4-bis), mentre questa consegue solo alla condanna definitiva (comma 4-quinquies). Sono dunque evidenti l'incongruenza e la sproporzione di una misura irreversibile come la non candidabilità, in forza di quei presupposti ai quali la legge attribuisce fisiologicamente — ove sopravvenuti — l'effetto meramente sospensivo. La previsione della sospensione appare adeguata a tutelare le pubbliche funzioni, mentre la non candidabilità risulta sproporzionata rispetto ai valori salvaguardati dalla legge n. 16, con particolare riguardo al buon andamento e alla libera autodeterminazione degli organi elettivi locali (sentenze nn. 118 del 1994 e 407 del 1992), sì che è illegittima anche alla luce del principio di ragionevolezza.

Solo una sentenza irrevocabile, nella specie, può giustificare l'esclusione dei cittadini che intendono concorrere alle cariche elettive; né vale obiettare che si tratta di elezioni amministrative, e non di quelle politiche generali, perché pure in questo caso è in gioco il principio democratico, assistito dal riconoscimento costituzionale delle autonomie locali.

È assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

5. — Le ragioni che inducono questa Corte a ritenere incostituzionale la norma sulla non candidabilità prevista dall'art. 15, comma 1, lettera e), nell'ipotesi di rinvio a giudizio, valgono allo stesso titolo con riguardo alle altre fattispecie che la legge collega a sentenze di condanna non ancora passate in giudicato o a provvedimenti giurisdizionali non definitivi che comportano l'applicazione di misure di prevenzione. Ciò sulla base del fondamento costituzionale del diritto di elettorato passivo, quale aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita

democratica, vulnerato in egual misura dalle varie ipotesi di non candidabilità, di cui all'art. 15: di modo che la declaratoria di illegittimità costituzionale della lettera e) deve essere estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alle altre fattispecie di non candidabilità, di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), f), che hanno come presupposto una sentenza non ancora passata in giudicato ovvero un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione non definitiva. Così assicurandosi, per il profilo considerato, razionalità e, insieme, coerenza interna e certezza alla disciplina elettorale.

Va precisato altresì che i principi sin qui affermati da questa Corte valgono anche per la disposizione di cui alla citata lettera f), che fa discendere la non candidabilità dall'applicazione di una misura di prevenzione pure quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo. È sintomatico che l'art. 2, comma 1, lettera b), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, modificato da ultimo dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15 — significativamente coeva alla n. 16, oggetto del presente giudizio — fa venir meno il diritto di elettorato attivo per coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327. Il citato art. 15, comma 1, lett. f), estende invece la non candidabilità a coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, «anche se con provvedimento non definitivo», una misura di prevenzione.

La declaratoria di illegittimità costituzionale non tocca la disposizione dell'art. 15, comma 4-bis, che sancisce la sospensione di diritto degli eletti per i quali sopraggiunga una delle situazioni di cui al medesimo art. 15, comma 1. Disposizione, questa, che — letta nel sistema — dovrà considerarsi applicabile anche al caso in cui tali situazioni sussistano già al momento dell'elezione, sì che una contraria interpretazione risulterebbe gravemente irragionevole e fonte di ingiustificata disparità di trattamento.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, di coloro i quali siano stati condannati, per i delitti indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato;*

*Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale del citato art. 15, comma 1, lettera f), nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato una misura di prevenzione quando il relativo provvedimento non abbia carattere definitivo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 142

Ordinanza 2-6 maggio 1996

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Elezioni - Elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali - Disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - Non candidabilità per il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti - Fatto non accertabile dal giudice dell'azione elettorale - Riferimento alla sentenza della Corte n. 141/1996 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, lett. e), della legge n. 55/1990 - Espunzione dall'ordinamento della norma denunciata - Manifesta inammissibilità.**

[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, primo comma, lett. e), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16].

(Cost., artt. 3 e 51).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal tribunale di Patti nel procedimento civile vertente tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo Roberto, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Milio Luciano, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ordinanza del 10 ottobre 1994 il tribunale di Patti — giudicando sul ricorso proposto da Luciano Milio per l'annullamento dell'elezione di Vincenzo Roberto Sindoni a sindaco del comune di Capo d'Orlando — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui riconduce la non candidabilità alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente come regolamentata dal d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;

che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della citata legge n. 16 del 1992, stabilisce al comma 1, lettera e), la non candidabilità, con conseguente nullità dell'eventuale elezione (comma 4), di coloro nei cui confronti pende procedimento penale per un delitto di cui all'art. 74 (*recte*: 73) del testo unico approvato con d.P.R. n. 309 del 1990, «concernente la produzione o il traffico di dette sostanze»;

che, pur essendo il riferimento all'art. 73 di stretta interpretazione, l'incidentale testé riportata («concernente la produzione o il traffico») non può essere circoscritta ad alcune ipotesi di detta previsione, e viene intesa dal giudice *a quo* come rinvio alla rubrica dell'art. 73 («produzione e traffico») che coinvolge tutte le condotte descritte, ed è dunque causa di non candidabilità l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle condotte descritte dal citato art. 73;

che il tribunale rimettente osserva come a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 — emesso in forza del risultato positivo del *referendum* abrogativo del 18 e 19 aprile 1993 — la fattispecie di reato contestata al Sindoni abbia rilevanza penale quando la sostanza sia destinata a terzi, dal momento che è stata depenalizzata la detenzione per uso personale;

che tuttavia, inibendosi al giudice dell'azione elettorale l'accertamento, anche in via incidentale, dell'ipotesi di cui alla contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo essendo riservato al giudice penale), si dovrebbe statuire l'ineleggibilità per fatti la cui rilevanza penale è ormai incerta;

che pertanto è dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge citata, nella parte in cui sancisce la non candidabilità di coloro che siano stati rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, potendosi configurare una situazione di detenzione per uso personale — perciò depenalizzata — non accertabile dal giudice dell'azione elettorale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché si vengono a equiparare, in difetto di un potere di valutazione, posizioni diverse come quelle dello spacciatore e del detentore per uso personale, nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale sulla scorta della normativa previgente, e per contrasto con l'art. 51 della Costituzione, perché l'applicazione della norma porterebbe a statuire l'ineleggibilità anche in assenza di una preclusione legislativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che si dichiari non fondata la questione;

che ha depositato atto di costituzione, fuori termine, Luciano Milio, ricorrente nel giudizio *a quo*, auspicando il rigetto della questione sollevata;

Considerato che l'atto di costituzione del Milio è tardivo e quindi inammissibile;

che questa Corte, con sentenza n. 141 del 1996, depositata in pari data, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della citata legge n. 55 del 1990, nella parte in cui prevede la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro per i quali, in relazione ai delitti indicati nella precedente lettera a), è stato disposto il giudizio, ovvero per coloro che sono stati presentati o citati a comparire in udienza per il giudizio;

che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale, ora richiamata, è stata espunta in radice dall'ordinamento la norma denunciata dal tribunale rimettente;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera e), della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal tribunale di Patti con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

*Il Presidente:* FERRI

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1996.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 marzo 1996  
(della regione Toscana)*

**Controlli amministrativi - Funzioni di sovrintendenza e di coordinamento del Commissario del Governo - Facoltà di convocare e presiedere apposite conferenze o gruppi di lavoro per gli argomenti di interesse regionale e di verificare la puntuale attuazione degli accordi raggiunti in tali sedi e di adottare gli atti diretti a promuoverne l'attuazione - Potere di seguire l'attività istituzionale degli organi regionali e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della regione rimasti inattivi - Obbligo delle regioni di trasmettere mensilmente al commissario del Governo tutte le delibere adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate, corredate da un elenco di quelle soggette a controllo di legittimità - Previsione della valutazione della puntuale attuazione di disposizioni della circolare in questione, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 - Mancata preventiva intesa con la regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Esorbitanza dai limiti delle funzioni di vigilanza e coordinamento del commissario del Governo con invasione della sfera di competenza regionale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 177/1988, 229 e 338 del 1989, 37/1991, 352/1992 e 342/1994.**

(Circolare 27 novembre 1995, n. 22/1995, del Ministro della funzione pubblica e affari regionali).

(Cost., artt. 5, 97, 117, 118 e 124).

Ricorso per conflitto di attribuzione per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore*, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 12 febbraio 1996, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, e elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Alessandria n. 130, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per conflitto di attribuzioni in relazione alla circolare del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 27 novembre 1995 n. 22/95 relativa alle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento del Commissario di Governo.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1996 - serie generale n. 13 è stata pubblicata la «Circolare sulle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento del Commissario del Governo» emanata il 27 novembre 1995 dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

Nelle premesse viene affermato che i Commissari di Governo sono chiamati a svolgere un ruolo sempre più attivo nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e di coordinamento, per cui appare opportuno, con la circolare in questione:

«sottolineare gli aspetti più significativi» dei compiti del commissario;

«individuare alcune modalità organizzative e procedurali» attraverso cui i suddetti compiti possano essere efficacemente adempiuti;

«puntualizzare» le modalità di esercizio delle competenze commissariale nell'ambito del procedimento di cui all'art. 127 della Costituzione

La circolare sembrerebbe, dunque, meramente attuativa nonché specificativa di aspetti solo procedurali.

Tuttavia tale dato espresso in premessa non trova poi riscontro in alcune disposizioni della circolare, le quali, invece, vanno oltre il dichiarato intento puramente specificativo dei poteri commissariali di sovrintendenza e di coordinamento come configurati dalla Costituzione e dall'art. 13 della legge n. 400/1988, pure richiamata nelle premesse, con conseguente lesione dell'autonomia regionale nei punti e per i motivi di seguito esposti.

A. — Il punto 1.8 — dopo aver previsto l'obbligo di reciproca informazione tra Commissari di Governo e Prefetti, nonché la comunicazione al Commissario dell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione e dei relativi verbali — dispone al terzo capoverso che «ove gli argomenti trattati interessano l'ente regione, il Commissario di Governo può convocare apposite conferenze, ovvero idoneo gruppo di lavoro, ai sensi di quanto disposto ai punti *sub* 1.2 e 1.3».

In merito a questa disposizione si rileva:

A.1. — Il legislatore, nell'istituire e disciplinare detti comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione con molteplici competenze finalizzate tutte ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa, ha qualificato i comitati medesimi come organi di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del Prefetto (art. 17 d.-l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito in legge n. 203/1991; art. 18 d.-l. 24 novembre 1990 n. 344 convertito in legge n. 21/1991) e incaricati di formulare proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (art. 33 d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni).

Il legislatore statale, quando ha ritenuto necessaria la partecipazione della regione e degli enti locali alle sedute di tali Comitati, l'ha già espressamente disciplinata (u.c. art. 33 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni; quarto comma art. 17 d.-l. n. 152/1991 convertito in legge n. 203/1991 sopra citato).

Essendo quindi già previsto il coinvolgimento delle Regioni all'attività dei citati Comitati, la facoltà che la disposizione in oggetto attribuisce al Commissario di Governo non può che ricondursi agli strumenti preordinati ad attuare il coordinamento tra azione statale ed azione regionale.

Ma tale coordinamento va effettuato in conformità al disposto dell'art. 13, lett. b) della legge 23 agosto 1988 n. 400 che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 342/1994, richiede che il coordinamento stesso sia effettuato d'intesa con il presidente della Giunta regionale.

La norma in oggetto invece dispone la convocazione della conferenza o del gruppo di lavoro senza prevedere la suddetta necessaria preventiva intesa e dunque la posizione del Presidente della Regione non è, in questa parte della direttiva, sufficientemente garantita, con violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni.

A.2. — Il terzo capoverso del punto 1.8 in esame rinvia poi al contenuto dei punti 1.2 e 1.3 della direttiva per quanto concerne le conferenze ed i gruppi di lavoro che il Commissario di Governo può convocare con le Regioni, in presenza di argomenti di interesse di queste ultime. Tale disposizione appare lesiva dell'autonomia regionale ove il suddetto rinvio comporti, come sembra, l'applicabilità anche alle Regioni del disposto dei punti 1.2 e 1.3.

In particolare, infatti, il punto 1.2, primo capoverso, prevede che il Commissario convoca e presiede una conferenza allorché appaia utile la trattazione congiunta ed integrata di una questione; in detta conferenza possono essere conclusi accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e in tal caso il Commissario verifica la puntuale attuazione dell'accordo ed adotta ove occorra gli atti diretti a promuoverne l'attuazione.

Il punto 1.3 prevede poi la costituzione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di programmi comuni di azione tra diverse amministrazioni; le amministrazioni interessate dovranno poi orientare la loro azione al raggiungimento dei risultati indicati nel programma.

Tali disposizioni — ove, si ripete, trovino applicazione anche nei confronti delle Regioni in virtù del richiamo previsto nel terzo capoverso del punto 1.8 — estendono indebitamente al coordinamento Stato-Regione degli strumenti che sono legittimi solo per ciò che attiene al coordinamento delle amministrazioni statali periferiche: esse comportano infatti una interferenza del Commissario nell'attività regionale che va ben al di là delle funzioni di raccordo ad esso demandate dalla Costituzione (art. 124) e dalla legge (art. 13 legge n. 400/1988), perchè consentono al Commissario di verificare la puntuale attuazione degli accordi conclusi in seno alla conferenza e di adottare gli atti diretti a promuoverne l'attuazione; di promuovere l'istituzione di gruppi di lavoro per l'elaborazione di programmi idonei ad orientare l'azione delle amministrazioni stesse; di convocare e presiedere le conferenze, ove invece, può ritenersi legittimo in caso al Commissario solo «il potere di promuovere le conferenze» tra funzionari delle amministrazioni statali decentrate e i rappresentanti regionali «al fine di coordinare paritariamente le rispet-

tive attività» e quindi in un contesto di «cooperazione paritaria fra Stato e Regioni (e Province autonome), la cui attivazione può avvenire e i cui risultati possono essere accertati soltanto sulla base di una libera e mai vincolabile decisione dei soggetti che vi partecipano» (Corte costituzionale n. 242/1989).

Di qui la dedotte censure per invasione della sfera di autonomia di indirizzo politico e amministrativo della Regione.

B. — Il punto 3.2.). primo capoverso, per attuare la «leale collaborazione» tra uffici statali e quelli regionali, stabilisce che il Commissario «segue» l'attività istituzionale degli organi regionali, specie nei settori nella norma stessa.

Tale potere attribuito al Commissario è del tutto indeterminato: in particolare la norma non specifica i presupposti, i criteri e le modalità per l'esercizio del medesimo, né le conseguenze che possono derivare dal suo esercizio, né prevede che le Regioni ne vengano adeguatamente poste a conoscenza.

Tale indeterminatezza fa assumere al suddetto potere il carattere di una generica vigilanza sulle Amministrazioni regionali che, lungi dall'attuare la leale cooperazione tra Stato e Regioni, è incompatibile con l'autonomia costituzionalmente garantita alle Regioni ed altera la fisionomia costituzionale del Commissario di Governo.

Ciò in quanto: nel vigente ordinamento costituzionale le Regioni sono dotate di autonomia ed interventi statali nelle materie loro attribuite sono ammessi solo in vista di specifici interessi di carattere nazionale e solo sulla base di apposite norme legislative che definiscano gli interessi stessi, i presupposti e i criteri per i quali la Costituzione autorizza determinati poteri di intervento statale.

Ciò comporta (secondo l'insegnamento della Corte: sentenza n. 229/1989) che è illegittimo un potere, come quello in esame, che è generale, innominato, suscettibile di essere esercitato negli ampi settori previsti in qualsiasi tempo, a totale discrezione del Commissario di governo e al di fuori di ogni predeterminazione legislativa di presupposti e di criteri.

La leale collaborazione che la norma in oggetto richiama per introdurre detto indeterminato potere in capo al Commissario non può comportare l'attribuzione al Commissario di Governo di un ruolo diverso da quello previsto dall'art. 124 della Costituzione, come interpretato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale.

A tale proposito è infatti chiarito che la funzione di sovrintendenza che l'art. 124 della Costituzione attribuisce al Commissario di governo è riferita soltanto alle funzioni amministrative statali (C. cost. n. 177/1988 e n. 342/1994); i poteri del Commissario riguardano dunque l'amministrazione periferica statale e non le Regioni.

In relazione poi alla funzione commissariale di coordinamento ai sensi dell'art. 124 della Costituzione, è affermato che questa è uno «strumento a senso unico», secondo la dizione della migliore dottrina (Paladin «Diritto regionale»; Padova 1992, 217) richiamata dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 342/1994), volta cioè «ad adeguare, fin dove è possibile, l'amministrazione periferica statale agli obiettivi e ai criteri della corrispondente azione regionale. Senza con ciò determinare, tuttavia, vincoli giuridici a carico della Regione» (C. cost. sent. 342 citata).

La norma impugnata non rispetta l'interpretazione esposta dall'art. 124 della Costituzione, perché l'indeterminatezza dei poteri attribuiti al Commissario fa sì che il loro esercizio possa creare vincoli giuridici a carico delle Regioni e, in generale, non tutela l'autonomia di queste ultime.

C. — Il punto 3.2, dispone, al secondo capoverso ultima parte, tra l'altro, che il Commissario di Governo cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio dei Ministri e degli atti emanati da un Ministro in sostituzione di organi della Regione rimasti inattivi.

La norma fa dunque riferimento a possibili atti emanati da un Ministro in sostituzione degli organi regionali e in tale parte la disposizione è illegittima in quanto ammette in via generale l'esercizio de potere sostitutivo nei confronti della Regione da parte di un singolo Ministro anziché da parte di un'autorità di governo, e ciò in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale (sent. 352/1992; 37/1991; 338/1989).

D. — La disposizione contenuta nel punto 6.1 primo capoverso prevede che le Regioni debbano inviare al Commissario di Governo mensilmente tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni amministrative statali delegate, corredate da un elenco che contenga l'indicazione delle delibere sottoposte al controllo di legittimità ai sensi del d.lgs. n. 40/1993 e successive modificazioni.

Tale norma, nel porsi in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 del d.P.R. n. 616/1977 ai sensi del quale il Governo stabilisce le categorie di atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate di cui la Regione deve dare comunicazione al Commissario di Governo, viola l'autonomia regionale perchè con una circolare viene introdotto un obbligo generalizzato contrastante con la previsione del citato art. 5 del d.P.R. n. 616/77 e perchè si impone alle Regioni di individuare puntualmente le funzioni delegate, mentre tale individuazione compete agli organi statali.

In ogni caso il previsto obbligo di invio non risponde al canone di ragionevolezza e di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto viene a porre degli oneri sull'attività regionale senza soddisfare particolari finalità di collaborazione, posto che gli atti regionali sono regolarmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale e quindi detta forma di pubblicità permette al Commissario di Governo di avere la conoscenza e le informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti.

E. - Il punto 6.2 dispone che l'attuazione puntuale della circolare da parte dei suoi destinatari ed il coerente svolgimento delle attività da essa previste costituiscono parametri per la valutazione della responsabilità dirigenziale ai sensi del nono comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni. Poiché tra i destinatari della direttiva vi sono anche le Regioni, la norma potrebbe essere interpretata nel senso di introdurre un parametro per la valutazione della responsabilità anche dei dirigenti delle Amministrazioni regionali chiamati ad applicare la direttiva stessa.

Se tale fosse l'interpretazione della disposizione, la stessa sarebbe lesiva delle attribuzioni proprie delle Regioni in tema di ordinamento del personale e, in particolare, violerebbe la competenza regionale a determinare autonomamente i parametri per la verifica dell'attività dei dirigenti, nell'ambito dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, competenza riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 359/93.

F. — Come emerge dai precedenti punti di ricorso, le disposizioni impugnate non si limitano a sottolineare gli aspetti più significativi dei compiti commissariali, né a dettare norme puramente di organizzazione, ma, invece, prevedono poteri non riconducibili al ruolo costituzionale del Commissario di Governo (come il punto 3.2 primo capoverso) e modificano norme legislative (come il punto 1.8, terzo capoverso che contrasta con l'art. 13 lett. b) della legge n. 400/1988; il punto 6.1 che modifica l'art. 5 del d.P.R. n. 616/1977; il punto 6.2. che introduce, senza fondamento normativo, una responsabilità per i dirigenti regionali chiamati ad applicare la circolare medesima); tanto è vero che la circolare in parola, come detto nelle sue premesse, va ad integrare la precedente direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1993 e successive modificazioni.

Per tale motivo le disposizioni impugnate della circolare 27 novembre 1995 n. 22/1995 si pongono in contrasto con l'art. 13, primo comma della legge n. 400/1988 che, in relazione alle funzioni ed attività del Commissario di Governo, prevede l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei Ministri, e ciò anche a precisa garanzia del ruolo regionale.

Nel caso in questione, invece, l'inosservanza della forma e della procedura previste e la conseguente adozione di una circolare ministeriale si traducono in una illegittima lesione della sfera di autonomia costituzionale garantita alle Regioni.

P. Q. M.

*Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta allo Stato e per esso al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, inserire in circolare disposizioni, relative ai compiti del Commissario di Governo, incidenti illegittimamente sull'autonomia della Regione, con i contenuti che si sono illustrati nel ricorso, e per l'effetto annullare la circolare in oggetto nelle parti (contenute nei punti 1.8, terzo capoverso; 3.2 primo capoverso e secondo capoverso ultima parte; 6.1, primo capoverso e 6.2) lesive dell'autonomia regionale per la violazione degli artt. 5, 97, 117, 118 e 124 della Costituzione.*

Firenze-Roma, 16 febbraio 1996

Avv. Vito VACCHI - avv. Fabio LORENZONI

## N. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 marzo 1996  
(della regione Liguria)*

**Demanio - Elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla legge delega alle regioni di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione alle esigenze della sicurezza dello Stato e della navigazione marittima - Adozione del decreto in base all'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995 n. 535, che ha prorogato al 31 dicembre 1995 il termine (inizialmente fissato dall'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977 al 31 dicembre 1978) per l'individuazione di dette aree - Conferma del termine fissato con il citato d.-l. n. 535/1995, decaduto per mancata conversione, con il successivo d.-l. 15 febbraio 1996, n. 65 - Indebita invasione della sfera di competenze regionali - Violazione dei principi di leale collaborazione e di irrettrattabilità delle competenze regionali già assegnate *ex lege* alle regioni per effetto dell'inosservanza del termine originariamente fissato dal citato d.P.R. n. 616/1977 - Violazione del divieto di disciplinare con decreto-legge rapporti giuridici sorti sulla base di decreto-legge non convertito.**

**(D.P.C.M. 21 dicembre 1995).**

**(Cost., artt. 5, 117, 118, 77 e 97).**

Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Liguria, in persona del presidente della Giunta regionale in carica, autorizzato con deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 1996 n. 400 e 1º marzo 1996, rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Giuseppe Pericu e Mario Bucello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Romanelli in Roma, via Cosseria, 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e delle finanze in data 21 dicembre 1995, comunicato con nota del Commissario del Governo nella regione Liguria n. 2452 del 29 dicembre 1995, con il quale è stato definito l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, per quanto riguarda le aree site nella regione Liguria.

## F A T T O

1. — Con il d.P.C.M. indicato in epigrafe il Governo ha approvato l'elenco delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni prevista dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977.

È noto che tale disposizione ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, «quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative», con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale «in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima», identificati in base ad un procedimento definito dalla stessa norma, che prevede l'intesa con le Regioni interessate.

2. — In precedenza il d.P.R. 25 gennaio 1972 n. 8, art. 2, secondo comma, lett. g) e h) aveva trasferito le funzioni amministrative, nella materia viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, relative alle opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi e le opere di interesse turistico regionale, ivi comprese le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici.

Più recentemente, la legge di riforma dell'ordinamento portuale (legge 28 gennaio 1994 n. 84) ha ribadito che sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III, secondo la nuova classificazione prevista nell'art. 4 della legge stessa (art. 5, settimo comma), nonché l'approvazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria (art. 5, quarto comma).

3. — Il termine originariamente previsto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 per l'identificazione delle aree escluse dalla delega (31 dicembre 1978) non è stato rispettato. Nella perdurante inerzia dello Stato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale per il quale, fino alla individuazione delle aree sottratte alla delega, questa non sarebbe operativa.

A tale situazione ha inteso porre rimedio — dopo una inerzia protratta per più di quindici anni — l'art. 6 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 494, statuendo che «ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni».

Come è noto, con una serie di decreti legge non convertiti, il Governo ha disposto la proroga del termine stesso fino al 31 dicembre 1995. In particolare, il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base della proroga prevista dall'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995 n. 535, non convertito in legge.

4. — Per completezza espositiva è opportuno ricordare che in data 16 febbraio 1996 il Governo ha reiterato il decreto-legge sopra richiamato, confermando (art. 2, secondo comma, del decreto-legge n. 65 del 1996) la previsione per la quale: «il termine previsto dall'art. 6, primo comma, del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 66 è prorogato al 31 dicembre 1995». Infine, con d.-l. 29 dicembre 1995 n. 559, il Governo ha disciplinato l'esercizio delle funzioni delegate ex art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, stabilendo che le Regioni, fino al 1998, possono avvalersi degli uffici statali (capitanerie ed uffici dipendenti), sulla base di una apposita convenzione, in conformità ad uno schema tipo; fino alla sottoscrizione dell'atto convenzionale tuttavia «il servizio continua ad essere esercitato dalle competenti Capitanerie».

5. — Con nota 1195 del 13 luglio 1995 il Commissario di Governo ha trasmesso alla Regione ricorrente la proposta governativa concernente l'identificazione delle aree escluse dalla delega, fissando il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, oltre il quale sarebbe stato ritenuto il favorevole avviso della Regione.

La Regione Liguria ha immediatamente contestato l'iniziativa, sia dal punto di vista delle modalità (in particolare la perentorietà ed incongruità del termine), sia dal punto di vista della palese elusione del sistema delle competenze regionali che emergeva dalla lettura della proposta.

6. — Nella prospettiva di una leale collaborazione la Regione ha comunque tempestivamente attivato l'istruttoria sulle localizzazioni inserite nella proposta di elenco, avvisandone il Governo.

In data 5 dicembre 1995 ha quindi trasmesso al Commissario la deliberazione con la quale la Giunta regionale, ad esito dell'attività istruttoria svolta dagli uffici, ha elaborato la proposta di parere relativo alle singole aree incluse nell'elenco governativo, da sottoporre al Consiglio regionale, competente ex art. 17 dello Statuto, per l'adozione del parere definitivo, in effetti deliberato nell'adunanza del 22 dicembre 1995, previo esame della proposta da parte della competente Commissione consiliare (ai sensi dell'art. 23 dello Statuto).

7. — Con nota commissariale del 29 dicembre 1995 è stato infine comunicato alla Regione il d.P.C.M. 21 dicembre 1995 con il quale sono state individuate le aree sottratte alla competenza regionale.

Con il provvedimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri, «visto l'elenco delle aree demaniali ... elaborato di concerto dal Ministro della difesa, dei trasporti e della navigazione e delle finanze» e «sentite le regioni interessate in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995», ha dichiarato escluse dalla delega di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 le aree incluse nell'elenco allegato al decreto, «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima».

8. — La Regione Liguria ritiene, nel merito, che il provvedimento leda le attribuzioni regionali, quali definite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, attuati ed integrati dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dagli artt. 56, 59, 80, 87, 88 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994, essendo incluse nell'elenco aree che non potrebbero essere riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

In particolare la Regione contesta l'inclusione nell'elenco governativo: a) di aree attualmente destinate ad attività turistica e ricreativa, come in particolare gli stabilimenti balneari; b) di aree per le quali non si rileva alcuna connessione con gli interessi della sicurezza dello Stato e le esigenze della navigazione marittima di cui all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio turistico, alcune aree industriali); c) degli approdi e dei porti turistici e delle zone portuali a prevalente o esclusiva funzione turistica (una puntuale indicazione delle aree illegittimamente sottratte alla competenza regionale è contenuta nell'elenco allegato al citato parere regionale, che evidenzia per ciascuna di esse le ragioni dell'invasione delle attribuzioni regionali).

Inoltre, alcune aree sono state erroneamente ritenute dal Governo ambiti portuali, mentre in realtà si tratta punti di attracco per piccole imbarcazioni; altre sono state inesattamente delimitate, estendendo l'ambito della competenza statale; altre, infine, vengono indicate come ancora soggette ad istruttoria in corso.

9. — La lesione delle attribuzioni regionali è tanto più manifesta se si considera che il provvedimento incide su competenze proprie delle Regioni *ex artt.* 117 e 118 della Costituzione, il cui trasferimento era già stato attuato dal d.P.R. n. 8 del 1972, e su ambiti delegati dal d.P.R. n. 616 del 1977, con carattere di stabilità e con funzione integrativa ed attuativa delle competenze proprie (particolarmente nelle materie: urbanistica, turismo, lavori pubblici di interesse regionale).

10. — Lesive delle attribuzioni regionali sono state infine le modalità di definizione dell'elenco impugnato. Nella fattispecie sono infatti stati palesemente violati i criteri che dovrebbero regolare i rapporti fra Stato ed autonomie costituzionalmente garantite, in conformità al principio di leale collaborazione.

11. — Pertanto la Regione ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso per conflitto di attribuzioni, sulla base delle seguenti considerazioni in

## D I R I T T O

1. — Violazione *artt.* 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 6 del d.-l. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494. Violazione dei principi di leale collaborazione e di irretrattabilità delle competenze regionali.

1.1. — L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 stabiliva che il governo individuasse entro il 31 dicembre 1978 le aree sottratte alla delega. L'inerzia mantenuta per oltre 18 anni ha impedito di fatto l'esercizio della delega da parte delle Regioni. La legge n. 494 del 1993 ha quindi stabilito che, se, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo non avesse provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega, questa avrebbe dovuto intendersi comunque attuata.

Il decreto impugnato è stato adottato sulla base dell'art. 2 del d.-l. 18 dicembre 1995 n. 535, che prorogava il termine al 31 dicembre 1995, ma che non è stato mai convertito in legge.

La decadenza del d.-l. travolge il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve ritenersi adottato in carenza del presupposto della proroga del termine.

Il provvedimento governativo è dunque illegittimamente invasivo della sfera di attribuzioni regionali anzitutto perché il potere di delimitare l'ambito della delega deve ritenersi esercitato al di fuori dei presupposti temporali previsti dalla legge (d'altra parte, se il Governo ha ritenuto di prorogare con decreto-legge il termine iniziale, invece di adempiere, si è evidentemente esposto al rischio della mancata conversione della proroga stessa).

In secondo luogo, dal momento che la legge ha «comunque» delegato alle Regioni le funzioni previste dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, anche in mancanza degli adempimenti governativi necessari a rendere effettiva la delega, il provvedimento impugnato è intervenuto sottraendo ambiti di funzione che, a seguito della decadenza del decreto-legge di proroga, devono ritenersi già delegati *ex lege* alla Regione.

Se dal punto di vista formale, dunque, un atto amministrativo non potrebbe legittimamente incidere, delimitandola, sulla delega attribuita dalla legge, dal punto di vista sostanziale, l'iniziativa governativa è contraria ai principi di promozione dell'autonomia e di stabilità ed irretrattabilità degli ambiti di autonomia già riconosciuti (che si ricavano dall'art. 5 della Costituzione).

L'individuazione delle aree operata dal provvedimento governativo si sostanzia infatti in una sottrazione di ambiti di funzioni già riconosciuti alla Regione dalla legge mediante delega di carattere devolutivo-traslativo, avente ad oggetto funzioni integrative di attribuzioni proprie della Regione.

Per entrambi i profili dunque il provvedimento impugnato è illegittimamente invasivo della sfera di attribuzioni regionali, comprimendo e revocando, al di fuori dei presupposti della legge conformativa del potere, ambiti di funzioni già delegate alle Regioni.

1.2. — Le conclusioni riportate non potrebbero essere modificate dalla previsione oggi introdotta dall'art. 2 del d.-l. 16 febbraio 1996 n. 65, che conferma la proroga del termine per provvedere agli adempimenti necessari per attuare la delega al 31 dicembre 1995. Se a tale previsione potesse riconoscersi l'efficacia di sanare o far salvi gli effetti degli atti e dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge reiterato, ma non convertito, la norma non si sottrarrebbe ad una censura di incostituzionalità.

È stato infatti violato l'art. 77 della Costituzione e l'art. 2 lett. d) della legge 23 agosto 1988 n. 400, laddove precludono al Governo la disciplina mediante decreto-legge dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti. Evidentemente, infatti, la proroga di un termine scaduto ad una data già trascorsa ha evidentemente lo scopo di regolare e consolidare i rapporti sorti sulla base del decreto-legge non convertito.

Se dunque dovesse riconoscersi al decreto-legge sopravvenuto l'efficacia di sanare — sotto il profilo indicato — il provvedimento in questa sede impugnato, la Regione ricorrente ritiene rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 65 del 1996 ed in tale prospettiva chiede che la Corte voglia valutare la possibilità di sollevare la questione stessa.

2. — Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84.

Indipendentemente dalla censura proposta con il primo motivo, il provvedimento configura, anche dal punto di vista sostanziale, una illegittima invasione delle attribuzioni regionali.

Il d.P.C.M. impugnato riserva infatti allo Stato, con riferimento alle aree elencate, una serie di funzioni che spettano invece alle Regioni in base al quadro delle attribuzioni locali risultante dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972, dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge n. 84 del 1994 e riconducibili sostanzialmente alle materie regionali «urbanistica», «turismo ed industria alberghiera», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale».

La Regione Liguria, in sede di parere sulla proposta governativa, ha puntualmente indicato i casi che non possono ritenersi sottratti alla delega, per le ragioni esposte nel parere stesso, analiticamente e per ciascun caso. Il Governo ha tuttavia confermato integralmente la proposta.

In particolare, risultano incluse nell'elenco approvato con il d.P.C.M. impugnato aree che, in base alle norme citate, non potrebbero essere legittimamente riservate alla competenza dello Stato, quali in particolare: a) aree attualmente destinate ad attività turistica e ricreativa, come in particolare gli stabilimenti balneari; b) aree per le quali non si rileva alcuna connessione con il «preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e delle esigenze della navigazione marittima» di cui all'art. 59, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 (come ad esempio alcuni approdi per piccoli natanti o cantieri per naviglio turistico, alcune aree industriali); c) gli approdi, i porti turistici e le zone portuali a prevalente o esclusiva funzione turistica, nonché quelli comunque indicati dall'art. 2 del d.P.R. n. 8 del 1972 e dall'art. 5, settimo comma, della legge n. 84 del 1994.

Il provvedimento impugnato dunque ha illegittimamente invaso la sfera delle attribuzioni regionali, quale risulta in base alle norme costituzionali ed attuative già richiamate.

Per quanto riguarda l'indicazione dei casi specifici nei quali si rileva la carenza dei presupposti per la riserva statale, si rinvia all'elenco allegato al parere regionale (deliberazione consiliare 22 dicembre 1995), nel quale per ogni parere negativo sono indicate le ragioni del dissenso rispetto alla proposta governativa, poi integralmente confermata.

3. — Violazione artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ed all'art. 5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. Violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 97 della Costituzione

3.0. — L'iniziativa statale è stata attuata con modalità di per sé lesive delle attribuzioni regionali, per la violazione dei principi che governano i rapporti fra Stato e Regioni, sotto più profili.

3.1. — L'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977 consente di includere nell'elenco delle aree sottratte alla delega di funzioni solo i beni che presentano determinate caratteristiche funzionali («preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e dell'esigenze della navigazione marittima»). La norma che regola il riparto, affidando il potere di individuazione al Governo, presuppone dunque che vi sia una adeguata istruttoria ed una chiara enunciazione dei presupposti indicati, in relazione ad ogni bene ritenuto di preminente interesse nazionale.

Al contrario, nella fattispecie, non sono stati mai resi noti alla Regione, né in sede di proposta né nel provvedimento impugnato, i criteri — sia generali che specifici — in forza dei quali il Governo ha ritenuto di individuare le aree incluse nell'elenco. Sembra alla Regione ricorrente che il principio di leale collaborazione imponga che i rapporti fra Stato e Regione si conformino a criteri di perfetta trasparenza, di reciproca informativa e di chiara esternazione delle ragioni in forza delle quali si attuano riserve di competenza.



Nella fattispecie il Governo ha invece omesso ogni motivazione in ordine ai criteri generali seguiti nell'identificazione dei beni soggetti a riserva statale e delle specifiche ragioni che lo hanno indotto a ritenere il «preminente interesse nazionale» che giustificerebbe la riserva. Nell'elenco notificato alla Regione infatti viene, tutt'al più, apoditticamente e ricognitivamente riproposta la formula normativa («area di preminente interesse per la navigazione marittima»).

3.2. — Inoltre, l'istruttoria eseguita è stata certamente insufficiente. Da un lato, infatti, vi sono casi — puntualmente indicati nel parere regionale — in cui il Governo ha erroneamente qualificato l'ambito oggetto della riserva di competenza (alcune delle aree incluse nell'elenco sono state ritenute dal Governo ambiti portuali, mentre in realtà si tratta punti di attracco per piccole imbarcazioni) o lo ha inesattamente delimitato. Dall'altro lato, nell'elenco sono inclusi beni per i quali viene dichiarata ancora in corso l'istruttoria: pertanto, la competenza regionale è stata negata ancor prima di verificare l'esistenza dei presupposti.

In definitiva, il provvedimento appare viziato anche per difetto di istruttoria. Ma per la particolare funzione che ad esso deve riconoscersi, in ordine alla distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni, anche tale vizio assume la connotazione di violazione del principio di leale collaborazione e degli artt. 97 e 118 della Costituzione, incidendo sulla stabilità e sulla corretta definizione delle attribuzioni regionali.

3.3. — Infine, determinano la violazione delle attribuzioni regionali anche le singolari modalità di approvazione del provvedimento, già descritte, sotto il profilo della partecipazione regionale al procedimento di identificazione.

In particolare il d.P.R. n. 616 del 1977 ha stabilito che l'individuazione delle aree sottratte alla delega viene effettuata «sentite le regioni interessate».

Come invece risulta dagli atti, il Governo ha dapprima inviato l'elenco predisposto alla Regione Liguria, assegnando un termine di sessanta giorni ed avvertendo che decorso il termine il Governo «riterrà acquisito il parere favorevole».

Di fatto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato l'elenco — identico alla proposta iniziale — senza considerare il parere formulato dalla Regione Liguria, trasmesso dopo il termine illegittimamente assegnato. Risulta inoltre dal decreto impugnato che l'approvazione è avvenuta «sentite le regioni interessate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre 1995», esclusa, dunque, ogni altra forma di partecipazione delle Regioni al procedimento.

Sono state così violate le modalità procedurali stabilite dall'art. 59 del citato d.P.R. n. 616. Del tutto arbitraria ed incongrua si rivela l'assegnazione di un termine di sessanta giorni, per l'adozione del parere regionale, non previsto dalla norma che definisce il procedimento e stabilito dall'Autorità procedente, senza considerazione alcuna per le esigenze di istruttoria della Regione e per l'organizzazione interna della stessa.

In concreto, infatti, un termine di sessanta giorni è palesemente insufficiente per l'effettuazione degli adempimenti necessari per legge e per Statuto (istruttoria relativa ad ogni area da parte degli uffici; partecipazione degli enti locali; deliberazione della Giunta regionale in merito alle risultanze istruttorie; formulazione della proposta di parere che, a norma di Statuto, deve essere adottato dal Consiglio regionale, previo parere della competente commissione).

È inoltre singolare che il Governo dopo 18 anni di inattività imponga un termine di sessanta giorni alla Regione per esprimersi su una elencazione contenente l'individuazione di 117 ambiti territoriali diversi.

Per quanto concerne il parere della Conferenza permanente, esso non potrebbe certo ritenersi equivalente a quello richiesto dall'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977. La Conferenza infatti si esprime sulle «linee generali», sui «criteri generali», sugli «indirizzi generali» (art. 12 della legge n. 400 del 1988) dell'attività governativa che interessa i settori regionali, mentre il suo voto, comunque richiesto in base all'art. 12 della legge n. 400 del 1988 sull'impostazione dei criteri generali relativi all'attuazione della norma sul riparto, non «assorbe» il parere delle «regioni interessate», richiesto dall'art. 69 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Si osservi inoltre che la Conferenza si è espressa il giorno stesso in cui è stato adottato il decreto di approvazione degli elenchi relativi a tutte le regioni: evidentemente il parere stesso ha costituito per il Governo un mero adempimento formale, in relazione al quale non era necessaria alcuna ulteriore istruttoria o valutazione che non potesse concludersi in poche ore.

In altri termini, appare evidente l'intento del Governo di prescindere dall'apporto partecipativo delle Regioni nella definizione degli elenchi in questione. Le modalità in concreto seguite hanno di fatto impedito la collaborazione della Regione all'attuazione della delega.

Si prospetta pertanto la violazione del principio di leale collaborazione, avendo lo Stato provveduto in maniera da eludere il contraddittorio con la Regione, e la lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione, proprio per il mancato perfezionamento dei meccanismi di partecipazione regionale alle determinazioni statali sul riparto delle competenze, pur previste dalla legge.

P. Q. M.

*La Regione Liguria chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare il d.P.C.M. 21 dicembre 1995, meglio indicato in epigrafe, lesivo della competenza regionale, nei limiti e per le ragioni sopra indicate, e conseguentemente annullarlo.*

*Con ogni conseguente statuizione.*

Genova-Roma, addì 1° marzo 1996

Avv. PERICU - avv. BUCELLO

96C0392

N. 365

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal pretore di Genova  
nel procedimento penale a carico di Pena Forlivesi Pablo Antonio*

**Immigrazione - Stranieri extracomunitari - Espulsione a richiesta di parte - Possibilità di non essere sottoposti alla custodia cautelare in carcere, né di scontare la pena inflitta - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto al cittadino italiano.**

(Legge 28 febbraio 1990, n. 39, art. 7-ter, modificato dal d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Rilevato che la difesa di Pena Forlivesi Pablo Antonio ha presentato istanza di espulsione *ex art. 7-ter* legge n. 39/90, come modificato dal d.-l. n. 22/96;

Rilevato che il predetto è stato condannato con sentenza, non passata in giudicato, del pretore di Genova in data 30 gennaio 1996 e sottoposto con ordinanza emessa nella stessa data alla misura cautelare della custodia in carcere;

Ritenuto che, all'odierna udienza, il pubblico ministero ha sollevato eccezione di illegittimità costituzione dell'art. 7-ter suddetto in relazione all'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione che la norma predetta introdurrebbe tra stranieri ed italiani, in ragione della cittadinanza straniera, accordando soltanto ai primi il privilegio di poter chiedere ed ottenere l'espulsione dallo Stato Italiano anziché essere sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere nonché scontare regolarmente la pena inflitta;

Ritenuto che la questione sollevata è rilevante e non manifestamente infondata: la rilevanza è determinata dalla circostanza che questo pretore è chiamato appunto specificamente a decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza *ex art. 7-ter* e quindi sull'espulsione dello straniero detenuto. L'eccezione sollevata dal pubblico ministero appare inoltre non manifestamente infondata, poiché in effetti non si ravvisa alcun giustificato motivo di discriminazione fra stranieri ed italiani, ai fini dell'esecuzione della misura della custodia cautelare nonché della pena definitiva, non apparendo sufficiente che il legislatore possa ritenere prevalente, pur con la limitazione del riferimento ai reati diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 407, comma secondo, lett. a), nn. 1 e 6 c.p. comportanti pertanto minor allarme sociale, l'interesse all'allontanamento degli stranieri dallo Stato Italiano rispetto a quello di esercitare il suo potere punitivo;

P. Q. M.

*Dispone la sospensione del presente procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla eccezione sollevata dal pubblico ministero in sede.*

Genova, 19 febbraio 1996.

*Il pretore:* DELLO PREITE

96C0521

N. 366

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano  
nel procedimento penale a carico di Hihymana Richard*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato a carico di Hihymana Richard, nato a Tutsi (Ruanda) il 4 maggio 1965, procedimento avente il n. reg. gen. pretura n. 30027/96;

Premesso che in data 24 gennaio 1996 i carabinieri appartenenti alla stazione di Cerreto d'Esi (Ancona) procedevano all'identificazione dell'indagato sopra generalizzato nonché al suo arresto, in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 7-septies, comma quarto, d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22;

che in data 25 gennaio 1996 il predetto indagato veniva tratto innanzi a questo pretore per l'udienza di convalida dell'arresto, ma detta udienza veniva rinviata alla mattinata odierna, non conoscendo l'arrestato quasi per nulla la lingua italiana e dovendosi quindi reperire un interprete al fine di esperire l'interrogatorio.

Tanto premesso, questo pretore tiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 7-septies d.-l. n. 22 del 18 gennaio 1996, che testualmente recita «lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni».

In punto di rilevanza dalla sollevata questione sul presente procedimento di convalida dell'arresto, va osservato innanzi tutti che nessun rilievo può avere il fatto che, in ogni caso, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale comporta necessariamente una contestuale declaratoria di immediata liberazione dell'arrestato sul presupposto che, non potendosi provvedere alla pronuncia sulla convalida proprio a seguito della rimessione alla Corte e conseguente sospensione, viene a mancare, nei termini, un valido titolo per la detenzione, ovvero — in ogni caso — verrebbe inevitabilmente a scadere il termine di 48 ore dall'arresto, per cui, ai sensi dell'art. 391, comma settimo, ultima parte, c.p.p., dovrebbe comunque dichiararsi l'inefficacia dell'arresto stesso.

Infatti la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare (sent. 8-16 febbraio 1993, n. 54) che la persistenza della rilevanza, anche nella fattispecie in esame, «trova ragione nell'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur sempre determinato una privazione di libertà. La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, comma settimo, ovvero, più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».

Nel merito della rilevanza, va osservato che, nella fattispecie all'esame di questo Giudice, non può esservi dubbio tra l'identità fisica dell'arrestato e colui che risulta destinatario di un provvedimento di espulsione.

Infatti si evince dal verbale di arresto, in atti, che l'arrestato è stato sottoposto ai prescritti accertamenti segnaletici e dattiloscopici e, conseguentemente, identificato con precisione. La circostanza che l'arrestato sia stato anche denunciato per aver fornito false generalità è a tal proposito irrilevante in quanto il procedimento può e deve seguire il suo corso quando sia certa, come nel caso di specie, l'identità fisica della persona (art. 66, comma secondo del c.p.p.).

Nè può sussistere alcun dubbio sul fatto che l'espulsione di cui parla la norma penale in questione sia anche quella di cui al testo dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, poiché il dato letterale della norma non distingue assolutamente tra l'inosservanza al nuovo oppure al vecchio provvedimento di espulsione. Nè può dirsi, sotto tal profilo, che verrebbe violato il principio di irretroattività della legge penale, perché la condotta di reato sanzionata si viene a porre pur sempre, dal punto di vista temporale, in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo provvedimento.

Nè può dirsi, ancora, che sussista alcun termine «dilatorio», ricavabile dal *corpus* normativo di cui al d.l. n. 22, per gli stranieri, già colpiti dal provvedimento di espulsione, che si trovino a «trattenersi» nel territorio italiano dopo l'entrata in vigore della norma di che trattasi. Ciò si evince chiaramente dal fatto che un termine per provvedere alle varie regolarizzazioni previste dalla legge è fissato dagli artt. 10 e 12 del decreto-legge, limitatamente a quegli stranieri per cui si verificano particolari condizioni (che peraltro non ricorrono relativamente all'arrestato). D'altro canto, a questo riguardo, il predetto decreto legge scende così nel dettaglio da prevedere, ai commi dodicesimo e tredicesimo dell'art. 12, ulteriori ipotesi scriminanti rispetto ad illeciti penali di portata residuale, ipotesi legate ad adempimenti da compiersi entro brevi termini. Da ciò si deduce agevolmente che la fattispecie astratta di reato è immediatamente applicabile.

Per ciò che concerne il profilo della compatibilità costituzionale della norma penale in esame, va osservato che essa trova il suo campo di applicazione privilegiato, com'è nel caso concreto che questo giudice deve decidere, nei confronti di stranieri che si trovano in condizioni di clandestinità o semiclandestinità, proprio in quanto ancora sul territorio italiano sebbene destinatari di un provvedimento di espulsione. Molto spesso, com'è nel caso in esame, questi soggetti non hanno alcun tipo di padronanza della lingua italiana.

Quanto ad un'idea, ancorché sommaria, del loro *status* attuale e delle conseguenze giuridiche della loro condotta, essi sono lontani come non mani dall'averla, e si potrebbe sostenere il contrario solo a prezzo di una lunga serie di finzioni giuridiche. Non basta, infatti, una generica consapevolezza di una generale contrarietà della propria condotta nei confronti dell'ordinamento giuridico del paese ospitante per poter fondare la consapevolezza della condotta illecita che sostanzia qualsiasi specifico illecito penale. Questo senso di estrema precarietà è purtroppo comune a qualsiasi cittadino extracomunitario che non commette alcun illecito penale o amministrativo. Inoltre l'ipotesi che sostiene tale consapevolezza è inficiata *ab origine*, sol che si pensi alla circostanza che, per una serie di cittadini stranieri, la precedente normativa sul provvedimento d'espulsione prevedeva fosse sufficiente la traduzione del provvedimento «ove fosse possibile in una lingua conosciuta all'interessato», in lingua inglese o francese o spagnola (e nulla è cambiato, sul punto, con la nuova normativa). Se tali modalità erano sufficienti per un provvedimento di polizia, che si esauriva nell'ambito amministrativo, non possono sicuramente dirsi sufficienti ora che l'inosservanza del provvedimento dà luogo a sanzioni penali.

Non resta che concludere, sulla questione, che la norma penale in esame nasce già strutturata in maniera tale da configurare automaticamente un caso di ignoranza inevitabile della legge penale, dunque in contrasto *ab origine* segnatamente con gli artt. 27, primo e terzo comma della Costituzione, secondo i principi e le argomentazioni enunciate nella sentenza della Corte n. 364 del 23 marzo 1988.

E anche se non si volesse invocare il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, *sic et simpliciter*, trattandosi di cittadini stranieri, verrebbe pur sempre ad essere leso un principio di ragionevolezza che di quella norma è espressione.

Viene inoltre violato, secondo questo giudice, il principio di offensività della condotta contemplata della norma penale (artt. 25 e 27 Cost.).

Non si vede infatti quale oggetto giuridico verrebbe a tutelare la norma incriminatrice *de qua*, posto che la violazione al provvedimento di espulsione ben potrebbe essere sanzionata attraverso un più semplice (e sperabilmente, più efficiente) procedimento amministrativo. Vero è che il legislatore ha la potestà di scegliere i mezzi e le forme di tutela per i beni che intende difendere, ma ciò non può fare in maniera manifestamente incongrua e contraddittoria. E tale incongruità e contraddittorietà non può non evincersi laddove si noti che in ogni caso il provvedimento amministrativo di espulsione conseguirebbe automaticamente, ai sensi dell'art. 7-ter, comma secondo, con

la conseguenza pertanto, che ha un lato il legislatore avrebbe deciso di approntare la sanzione estrema, di natura penale, ad un determinato comportamento e dall'altro, avrebbe automaticamente stabilito, proprio per i casi di condanna (anche) per il reato in questione, la misura amministrativa dell'espulsione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-septies, commi quarto e quinto del d.-l. n. 22 del 1966, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma, della Costituzione;*

*Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato al difensore dell'imputato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.*

Fabriano, addì 26 gennaio 1996

*Il pretore: (firma illeggibile)*

96C0522

N. 367

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano  
nel procedimento penale a carico di Austin Peters*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato a carico di Austin Peters, nato a Kigaly (Ruanda) il 16 dicembre 1963, procedimento avente il n. reg. gen. pretura n. 30025/96;

Premesso che in data 24 gennaio 1996 i carabinieri appartenenti alla stazione di Cerreto d'Esi (Ancona) procedevano all'identificazione dell'indagato sopra generalizzato nonché al suo arresto, in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 7-septies, comma quarto, d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22;

che in data 25 gennaio 1996 il predetto indagato veniva tratto innanzi a questo pretore per l'udienza di convalida dell'arresto, ma detta udienza veniva rinviata alla mattinata odierna, non conoscendo l'arrestato quasi per nulla la lingua italiana e dovendosi quindi reperire un interprete al fine di esperire l'interrogatorio.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 366/1996).*

96C0523

## N. 368

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano  
nel procedimento penale a carico di Nguru Thopson*

**Immigrazione - Straniero extracomunitario espulso e rientrato nel territorio dello Stato o trattenutosi senza autorizzazione - Sanzione penale - Ritenuta mancanza di consapevolezza dello straniero in ordine alla condotta illecita posta in essere - Lamentata mancata previsione di sanzione amministrativa - Lesione del principio di offensività.**

[D.-L. 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7-septies, quarto e quinto comma (*recte*: d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7-septies, quarto e quinto comma, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; legge 18 gennaio 1996, n. 22, art. 7)].

(Cost., artt. 3, 25, 27, primo e terzo comma).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di convalida dell'arresto in flagranza di reato a carico di Nguru Thopson, nato a Kigaly (Ruanda) il 14 ottobre 1972, procedimento avente il n. reg. gen. pretura n. 30026/96;

Premesso che in data 24 gennaio 1996 i carabinieri appartenenti alla stazione di Cerreto d'Esi (AnconaN) procedevano all'identificazione dell'indagato sopra generalizzato nonché al suo arresto, in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 7-septies, comma quarto, d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22;

che in data 25 gennaio 1996 il predetto indagato veniva tratto innanzi a questo pretore per l'udienza di convalida dell'arresto, ma detta udienza veniva rinviata alla mattinata odierna, non conoscendo l'arrestato quasi per nulla la lingua italiana e dovendosi quindi reperire un interprete al fine di esperire l'interrogatorio.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 366/1996).*

96C0524

## N. 369

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1996 dal tribunale di Trieste  
nel procedimento penale a carico di Pahor Samo*

**Processo penale - Rimessione del processo ad altro giudice - Richiesta da parte dell'imputato - Competenza della Corte di cassazione - Divieto per il giudice di pronunciare sentenza in attesa della decisione - Irragionevolezza con incidenza sul principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di indipendenza del giudice.**

(C.P.P. 1988, art. 47).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 28/92 r.g. Trib. contro Pahor Samo, nato a Trbovlje (Slovenia) il 22 maggio 1939, residente a Trieste, Salita di Vuardel n. 21, imputato dei reati di cui agli artt. 337 c.p., 582, 585, 576, primo comma n. 1, 61 n. 2, 61 n. 10 c.p., 341, 340 c.p., 51 legge 25 maggio 1970, n. 352, in riferimento all'art. 100, primo comma, d.P.R. n. 361 del 1957;

## PREMESSO IN FATTO

All'udienza dibattimentale del 1° febbraio 1996 nel suindicato procedimento penale il pubblico ministero e la parte civile costituita eccepivano l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 112 Cost., degli artt. 159 c.p., 46, terzo comma, c.p.p., 47, primo e secondo comma,

c.p.p., 48, quarto comma, c.p.p., 49, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui fanno divieto al giudice del merito di sindacare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta di remissione nonché di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta stessa, così di fatto impedendo, nei confronti degli imputati che si siano strumentalmente avvalsi dell'istituto a fini dilatori, l'esercizio della giurisdizione penale, con conseguente possibile maturazione dei termini di prescrizione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritiene il Collegio che, ricorrendo i requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal pubblico ministero e dalla parte civile, essa dev'essere sollevata con ogni conseguente provvedimento.

Appare, anzitutto, sicuramente sussistente il requisito della rilevanza, essendo evidente che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa eccepita, ed in particolare del ricordato divieto dell'art. 47, primo comma, c.p.p., consentirebbe l'attuazione della giurisdizione penale attraverso la pronuncia della sentenza di merito, allo stato del tutto preclusa.

Sotto il diverso profilo della non manifesta infondatezza, è opportuno ricordare che all'udienza dibattimentale del 1° febbraio 1996 l'imputato ha ulteriormente riproposto, per pretesi nuovi motivi, la richiesta di remissione ex art. 45 e segg. c.p.p. già altre volte formulata nel corso del dibattimento e altrettante volte respinta ovvero dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione.

L'uso strumentale dell'istituto della remissione, operato attraverso la reiterazione di richieste, solo apparentemente fondate su nuovi motivi, ha comportato a tutta evidenza, da un lato, la pratica impossibilità di definizione del processo, con conseguente sottrazione dell'imputato all'esercizio della giurisdizione penale, dall'altro il concreto pericolo di prescrizione di alcuni dei reati contestati (per quelli di cui agli artt. 340 e 341 c.p. si sono già maturati i termini di prescrizione ordinaria), non essendo, tra l'altro, la proposizione dell'istanza in esame ricompresa tra le cause che ex art. 159 c.p. determinano la sospensione del corso della prescrizione.

Tali gravi effetti di un uso distorto dell'istituto della remissione sono solo in parte conseguenti al difetto, risultante dal combinato disposto degli artt. 46, 48 e 49 c.p.p., di potere deliberatorio del giudice in ordine all'ammissibilità o alla fondatezza della richiesta di remissione, anche nei casi in cui la stessa appaia manifestamente inammissibile o infondata, siccome riservata all'esclusiva competenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 6925 del 1995, Romanelli).

Appare, invero, evidente che, quand'anche fosse riconosciuto al giudice del merito un sindacato di ammissibilità sulla richiesta di remissione, nulla impedirebbe all'imputato, dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di riproporla sulla base di motivi anche solo apparentemente nuovi, ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale (cfr. in tal senso, le conclusioni dell'Avvocatura generale dello Stato nel giudizio di legittimità costituzionale definito con sentenza n. 460 del 1995 della Corte costituzionale).

Per contro, è il rigido divieto codificato nell'art. 47 c.p.p. di pronunciare sentenza «fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta», a porsi, ad avviso del Collegio, alla base delle lamentate distorsioni dell'attuale assetto dell'istituto della remissione.

Tale divieto, peraltro sconosciuto all'abrogato codice di rito ed introdotto dai compilatori di quello vigente allo scopo di evitare le incertezze interpretative insorte nel passato sui rapporti tra la pronuncia della sentenza non definitiva nel processo principale e l'esame dell'istanza di remissione nonché sulla sorte della sentenza di merito una volta accolta la richiesta di remissione, appare in sicuro contrasto con i parametri degli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Non sembra dubbio, infatti, per quanto sopra evidenziato, che la normativa in esame da un lato non corrisponde al canone di ragionevolezza rispetto all'esigenza del «buon andamento» dell'amministrazione della giustizia ed, in particolare, a quella dell'efficienza del processo penale (artt. 3 e 97, primo comma, Cost.); dall'altro confligge con il principio che vuole il giudice soggetto solo alla legge, laddove invece nell'attuale assetto dell'istituto l'esercizio della giurisdizione resta di fatto assoggettato alle iniziative, più o meno arbitrarie, dell'imputato (art. 101 Cost.).

Si impone, pertanto, ad avviso del collegio, un intervento del giudice delle leggi diretto a consentire anche nella pendenza della richiesta di remissione la pronuncia della sentenza di merito, fermo restando il potere della S.C., per l'ipotesi di accoglimento della richiesta, di annullare la sentenza predetta siccome emessa «in difetto temporaneo di potere giurisdizionale» (cfr. Cass. SS.UU. n. 6925 del 1995 cit.).

Consegue la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 del 1953;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Trieste, addì 1° febbraio 1996

*Il presidente est: TRAMPUS*

96C0525

N. 370

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi*

*nel procedimento civile vertente tra Trungadi Ferdinando e il comune di Laureana di Borrello*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 980/89 r.g.a.c., vertente tra Trungadi Ferdinando, rapp. e dif. dall'avv. A. Perelli; attore e il comune di Laureana di Borrello, in persona del suo sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. F. Napoli; convenuto, avente ad oggetto: risarcimento danni.

1. — Trungadi Ferdinando conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il comune di Laureana di Borrello per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione, disposta con decreto sindacale n. 1932 del 18 marzo 1981, di un suolo sul quale era stata realizzata un'opera pubblica (scuola media della frazione Bellantone), senza che fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione.

La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ma prima della deliberazione della sentenza è intervenuta la legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui art. 1, comma 65, testualmente recita: «Il comma 6 dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, è sostituito dal seguente: 6. — Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o il risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2. — La norma richiamata prescrive di adottare anche per il risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima i criteri dettati dall'art. 5-bis della legge n. 359/1992 per la determinazione dell'indennità di espropriazione e consistenti, quanto alle aree edificabili, nella media — che, eccettuati i casi di cessione volontaria, va ridotta del 40% — del valore venale e del reddito dominicale rivalutato; e quanto alle aree agricole, o comunque non edificabili, nel valore agricolo medio determinato secondo le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1991, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.



3. — A giudizio del tribunale si profila una questione di legittimità costituzionale della norma di cui al comma 65 dell'art. 1 della legge n. 549/1995, per contrasto con gli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante perché la controversia tra le parti deve essere decisa in base alla nuova normativa che trova applicazione nel giudizio in corso, dato che l'entità del risarcimento non è stata ancora determinata in via definitiva.

4. — Il primo profilo di incostituzionalità che deve essere rilevato è quello del contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Il legislatore del 1995, nel parificare il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima alla indennità di espropriazione, ha ricollegato effetti giuridici eguali a situazioni profondamente diverse.

Nell'espropriazione per pubblica utilità l'acquisizione del bene alla pubblica amministrazione avviene nel rispetto delle forme procedurali previste dalla legge anche a garanzia delle istanze dei soggetti espropriati.

Altrettanto non accade nei casi in cui l'acquisto si verifica in conseguenza dell'occupazione illegittima del bene, seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica che rende impossibile la restituzione del bene al privato.

Ed invero, se nella prima ipotesi l'affievolimento del diritto di proprietà del privato, che si converte nel diritto alla giusta indennità, si verifica nell'ambito di un procedimento ablatorio disciplinato dalla legge, invece nei casi di c.d. occupazione acquisitiva (che si svolge tra i due poli della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e della realizzazione dell'opera medesima, tra i quali si inserisce un'attività manipolatrice del bene altrui: così Cass. Sez. Unite 10 giugno 1988, n. 3490) e, a maggior ragione, nei casi di materiale apprensione con mancanza del decreto di occupazione, si rinviene un comportamento illecito della pubblica amministrazione che abusivamente occupa un bene privato ed «illegittimamente ... vi costruisce l'opera pubblica, in consapevole violazione delle norme che stabiliscono in quali casi e con quale procedimento la proprietà di un immobile può essere sacrificata per esigenze di pubblico interesse» (Cass., Sez. Unite, 25 novembre 1992, n. 12546).

Le conseguenze che derivano da tali situazioni giuridiche, così profondamente differenti l'una dall'altra, non possono non essere, anche loro, diverse e non è consentito unificarle e confonderle.

L'indennità di espropriazione rappresenta «il massimo di contributo alla riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interessato» (Corte cost. n. 61/1957), invece il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare la perdita subita dal proprietario in conseguenza di un fatto illecito e non può discostarsi dal valore effettivo del bene occupato.

I suddetti principi si trovano chiaramente enunciati anche nella sentenza 16 dicembre 1993 n. 442 della Corte costituzionale ove si afferma che le fattispecie dell'espropriazione e dell'accessione invertita non sono comparabili, poiché «nella prima c'è un procedimento *secundum legem* ... e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio del calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni della legalità e quindi può operare il diverso principio per cui chi ha subito un danno per effetto di una attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro».

La norma censurata, che accomuna indennità di espropriazione e risarcimento del danno in un'unica determinazione quantitativa, riserva trattamenti eguali a situazioni diverse, con evidente violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

5. — La limitazione dell'obbligo risarcitorio disposta dalla norma del richiamato comma 65 dell'art. 1, legge n. 549/1995 appare anche in contrasto con gli artt. 2 e 42 della Costituzione per l'ingiustificata violazione del diritto di proprietà che la forte riduzione del risarcimento comporta.

Vero è che il diritto all'integrale risarcimento del danno non è assistito da garanzia costituzionale, ma eventuali limitazioni disposte dal legislatore devono trovare giustificazione in un «equilibrato componimento degli interessi in gioco» che per un verso tenga conto di situazioni del danneggiante meritevoli di tutela e per l'altro non privi «di garanzia di certezza o adeguatezza» il diritto di chi subisce il danno (cfr. Corte cost., 6 maggio 1985, n. 132).

La norma denunciata stabilisce livelli di risarcimento così bassi e inadeguati (per le aree edificabili, il ristoro è di poco superiore al 30% del valore reale, mentre il valore agricolo medio si discosta sensibilmente dal valore di mercato e in talune situazioni, caratterizzate dalla particolarità del caso concreto, diviene anch'esso irrisorio) da privare di contenuto il diritto al risarcimento del danno dovuto per l'illecita violazione del diritto di proprietà.

Sul versante opposto, la limitazione della responsabilità della pubblica amministrazione non è giustificata da alcuna esigenza degna di prevalere sugli interessi dei danneggiati.

Non pare che nella materia in esame si possa far riferimento alle esigenze della finanza pubblica o alle necessità di sanare i pesanti dissesti dei bilanci pubblici.

L'ordinamento giuridico pone a disposizione delle pubbliche amministrazioni lo strumento del procedimento espropriativo che consente l'acquisizione dei beni privati mediante il pagamento di contenute indennità.

E la legislazione degli ultimi anni non ha mancato di semplificare e rendere più agevole l'espropriazione con provvedimenti di favore per le amministrazioni pubbliche, ad es. attribuendo all'approvazione dei progetti di opere pubbliche il valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e urgenza delle opere (legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1); prorogando in misura notevole i termini di occupazione legittima (art. 20, legge n. 865/71; art. 5, legge n. 385/1980; art. 1 d.l. n. 901/1984; art. 14 legge n. 534/87; art. 22 legge n. 158/1991) e così via.

Ciò nonostante le pubbliche amministrazioni operano con grande frequenza al di fuori del procedimento legale con prassi abusive che conducono, dopo l'occupazione, per vie brevi all'acquisizione del bene privato.

Siffatte soluzioni più onerose costituiscono, nella maggior parte dei casi, lo sbocco di ritardi, inefficienze, colpevoli omissioni, e pertanto non appare ammissibile che i maggiori costi provocati dal cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni vengano fatti ricadere sui privati proprietari.

7. — Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione concerne la retroattività della norma denunciata, che si applica ai risarcimenti che non sono stati ancora determinati in via definitiva alla data di entrata in vigore (28 agosto 1992) della legge 8 agosto 1992, n. 359, di conversione del d.l. n. 333/1992.

Per principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale, l'irretroattività della legge non penale, anche se non è elevata a rango di principio costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del nostro ordinamento giuridico (Corte cost. n. 155/91), per cui è necessario che il legislatore, derogando ad essa, non violi il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento col «trasmodare in un regolamento irrazionale» ovvero con «l'incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost., n. 822/1988 e n. 283/1993).

È di tutta evidenza la disparità di trattamento che viene a crearsi tra soggetti che per evenienze non dipendenti dalla loro volontà non hanno potuto conseguire prima della data indicata dalla legge censurata una pronuncia definitiva sul risarcimento del danno e soggetti che tale pronuncia, per circostanze più fortunate, hanno invece ottenuto.

Né può ritenersi sorretta da razionale giustificazione una disciplina retroattiva che, per un verso, senza alcuna apprezzabile esigenza, se non quella di arginare i dissesti delle pubbliche amministrazioni cagionati da colpevole inerzia, sanziona con blande misure l'illecita occupazione di beni privati e, per l'altro verso, vanifica le aspettative (sovente non potute fatte valere a causa delle menzionate leggi di proroga dell'occupazione) di un completo risarcimento del danno, da sempre assicurato dalle norme concernenti la responsabilità civile da fatto illecito (artt. 2043 e segg. c.c.) e di recente riconosciuto — nella materia che ci occupa — anche dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, che ha previsto in favore del proprietario del bene l'integrale risarcimento del danno «in una completa ed adeguata valutazione degli interessi in gioco» (Corte cost. 31 luglio 1990, n. 384).

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione agli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 2 febbraio 1996.

*Il presidente: NASO*

## N. 371

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi  
nel procedimento civile vertente tra Sofo Domenico e il comune di Oppido Mamertina*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 653/87 r.g.a.c., vertente tra Sofo Domenico, rapp. e dif. dall'avv. R. Licastro; attore e il comune di Oppido Mamertina, in persona del suo sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. C. Mazzù; convenuto, avente ad oggetto<sup>9</sup> risarcimento danni.

1. — Sofo Domenico conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale il comune di Oppido Mamertina per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione, disposta con decreto sindacale n. 94 del 30 giugno 1977, di un suolo sul quale era stata realizzata un'opera pubblica (rifacimento di marciapiedi ed allargamento della sede stradale con contestuale abbattimento di parte di un immobile di proprietà dell'attore situato sul terreno in oggetto), senza che fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione.

La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ma prima della deliberazione della sentenza è intervenuta la legge 28 dicembre 1995, n. 549, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui art. 1, comma 65, testualmente recita: «Il comma 6 dell'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: 6. — Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o il risarcimento de danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 370/1996).*

96C0527

## N. 372

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal tribunale di Palmi  
nel procedimento civile vertente tra Mileto Giovanbattista e il comune di Cinquefrondi*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche nella misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà della difesa in giudizio e del buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 61/1957, 132/1985, 384/1990 e 442/1993.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 42 e 97).

## IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1564/90 r.g. tra Mileto Giovanbattista rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Raschellà ed il comune di Cinquefrondi, contumace.

1. — Mileto Giovambattista ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale il comune di Cinquefrondi per sentirlo condannare al risarcimento del danno per l'occupazione — disposta con decreto sindacale n. 2129 dell'8 marzo 1985 — di un suolo sul quale era stata realizzata un'opera pubblica (serbatoio per la rete idrica comunale), senza che fosse intervenuto regolare provvedimento di espropriazione.

Il consulente tecnico nominato dal giudice istruttore ha determinato il valore venale del suolo — ritenuto di natura agricola — in L. 8.560.000.

La causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ma prima della deliberazione della sentenza è intervenuta la legge 28 dicembre 1995, n. 549 contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica il cui art. 1, comma 65 testualmente recita: «Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: 6. — Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o il risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2. — La norma richiamata prescrive di adottare anche per il risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima i criteri dettati dall'art. 5-bis della legge n. 359/92 per la determinazione della indennità di espropriazione e consistenti, quanto alle aree edificabili, nella media — che eccettuati i casi di cessione volontaria, va ridotta del 40% — del valore venale e del reddito dominicale rivalutato; e quanto alle aree agricole o comunque non edificabili, nel valore agricolo medio determinato secondo le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. — A giudizio del tribunale si profila una questione di legittimità costituzionale della norma di cui al comma 65 dell'art. 1 legge n. 549/95 per contrasto con gli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione.

La questione è rilevante poiché la controversia fra le parti deve essere decisa in base alla nuova normativa che trova applicazione nel giudizio in corso, dato che l'entità del risarcimento non è stata ancora determinata in via definitiva.

4. — Il primo profilo di incostituzionalità che deve essere rilevato è quello del contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il legislatore del 1995 nel parificare il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima alla indennità di espropriazione, ha ricollegato effetti giuridici eguali a situazioni profondamente diverse.

Nell'espropriazione per pubblica utilità la acquisizione del bene da parte della pubblica amministrazione avviene nel rispetto delle forme procedurali previste dalla legge anche a garanzia delle istanze dei soggetti espropriati.

Altrettanto non accade nei casi in cui l'acquisto si verifica in conseguenza della occupazione illegittima del bene, seguita dalla realizzazione dell'opera pubblica che rende impossibile la restituzione del bene al privato.

Ed invero se nella prima ipotesi l'affievolimento del diritto di proprietà del privato, che si converte nel diritto alla giusta indennità, si verifica nell'ambito di un procedimento ablatorio disciplinato dalla legge, invece nei casi di c.d. occupazione acquisitiva (che si svolge tra i due poli della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e della realizzazione dell'opera medesima, tra i quali si inserisce un'attività manipolatrice del bene altrui: così Cass. S.U. 10 giugno 1988, n. 3940) e, a maggior ragione, nei casi di materiale apprensione con mancanza del decreto di occupazione, si rinviene un comportamento illecito della pubblica amministrazione che abusivamente occupa un bene privato ed «illecitamente ... vi costruisce l'opera pubblica, in consapevole violazione delle norme che stabiliscono in quali casi e con quale procedimento la proprietà di un immobile può essere autoritativamente sacrificata per esigenze di pubblico interesse» (Cass. S.U. 25 novembre 1992, n. 12546).

Le conseguenze che derivano da tali situazioni giuridiche, così profondamente differenti l'una dall'altra, non possono non essere, anche loro, diverse e non è consentito verificarle e confonderle.

L'indennità di espropriazione rappresenta «il massimo di contributo di riparazione che, nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'interessato» (Corte cost. n. 61/1957), invece il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare la perdita subita dal proprietario in conseguenza di un fatto illecito e non può discostarsi dal valore effettivo del bene occupato.

I suddetti principi si trovano chiaramente enunciati anche nella sentenza 16 dicembre 1993, n. 442 della Corte costituzionale ove si afferma che le fattispecie della espropriazione e dell'accessione invertita non sono comparabili, poiché «nella prima c'è un procedimento *secundum legem* ... e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio del calcolo della indennità di espropriazione; la seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni di legalità e quindi può operare il diverso principio per cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro».

La norma censurata che accomuna indennità di espropriazione e risarcimento del danno in un'unica determinazione quantitativa, riserva trattamenti eguali a situazioni diverse con evidente violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

5. — La limitazione dell'obbligo risarcitorio disposta dalla norma del richiamato comma 65 dell'art. 1, legge n. 549/95 appare anche in contrasto con gli artt. 2 e 42 della Costituzione per la ingiustificata violazione del diritto di proprietà che la forte riduzione del risarcimento comporta.

Vero è che il diritto all'integrale risarcimento del danno non è assistito da garanzia costituzionale, ma eventuali limitazioni imposte dal legislatore devono trovare giustificazione in un «equilibrato componimento degli interessi in gioco» che per un verso tenga conto di situazioni del danneggiante meritevoli di tutela e per l'altro non privi «di garanzia di certezza o adeguatezza» il diritto di chi subisce il danno (cfr. Corte cost. 6 maggio 1985, n. 132).

La norma denunciata stabilisce livelli di risarcimento così bassi ed inadeguati (per le aree edificabili, il ristoro è di poco superiore al 30% del valore reale, mentre il valore agricolo medio si discosta sensibilmente dal valore di mercato e in talune situazioni, caratterizzate dalle particolarità del caso concreto diviene anch'esso irrisorio) da privare di contenuto il diritto al risarcimento del danno dovuto per l'illecita violazione del diritto di proprietà.

Sul versante opposto, la limitazione della responsabilità della pubblica amministrazione non è giustificata da alcuna esigenza degna di prevalere sugli interessi dei danneggiati.

Non pare che nella materia in esame si possa far riferimento alle esigenze della finanza pubblica o alle necessità di sanare i pesanti dissesti dei bilanci pubblici.

L'ordinamento giuridico pone a disposizione delle pubbliche amministrazioni lo strumento del procedimento espropriativo che consente l'acquisizione dei beni privati mediante il pagamento di contenute indennità.

E la legislazione degli ultimi anni non ha mancato di semplificare e rendere più agevole l'espropriazione con provvedimenti di favore per le amministrazioni pubbliche, ad es. attribuendo all'approvazione dei progetti di opere pubbliche il valore di dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza delle opere (legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1); prorogando in misura notevole i termini di occupazione legittima (art. 20 legge n. 865/1971; art. 5, legge n. 385/1980; art. 1 d.l. n. 901/1984; art. 14 legge n. 534/1987; art. 22 legge n. 158/1991 e così via).

Ciononostante le pubbliche amministrazioni operano con grande frequenza al di fuori del procedimento legale con prassi abusiva che conducono, dopo l'occupazione, per vie brevi all'acquisizione del bene privato.

Siffatte soluzioni più onerose costituiscono, nella maggior parte dei casi, lo sbocco di ritardi, inefficienze, colpevoli omissioni, e pertanto non appare ammissibile che i maggiori costi provocati del cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni vengano fatti ricadere sui privati proprietari.

6. — Anche sotto altro aspetto è possibile cogliere l'irrazionalità di una limitazione dell'obbligo risarcitorio e del suo accostamento alla indennità di espropriazione.

La maggiore praticità e convenienza della occupazione acquisitiva determinerebbe una abrogazione di fatto dell'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità, conducendo l'azione amministrativa volta all'acquisizione di beni fuori della legalità, con evidente violazione dell'art. 97 della Costituzione.

7. — Un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione, concerne la retroattività della norma denunciata, che si applica ai risarcimenti che non sono stati ancora determinati in via definitiva alla data di entrata in vigore (28 agosto 1992) della legge 8 agosto 1992, n. 359 di conversione del d.l. n. 333/92.

Per principio più volte ribadito dalla Corte costituzionale, l'irretroattività della legge non penale, anche se non è elevata a rango di principio costituzionale, rappresenta pur sempre una regola essenziale del nostro ordinamento giuridico (Corte cost. n. 155/91) per cui è necessario che il legislatore, derogando ad essa, non violi il principio di ragionevolezza e di parità di trattamento col «trasmodare in un regolamento irrazionale», ovvero con «l'incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (Corte cost. n. 822/1988 e n. 283/1993).

È di tutta evidenza la disparità di trattamento che viene a crearsi tra soggetti che per evenienze non dipendenti dalla loro volontà non hanno potuto conseguire prima della data indicata dalla legge censurata una pronuncia definitiva sul risarcimento del danno e soggetti che tale pronuncia, per circostanze più fortunate, hanno, invece, ottenuto.

Né può ritenersi sorretta da razionale giustificazione una disciplina retroattiva che per un verso, senza alcuna apprezzabile esigenza se non quella di arginare i dissesti delle pubbliche amministrazioni cagionati da colpevole inerzia, sanziona con blande misure l'illecita occupazione di beni privati e per altro verso vanifica le aspettative (sovente non potute fatte valere a causa delle menzionate leggi di proroga dell'occupazione) di un completo risarci-

mento del danno, da sempre assicurato dalle norme concernenti la responsabilità civile da fatto illecito (art. 2043 e segg. c.c.) e di recente riconosciuto — nella materia che ci occupa — anche dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 che ha previsto in favore del proprietario del bene l'integrale risarcimento del danno «in una completa ed adeguata valutazione degli interessi in gioco», (Corte cost. 31 luglio 1990, n. 384).

*P. Q. M.*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione agli artt. 2, 3, 42 e 97 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 2 febbraio 1996.

*Il presidente: NASO*

96C0528

N. 373

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal tribunale di Livorno*

*nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti F & M. Martelli s.a.s. e Canada Maritime Service Limited*

**Trasporto - Autotrasporto di cose per conto terzi - Divieto, con norma autoqualificata interpretativa, di contratti a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 - Applicazione di detto divieto anche ai contratti di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducenti - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenziate con incidenza sul principio di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza in sede comunitaria - Violazione del principio della soggezione dei giudici alla sola legge per il carattere sostanzialmente innovativo della norma «interpretativa» impugnata.**

**(Legge 27 maggio 1993, n. 162, art. 3).**

**(Cost., artt. 3, 41 e 101).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al numero di ruolo n. 833/1993 tra Autotrasporti F&M Martelli s.a.s. e Canada Maritime Service Limited.

#### PREMESSO IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 3-6 aprile 1993 l'Autotrasporti F&M Martelli di Maurizio Martelli e C. s.a.s. (succeduta alla S.n.c. Martelli & Riciarelli) conveniva in giudizio davanti a questo tribunale la Thos Carr e Son S.p.A, quale agente raccomandataria della predetta società Canade Maritime, chiedendo che fosse dichiarato risolto alla data del 17 settembre 1993 il contratto trasporti containers, stipulato con la convenuta compagnia il 16 settembre 1986, rinnovatosi tacitamente di anno in anno, e, assumendo che all'attrice erano state corrisposte somme inferiori a quelle minime stabilite dalla legge n. 298/1974 - d.m. 18 novembre 1982, chiedeva altresì che la

convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di L. 1.485.855.592 a titolo di differenza tra le somme pagate e quelle dovute in base alla tariffa obbligatoria ed inderogabile per contratti A/2 nel periodo 16 settembre 1986-10 marzo 1993, oltre ad interessi e spese del processo.

Si costituiva in giudizio la Canada Maritime ed eccepiva il difetto di giurisdizione a favore dell'autorità giudiziaria inglese sul rilievo che il contratto tra le parti era stato concluso in Gran Bretagna; eccepiva altresì l'incompetenza del tribunale a favore del Collegio centrale di arbitrato, in ragione dell'esplicita adesione delle parti contrattuali all'Accordo collettivo nazionale per il trasporto di contenitori del 16 maggio 1986, prevedente all'art. 17 il deferimento di tutte le controversie, relative all'interpretazione ed applicazione dell'accordo nazionale, e dei singoli contratti, al predetto collegio arbitrale; eccepiva infine la carenza di legittimazione attiva di parte attrice, in quanto non iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, e a tal fine autorizzati ai sensi dell'art. 4 legge n. 298/1974.

La convenuta richiedeva nel prosieguo e conclusivamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162, ed inoltre la rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla questione di incompatibilità della normativa nazionale in tema di autotrasporto di merci su strada per conto di terzi con la normativa comunitaria, ovvero la sospensione del giudizio *ex art.* 295 c.p.c. fino alla pronuncia della medesima Corte sulle analoghe questioni poste dal tribunale di Genova con ordinanza 7 marzo 1994.

Parte attrice precisava di fondare la propria pretesa sul contratto *de quo*, qualificato come contratto di appalto, anche ai fini della maturazione del termine prescrizione.

#### O S S E R V A

La controversia all'esame del collegio è riconducibile nella sfera di applicazione della normativa introdotta con d.-l. 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni con la legge 27 marzo 1993, n. 162, recante «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi».

Si controverte tra le parti se il rapporto tra esse intercorso si configuri come contratto di appalto di servizi, così come sostiene parte attrice, ovvero abbia dato luogo ad una pluralità di trasporti, come asserito dalla convenuta; entrambe le parti pongono la questione con riferimento al termine prescrizione applicabile nell'una o nell'altra ipotesi; sennonché l'applicabilità della disciplina sulle «tariffe a forcella», nel caso di specie, discenderebbe, ove si qualificasse il contratto 16 gennaio 1986 come appalto di servizi, dall'art. 3 della legge n. 162/1993, che interpreta l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 298/1974 e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

A parere del tribunale va sollevata questione di incostituzionalità della predetta norma per contrasto con gli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione, apparendo la stessa rilevante e non manifestamente infondata.

#### QUANTO ALLA RILEVANZA

Preliminarmente si osserva che le questioni pregiudiziali sollevate da parte convenuta, da valutarsi necessariamente in via incidentale e cioè ai soli fini della verifica della rilevanza della questione di incostituzionalità, non sembrano sorrette da argomentazioni autenticamente risolutive nei sensi prospettati dalla medesima proponente.

Ed invero, per l'eccepito difetto di giurisdizione, allo stato rileva la considerazione che in giudizio è stata chiamata non la Canada Maritime, ma il suo rappresentante quale agente raccomandatario, la Thos Carr & Son s.p.a. corrente in Milano, e inoltre che, trattandosi di credito liquido ed esigibile, determinabile attraverso un semplice calcolo aritmetico in applicazione dell'adeguamento tariffario, l'obbligazione appare eseguibile al domicilio del creditore, *ex art.* 1182, comma terzo, c.c.;

per il difetto di competenza, la considerazione che esula dal giudizio qualsiasi questione di interpretazione o di applicazione dell'Accordo nazionale o del contratto *de quo*, vertendosi invece in tema di applicabilità o meno delle tariffe obbligatorie previste dalla richiamata normativa;

per il difetto di legittimazione attiva, eccezione peraltro non più coltivata, la considerazione che essa appare contrastata dalla documentata iscrizione della Impresa Martelli nell'albo nazionale degli autotrasportatori per l'effettuazione dei trasporti in conto terzi per mezzo di veicoli regolarmente autorizzati;

per l'eccezione di illegittimità costituzionale, la considerazione della sua manifesta irrilevanza ai fini del presente giudizio, non avendo questo ad oggetto l'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 4 legge n. 162/1993;

per la richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, il fatto che con sentenza del 5 ottobre 1995 della stessa Corte è stata affermata la compatibilità del sistema delle tariffe a forcella previste dalla normativa nazionale con le norme del Trattato CEE.

Tanto premesso, potendosi affermare che il rapporto dedotto in giudizio ha natura di contratto di appalto, in considerazione della molteplicità, sistematicità, continuità, importanza e durata dei servizi, non limitati al semplice trasferimento di cose da un luogo all'altro, e dell'assunzione del rischio in capo alla società di trasporti, non par dubbio che rileva nel caso di specie il fatto che l'art. 3 legge n. 162/1993 ha esteso il sistema di regolamentazione tariffario ad ogni contratto nel quale sia prevista l'effettuazione di prestazioni di autotrasporto di cose per conto di terzi; ne consegue che la tariffa a forcella deve trovare applicazione in tutti quei rapporti contrattuali in precedenza lasciati all'autonomia delle parti per la determinazione dei prezzi.

#### QUANTO ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

##### *Violazione dell'art. 101 della Costituzione.*

L'art. 3 della legge n. 162/1993 espressamente si pone come norma interpretativa e in quanto tale costituisce disposizione applicabile anche ai rapporti pregressi. La Corte costituzionale ha in più occasioni, da ultimo con le sentenze n. 205 del 23 aprile 1991 e n. 246 del 3 giugno 1992, individuato le condizioni necessarie per definire la norma di natura interpretativa, in particolare stabilendo che tale carattere ha, quando la disposizione interviene sulla norma interpretata senza in alcun modo modificarne il contenuto e la portata. In altri termini, il testo deve restare inalterato, mentre può esserne toccato unicamente il significato attraverso l'esplicitazione o il chiarimento della volontà del legislatore. Nel caso di specie, invece, la norma in questione sembra incidere profondamente sul dato testuale della norma «interpretata», ampliandone l'ambito e l'operatività.

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978 richiama espressamente l'art. 52 della legge n. 298/1974 (criteri per la fissazione delle tariffe a forcella), che prevede la possibilità di differenziare le tariffe esclusivamente secondo le condizioni delle prestazioni di trasporto, in particolare in base alle caratteristiche tecniche ed economiche della spedizione; le relazioni di traffico; i termini di resa; le differenti condizioni di tonnellaggio; le categorie di merci; ed inoltre la possibilità di fissare condizioni e prezzi particolari di esecuzione dei trasporti in funzione del tonnellaggio complessivo di merce trasportato da una stessa impresa per conto di uno stesso mittente in un determinato periodo di tempo. Con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 sono state poi approvate le tariffe per i trasporti di merce su strada per conto di terzi e sono stati disciplinati (art. 13 commi 1 e 3) i contratti particolari, senza peraltro stabilire le tariffe differenziate previste dal predetto art. 52, comma 2, richiamato dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978. Ora, l'ultimo comma di tale articolo vieta la stipulazione di contratti particolari o speciali, sotto qualsiasi forma, i quali prevedano prezzi di trasporto non compresi nella forcella e comunque non rientranti nella disciplina tariffaria prevista dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Il divieto non può che riguardare i contratti di trasporto in senso stretto, sia perché in detto comma si fa riferimento alla disciplina tariffaria dalla legge citata riservata esclusivamente ai contratti tipici di trasporto, sia perché rivestendo l'intero art. 8 carattere e sostanza di norma di esecuzione al titolo terzo della medesima legge n. 298/1974, che, in coerenza con la stessa intestazione (Istituzione di un sistema di tariffe a forcelle per i trasporti di merci su strada), all'art. 50 precisa e circoscrive l'oggetto della disciplina negli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi, non poteva estendere la portata della norma primaria a categorie di contratti di oggetto diverso e più ampio. Conseguentemente, i contratti particolari o speciali considerati nell'ultimo comma dell'art. 8 non possono essere che quelli, nell'ambito dei contratti di trasporto di merci su strada, caratterizzati da particolari condizioni, dall'art. 52 (richiamato espressamente) valutate nel prevedere criteri di differenziazione delle tariffe. Ancor meno della norma subprimaria può la disposizione (art. 13) contenuta nel decreto



ministeriale 18 novembre 1982 di approvazione delle tariffe avere ampliato la portata delle disposizioni legislative in materia di autotrasporti, estendendole a tipologie contrattuali affatto diverse e non investite da quelle stesse disposizioni.

La norma interpretata, dunque, non fa riferimento alcuno, né lo fa la norma primaria, ai contratti diversi da quelli di trasporto. E se tanto i contratti a tariffe differenziate, che quelli particolari non possono essere considerati contratti diversi dal contratto di trasporto, anche perché con questo appaiono sicuramente compatibili, se non addirittura inerenti alla sua natura, le tariffe differenziate ed inoltre perché i contratti con tariffe differenziate e quelli particolari, come rilevato, sono stati dal legislatore inquadrati nella disciplina che regola i trasporti di merci su strada per conto di terzi con riferimento ai soli contratti di trasporto o più correttamente senza alcun riferimento a contratti diversi da questi ultimi, dal delineato quadro normativo risultano esclusi i contratti di appalto di trasporti e tutti gli altri contratti diversi da quello proprio di trasporto (contratto di noleggio con conducente; contratto di locazione di veicolo senza conducente; contratto di spedizione). La disposizione contenuta nell'art. 3 legge n. 162/1993 attrae invece nel regime delle tariffe a forcilla tutti quei contratti in cui si associa alle prestazioni proprie di contratti con causa diversa quella tipica dell'autotrasporto di merci per conto terzi, come accade nel caso di appalto di servizi, rivelando così la sua vera natura di norma innovativa, integratrice del contenuto di quella dichiaratamente interpretata (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56/1978), con la conseguenza che per effetto della sua natura interpretativa, in realtà solo apparente, essa vincola l'interpretazione del giudice, incompatibilmente con l'art. 101, comma secondo, Cost.

*Violazione dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione.*

Se dunque la norma in questione intacca il senso della norma interpretata, ed estende l'applicazione delle tariffe a tutti i tipi di contratto che prevedono l'effettuazione di un autotrasporto in conto terzi, vietando la stipulazione di qualsiasi contratto a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 298/1974 e dalle successive norme di attuazione, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, appare evidente che la norma è censurabile sotto un ulteriore profilo costituzionale, poiché rende applicabili le tariffe e le condizioni del citato d.m., non soltanto ai contratti di trasporto in quanto tali ma anche a tutti gli altri tipi di contratto.

Ne consegue che la norma provoca una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento, nel senso che parifica situazioni tra loro diverse, imponendo un identico regime tariffario. Ed invero, le tariffe istituite con il d.m. 18 novembre 1982 sono state determinate, tenendo conto dei costi di esercizio della tipica impresa di trasporto (costi dei conducenti e dei dipendenti; risarcimento dei danni per effetto della responsabilità *ex recepto ex* art. 1693 cc; costi per l'attività di gestione commerciale dell'impresa). È evidente quindi la differenza dei costi per l'esecuzione di un contratto di trasporto rispetto ad un contratto di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducente.

In particolare per il contratto di appalto, che nel caso di specie rileva, l'estensione delle tariffe previste per il contratto di trasporto non tiene minimamente conto, ed è quindi sotto tale profilo irrazionale, del fatto che di regola ne costituisce oggetto, oltre che il trasferimento della cosa da un luogo ad un altro, un complesso di operazioni accessorie e complementari non sottoposte a tariffa obbligatoria, il cui valore può anche non essere inferiore a quello di trasporto. Senza contare che, se anche si volesse ipotizzare un tipo di contratto di appalto che, per la durata e le caratteristiche proprie del servizio reso, comporti condizioni economiche più favorevoli, per ciò stesso non verrebbe meno il carattere di irragionevolezza di un sistema che impone un'identica regolamentazione a situazioni soggettivamente e oggettivamente diverse, [già la Corte costituzionale è intervenuta in passato (sentenza n. 148 del 3 giugno 1983) per negare l'improponibilità di questioni riguardanti norme di favore, in relazione all'art. 3 Cost.].

*Violazione dell'art. 41 della Costituzione.*

Nell'operare la predetta ed ingiustificata parificazione tra contratti che comportano costi minori e contratti che comportano costi maggiori, applicando a questi ultimi le tariffe determinate per i primi, l'art. 3 della legge n. 162/1993 viene inevitabilmente ed illegittimamente a comprimere la libertà dell'iniziativa economica privata, incidendo sul principio della libera concorrenza, attuato in sede comunitaria, pregiudicando l'interesse generale che trova tutela nelle disposizioni di cui al comma primo e secondo dell'art. 41 della Costituzione.

In un regime di libero mercato non è concepibile infatti un sistema che pone sullo stesso piano tariffario, indipendentemente dal tipo di servizio reso, imprese che, per dimensioni e per costi da sopportare, sono completamente diverse e non equiparabili.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente processo non può essere definito, allo stato degli atti, essendo pregiudiziale la risoluzione della sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 162/1993, applicabile al caso di specie.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 162/1993 in relazione agli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione laddove prevede che «l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, ed a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982»;*

*Sospende il processo in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti costituite, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera ed al Presidente del Senato.*

Livorno, addì 26 gennaio 1996

*Il presidente:* MONTEVERDE

96C0529

N. 374

*Ordinanza emessa il 3 gennaio 1996 dal tribunale di Avellino  
nei procedimenti penali a carico di Vietri Orazio ed altri*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

#### IL TRIBUNALE

Preliminarmente riuniti i procedimenti pronuncia ordinanza nei termini seguenti:

Premesso che con ordinanza di questo stesso tribunale ai sensi dell'art. 309 il tribunale del riesame di Avellino composto dagli stessi attuali membri, confermava il provvedimento con cui è stata disposta l'applicazione nei confronti dell'imputato Vietri Orazio della misura cautelare sostituendo quella del carcere con quella degli arresti domiciliari. Ma comunque decidendo sulla sussistenza dei gravi indizi;

Considerato che la Corte costituzionale ha di recente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma due, codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (sentenza n. 432/95);

Ritenuto che sia ravvisabile palese analogia tra la situazione presa in esame della Corte e quella relativa al caso di specie, in quanto le valutazioni che il Tribunale compie ex art. 309 configurato dal legislatore con un mezzo di impugnazione di merito hanno lo stesso oggetto relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sono dello stesso tenore di quelle che la Corte ha reputato idonee a radicare in capo al g.i.p. una situazione di incompatibilità fondata sul principio della cosiddetta «prevenzione».

P. Q. M.

*Visti ed applicati gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 numero 87 solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma due, del codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3, commi uno, e 24, comma due, della Costituzione della parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici che hanno composto il tribunale del riesame, il quale si sia pronunciato sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva nei confronti dell'imputato;*

*Ordina l'immediata trasmissione agli atti della Corte costituzionale;*

*Sospende il processo in corso, dispone che la presente ordinanza sia notificata la Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato e della Repubblica;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti.*

*Il presidente: IANNARONE*

96C0530

N. 375

*Ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal pretore di Rovereto  
nel procedimento penale a carico di Smederevac Djordje ed altro*

**Processo penale - Giudizio abbreviato derivante da giudizio direttissimo - Giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida dell'arresto, abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

**(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 82/1996 r.g. a carico di Smederevac Djordje e Duro Biaga.

Smederevac Djordje e Duro Biaga sono stati presentati a questo pretore per la convalida dell'arresto e il conseguente giudizio direttissimo in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, prima ipotesi, 61 n. 7 c.p.: è stato convalidato l'arresto di entrambi i cittadini extracomunitari ed applicata al solo Smederevac Djordje la misura cautelare della custodia in carcere; gli imputati hanno quindi richiesto il giudizio abbreviato a norma dell'art. 566, comma ottavo, c.p.p. ed il pubblico ministero ha prestato il proprio consenso.

Ritiene il pretore di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel rito abbreviato derivante da giudizio direttissimo del pretore che, all'esito del giudizio di convalida, abbia applicato misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato.

Non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 34, secondo comma, c.p.p. tende ad evitare che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato possa essere o apparire condizionata dai giudizi di merito espressi in momenti decisionali anteriori dello stesso procedimento.

Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del disposto normativo citato nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato ad esercitare funzioni di giudice del dibattimento.

Le ragioni che hanno indotto la Corte con la pronuncia citata ad adeguare ai precetti costituzionali il disposto dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. ricorrono anche nella presente fattispecie.

La valutazione sulla responsabilità dell'imputato in base al sistema normativo vigente sarebbe infatti basata sullo stesso materiale probatorio che ha giustificato l'applicazione della misura cautelare, salve le eventuali integrazioni previste per il giudizio abbreviato derivante da direttissimo *ex art.* 452, secondo comma, c.p.p.

In questo contesto la possibilità di un mutamento, all'esito dell'abbreviato, del giudizio già espresso sul merito dell'accusa con l'applicazione della misura cautelare, è pressoché inesistente.

La c.d. «forza della prevenzione», definita dalla Corte come la «naturale tendenza a mantenere un giudizio assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento», agisce nella presente fattispecie addirittura con maggiore vigore che nell'ipotesi decisa dalla Corte con la sentenza citata.

Nel corso del dibattimento, caratterizzato dalla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e dalla verifica dialettica delle contrapposte tesi, ben può accadere che emergano elementi di valenza probatoria opposta a quelli su cui si è fondata la pronuncia applicativa della misura cautelare personale.

Nel giudizio abbreviato invece gli atti su cui si fonda la decisione sono essenzialmente quelli contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, di modo che la valutazione definitiva sulla responsabilità dell'imputato rischia in massimo grado di essere influenzata dalla precedente decisione sulla probabile fondatezza dell'accusa assunta in sede di applicazione della misura cautelare.

Viene pertanto leso il disposto dell'art. 24 della Costituzione, tra i cui contenuti rientra il diritto ad un processo celebrato da un giudice imparziale e sereno, nonché il disposto dell'art. 3 della Costituzione, determinandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato che viene giudicato con rito abbreviato dopo che il pretore gli ha applicato una misura cautelare personale all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, e l'imputato rinviato a giudizio al quale la misura cautelare sia stata applicata dal giudice per le indagini preliminari.

#### Rilevanza della questione.

La questione è rilevante in quanto, se venisse accolta, questo pretore dovrebbe dichiarare la propria incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato cui gli imputati sono stati ammessi e quindi astenersi dal giudizio *ex art.* 36, comma primo, lett. g) c.p.p.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato derivante da giudizio direttissimo del pretore che all'esito del giudizio di convalida abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'arrestato;*

*Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Rovereto, addì 22 febbraio 1996

*Il pretore:* BELLENTANI

N. 376

*Ordinanza emessa il 29 giugno 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Aulisio Franco contro Intendenza di Finanza di Milano.*

**Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Pensioni privilegiate ordinarie - Esonero dall'imposta solo per le pensioni privilegiate del militare con menomazione fisica dipendente dal servizio prestato in tempo di guerra, nonché del militare di leva - Esclusione dell'esonero per il militare di carriera con menomazione fisica dipendente dal servizio in tempo di pace - Disparità di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sul principio della capacità contributiva.**

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 53).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza visto il procedimento relativo al ricorso per la detassazione della pensione privilegiata ordinaria spettante ad *ex* militare presentato dal sig. Aulisio Franco, c.f. LSA FNC 26T09 A674X, residente a Senago in via Kennedy, 9 e domiciliato c/o studio avv. Antonio Neri, via Castelmorrone, 1 20129 Milano;

Rappresentato e difeso da avv. Antonio Neri ut sopra riportato;

Letti gli atti del procedimento;

Udito il relatore;

#### RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il contribuente ricorre avverso il silenzio rifiuto oppostogli dall'I.F. sulla propria istanza di rimborso della ritenuta IRPEF trattenuta alla fonte dalla Direzione provinciale del tesoro di Milano sulla pensione privilegiata del Ministero della difesa marina.

Il ricorso è motivato come segue:

Il trattamento di pensione privilegiata ordinario non ha natura reddituale in quanto trova il presupposto nello *status* di invalido riconosciuto per causa di servizio a seguito di gravi menomazioni fisiche subite e pertanto ha indubbia natura risarcitoria per la conseguente riduzione delle capacità lavorativa e di guadagno.

Il ricorrente, con ulteriore memoria in data 26 marzo 1993 conclude chiedendo:

in via principale il riconoscimento della natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria e conseguentemente la dichiarazione di intassabilità di tale pensione;

in via subordinata, se tale intassabilità non fosse riconosciuta, che sia ritenuta non manifestamente infondata ed irrilevante la questione di legittimità dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte di cui non estendono l'intassabilità alle pensioni privilegiate ordinarie.

L'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non ha presentato deduzioni scritte e si rimette alle decisioni della Commissione.

Le pensioni che godono delle agevolazioni tributarie sono le seguenti:

pensioni di guerra;

pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva;

le pensioni erogate dal Ministero degli interni agli invalidi civili;

le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi di lavoro.

La concessione di tali pensioni presuppone che il «cittadino» abbia subito una menomazione della propria capacità lavorativa, abbia subito danni alla propria salute per effetto di una lesione o di una infermità invalidante.

Il trattamento pensionistico per tali categorie di cittadini è sganciato dall'anzianità di servizio, ma è commisurato, in tutti i casi sopra riportati, alle entità della menomazione fisica accertata.

Il collegio intende limitare l'indagine agli elementi caratterizzanti che differenziano la pensione di guerra, la pensione privilegiata ordinaria tabellare spettante ai militari di leva e la pensione privilegiata militare spettante al ricorrente.

Preliminarmente si osserva che l'attribuzione dei benefici relativamente al trattamento tributario previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 che limita alle pensioni di guerra e ai militari di leva l'esonero dell'I.R.P.E.F. tende artificiosamente a differenziare il carattere unitario del servizio militare.

Si osserva che nessuna ragionevole e valida spiegazione può ravvisarsi per il diverso trattamento fiscale che viene accordato a quei cittadini che soffrono per una medesima infermità o per effetto di una lesione riconosciuta come, contratta nell'adempimento dello stesso dovere-prestazione del servizio militare.

L'art. 5 della Costituzione non distingue se l'infermità è stata contratta in tempo di pace come militare di leva o di carriera o in tempo di guerra.

Lo svolgimento del servizio militare deve avere carattere preminente rispetto alle circostanze di tempo e di carriera nell'ambito del quale il fatto invalidante si è verificato.

L'elemento differenziatore non può essere la natura del rapporto che lega il militare alla pubblica amministrazione:

il militare di leva ha un rapporto basato su un vincolo di sudditanza senza un rapporto di impiego professionale;

il ricorrente in qualità di militare di carriera ha avuto un rapporto di impiego professionale liberamente contratto ed accettato.

In sostanza a parere di questa Commissione non si ritiene che la disparità di trattamento tributario sia sorretta da valida giustificazione né rispetta quel principio di eguaglianza in parità di situazioni che è sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Si ribadisce l'identità del servizio militare, indipendentemente dalle circostanze di fatto in cui è stato compiuto e si esclude che tra le rispettive posizioni emerse vi sia una differenziazione tale da giustificare un diverso trattamento tributario.

La discriminazione sul piano fiscale tra le pensioni non trova alcun ragionevole motivo e quindi non si comprende quale differenza può ravvisarsi tra l'invalidità contratta dal militare per causa di guerra, dal militare di leva e quella riportata dal militare di carriera come è il caso del ricorrente.

Si vorrebbe in conclusione che tutte le pensioni dei militari venissero attribuite tenendo nel debito conto per il loro ammontare esclusivamente questi elementi oggettivi di differenza:

la professionalità e il rischio;

la carriera e le sue possibilità di sviluppo;

l'anzianità di servizio ed il grado raggiunto;

soprattutto la gravità della menomazione fisica subita.

La commissione ritiene che il bene della salute, tutelato dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, non può essere suscettibile di considerazioni diverse dagli elementi oggettivi sopra riportati e si abbandonasse il criterio delle circostanze di tempo e di natura in cui si è verificato l'evento lesivo.

Sulla scorta delle predette considerazioni appare rilevante l'eccezione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 in quanto non estende, in violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 e 53 della Costituzione, l'agevolazione tributaria a tutte le pensioni privilegiate ordinarie rilasciate ai militari.

Tutte le pensioni ordinarie privilegiate non sono da considerare reddituali e come tali non soggette a tassazione perchè hanno funzioni esclusivamente risarcitorie.

Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla Corte costituzionale previa sospensione del presente giudizio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 136 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. n. 601/1973 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio delle imposte dirette di Milano, al ricorrente e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Milano, addì 29 giugno 1993

*Il presidente:* MAGLIE

*Il relatore:* MAZZELLA

*Il membro:* GENOVA

96C0532

N. 377

*Ordinanza emessa il 29 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Martelossi Dario ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 2592/94 r.g.i.p. nei confronti di:

1) Martelossi Dario nato il 18 agosto 1948 a San Giovanni al Natisone (Udine), ivi residente, via delle Scuole n. 68/3;

2) Costantini Franco nato il 7 marzo 1941 a San Giovanni al Natisone (Udine), ivi residente, via Leonardo da Vinci n. 12;

persone sottoposte ad indagini nella loro qualità di sindaci *pro-tempore* del comune di San Giovanni al Natisone, il primo dal 15 luglio 1991 al 30 giugno 1993, il secondo dal 30 giugno 1993 attualmente in carica, in ordine:

1) allo scarico di pubblica fognatura in corso di acqua superficiale, in assenza di ogni depurazione, eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 avvenuto nel territorio del comune di San Giovanni al Natisone.

2) allo scarico fognario in corso di acqua superficiale senza avere richiesto la relativa autorizzazione.

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalle indagini svolte emergeva la creazione in comune di San Giovanni al Natisone di un laghetto artificiale alimentato dalle acque fognarie scure di quel comune, le quali, successivamente, in assenza di alcun trattamento depurativo o di una bonifica, si riversavano direttamente nel fiume Natisone (vds. annotazione

dd. 4 maggio 1993 dei Carabinieri del N.O.R.M. di Palmanova con allegato fascicolo fotografico), dando così luogo ad una situazione igienica assolutamente degradata ed insalubre oltretutto priva di ogni controllo amministrativo in assenza del rilascio della dovuta autorizzazione;

Premessa altresì l'applicabilità nel caso dei principi elaborati sulla base delle massime d'esperienza per cui lo scarico fognario diretto in un corso d'acqua superficiale in assenza di ogni previo trattamento depurativo, può comunque reputarsi eccedente i limiti di accettabilità previsti tanto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. quanto il limite tabellare del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso altresì che dalle recenti indagini disposte da questo ufficio in data 18 gennaio 1996 ed evase dal pubblico ministero con restituzione degli atti in data 26 gennaio 1996, emergeva che in data 14 ottobre 1992 con deliberazione della giunta del comune di San Giovanni al Natisone n. 522 reg. del. veniva approvato il progetto tecnico esecutivo di costruzione del sesto lotto delle fognature comunali in conformità alle cui previsioni venivano eseguite le opere, ultimate in data 15 settembre 1994, pure con la realizzazione di uno scarico di piena convogliante le acque entro il fiume Natisone;

Premesso infine che in data 3 giugno 1994 per quest'ultimo veniva rilasciata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 7 legge 29 giugno 1939 n. 1497 da parte del direttore del Servizio tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia, e che dal sopralluogo recentemente eseguito dalla polizia giudiziaria risulta che il terreno già interessato dagli scarichi era stato interamente bonificato e attualmente coltivato a prato:

#### O S S E R V A:

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente ex art. 21, primo comma, legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A., limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle Regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 9, secondo comma, 32, 10 e 25, secondo comma e 77 Cost., già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 341 r.o.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo



esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del d.-l. n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto d.-l. n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, prima comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle Regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma; sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità di tale norma, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata interamente tenuta (comunque *ante* 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

Non si valuta al contrario di ripresentare la questione originaria di legittimità dell'art. 6, secondo comma d.-l. n. 9/1995, pur sostanzialmente riprodotto dall'art. 6, secondo comma d.-l. n. 79/1995 convertito in legge n. 172/1995 atteso il tenore del nuovo art. 9 ult. comma legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, primo comma legge n. 172/1995 che equipara al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'approvazione dell'impianto di pubblica fognatura, nel caso intervenuto, per quanto già precisato, in data 14 ottobre 1992.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, invece, per i seguenti motivi.

#### 1. — *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Molteplici appaiono i profili di contrasto dell'art. 3, d.-l. n. 79/1995 con il detto fondamentale parametro costituzionale. Da un lato, infatti, si è discriminata la disciplina sanzionatoria per i titolari di scarichi da insediamenti produttivi che superino i limiti di accettabilità delle tabelle A e C allegate alla legge (puniti con la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, raddoppiata ove sia provato il superamento dei parametri inderogabili) rispetto ai titolari di scarichi di pubbliche fognature i quali, nella medesima evenienza (violazione dell'art. 14, secondo comma, legge n. 319) e nell'ipotesi reputata in assoluto più pericolosa per l'ambiente tra le varie contemplate subiscono la sola sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata: ciò che risulta del tutto irragionevole ove si consideri che tale impianto solitamente altro non è che la somma di molteplici scarichi misti, cioè civili e produttivi, che in esso confluiscono, per cui, se comprensibile risulta l'irrogazione della sanzione amministrativa per gli scarichi da insediamenti civili, atteso il verosimile, minor loro carico inquinante, altrettanto non può dirsi per gli scarichi delle pubbliche fognature ad essi parificati e favorevolmente discriminati rispetto ad uno stabellamento — anche minimo — di un impianto produttivo, di certo meno pericoloso per l'ambiente rispetto ad un sostanzioso superamento dei limiti da parte dei primi.

La differenziazione non trova, pertanto, ragionevole giustificazione ma pare correlata, in definitiva, alla sola qualifica soggettiva del soggetto tenuto al rispetto della norma (pubblico amministratore nel primo caso, imprenditore nel secondo), come confermato dall'art. 6, secondo comma, d.-l. n. 79/1995 che ha depenalizzato pure la condotta di apertura di uno scarico da pubbliche fognature «servita o meno da impianti pubblici di depurazione» in assenza della domanda di autorizzazione (attualmente soggetta alla sola sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni) permanendo al contrario, la sanzione penale per il titolare di insediamento produttivo che ometta di richiedere la debita autorizzazione (art. 21, primo comma, legge n. 319, rimasto immutato).

Pure l'ammontare della sanzione introdotta dall'art. 6, d.-l. n. 79 testimonia l'assoluta incongruità della previsione in esame, essendosi preveduta una sanzione più elevata per un fatto di inquinamento formale, qual ritenuto quello previsto dall'art. 6 (ben potendo lo scarico non autorizzato essere contenuto nei limiti di legge), rispetto alla sanzione pecuniaria prescelta in caso di effettuazione di scarico da una pubblica fognatura che, autorizzato o meno, abbia provatamente recato un pregiudizio all'ambiente, con lo sversamento di reflui eccedenti i limiti tabellari fissati all'inquinamento c.d. «legittimo».

La distonia della norma in esame risulta evidenziata ancor più dal mantenimento nel sistema dell'art. 23, legge n. 319/1976, sanzionante penalmente l'effettuazione di nuovi scarichi (da chiunque effettuati, e, pertanto, pure dal titolare della pubblica fognatura) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata concessa: anche in tal caso in via assoluta un'irregolarità formale come l'effettuazione di scarichi in ipotesi consentiti dopo la presentazione della domanda di autorizzazione, ad es. da un insediamento civile, è valutata e punita assai più gravemente di una condotta sostanziale e atta ad incidere su beni primari collettivi, come lo scarico illecito di sostanze da un insediamento produttivo pubblico qual è la fognatura comunale; inoltre, in via relativa, per quest'ultima e più grave condotta, il pubblico amministratore sarebbe sanzionato assai meno pesantemente che in ipotesi di attivazione dello scarico della pubblica fognatura nelle more del rilascio dell'autorizzazione, pur quando il tenore di quello scarico fosse conforme agli standards di legge.

Ma vi è di più, in quanto ove l'autorizzazione richiesta non venisse rilasciata, riprendendo vigore le norme dell'art. 21 legge n. 319 (vd. art. 23, secondo comma) lo stesso pubblico amministratore sarebbe soggetto ad una blandissima sanzione amministrativa pecuniaria ove lo scarico della fognatura fosse proseguito in spregio alle tabelle o alle disposizioni del P.G.R.A. (art. 3 d.-l. n. 79/1995) e neppure alla stessa (come si è visto) per i fatti commessi sino al 17 marzo 1995 o, addirittura, ad una sanzione amministrativa più pesante per il fatto di aver mantenuto lo scarico dopo il diniego del provvedimento (art. 6 d.-l. n. 79/1995).

Come emerge con evidenza, tra le tre, la condotta meno grave ed idonea a recare minor danno o, addirittura, a non arrecare alcuno agli interessi oggetto di tutela è l'unica punita penalmente (art. 23, legge n. 319), mentre nelle altre due ipotesi l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa è inversamente proporzionale al grado di lesione, di pericolosità e di offensività della condotta concretamente mantenuta, addirittura con esenzione totale da sanzione per tali più gravi fatti accertati sino al 17 marzo 1995.

Trattasi di opzioni legislative che, pur giustificate dalla discrezionalità tipica di quella funzione, nel caso creano profonde disparità di trattamento, apparentemente non fondate né su presupposti logici obiettivi, né su specifiche concrete esigenze, in violazione dei canoni di ragionevolezza cui devono rispondere le scelte punitive e del principio di uguaglianza che impone una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto illecito commesso, inosservata quando il complesso normativo sanzioni in via amministrativa condotte connotate di maggior gravità ed identicamente (se non più) lesive del medesimo bene giuridico, ma sanzionate penalmente quando commesse da soggetti diversi (cfr. Corte cost. 19 maggio 1993, n. 249; Corte cost. 23 giugno 1994, n. 254; Corte cost. 25 luglio 1994, n. 341).

## 2. — *Violazione degli artt. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.*

Attesa l'assunzione a livello costituzionale da parte dello Stato dell'impegno a tutelare il «paesaggio» inteso come valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio e come mantenimento degli ecosistemi, è evidente che la forte attenuazione del regime di tutela dell'ambiente rispetto in questo caso a fenomeni di inquinamento idrico causati da fatti gravi e in concreto assai pericolosi quali gli scarichi di pubbliche fognature (incontrollati ed) eccedenti limiti di accettabilità, connessi alla depenalizzazione della condotta e alla scomparsa dei poteri d'intervento — anche coercitivi — riconosciuti al giudice penale, riduce sensibilmente la capacità preventiva e dissuasiva in materia con una pericolosa regressione di efficacia della normativa e una conseguente, verosimile esposizione a maggior rischio e, comunque, una diminuzione netta di tutela del bene «paesaggio» nell'accezione sopra indicata.

Ciò comporta, altresì, un diretto pericolo di danno per la salute, intesa quale diritto inderogabile e prevalente alla integrità e salubrità dell'ambiente in cui l'uomo vive e opera, in contrasto con il principio posto dall'art. 32 Cost. che, al contrario, impone in via incondizionata rispetto ad ogni altro interesse la ricerca delle scelte più adeguate onde preservare la pienezza delle condizioni oggettive di godimento dell'ambiente, nei suoi molteplici componenti (suolo, aria e acqua) rispetto alle varie manifestazioni di inquinamento (cfr. Corte cost. 16 marzo 1990, n. 127; Cass. S.U. 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass. S.U. 3 luglio 1991, n. 7318).

### 3. — *Violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione prevista dall'art. 14, secondo comma, legge n. 319 (novellato dall'art. 1, primo comma, d.-l. n. 79/1995), costituente il precetto rispetto al quale si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, primo comma, decreto-legge, pare altresì porsi in contrasto con la norma costituzionale suddetta che impone la conformazione dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro paese alle Comunità economiche europee.

In particolare, risultano già scaduti al 30 giugno 1993 i termini per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, la cui adozione non solo viene ulteriormente procrastinata (art. 1/quarto comma, d.-l. n. 79/1995), ma rispetto alla quale addirittura le norme in esame rappresentano l'antitesi, attesa la necessità imposta dalle disposizioni comunitarie di classificare le «acque reflue urbane», le «acque reflue domestiche», le «acque reflue industriali» (art. 2) e, in particolare, di distinguere nettamente nella regolamentazione degli accessi alle reti fognarie pubbliche tra i vari tipi di scarico, assoggettando quelli industriali a specifiche autorizzazioni, ad accurati controlli nonché a requisiti assai restrittivi (cfr. artt. 11-13 e All. I Dir. 91/271/CEE).

Lo Stato italiano, nonostante l'ampia scadenza del termine, non ha ancora in alcun modo provveduto ad operare tale distinzione basata sulla natura delle acque confluenti in pubblica fognatura, muovendosi addirittura in direzione antitetica, cioè nel senso di depenalizzare *sic et simpliciter* tutta la condotta di gestione della pubblica fognatura (dalla mancata richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti tabellari) a prescindere dalla qualità oggettiva degli scarichi in essa terminanti, costituente presupposto necessario per le successive opzioni, e questo nonostante le plurime condanne già in passato subite ad opera della Corte di giustizia europea per l'eccessiva permissività del sistema sanzionatorio nel settore dell'inquinamento idrico e per l'insufficienza di alcuni tipi di sanzioni penali.

### 4. — *Violazione degli artt. 24, secondo comma, e 77 della Costituzione.*

Principio costituzionale fondamentale risulta quello della riserva assoluta di legge in materia penale, a significazione del fatto che le scelte in questo settore, formalmente espresse in leggi ordinarie, devono essere di esclusiva competenza del Parlamento, ove il potere di criminalizzazione è rimesso al libero gioco della maggioranza governativa e delle sue opposizioni, con esclusione di altre fonti primarie o, comunque, con il controllo diretto delle Camere sulle stesse, o in sede di delega del potere normativo (art. 76 Cost.) o all'atto del controllo e della recezione di norme precarie e soggette, in caso contrario, a rapida decadenza (art. 77 Cost.).

La norma prevista dall'art. 3 d.-l. n. 79/1995, direttamente incidente (nel senso dell'abrogazione) su una sanzione criminale voluta dal Parlamento, di fatto è vissuta provvisoriamente nell'ordinamento per oltre un anno e mezzo (d.-l. 15 novembre 1993 n. 454; d.-l. 14 gennaio 1994 n. 31; d.-l. 17 marzo 1994 n. 171; d.-l. 16 maggio 1994 n. 292; d.-l. 15 luglio 1994 n. 449; d.-l. 17 settembre 1994 n. 537; d.-l. 16 novembre 1994 n. 629; d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9; d.-l. 17 marzo 1995 n. 79), prima della conversione avendo così espropriato la sede parlamentare del potere esclusivo di disporre in materia penale, con l'assunzione in capo all'esecutivo di tali indebite competenze.

È appena il caso di rilevare che la continua decretazione governativa protratta per un tempo così prolungato rende evidente, soprattutto in relazione alla norma che qui interessa, la carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza indicati quale titolo di legittimazione dall'art. 77, secondo comma Cost., poiché, se gli stessi eventualmente sussistevano al tempo del primo decreto, nel lungo periodo trascorso ben ci sarebbe stata l'opportunità e la possibilità da parte delle competenti Camere di novellare la disciplina secondo le forme ordinarie tanto più che, come già osservato, le norme definite «necessarie ed urgenti» si muovono in senso opposto rispetto alle norme cogenti di diritto internazionale: trattasi di presupposto di validità costituzionale del decreto-legge che questa ecc.ma Corte ha recentemente giudicato sindacabile in quanto attinente ad elementi costituzionalmente previsti, il cui mancato rispetto rappresenta un vizio *in procedendo* dell'iter formativo tanto da parte del decreto-legge, quanto da parte della legge che, in ipotesi, l'abbia convertito (Corte cost. 27 gennaio 1995 n. 29).

I dubbi di costituzionalità paiono, pertanto, tuttora non manifestamente infondati rispetto ai parametri di costituzionalità sopra evidenziati.

In punto rilevanza di fatto, è chiara l'essenzialità della risoluzione del dubbio di costituzionalità, poiché la condotta accertata consiste proprio nel superamento da parte dello scarico di una pubblica fognatura di alcuni parametri quali individuati e imposti tanto dalle tabelle allegate alla legge c.d. «Merli» quanto dal P.G.R.A.: infatti, dipendono dalla discussa legittimità della norma che andrà ad impugnarsi le successive scelte procedurali di competenza di questo Ufficio, cioè l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato perché il fatto è sanzionato non penalmente ma in via pecuniaria amministrativa in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, ovvero la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché formuli l'imputazione o perché compia ulteriori indagini, ivi compreso l'accertamento della cantierabilità dei progetti di depurazione delle acque, ove si accertasse la non conformità delle norme al dettato costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, prima parte del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;*

*Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alle persone sottoposte ad indagini, ai difensori nominati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Udine, 29 gennaio 1996

*Il giudice: ROJA*

96C0533

N. 378

*Ordinanza emessa l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Burg Giordano ed altri*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

**(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 2590/94 r.g.g.i.p. nei confronti di:

1) Burg Giordano nato il 15 novembre 1959 a Palmanova (Udine), residente ad Aquileia, località IV Partita n. 18;

2) Rigonat Giuliano nato il 9 luglio 1941 a Ruda (Udine), residente a Villa Vicentina (Udine), via Gorizia n. 7;

3) Moro Paolo nato il 15 settembre 1956 a Palmanova (Udine), residente a Cervignano del Friuli, via Dante n. 14;

persone sottoposte ad indagini il primo e il terzo in qualità di tecnico e, rispettivamente, di legale rappresentante della ditta Depura s.p.a. addetta alla gestione e manutenzione del depuratore, il secondo in qualità di sindaco pro-tempore del comune di Villa Vicentina, in ordine:

1) allo scopo di reflui da depuratore fognario pubblico eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 avvenuto in data 19 aprile 1993 nel territorio del comune di Villa Vicentina;

2) alla attuazione dello scarico del depuratore fognario pubblico senza avere richiesto la relativa autorizzazione.

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 18 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 10 maggio 1993 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 «Udinese» emergeva il superamento alla data del campionamento (19 aprile 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Villa Vicentina, mai autorizzato, dei limiti di accettabilità previsti, segnatamente per ciò che concerne più parametri eccedenti il limite posto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. e il limite della tabella A/ del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso che gli accertamenti esperiti, originati da una denuncia segnalante un vistoso fenomeno di inquinamento idrico del canale denominato «Rasingolo» hanno consentito di rinvenirne la causa nel sottodimensionamento strutturale dell'impianto di depurazione;

Premesso altresì che dalle recenti indagini disposte da questo ufficio in data 19 gennaio 1996 ed evase dal pubblico ministero con restituzione degli atti in data 6 febbraio 1996, emergeva che sin dal 28 maggio 1974 con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 veniva approvato il progetto esecutivo per la costruzione dell'impianto di depurazione e dei collettori terminali del bacino «Rasingolo» e successivamente, in data 9 aprile 1987, con delibera consiliare n. 34, si approvavano i lavori di costruzione del quinto lotto della rete fognaria comunale, lavori iniziati in data 27 ottobre 1988, ultimati in data 12 marzo 1989, con certificato di regolare esecuzione dei lavori dd. 29 ottobre 1992;

#### O S S E R V A:

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente ex art. 21, primo comma, legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A., limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle Regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 300 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3 primo comma decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, prima comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle Regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma; sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità di tale norma, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata interamente tenuta (comunque *ante* 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

Non si valuta al contrario di ripresentare la questione originaria di legittimità dell'art. 6, secondo comma decreto-legge n. 9/1995, pur sostanzialmente riprodotto dall'art. 6, secondo comma decreto-legge n. 79/1995 convertito in legge n. 172/1995 atteso il tenore del nuovo art. 9 ult. comma legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, primo comma legge n. 172/1995 che equipara al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'approvazione dell'impianto di pubblica fognatura, nel caso intervenuto, per quanto già precisato, quantomeno a far data dal 9 aprile 1987.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, pertanto, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

N. 379

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di D'Agostini Lionello ed altri*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

**(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).**

**(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1338/95 r.g.i.p. nei confronti di:

1) D'Agostini Lionello nato il 6 ottobre 1943 a Campoformido (Udine), ivi residente, via 11 Febbraio n. 58;

2) Tomada Franco nato il 2 settembre 1934 a Campoformido (Udine), residente a Lestizza;

3) Petris Giovanni nato il 15 giugno 1955 a Povoletto (Udine), residente a Campoformido (Udine), via della Roggia n. 10/2;

persone sottoposte ad indagini nella loro qualità di sindaci *pro tempore* del comune di Campoformido, il primo dal 21 luglio 1980 al 16 gennaio 1987; il secondo dal 17 gennaio 1987 al 12 luglio 1990; il terzo dal 13 luglio 1990 sino al 25 ottobre 1994, in ordine:

1) a più scarichi fognari in corso d'acqua superficiale, nel territorio del comune di Campoformido, in assenza di alcun trattamento depurativo, in assenza di impianto di depurazione, ovvero in presenza di depuratore non funzionante, eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76: scarichi avvenuti in data: 17 settembre 1992; 18 dicembre 1992; 24 dicembre 1992; 11 maggio 1993; 21 aprile 1993;

2) all'attivazione degli scarichi predetti in assenza di alcuna richiesta di autorizzazione;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi eseguite dal Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione di Udine emergeva il superamento alla data dei campionamenti (17 settembre 1992; 18 dicembre 1992; 24 dicembre 1992; 21 aprile 1993 e 11 maggio 1993) da parte delle acque di scarico provenienti dagli impianti fognari comunali di Campoformido, fraz. Basaldella e loc. Passons, mai autorizzati, dei limiti di accettabilità previsti, eccedendo più parametri tanto i limiti posti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 cit. quanto il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso altresì che gli accertamenti esperiti originati pure da plurime denunce di privati, hanno consentito di rinvenirne la causa nella presenza in località Basaldella di quattro scarichi di acque cloacali non trattati direttamente (essendo i due depuratori installati inattivi) e sfocianti nell'alveo del torrente Cormor, con conseguenti vistosi fenomeni di inquinamento idrico (vds. consulenza tecnica dd. 4 febbraio 1993 del dott. Giorgio Barbina con allegato fascicolo fotografico);

Premesso altresì che dalle recenti indagini disposte da questo ufficio in data 19 gennaio 1996 ed evase dal pubblico ministero con restituzione degli atti in data 6 febbraio 1996, emergeva che in data 18 settembre 1971, 7 novembre 1980 e 16 dicembre 1983 con deliberazioni del consiglio comunale di Campoformido nn. 59, 54/2 e 166 venivano approvati i progetti per le fognature rispettivamente di Villa Primavera, del capoluogo (per ciò che concerne via Grazzano) e Basaldella - San Sebastiano, progetti successivamente eseguiti;

## O S S E R V A

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente *ex art. 21, primo comma, legge cit.*, con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A., limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciata in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 264 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, primo comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma, sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità di tale norma, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione



«nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata tenuta (comunque *ante* 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

Non si valuta, al contrario, di ripresentare la questione originaria di legittimità dell'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 9/1995, pur sostanzialmente riprodotto dall'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995, atteso il tenore del nuovo art. 9, ult. comma, legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, primo comma, legge n. 172/1995 che equipara al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'approvazione dell'impianto di pubblica fognatura, nel caso intervenuto, per quanto già precisato, in date ben precedenti all'accertamento degli scarichi.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, invece, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

96C0535

#### N. 380

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Floramo Antonino Luciano ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 2591/94 r.g.i.p. nei confronti di:

1) Floramo Antonino Luciano nato il 30 marzo 1931 a Trieste, residente a San Daniele del Friuli (Udine), via M. Narducci s.n.;

2) Pagnutti Paolo c/o la comunità collinare di Colloredo di Monte Albano;

persone sottoposte ad indagini il primo nella sua qualità di sindaco *pro-tempore* del comune di San Daniele del Friuli, il secondo quale responsabile dell'Ufficio ambiente della comunità collinare, gestore dell'impianto di depurazione, in ordine:

1) agli scarichi di reflui da depuratore fognario pubblico eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/76 avvenuti in data 3 febbraio 1993 e 16 marzo 1993 nel territorio del comune di San Daniele del Friuli;

2) all'attivazione dello scarico del depuratore fognario pubblico senza avere richiesto la relativa autorizzazione;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi eseguite dal Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione di Udine emergeva il superamento alla data dei campionamenti (3 febbraio 1993 e 16 marzo 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di San Daniele del Friuli, località Villanova, mai autorizzato, dei limiti di accettabilità previsti, eccedendo più parametri tanto il limite posto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. quanto il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso altresì che gli accertamenti esperiti, originati pure da denunce di privati, hanno consentito di rinvenire la causa di avarie tecniche all'impianto fognario risolte dopo qualche tempo;

Premesso altresì che dalle recenti indagini disposte da questo ufficio in data 19 gennaio 1996 ed evase dal pubblico ministero con restituzione degli atti in data 6 febbraio 1996, emergeva che sin dal 13 ottobre 1978 con deliberazioni del consiglio comunale di San Daniele del Friuli n. 415 reg. del., veniva approvato il progetto tecnico esecutivo di ristrutturazione e completamento dell'impianto fognario della frazione di Villanova, afferente sia l'impianto di fognatura in senso stretto sia l'impianto di depurazione, l'esecuzione dei cui lavori veniva affidata con delibera consiliare n. 476/B dd. 24 novembre 1980, in seguito variamente modificata ed integrata sino al 19 gennaio 1990, quando venne approvato il progetto integrativo di miglioramento dell'impianto di depurazione di Villanova Nord;

#### O S S E R V A

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente ex art. 21, primo comma, legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A. limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass., 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta

milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 256 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, primo comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma, sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità di tale norma, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata tenuta (comunque *ante* 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

Non si valuta, al contrario, di ripresentare la questione originaria di legittimità dell'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 9/1995, pur sostanzialmente riprodotto dall'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995 atteso il tenore del nuovo art. 9, ult. comma, legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, primo comma, legge n. 172/1995 che equipara al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'approvazione dell'impianto di pubblica fognatura, nel caso intervenuto, per quanto già precisato, in data 13 ottobre 1978.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, invece, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

N. 381

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine  
nel procedimento penale a carico di Bertossi Enrico ed altri*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

**(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).**

**(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).**

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1664/95 r.g.g.i.p. (cui veniva unito in data 16 gennaio 1996 il procedimento n. 9712/95 r.g.n.r. Ignoti e 233/95 r.g.g.i.p. Ignoti) pendente nei confronti di:

- 1) Bertossi Enrico nato il 14 maggio 1959 a Udine, ivi residente, via Sesto Sylvis n. 29/04;
- 2) Zaccuri Natale nato il 25 settembre 1939 a Motta San giovanni (Reggio Calabria), residente a Udine, via Morosina n. 4;
- 3) Zanfagnini Pietro nato il 7 novembre 1932 a Udine, ivi residente, largo del Pecile n. 26;
- 4) Suraci Giuseppe nato il 30 marzo 1941 a Reggio Calabria, residente a Udine, via Pallanza n. 8/4;
- 5) Mussato Claudio nato il 27 marzo 1944 a Udine, ivi residente a Udine, via Caprera n. 22/A;

persone sottoposte ad indagini quali sindaci *pro-tempore* del comune di Udine lo Zanfagnini per il periodo dal 4 novembre 1992 all'11 novembre 1992 e il Mussato dal 23 agosto 1993 al 10 maggio 1995; quali assessori comunali con delega alle pubbliche fognature il Bertossi del 1° gennaio 1990 al 3 novembre 1992, lo Zaccuri dal 12 novembre 1992 al 31 agosto 1993 e il Suraci dal 1° settembre 1993 al 20 settembre 1994, in ordine:

1) allo scarico della pubblica fognatura, sfioratore di piena del comune di Udine nel territorio del comune di Pradamano nell'alveo del torrente Torre, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione;

2) agli scarichi di pubblica fognatura eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 e dalla tabella A1 del piano regionale di risanamento delle acque avvenuti in data 26 giugno 1993, 26 luglio 1993 e 20 luglio 1994.

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 28 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi commissionate ad un chimico dal comune di Pradamano emergeva il superamento alla data dei campionamenti (26 luglio 1993 e 20 luglio 1994) da parte delle acque si scarico dello sfioratore di piena dell'impianto di depurazione comunale di Udine, zone torrente Torre, mai autorizzato, dei limiti di accettabilità previsti, eccedendo più parametri tanto il limite posto dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. quando il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso inoltre che gli accertamenti esperiti originati da denunce, in particolare del sindaco del comune di Pradamano, direttamente investito dal fenomeno e documentate sin dall'anno 1990, hanno consentito di rinvenirne la causa nel collettore orientale dall'impianto fognario del comune di Udine, il quale, durante le piogge, consente abbondanti tracimazioni delle acque fognarie sfocianti nell'alveo del torrente Torre, con conseguenti vistosi e perduranti fenomeni di inquinamento idrico, all'origine di un nutrito contenzioso intercomunale;

Premesso altresì che dalle recenti indagini disposte nell'ambito del procedimento n. 9712/95 r.g.n.r. Ignoti e 233/95 r.g.g.i.p. Ignoti (riunito in data 16 gennaio 1996 al presente) emergeva che in data 19 dicembre 1986 con deliberazione del consiglio comunale della città di Udine n. 356 d'ord. n. 48559 p.g. veniva approvato il progetto generale della fognatura urbana datato 20 febbraio 1986, in conformità alle cui previsioni la Giunta comunale con delibera n. 3987 d'ord. e n. 85684 p.g. dd. 3 ottobre 1995 approvava il progetto esecutivo dei lavori di ridimensionamento del tratto del collettore orientale di sfioro verso il torrente Torre, appunto fonte degli scarichi qui in esame, «al fine di eliminare le esondazioni che si determinano in corrispondenza del tratto terminale del collettore»;

Premesso infine che in data 15 novembre 1995 il sindaco del comune di Udine con nota n. 98778 domandava al sindaco del comune di Pradamano il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per lo sfioratore di piena denominazione «collettore orientale che sversa nel torrente Torre in comune di Pradamano parte delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria del comune di Udine...»;

#### O S S E R V A

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente *ex art. 21, primo comma, legge cit.*, con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A., limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, *ric. p.m. contro Vannicola*; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, *ric. p.m. contro Bruschini*; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, *ric. Battistessa più 1*; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, *ric. p.m. contro Aloisi*, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 301 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, primo comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1 legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma, sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità di tale norma, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata per la gran parte tenuta (cioè ante 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

Non si valuta, al contrario, di ripresentare la questione originaria di legittimità dell'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 9/1995, pur sostanzialmente riprodotto dall'art. 6, secondo comma, decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995, atteso il tenore del nuovo art. 9, ult. comma, legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, primo comma, legge n. 172/1995 che equipara al rilascio dell'autorizzazione allo scarico l'approvazione dell'impianto di pubblica fognatura, nel caso intervenuto, per quanto già precisato, nell'anno 1986.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, invece, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

N. 382

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Meneghini Silvano ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).  
(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 0, 25, secondo comma, 32 e 77).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1337/95 r.g.i.p. nei confronti di:

- 1) Meneghini Silvano nato il 18 novembre 1944 a Dignano (Udine), ivi residente, via Garibaldi n. 8;
- 2) Pagnutti Paolo c/o comunità collinare del Friuli con sede in Colloredo di Monte Albano;

persone sottoposte ad indagini, il primo quale sindaco in carico *pro-tempore* del comune di Dignano, il secondo quale responsabile dell'Ufficio ambiente della comunità collinare del Friuli addetta alla gestione e manutenzione del depuratore comunale, in ordine allo scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro la tab. C1 del d.p.g.r. 23 agosto 1982 n. 384, ma eccedente i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976 avvenuto in data 27 ottobre 1992 nel territorio del comune di Dignano;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi dd. 26 novembre 1992 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 «Udinese» emergeva il superamento alla data del campionamento (27 ottobre 1992) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Flaibano, frazione Vidulis, dei limiti di accettabilità previsti eccedenti i limiti posti dalla tabella A allegata alla legge n. 319 cit. del limite della tabella C1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

#### O S S E R V A

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14, legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente *ex art.* 21, primo comma, legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli P.G.R.A., limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 feb-

braio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle Regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 2 marzo 1995 (iscritta al n. 284 r.o.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15-/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, prima comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle Regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1, legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995 tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma, sicché le condotte di tal natura mantenute sino al 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte legge n. 172/1995 in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantiera-



bili finalizzati alla depurazione delle acque», (la cui presenza, infatti, nel caso non si è accertata) riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sotto il vigore della quale la condotta era stata tenuta (comunque *ante* 15 settembre 1993), sicché neppure può porsi un problema di assenza dell'elemento soggettivo del reato e di buona fede in capo alle persone sottoposte ad indagini.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 si ripropone, pertanto, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

96C0538

#### N. 383

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine  
nel procedimento penale a carico di Nin Fabrizio ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti i limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32 e 77).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale letti gli atti del procedimento n. 1326/95 r.g.i.p. nei confronti di:

1) Nin Fabrizio nato l'11 ottobre 1959 a S. Maria La Longa (Udine), ivi residente, via Ellero n. 3/4;

2) Zuccolo Marco nato il 15 giugno 1957 a Udine e residente in Pavia di Udine, fraz. Lauzzacco, via Ippolito Nievo n. 64;

persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319 per avere, il primo nella sua qualità di sindaco *pro tempore* del comune di Santa Maria La Longa e il secondo quale tecnico preposto alla gestione e manutenzione del depuratore, scaricato reflui dal depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A allegata alla legge n. 319/1976; in comune di S. Maria La Longa il 28 luglio 1994;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 18 febbraio 1995 che instava per il giudizio di costituzionalità degli artt. 3 e 6 d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 codice procedura penale;

Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 4 agosto 1992 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 «Udinese» emergeva il superamento alla data del campionamento (28 luglio 1994) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Santa Maria La Longa, loc. Mereto di Capitolo (autorizzato sin dal 18 ottobre 1985), dei limiti di accettabilità previsti, segnatamente per ciò che concerne il parametro «tensioattivi» (eccedente i limiti posti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 cit. e il limite della tabella A1 del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia); il parametro «BOD 5» (eccedente i limiti della tabella A e quello della tabella A1 del p.g.r.a.); il parametro «azoto ammoniacale» (superiore ad entrambe le tabelle allegate alla legge n. 319 cit., e non contemplato dal p.g.r.a.);

Premesso altresì che gli accertamenti furono originati da una denuncia privata segnalante il visibile fenomeno di inquinamento idrico all'uscita del depuratore e hanno consentito di rinvenirne la causa nel cattivo funzionamento dell'impianto conseguente all'avaria di una turbina di ossigenazione intervenuta nella primavera dell'anno 1994 ed eliminata dall'amministrazione comunale, con la sua sostituzione, solo nel successivo mese di agosto.

#### O S S E R V A

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14, legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente ex art. 21, primo comma, legge cit., con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita appunto dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli p.g.r.a. limiti già integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14, legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963, ric. Battistessa più 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454, perpetuato sino al d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, finalmente convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1, d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle Regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, conformandosi ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (escluso il potere di incidere sui limiti di accettabilità definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile) e salva l'applicabilità, in via transitoria e nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, in particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato Interministeriale (art. 1, terzo comma, d.-l. n. 79/1995); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976, ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle Regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, inapplicabile secondo quanto stabilito dalla legge di conversione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque».

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pareva affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione, già sottoposti al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di questo ufficio dd. 6 marzo 1995 (iscritta al n. 296 R.O.) in relazione all'allora vigente art. 3, primo comma, decreto-legge 16 gennaio 1995 n. 9, recentemente restituita per un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio principale (Corte costituzionale ord. 15/29 dicembre 1995 n. 535) attesa la mancata conversione in legge nei termini del decreto-legge n. 9/1995 e le modifiche introdotte, appunto, alla complessiva disciplina dal sopravvenuto decreto-legge n. 79/1995, convertito in legge n. 172/1995.

Rileva sul punto questo ufficio che il tenore della norma già precedentemente impugnata per vizio di legittimità pare identicamente riprodotta nella sua sostanza dall'art. 3, primo comma, d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172 che, salvo alcune modifiche ininfluenti ai fini in esame («... è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni» anziché «... è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale») ha ribadito l'intervenuta depenalizzazione del superamento dei limiti fissati dalle Regioni (e nelle more di tale fissazione di quelli sinora vigenti), fatta eccezione per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (che, peraltro, non vengono in rilievo nella presente vicenda) e l'applicabilità a tali condotte della sanzione amministrativa nella misura su indicata: scelta che, in virtù dell'autorevole orientamento interpretativo della Corte di cassazione (S.U. 27 giugno 1994 n. 7394), comporta altresì l'esenzione da qualsiasi sanzione (sia di natura penale che amministrativa) per i fatti di violazione dei limiti tabellari da parte dei titolari delle pubbliche fognature consumati sino al 17 marzo 1995 (data di scadenza dell'ultimo decreto-legge non convertito) atteso il tenore dell'art. 1, legge n. 689/1981 e l'assenza di ogni disposizione transitoria nella legge n. 172/1995, tale da rendere applicabile anche per il passato, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 79/1995, la nuova sanzione amministrativa prevista dall'art. 3, primo comma, sicché le condotte di tal natura mantenute tra il 15 novembre 1993 e il 17 marzo 1995 resteranno indenni da ogni sanzione, sia essa penale sia amministrativa.

Alla luce, pertanto, delle modifiche solo formali presenti nella legge ora in vigore, si valuta di riproporre in termini rafforzati la questione di costituzionalità, qui reputata ininfluente l'introduzione nell'art. 3, primo comma, ultima parte, legge n. 172/1995, in sede di conversione della causa di inapplicabilità della sanzione «nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque», (la cui presenza, infatti, nel caso non si è accertata) riferendosi, la stessa a parere della scrivente, all'inapplicabilità della nuova sanzione amministrativa sulla quale l'Autorità giudiziaria non ha alcuna competenza e non già di una sanzione penale (che non viene più in rilievo per i fatti pregressi ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.), qui contestandosi la scelta legislativa di fondo di degradare ad illecito amministrativo la condotta, sicché solo nell'eventualità di una preliminare declaratoria di illegittimità della norma la questione della cantierabilità dei progetti di depurazione potrà assumere attualità nel giudizio penale; e reputata altresì irrilevante la questione dell'inammissibilità dell'apparente impugnazione di una norma penale di favore, (essendo la condotta stata tenuta sotto la vigenza del d.-l. 15 luglio 1994 n. 449 che già prevedeva una sanzione amministrativa), atteso che l'intervento domandato alla Corte non mira alla creazione di una nuova fattispecie penale ma all'eliminazione di un (supposto) regime di favore per una categoria di persone — pubblici amministratori — introdotto in deroga alla disciplina generale, ripristinando pure per essi un reato previsto dalla norma previgente di cui qui si denuncia l'irrazionale abrogazione e modifica, sì che la Corte già ha accolto questioni di tal fatta (ad es. sent. n. 370/1989 — e successive conformi — dichiarativa dell'illegittimità della norma della regione Friuli-Venezia Giulia che esonerava dalla necessità penalmente sanzionata di conseguire specifica autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi); e comunque ne ha ammesso la rilevanza sotto il profilo delle possibili forme di proscioglimento adottabili da parte del giudice.

La questione di costituzionalità dell'art. 3, primo comma, prima parte, d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172, si ripropone, pertanto, per i seguenti motivi.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 377/1996).*

N. 384

*Ordinanza emessa il 6 ottobre 1995 dal pretore di Ancona  
nel procedimento penale a carico di Ferri Salvatore*

**Processo penale - Sentenza di condanna - Trasmissione di copia degli atti al p.m. per formulare imputazione di ulteriori e diversi reati (artt. 517 e 518 del c.p.p.) - Incompatibilità dello stesso giudice per il conseguente giudizio - Omessa previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 455/1994.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza anche su richiesta della difesa, rilevato che la sentenza per il reato di furto, n. 462 del 4 novembre 1993, contenente l'ordine di trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale ai sensi degli artt. 707 e 708 c.p., è stata pronunciata da questo stesso magistrato;

Considerato che con sentenza n. 455 del 30 dicembre 1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che abbia, all'esito del precedente dibattimento, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma secondo, c.p.p. e dunque per un fatto-reato accertato diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio;

Rilevato ancora che la medesima *ratio* ed anzi la tutela di più pregnanti esigenze di imparzialità del giudice si rileva nel caso in cui lo stesso magistrato abbia ravvisato nella condotta già giudicata gli estremi di ulteriori e diversi reati ai sensi degli artt. 517 e 518 c.p.p., disponendo conseguentemente la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero;

Considerato infine che tale ipotesi non è espressamente prevista dall'art. 34, comma secondo, c.p.p. e che ciò configura una evidente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto si viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre analoghe situazioni di incompatibilità previste dallo stesso art. 34, comma secondo, c.p.p., così come ampliato dalle numerose pronunce di illegittimità costituzionale della Corte stessa, nonché una inaccettabile violazione del diritto di difesa dell'imputato in ogni stato e grado del procedimento, imponendogli un giudice che non presenta quei caratteri di terzietà voluti dal nuovo sistema processuale penale;

Poiché il giudizio penale non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione dell'evidenziata questione di legittimità costituzionale, che — per quanto scritto — appare non manifestamente infondata;

*Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 1 della delib. CC. 16 marzo 1956, nonché degli artt. 34 del c.p.p., 3 e 24 della Costituzione;*

*Solleva d'ufficio la suddetta questione di legittimità costituzionale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.*

*Allo scopo ordina che — a cura della cancelleria — la presente ordinanza (completa di una copia dattiloscritta), sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

*Il pretore: CUTRONA*

N. 385

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Ancona  
nel procedimento penale a carico di Lucchi Marco*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Disparità di trattamento di situazioni simili - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricasazione.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricasazione proposto da Lucchi Marco, imputato del reato di cui all'art. 317 c.p. nel giudizio in corso dinanzi al tribunale di Ancona, nei confronti dei dottori Antonio Frisina e Alberto Pallucchini, componenti il collegio del tribunale di Ancona, chiamato a giudicarlo, perchè gli stessi sono stati componenti del tribunale del riesame, che ha confermato la misura cautelare emessa nei suoi confronti dal giudice per le indagini preliminari, per le ragioni di incompatibilità di cui all'art. 37/1° lett. a) in relazione all'art. 36/1° lett. g) c.p.p., sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 34/2° c.p.p. nella parte in cui non prevede anche la situazione di incompatibilità, determinata da una precedente partecipazione del magistrato ricasato al procedimento di riesame, in contrasto con le garanzie costituzionali di uguaglianza (art. 3/1° Cost.) sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe per le quali l'incompatibilità è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale, e del giusto processo (art. 24/2°) per la considerazione che le precedenti valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento custodiale sono suscettibili di compromettere (o far apparire compromessa) la genuinità e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice;

Ritenuto che l'art. 34 c.p.p. non contempla la predetta ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice, e che va escluso che ad essa possa adattarsi la previsione dell'art. 37, primo comma, lettera b) del medesimo codice, concepita quale causa di ricasazione (l'aver il giudice manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione), donde la rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto che con la sentenza n. 502 del 19-30 dicembre 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1992, prima serie speciale, n. 2) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata analoga questione, sollevata però in riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, rilevando «che i provvedimenti sulla libertà personale (e, tra di essi, il riesame di misure cautelari qui specificamente considerato) non comportano una valutazione che si traduca — pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata — in un giudizio sulla *res judicanda*, idoneo a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato»;

Rilevato che, successivamente alla sentenza sopra riportata, il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modificazioni, che hanno portato di recente la Corte costituzionale a ritenere che, con il provvedimento che dispone una misura cautelare personale, che si basa tra l'altro sulla sussistenza di «gravi indizi di colpevolezza», il giudice per le indagini preliminari compie per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato e, per l'effetto, ha dichiarato l'incompatibilità del predetto giudice alla funzione dibattimentale (sent. 6-15 settembre 1995, n. 432, in *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1995, n. 39, prima serie speciale);

Ritenuto che la predetta sentenza si pone in netta controtendenza rispetto a precedenti pronunce della stessa Corte costituzionale (sent. nn. 502/1991, 124/1992, 516/1991) in quanto è affermato definitivamente il principio secondo il quale l'incompatibilità sussiste tutte le volte che il giudice ha compiuto nello stesso procedimento, sulla base dei risultati complessivi delle indagini preliminari, una valutazione contenutistica circa la consistenza dell'ipotesi accusatoria, e ciò risponde all'esigenza di evitare che la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere (o possa apparire che sia) condizionata dallo svolgimento di attività nelle fasi precedenti;

Ritenuto che la medesima *ratio* di incompatibilità si pone, rispetto alla funzione dibattimentale, per il componente del collegio che abbia in precedenza fatto parte del Tribunale del Riesame, che è in posizione sostanzialmente equiparabile a quella del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, specie quando l'ordinanza oggetto del riesame viene confermata «anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza» (art. 309, nono comma, c.p.p.), come è avvenuto nel procedimento *de quo*. A ciò si aggiunga che la stessa disposizione prevede che il provvedimento restrittivo possa essere confermato «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso», in particolare, analogo è il giudizio sulla «gravità degli indizi» che richiede per l'appunto una valutazione di merito, sia pure in via prognostica e allo stato degli atti, circa la colpevolezza dell'imputato;

Ritenuto che, se le valutazioni che il giudice del riesame è chiamato a compiere non sono dissimili da quelle del giudice per le indagini preliminari che applica la misura cautelare, la mancata previsione dell'incompatibilità alle funzioni dibattimentali del giudice del riesame contrasterebbe sia con il principio di parità di trattamento normativo di situazioni simili (art. 3, primo comma, Cost.), essendo prevista l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, sia con il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), potendo il giudizio sulla colpevolezza essere condizionato dalla c.d. «forza della prevenzione», cioè della naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso in sede di impugnazione del provvedimento restrittivo della libertà personale;

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione dibattimentale del componente del collegio che abbia in precedenza fatto parte del tribunale del riesame per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, del c.p.p.;*

*Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, ai difensori dell'imputato, al Presidente del Tribunale di Ancona e ai giudici recusati dottori Antonio Frisina e Alberto Pallucchini, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, al procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Ancona, addì 5 febbraio 1996

Il presidente: D'ADDEZIO

Il consigliere relatore: FINUCCI

96C0541

---

## N. 386

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino  
atti relativi alla denuncia-querela proposta da Mancuso Clorinda*

**Processo penale - Procedimento pretorile - Incidente probatorio - Richiesta della persona offesa - Preclusione del diritto di investire direttamente il giudice - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i procedimenti dinanzi al tribunale - Lesione del diritto di difesa - Violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.**

(C.P.P. 1988, artt. 393, 394, secondo comma, e 551, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 111).

### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di promozione di giudizio di legittimità costituzionale nel procedimento di atti relativi alle lesioni patite da Cazzetta Luca, art. 590 c.p., denuncia-querela del 19 dicembre 1992;

## E S P O N E

Il 19 dicembre 1992 veniva presentata denuncia-querela da Mancuso Clorinda, madre esercente la patria potestà sul minore Cazzetta Luca, per il reato di cui all'art. 590 c.p., nei confronti dei medici che avevano avuto in cura il figlio Cazzetta Luca dopo un incidente stradale del 16 luglio 1992.

Veniva allegata consulenza medica di parte in cui si rilevava come, in presenza del politrauma, non fosse stata somministrata idonea efficacia terapia antibiotica (penicillina) tale da impedire l'insorgere di cancrena gassosa che portava all'amputazione della gamba, ponendo a rischio la stessa vita della parte lesa.

In base a consulenza medica di parte, il p.m. richiedeva l'archiviazione il 12 novembre 1993.

La persona offesa si opponeva con rituale opposizione il 4 dicembre 1993. Il g.i.p. respingeva l'archiviazione il 18 gennaio 1994 chiedendo ulteriori indagini.

Il p.m. rinnovava la richiesta di archiviazione il 2 marzo 1994.

La persona offesa si opponeva il 28 marzo 1994.

Il g.i.p. respingeva la richiesta di archiviazione l'8 aprile 1994 chiedendo ulteriori specifiche indagini.

Il p.m. rinnovava la richiesta di archiviazione il 21 giugno 1994.

La persona offesa si opponeva facendo istanza di incidente probatorio.

Il g.i.p. respingeva la richiesta di archiviazione il 19 luglio 1994 chiedendo al p.m. di valutare l'opportunità di incidente probatorio, come richiesto dalla parte offesa.

Il p.m. rinnovava la richiesta di archiviazione, richiamando le conclusioni della propria consulenza, il 15 novembre 1994.

La parte offesa si opponeva all'archiviazione il 26 novembre 1994, rinnovando la richiesta di perizia in sede di incidente probatorio.

Il g.i.p. respingeva la richiesta di archiviazione, riproponendo l'opportunità di incidente probatorio «per una completa disamina della questione medica», il 16 gennaio 1995, alla luce della consulenza di parte e delle sue ulteriori deduzioni.

Il p.m. riproponendo la richiesta di archiviazione rilevando testualmente che «in tale contesto ogni consulenza a largo raggio ex art. 359 e 360 c.p.p. non può sortire alcun effetto», il 28 marzo 1995.

La parte offesa, il 28 aprile 1995, si opponeva alla richiesta di archiviazione chiedendo formalmente una perizia con incidente probatorio ex art. 551, terzo comma, c.p.p.

Il g.i.p. respingeva la richiesta di archiviazione chiedendo una specifica indagine tecnica, il 6 luglio 1995, di fronte all'insanabile divergenza tecnica delle consulenze del p.m. e della persona offesa.

Il p.m. rinnovava la richiesta di archiviazione, in base alle proprie consulenze svolte, il 22 novembre 1995.

La parte offesa si opponeva alla richiesta di archiviazione l'11 dicembre 1995, facendo rilevare che il p.m. non aveva preso in considerazione la formale richiesta di incidente probatorio ex art. 551 (terzo comma) c.p.p. e non aveva inoltre emesso il decreto motivato di cui all'art. 394 (secondo comma) c.p.p.

Dalle risultanze dell'iter procedimentale non appare, a questo punto, manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 551, terzo comma, 394, secondo comma e 393 c.p.p., nella parte in cui si crea una disparità di trattamento fra imputato, p.m. e persona offesa e viene violato il diritto al contraddittorio della parte offesa opponente, in quanto, pur essendole attribuita la qualifica di parte, abilitata quindi ad esercitare in ogni fase del procedimento tutti i diritti e facoltà che la legge le consente (art. 90 c.p.p.), deve mediare la sua richiesta di incidente probatorio attraverso il pubblico ministero, senza poter ottenere dal giudice per le indagini preliminari la deliberazione circa le sue osservazioni e le sue richieste. Per altro verso, al giudice è impedito del pari di motivare adeguatamente qualora ritenga che, dall'espletamento delle indagini proposte anche alla luce della consulenza tecnica della parte offesa e dal richiesto incidente probatorio, possano giungere elementi essenziali per la scelta fra l'archiviazione e l'imputazione coatta. Pertanto viene coartato il principio dell'indipendenza del giudizio del giudice, che è terzo fra le parti, ed è infine leso il fondamentale principio di economia processuale come emerge chiaramente, nel caso di specie, dall'attuale situazione di stallo del procedimento, che ben poteva avere sollecitato risoluzione demandando ad una perizia tecnica imparziale l'accertamento dell'effettivo stato dei fatti.

Preliminarmente è opportuno sgombrare il campo dal richiamo ad altri principi fondamentali presenti nel codice di procedura che tuttavia, nel caso di specie, non vengono a spostare il termine del problema. Come affermato dalla Cassazione, non è configurabile conflitto di competenza fra pubblico ministero e g.i.p. in ordine all'e-

ventuale difforme opinione sulla necessità di ulteriori indagini (Cass. I, sent. 953 del 7 giugno 1990). Per altro verso il potere di avocazione è solo una garanzia contro l'inerzia del pubblico ministero, ma non viene in alcun modo a porre rimedio all'eventuale violazione di altri principi quale il diritto di uguaglianza e di contraddittorio, in quanto è pur sempre affidato alla stessa parte attraverso il controllo della Procura Generale su organi ad essa funzionalmente connessi. La Cassazione evidenzia che l'avocazione è un meccanismo di controllo che si articola, da un lato, nell'obbligo del g.i.p. di comunicare la data di fissazione dell'udienza al Procuratore Generale, il quale potrà disporre l'avocazione a norma dell'art. 412 secondo comma c.p.p. e compiere le indagini indicate e dall'altro attribuisce allo stesso g.i.p., in caso di inerzia del Procuratore Generale e di reiterazione della richiesta di archiviazione, il potere di imporre al p.m. l'obbligo di formulare l'imputazione, dando impulso *ex officio* alla procedura che condurrà alla fissazione dell'udienza preliminare (Sez. I, sent. 4525 del 5 marzo 1991). Mentre per il procedimento pretorile di fronte all'inerzia del p.m. o del procuratore generale avocante, la Cassazione afferma che al g.i.p. non resta che aderire alla richiesta di archiviazione o disporre la restituzione degli atti al procuratore generale per la formulazione dell'imputazione (Cass. I, sent. 3217 del 25 luglio 1991), precisando tuttavia (Cass. Sez. I, sent. 3407 del 28 ottobre 1991) che la procedura deve sempre concludersi con un'ordinanza motivata.

Il controllo apprestato non appare efficace nel procedimento pretorile in quanto manca l'obbligo di fissare la camera di consiglio (Cass. Sez. Un., sent. 10 del 3 luglio 1992, Cass. Sez. Un., sent. 24 del 3 luglio 1995; *contra*, Cass. V, sent. 1944 del 20 gennaio 1993).

La possibilità per il g.i.p. presso la Pretura di non fissare la camera di consiglio e di decidere *de plano* non lo esime, tuttavia, dal concludere la procedura, specificamente in caso di opposizione, con ordinanza motivata, che deve contenere la specifica indicazione, in concreto, degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali ha scelto l'archiviazione piuttosto che l'imputazione coatta. Nel caso di opposizione all'archiviazione, il g.i.p. nel motivare dovrà anche prendere in considerazione le istanze probatorie dell'opponente, dando conto della superfluità delle indagini suppletive richieste dalla parte (Cass. II, sent. 315 del 15 aprile 1992), pertanto al momento di provvedere il giudice dovrà valutare e motivare specificamente sull'ammissibilità dell'opposizione e sulla infondatezza della notizia di reato (Cass. VI, sent. 253 del 12 febbraio 1991) mentre nel caso in cui ritenga debba essere iniziata l'azione penale, ugualmente, il g.i.p. dovrà concludere la procedura con ordinanza motivata che «deve contenere la specifica indicazione in concreto degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto in base ai quali egli ritiene che l'azione penale debba essere iniziata» (Cass. V, Sent. 1944 del 20 gennaio 1993), nel caso di carenza di tale atto il provvedimento viene ritenuto illegittimo dalla Cassazione che «non può non annullare con rinvio in caso di ricorso».

In presenza di opposizione della parte offesa si è dinanzi ad un rapporto a tre soggetti: indagato, pubblico ministero e parte offesa.

La persona offesa è parte in quanto ha il diritto di proporre opposizione (Cass. V, ord. 1517 del 28 gennaio 1992); è destinataria obbligata dell'avviso della camera di consiglio a seguito di opposizione (Cass. V, ord. 166 del 24 marzo 1992) e può proporre temi e mezzi di prova; la parte offesa è titolare di un vero e proprio diritto di intervento nel procedimento di archiviazione (Cass. I, sent. 3247 del 5 luglio 1995).

Il g.i.p. ha il dovere di prendere in considerazione le istanze probatorie dell'opponente. Pertanto, di fronte all'opposizione, il g.i.p., per archiviare, deve verificare e deliberare circa l'inammissibilità e infondatezza della *notizia criminis* (Cass. II, sent. 1011 del 4 marzo 1993); due sono pertanto le condizioni per il g.i.p. per archiviare (Cass. VI, sent. 253 del 12 febbraio 1991 e Cass. I, sent. 774 del 9 marzo 1994), in difetto di tale condizione vi è violazione del principio del contraddittorio, se non si esperisce la procedura camerale (Cass. VI, sent. 1777 del 16 giugno 1995). La Cassazione ha riconosciuto che il decreto di archiviazione, in quanto può, avere conseguenze dannose per l'offeso dal reato, può essere da questo impugnato (Cass. I, sent. 1542 del 14 maggio 1991), pur affermando che, contro il provvedimento di archiviazione, alla persona offesa è consentito il ricorso per Cassazione solo per violazione dei diritti di difesa e non per vizio di motivazione (Cass. VI, sent. 2918 del 22 agosto 1994); resta fermo che il g.i.p. deve in ogni caso motivare adeguatamente (Cass. I, sent. 2986 del 26 giugno 1995). Nel procedimento di tribunale, in caso di reiterazione della richiesta di archiviazione, il g.i.p. con il potere di imporre al p.m. l'obbligo di formulare l'imputazione dà impulso *ex officio* alla procedura che condurrà alla fissazione dell'udienza preliminare, nella quale lo stesso g.i.p. potrà deliberare *ex art. 422 c.p.p.* indicando alle parti temi nuovi o incompleti e, terminata la discussione, il g.i.p. ammette le prove indicate sia dal p.m. sia dalla parte civile quanto ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta. Appare pertanto pienamente attuato non solo formalmente, ma in concreto, l'effettivo contraddittorio. Ne consegue che il g.i.p. presso il Tribunale non è privato della facoltà di decidere, motivando adeguatamente, in quanto può egli stesso, in sede di udienza preliminare, ammettere le prove richieste dalle parti per formulare il suo motivato giudizio. Nel procedimento pretorile non è obbligatoria la camera di consiglio *ex art. 127 c.p.p.*, pertanto il contraddittorio è solo cartolare senza una



sua instaurazione effettiva con la comparizione delle parti e loro dibattito. Non è prevista del pari l'udienza preliminare, onde viene ad essere previsto solo sulla carta e non in concreto un effettivo contraddittorio, con violazione del diritto attribuito formalmente alla parte offesa, le cui richieste rimangono sempre mediate attraverso l'impulso del p.m., senza possibilità, in nessuna fase, di deliberazione diretta sulle richieste della parte offesa. In particolare, dopo l'opposizione, sulla richiesta di incidente probatorio della parte offesa pur se il giudice lo ritiene ammissibile, necessario e indispensabile per la valutazione dell'alternativa fra archiviazione e imputazione coatta, questo non è previsto dall'attuale normativa, creando un'indubbia situazione di disparità fra i soggetti del procedimento.

Nella disciplina dell'incidente probatorio sono numerosi i riferimenti ai riconosciuti diritti della parte offesa: la richiesta di incidente probatorio promossa dal p.m. deve indicare la persona offesa ed il suo difensore (art. 393, comma secondo, c.p.p.); il giudice fa notificare l'avviso dell'udienza per l'assunzione dell'atto probatorio alla persona offesa ed ai difensori; all'udienza in camera di consiglio è chiamato a partecipare anche il difensore della parte offesa (art. 401 c.p.p.) e la persona offesa ha il diritto di assistere e partecipare attivamente all'incidente probatorio come ha ritenuto la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 1990; in altri casi di espletamento di procedure incidentali, la parte offesa può assistere previa autorizzazione del giudice (art. 401, comma terzo, c.p.p.); al difensore della parte offesa è sempre consentito di intervenire quando vi è da assumere prove dichiarative, chiedendo al giudice di rivolgere le relative domande (art. 401, comma quinto, c.p.p.); la persona offesa, al pari della persona sottoposta alle indagini, ha diritto di assistere all'incidente probatorio quando riguarda l'audizione dei testimoni (art. 401, comma terzo, c.p.p.); l'eventuale sentenza pronunciata in relazione ad un elemento probatorio assunto con incidente probatorio, durante il quale il danneggiato dal reato o la persona offesa non è stata messa in condizione di partecipare all'incidente probatorio stesso, non ha efficacia di giudicato relativamente agli effetti previsti dall'art. 652 c.p. Appare pertanto evidente che il legislatore ha voluto dare ampio spazio alla tutela della persona offesa nel corso delle indagini preliminari, per cui non appare legittimo che i suoi diritti vengano limitati imponendo la mediazione del p.m. in caso di richiesta di incidente probatorio ai sensi dell'art. 394, comma primo, c.p.p. Infatti il legislatore garantisce il diritto di partecipare all'incidente probatorio negandogli però la possibilità di promuoverlo al pari delle altre parti del processo. La Corte costituzionale con la sentenza n. 559 del 1990 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 401 c.p.p. in riferimento agli artt. 23 e 24 della Costituzione con il riconoscimento implicito del diritto della persona offesa di partecipare all'incidente probatorio anche attraverso un consulente tecnico in base alla considerazione che esiste «un rapporto di complementarietà tra le garanzie apprestate alla persona offesa nella fase delle indagini preliminari e quelle riconosciute alla parte civile nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale». Infatti «dal momento che la parte offesa può poi assumere, se danneggiata dal reato, il ruolo di parte civile, la partecipazione all'assunzione di prove che, nell'ambito della fase delle indagini preliminari, è dato riconoscerle, va funzionalmente considerata come anticipazione di quanto ad essa spetterà una volta che la costituzione di parte civile sia stata formalizzata». Ne deriva quindi che la parte offesa, nelle fasi delle indagini preliminari deve godere degli stessi diritti che le spetterebbero nell'eventuale fase processuale successiva.

È stato ritenuto dal giudice di merito (Pretura Torino, sent. 16 gennaio 1990, annotata da Giur. Italiana anno 1990, pag. 161) che l'espletamento di una perizia mediante incidente probatorio va disposto quando la perizia appaia prova indispensabile così da rendere altrimenti impossibile l'emissione del decreto di citazione a giudizio.

Con la sentenza n. 77 del 1994 la Corte costituzionale ha inoltre dichiarato costituzionalmente illegittimità gli artt. 392 e 393 c.p.p. nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima parte di tale disposizione, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase delle indagini preliminari. Ne deriva che nei procedimenti penali di competenza del tribunale la parte civile, se costituita all'udienza preliminare, nonostante si trovi ancora nella fase processuale delle indagini preliminari, ha il potere di chiedere al g.i.p., come parte civile costituita, l'eventuale incidente probatorio. Invece nel procedimento pretorile la mancanza di tale udienza preliminare viene a creare una disparità di trattamento evidente tra due situazioni identiche ma di competenza di due autorità giudiziarie diverse, in quanto viene in ogni caso negata la possibilità alla parte offesa, futura parte civile, di proporre, in una qualsiasi fase prima del rinvio a giudizio, l'incidente probatorio in via autonoma.

Di fronte alla possibilità della parte offesa di fare opposizione e di richiedere l'incidente probatorio, dal combinato disposto degli artt. 551, terzo comma, e 394, secondo comma, c.p.p. emerge che questa non ha in concreto la possibilità di ottenere, pur essendo parte, una decisione del giudice sulle proprie richieste, dovendo sempre mediare la sua posizione attraverso un'altra parte a differenza di quanto previsto per il pubblico ministero e l'indagato. Tale disparità di trattamento non appare sanata dalla possibilità del ricorso in cassazione che può essere fatto solo per violazioni formali al suo diritto di intervento (la Cassazione ha affermato l'esistenza di un vero e proprio diritto di intervento della persona offesa nel procedimento di archiviazione quando abbia fatto la prevista dichiarazione di cui all'art. 408, secondo comma, c.p.p., Cass. V, sent. 155 del 1º aprile 1993) né dal decreto motivato del p.m. che respinge la sua istanza di incidente probatorio che assume forme di provvedimento interno di

parte. La scarsa incisività di tale decreto appare evidente nel caso di specie in cui il p.m. non ha neppure emesso tale provvedimento, che appare peraltro avere esclusivamente i caratteri di atto formale e non di sostanziale tutela della parte offesa.

D'altro lato, il g.i.p. deve adeguatamente motivare nel caso di opposizione all'archiviazione, come gli è imposto dai principi generali dell'ordinamento e dell'art. 111 della Cost. Nel caso di specie, il giudice è privato della possibilità di motivare adeguatamente, in quanto il p.m., con la sua inerzia nel prendere in considerazione le ragioni della parte offesa, estrinseca in una consulenza di parte in contrasto con la propria, priva di elementi essenziali di giudizio il giudice. Di fronte a due consulenze di parte, contrastanti ma pur sempre ammissibili per l'ordinamento, il giudice non può *ex officio* assumere gli elementi che ritiene essenziali per dirimere la controversia tecnica. Inoltre, dal combinato disposto dalle norme appare evidente che si presuppone la concordanza di posizioni di pubblico ministero e parte offesa, cosa che non è sempre vera, come nel caso di specie. Per di più, nel caso di divergenza di opinioni, viene dato un peso ingiustificatamente maggiore a quella del p.m. rispetto a quella di un'altra parte, pur qualificata come tale. Si aggiunga poi che, non essendo stati identificati da parte del p.m. indagati specifici dopo tre anni di accertamenti e consulenze, tutta la vicenda si trova in ogni caso monca rispetto al diritto inalienabile di difesa di coloro che verrebbero individuati, solo con un'imputazione coatta del g.i.p., qualora si ritenesse che lo stesso non abbia la possibilità di alternative diverse dall'archiviazione e dall'imputazione coatta stessa. In tal modo, con la richiesta obbligata di rinvio a giudizio, sarebbe ulteriormente violato nei loro confronti il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio.

Come correttamente propone una delle attuali due parti, il mezzo dell'incidente probatorio appare idoneo a dare una risposta conclusiva sulla vicenda, in tempi tecnici accettabili e in ossequio al principio di economia processuale che ha ispirato il procedimento pretorile. Si è pertanto venuto a creare una situazione di stallo che non può avere adeguata soluzione nell'archiviazione, che allo stato non appare ancora delineabile, o nell'imputazione coatta allo stato non praticabile mancando elementi tecnici essenziali di giudizio sugli elementi caratterizzanti della notizia criminis. L'inattività di una parte che impedisce al giudice di motivare adeguatamente, lede il principio del contraddittorio, dell'indipendenza del giudizio del giudice ed il fondamentale principio di economia processuale.

Infatti, mentre il g.i.p. del Tribunale può nell'udienza preliminare, che si svolge in tempi brevi, dopo la chiusura delle indagini, ammettere le prove indicate dalle parti; mentre il giudice dibattimentale può, in carenza di elementi probatori forniti dalle parti, disporre *ex officio* le indagini e le prove necessarie per formare, in piena autonomia, un giudizio motivato sulla questione proposta, il g.i.p. presso la Pretura viene costretto, dall'atteggiamento di una delle parti, a non poter acquisire le indagini ritenute indispensabili da un'altra parte, che è a sua volta illegittimamente vincolata alle decisioni del p.m. nel concreto esercizio del diritto di contraddittorio, pur riconosciute in via autonoma dall'ordinamento.

Poiché nel caso di incidente probatorio, nel quale si proceda a perizia, la persona offesa ha interesse a far valere i diritti propri delle parti private mediante la nomina di un consulente di parte e la sua partecipazione configura un vero e proprio diritto, l'impossibilità per la persona offesa di promuovere direttamente l'incidente probatorio, costituisce un'indebita disparità di trattamento rispetto alle altre parti.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 393, 394 e 551 del c.p.p. che preclude, nel procedimento pretorile, per la persona offesa dal reato il diritto di investire direttamente il g.i.p. della richiesta di incidente probatorio:*

*ponendosi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto vi è una disparità irragionevole di trattamento del legislatore la dove detta regole diverse relative ai procedimenti davanti alla procura della Repubblica presso la pretura e la procura della Repubblica presso il tribunale, ponendo la parte offesa, relativamente ai soli procedimenti pretorili, in condizione di inferiorità rispetto alla stessa persona offesa nei procedimenti dinanzi al Tribunale, ed in ogni caso viola il principio di uguaglianza delle parti private nello stesso procedimento penale; ponendosi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione in quanto la difesa del danneggiato appare menomata dalla privazione del diritto di rivolgersi direttamente al giudice terzo, dovendo necessariamente attenersi dalla volontà del p.m. e non disponendo in caso di decisione negativa, di nessuno strumento processuale che gli consenta di vedere deliberato il relativo provvedimento di fronte ad un giudice di merito;*

*ponendosi in contrasto con l'art. 111 della Costituzione là dove pur essendo previsto come obbligatorio il dovere di motivazione per tutte le ordinanze del g.i.p., tale motivazione può risultare impossibile o in ogni caso inadeguata od impugnabile qualora al giudice stesso non vengano forniti tutti gli elementi in base ai quali poter giudicare, di fronte ad un contrasto di interpretazione sui fatti a seguito di opposizione della parte offesa che abbia presentato consulenza di parte contrastante con quella del p.m. ed abbia richiesto incidente probatorio;*

*Ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due camere del Parlamento.*

Torino, addì 22 gennaio 1996

*Il giudice: CERVETTI*

96C0542

N. 387

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal pretore di Palermo  
nel procedimento penale a carico di Baglio Basilio*

**Reato in genere - Uso, senza concorso nella contraffazione o nell'alterazione, di valori di bollo contraffatti o alterati - Punibilità anche nell'ipotesi di valori ricevuti in buona fede - Asserita impossibilità probatoria circa la sopravvenuta consapevolezza dell'agente in ordine alla falsità del valore utilizzato - Lesione del principio di tassatività della norma penale e di quello di colpevolezza.**

**(C.P., art. 464, secondo comma).**

**(Cost., artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 451/96 r.g. pretura (17082/93 r.g. not. di reato) contro Baglio Basilio, nato a Palermo il 20 febbraio 1941, ed ivi elettivamente domiciliato in via Del Fante n. 5; imputato del reato di cui all'art. 464 c.p., per avere fatto uso di un valore di bollo (marca per patente) contraffatto senza esserne concorso nella contraffazione; alla pubblica udienza del 30 gennaio 1996, presenti l'imputato, il difensore di fiducia, avv. Maria Bonetti, ed il pubblico ministero, dott. Ennio Petrigli, conclusa l'istruzione dibattimentale, questo pretore sollevava d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 464, secondo comma, c.p. in relazione agli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione.

RITENUTO QUANTO ALLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE

Nel corso del pubblico dibattimento celebratosi il 30 gennaio 1996, riferiva il teste dell'accusa D'Agati Giovanni, agente di p.s., che in data 24 giugno 1993 perveniva al proprio ufficio, dalla locale prefettura, la patente di guida dell'odierno imputato, per essere sottoposta ad un controllo circa l'autenticità delle marche da bollo ivi apposte. Effettuato il controllo, il D'Agati riscontrava la falsità della marca c.d. di integrazione relativa all'anno 1992, che presentava una dentellatura più larga ed una colorazione più accesa rispetto a quella autentica. Precisava infine il teste che la patente del Baglio si trovava presso la prefettura di Palermo in quanto depositata dallo stesso titolare ai fini del compimento della pratica del c.d. rinnovo (*rectius*: conferma di validità) della patente medesima.

Si procedeva inoltre all'esame dell'imputato, il quale dichiarava di non ricordare dove avesse comprato la marca oggetto della contestazione, precisando comunque di averla acquistata sicuramente da un tabaccaio, come suo costume. Dichiarava egli altresì che non si sarebbe mai potuto accorgere della contraffazione della marca, non avendo la minima idea di come si faccia a distinguere le marche vere dalle false.

Esaurita l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero concludeva per la condanna dell'imputato *ex art.* 464, 2° comma, c.p., mentre la difesa chiedeva in via principale l'assoluzione del proprio assistito per mancanza di dolo, e in subordine la condanna del medesimo al minimo della pena pecuniaria tenuto conto della diminuzione di cui al predetto secondo comma dell'art. 464 c.p.

Deve invero ritenersi sufficientemente acquisito che il Baglio abbia ricevuto la marca *de qua* in perfetta buona fede: si tratta, infatti, di un impiegato del comune, cui non manca quindi un solido e regolare stipendio, ed inoltre di una persona adulta (al momento del fatto egli aveva poco meno di 52 anni), incensurata; considerate tali circostanze, invero, appare conferente desumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che un soggetto del genere non avrebbe dovuto avere alcun motivo per andare a reperire, presso i mercati c.d. clandestini o sommersi, una marca fasulla del valore (per lui) di sole 22.000 lire.

Ne deriva, dunque, che nel presente giudizio si faccia proprio questione della possibilità di applicare o meno, alla condotta tenuta dall'imputato, la fattispecie di cui all'art. 464, secondo comma, c.p., dovendosi ritenere sufficientemente provato che il medesimo abbia ricevuto la marca di cui si controverte in buona fede.

Occorre ricordare, in proposito, che l'art. 464, primo comma, c.p. punisce colui che abbia fatto uso di valori di bollo contraffatti (o alterati), pur non essendo concorso nella contraffazione degli stessi. Tale «uso» deve concretarsi, in particolare, nella utilizzazione del valore di bollo secondo la sua naturale destinazione, cioè secondo la destinazione corrispondente a quella propria del valore genuino (Cass., 26 novembre 1987, Maiullari, *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Falsità in monete*, n. 8; Cass., 13 novembre 1984, Bessi, *id.*, Rep. 1985, voce cit., n. 7), ogni altro tipo di «messa in circolazione» del valore dando luogo invece al più grave delitto di cui all'art. 459 c.p. (Cass., 22 febbraio 1983, Tallon, *Foro it.*, Rep. 1984, voce *Falsità in monete*, nn. 6 e 7; Cass., 27 gennaio 1983, Giulivi, *Riv. pen.*, 1983, 912).

Sul versante soggettivo, poi, è necessario che l'agente sia consapevole della falsità del bollo «dal» momento in cui lo acquista (Cass. 17 dicembre 1982, Casadio, *Mass. Cass. pen.*, 1983, 105); se tale conoscenza, tuttavia, subentra successivamente, l'utilizzatore risponde ugualmente, ma la pena è ridotta, ai sensi dell'art. 464, secondo comma, c.p.: la ricezione in *buona fede* del valore di bollo contraffatto, in altri termini, attenua semplicemente la responsabilità di colui che faccia uso del bollo, ma non la esclude.

Orbene, ritiene il giudicante che il meccanismo incriminatorio in tal modo risultante per effetto della previsione di cui al secondo comma dell'art. 464 c.p., contrasti con i principi di tassatività e di colpevolezza costituzionalmente sanciti: ed invero, nelle ipotesi in cui sia certo, o comunque assai probabile, che l'imputato abbia acquistato la marca da bollo in buona fede, la dimostrazione della sopravvenuta consapevolezza nel medesimo circa la falsità del valore concretamente utilizzato, costituisce, a ben vedere, un'autentica *probatio diabolica*, impossibile da offrire.

Tranne che in casi del tutto eccezionali (annoverabili fra gli autentici «casi di scuola»), difatti, il dolo di utilizzazione della marca da bollo contraffatta da parte di chi l'abbia ricevuta in buona fede, equivalendo ad un mutamento dell'atteggiamento psicologico del soggetto agente (come tale destinato ad esaurirsi nel «foro interno» di quest'ultimo), diviene del tutto insuscettibile di dimostrazione empirica, anche solo indiziaria. E ciò per l'ovvia ragione che un atteggiamento psichico del genere non lascia alcuna traccia di sé nella realtà esterna: l'acquisto e la successiva apposizione sulla patente della marca da bollo annuale costituiscono comportamenti scarsamente significativi dal punto di vista sociale, rientranti fra gli atti di gestione ordinaria della vita di relazione, e destinati pertanto semplicemente a confondersi fra i molteplici adempimenti che ciascun individuo effettua quotidianamente.

Né è a dirsi che il pubblico ministero potrebbe soddisfacentemente assolvere il proprio onere probatorio invocando una presunzione di riconoscibilità del valore fasullo da parte dell'imputato, dedotta dalla circostanza che per ciascun anno di emissione delle marche della patente il Ministero delle finanze emana un apposito decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel quale sono specificati i requisiti che deve possedere la marca da bollo autentica.

Va qui richiamato, infatti, il fondamentale principio per cui, al pari di ogni altro elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, il dolo deve essere *effettivamente* provato, tenendo conto di tutte le circostanze che possono assumere un valore sintomatico ai fini dell'esistenza della volontà colpevole (modalità estrinseche della condotta,

movente, comportamento tenuto dal colpevole successivamente alla commissione del reato, etc.). Stante, invero, l'estrema difficoltà insita nell'accertamento dei dati psicologici, è certo inevitabile — e consentito — in questo campo, il ricorso a massime di esperienza: non, però, a meri schemi presuntivi, ad ipotesi preformulate, o a postulati aprioristici, che diano per dimostrato il dolo ritenendolo implicito nella stessa realizzazione del fatto materiale (c.d. *dolus in re ipsa*): e tale sarebbe appunto l'effetto del ricorso ad una presunzione di conoscenza del tipo di quella sopra indicata (che sarebbe peraltro, in ogni caso, *iuris tantum*), posto che la sistematica consultazione dei decreti ministeriali, da parte del comune cittadino, non corrisponde affatto, con tutta evidenza, ad un dato dell'esperienza.

E si osservi infine, più in generale, che proprio partendo dalla constatazione della insormontabile difficoltà di accertare i mutamenti degli stati d'animo rimasti «interni» al soggetto, già gli antichi romani avevano elaborato il principio — tuttora valido, ad esempio, in materia di possesso (art. 1147, terzo comma, C.C.) — per cui *mala fide superveniens non nocet*.

Nell'identica paralisi probatoria, pur se dal lato opposto, si trova l'imputato: egli infatti assai difficilmente potrebbe offrire la dimostrazione — una volta acquistato il valore di bollo contraffatto in buona fede — *di essere rimasto in buona fede* circa l'autenticità del medesimo fino al momento in cui ne è stato trovato in possesso. La condotta sanzionata dalla norma consiste, infatti, nell'«uso» della marca: integra oggettivamente il reato, perciò, anche il fatto di aver presentato ad esempio la patente di guida (unitamente alla marca contraffatta) all'autorità competente per il rinnovo della medesima (così come avvenuto nel caso di specie): e tuttavia, tale comportamento non è ancora sintomatico dal punto di vista soggettivo, rimanendo ugualmente plausibile, in astratto, tanto che il soggetto sia rimasto in buona fede circa l'autenticità del valore bollato (altrimenti non l'avrebbe presentato spontaneamente all'autorità), quanto che egli contasse invece proprio di trarre in inganno quest'ultima: ed invero, la consegna della patente per il rinnovo costituisce un atto «necessitato» per il soggetto (ove il medesimo intenda continuare a godere dell'abilitazione alla guida), non già un atto propriamente «spontaneo». E più in generale, l'apposizione della marca sulla patente — così come del resto l'acquisto ed il successivo utilizzo di un qualsiasi altro valore di bollo — sono atti che giammai «parlano da soli», rimandando semplicemente all'intenzione del soggetto di pagare una tassa.

In definitiva, deve dirsi che la norma non abbia alcuna possibilità pratica di funzionare: ed invero, nel caso in cui l'agente abbia acquistato la marca contraffatta in buona fede, ai giudici non rimarrebbe altra alternativa che quella di assolverlo perché il fatto non costituisce reato, essendo mancata totalmente, sul punto, la prova dell'elemento soggettivo richiesto; nello stesso tempo, tuttavia, l'imputato non potrebbe mai ottenere una assoluzione piena nel merito, non avendo egli alcuna possibilità di dimostrare, come si è detto, di essere rimasto in buona fede anche circa l'«uso» della marca contraffatta. L'esito del giudizio, in altri termini, appare scontato in partenza: assoluzione dell'imputato per insufficienza di prove.

Si sfugge a tale conclusione obbligata soltanto imboccando un'altra strada, parimenti obbligata però: si dovrebbe cioè in ogni caso condannare, sulla base del solo accertamento della condotta materiale prevista dalla norma (apposizione della marca sulla patente): ed invero, se si confrontano le (poche) sentenze edite dal 1981 ad oggi in merito a tale ipotesi delittuosa, si evince chiaramente che non vi è alcuna traccia, nelle medesime, di indagini volte alla dimostrazione del dolo del reo (cfr. pronunce richiamate *supra*).

Ritiene, pertanto, il decidente che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale come sopra accennate, imponendosi pertanto il rinvio degli atti al giudice delle leggi.

#### RITENUTO QUANTO ALLA NON MANIFESTA INFODATEZZA DELLA QUESTIONE

##### A) Violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

In conformità con la più recente dottrina (Marinucci-Dolcini, Fiandaca) deve dirsi che ove la norma preveda una fattispecie delittuosa costruita sulla esistenza, nel soggetto, di un certo coefficiente psicologico empiricamente non riscontrabile in alcun modo, la stessa si ponga, per ciò stesso, in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale, posto che l'obbligo del legislatore di delineare l'ipotesi incriminatrice secondo schemi sufficientemente precisi deve evidentemente riguardare non soltanto la descrizione della condotta materiale di reato,

ma anche la individuazione del necessario coefficiente soggettivo di sostegno (il dolo, invero, deve abbracciare tutti gli elementi del fatto tipico: artt. 5, 47, 59, 42, 43 e 44 c.p.). A nulla varrebbe, in altri termini, che la condotta tipica fosse astrattamente individuabile sulla base della formulazione della norma, se si tratti di condotta in ordine alla quale risulti empiricamente impossibile verificarne il necessario sostegno psicologico: perché anche in questo caso non sarebbe possibile per l'interprete esprimere un giudizio di corrispondenza tra il comportamento concreto e la fattispecie astratta, «sorretto da fondamento controllabile» (Corte cost. n. 96/1981). Ed invero, se per un verso il principio di tassatività vincola il legislatore ad una descrizione quanto più possibile precisa del fatto di reato, per altro verso esso vincola anche il giudice, tenuto ad una interpretazione della fattispecie che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.

Obbligato il rinvio, in proposito, a quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di plagio (art. 603 c.p.) nella nota sentenza dell'8 giugno 1981, n. 96, dove è stato appunto precisato che la determinatezza o tassatività della fattispecie incriminatrice non attiene soltanto alla sua formulazione linguistica, ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato: «in riferimento all'art. 25 della Costituzione questa corte ha più volte ripetuto che a base del principio invocato sta in primo luogo l'intento di evitare arbitrii nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale. Ritiene quindi la corte che, per effetto di tale principio, onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta (...) e risulta soddisfatto fintantoché nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili». (...) «nella dizione dell'art. 25 della Costituzione che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà (...). Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza col principio di tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili, e tanto meno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o *non razionalmente accertabili*».

In definitiva, la fattispecie delineata dal legislatore con il secondo comma dell'art. 464, e consistente nel fatto di chi, pur non essendo concorso nella contraffazione dei valori bollati, e pur avendoli ricevuti in perfetta buona fede, successivamente accorgendosi della falsità dei medesimi, ne abbia consapevolmente fatto uso, non corrisponde ad un'ipotesi concretamente suscettibile di verifica processuale, stante l'assoluta impossibilità di sceverare i mutamenti psicologici rimasti meramente interni all'individuo, e non estrinsecatisi in comportamenti esteriormente percepibili. E sotto tale profilo, essa si pone dunque in contrasto con il principio di determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), secondo la portata al medesimo attribuita dalla Corte costituzionale, con la sent. n. 96 del 1981.

#### B) *Violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione.*

L'avere il legislatore di principio escluso che l'acquirente di una marca da bollo contraffatta possa andare esente da pena per il solo fatto di averla ricevuta in buona fede, in una con l'impossibilità probatoria sopra evidenziata circa il sopravvenuto mutamento dello stato psicologico dell'agente in ordine alla autenticità della marca, si pone altresì in contrasto, ad avviso di questo Pretore, con il principio di colpevolezza quale recepito dalla Costituzione (art. 27), e quale più volte enunciato dalla stessa Corte costituzionale (sentt. nn. 364 e 1085 del 1988), in collegamento con la funzione essenzialmente rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): ed invero, chiamando a rispondere del reato di «uso» anche chi abbia ricevuto il valore di bollo nell'assoluta incoscienza della sua falsità, l'art. 464, secondo comma, c.p. non si sottrae al dubbio di nascondere una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva (se non addirittura «per fatto altrui»), in cui la realizzazione del solo comportamento materiale vietato (uso della marca), basti, di fatto, a fondare la colpevolezza dell'autore.

Ove infatti abbia acquistato il valore di bollo in buona fede, poiché normalmente la patente non si mostra ad altri se non ai pubblici ufficiali appositamente incaricati del relativo controllo, il soggetto rimane sostanzialmente affidato al «caso» che la marca in suo possesso sia falsa oppure no: una volta che il pubblico ufficiale abbia infatti constatato la falsità della marca apposta sulla patente, deve obbligatoriamente fare rapporto, innescando il presupposto per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del «contravventore».

Ciò che non sempre accade, invece — si noti per inciso — nella contigua ipotesi di spendita di banconote false ricevute in buona fede (artt. 457 e 458 c.p.): in tali casi, difatti, il soggetto ha di solito la possibilità di accorgersi della falsità del denaro inconsapevolmente ricevuto, prima delle forze dell'ordine; basta, ad esempio, che egli paghi con quel denaro un fornitore di fiducia che, accortosi della falsità della banconota, glielo faccia presente (il comune cittadino, difatti, non ha obbligo di denuncia); a questo punto, il possessore avrà l'effettiva possibilità di orientare consapevolmente la propria condotta: potrà consegnare il valore monetario fasullo alle sedi competenti, oppure cercare ugualmente di spenderlo, a scapito di altri (magari, introducendolo in un distributore automatico): e in quest'ultima ipotesi, resterà comunque una traccia della sua sopravvenuta coscienza (quel fornitore, ad esempio, potrà essere chiamato a testimoniare).

E poiché invece, nel caso delle marche per patente, l'«uso» segue immediatamente la «ricezione», e se quindi già il semplice acquisto di una marca per patente contraffatta è sufficiente (di fatto) per fondare la responsabilità del possessore, ne deriva che, nei casi in questione, il cittadino, versando in *re illicita, tenetur etiam pro casu*.

Sol che ci si ponga, peraltro, nella medesima ottica astratta individuata dalla norma, prendendo atto di conseguenza che la mera ricezione in buona fede della marca contraffatta non è ancora reato, non può fare a meno di osservarsi che nelle ipotesi *de quibus* non di un *versari in re illicita* in senso proprio si tratti, bensì di una (surrettizia) responsabilità «per fatto altrui», posto che il soggetto è chiamato a rispondere *ex art. 464*, secondo comma, c.p. proprio in quanto ha acquistato (in buona fede) una marca materialmente contraffatta da altri (egli, infatti, non deve essere concorso nella contraffazione).

In definitiva, se a configurare il reato *de quo* basta il mero «uso» della marca non genuina, ricevuta in buona fede, la norma di cui all'art. 464, secondo comma, c.p. va ritenuta in insanabile contrasto con il principio di colpevolezza costituzionalmente inteso, quale limite cioè alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei fatti penalmente sanzionabili: ed invero, secondo quanto da ultimo statuito dal giudice delle leggi (Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364), tale principio si condensa, innanzitutto, nel tassativo divieto di far ricadere nel soggetto colpe a lui non ascrivibili (c.d. responsabilità per fatto altrui) e, in secondo luogo, nell'obbligo per il legislatore di stabilire incriminazioni solo per «fatto proprio», ove per «fatto proprio» — ha sottolineato efficacemente la Corte — non deve intendersi «il fatto collegato al soggetto, all'azione dell'autore, dal mero nesso di causalità materiale (...) ma anche, e soprattutto, dal momento subiettivo, costituito, in presenza della prevedibilità evitabilità del risultato vietato, almeno dalla "colpa" in senso stretto». Ed ha concluso sul punto la Consulta: «perché sia legittimamente punibile [il fatto imputato] deve necessariamente includere almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica».

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 464, secondo comma, del c.p., in relazione agli artt. 25, secondo comma e 27, primo comma, della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione a ciascuno dei Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Manda altresì alla cancelleria per l'avviso del deposito della presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero.*

Palermo, addì 30 gennaio 1996

Il vicepretore: TRAMONTANO

N. 388

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Baldini Roberto*

**Processo penale - Decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza - Effetto vincolante di dette decisioni nel corso del processo - Limiti del principio: sopravvenienza di nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore - Mancata previsione o la competenza di un giudice superiore - mancata previsione nel caso di nuovi fatti da cui derivi la modificazione della competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia - Irragionevolezza - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di quello di indipendenza del giudice - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.P. 1988, art. 25).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 101).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza letti gli atti del proc. pen. n. 2146/1995 r.g.dib.;

Esaminate le questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato Baldini Roberto;

Visto il parere remissivo del rappresentante della pubblica accusa;

Rilevato che all'udienza del 14 febbraio 1996 il difensore dell'imputato ha preliminarmente e tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio di questo pretore rilevando come, a seguito della notifica del decreto di citazione a giudizio relativo al proc. pen. n. 1614/1991 r.g.n.r. della procura c/o la pretura circondariale di Pisa, il Baldini veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 367 c.p. commesso in Pisa il 1º marzo 1991 nonché del reato connesso di cui all'art. 1 della legge n. 386/1990;

che, in relazione a tale ultima violazione, la competenza territoriale a decidere risulta essere di questo pretore, giusta la sentenza della S.C. di cassazione n. 1244 del 14 marzo 1994 risolutiva di conflitto negativo di competenza tra il pretore di Livorno ed il pretore della sez. dist. di Monsummano Terme;

che, il difensore ha rilevato come, nel caso di specie, questo giudice dovrebbe dichiararsi territorialmente incompetente sussistendo — in virtù di una corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 21, comma secondo, e 12, lett. b), c.p.p. — la competenza di un terzo giudice identificato nel pretore di Pisa, in base al rilievo che procedendosi separatamente a carico del Baldini per reati connessi e trovandosi nel caso di specie in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 16 c.p.p., dovrebbe ritenersi competente per tutti i procedimenti connessi «il giudice competente per il reato più grave», ovvero il pretore di Pisa davanti al quale l'imputato Baldini Roberto deve essere giudicato per la violazione dell'art. 367 c.p. relativa proprio ad uno degli assegni per il quale la competenza è stata radicata, in virtù della predetta sentenza della S.C., davanti a questo giudice;

Rilevato, altresì, che il predetto difensore dell'imputato Baldini Roberto ha in subordine ritenuto opportuno sollevare davanti a questo pretore questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 c.p.p. nella parte in cui non prevede tra i «nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica» per i quali è consentito derogare alla competenza determinata dalla S.C. di cassazione ex artt. 25/627 c.p.p., siano ricompresi anche quelli da cui derivi la modificazione della competenza per territorio determinata da ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia;

Ritenuto che, in ordine alla prima eccezione, questo giudice — pur ritenendo che una corretta applicazione della normativa in materia di competenza territoriale comporterebbe una fondata declaratoria di incompetenza per territorio di questo pretore, per l'indubbia rilevanza della novità del fatto addotto dalla difesa in udienza in termini di spostamento di competenza territoriale — non può procedere all'accoglimento della medesima, attesa la natura vincolante della decisione della Corte di cassazione sulla competenza per territorio di questo pretore, giusta la surrichiamata sentenza;

che, pertanto, occorre valutare la subordinata questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa in termini di non manifesta inammissibilità della medesima e di rilevanza nel giudizio *a quo*;

che, in particolare, — quanto alla rilevanza della questione — la stessa sia senz'altro rilevante in quanto la decisione del giudice di merito è vincolata alla previa risoluzione della questione relativa alla competenza territoriale per ragioni di connessione;

che, poi, — quanto alla non manifesta inammissibilità della questione — ritiene il decidente che la stessa sia senz'altro accoglibile poiché la statuizione della S.C. di cassazione determinativa del c.d. «foro commissorio» comporta un assoluto effetto preclusivo circa la possibilità per il giudice investito della competenza territoriale da parte della Corte di cassazione di declinare la propria competenza in presenza di nuovi fatti che comporterebbero lo spostamento della competenza territoriale per ragioni di connessione davanti ad altro giudice, attesa la maggiore gravità del reato ex art. 16 c.p.p.;



che, in particolare, tale vincolatività si appalesa a questo giudice lesiva in primo luogo del principio di ragionevolezza art. 3 della Costituzione, non sussistendo apparentemente un giustificato motivo per escludere dalla rilevanza dei «fatti nuovi che comportino una diversa definizione giuridica» proprio quelli dai quali derivi la modificazione della competenza per territorio determinata da ragioni di connessione, atteso che l'art. 25 limita la rilevanza della novità ai soli fatti «da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore» così apportando una deroga alla vincolatività della decisione della S.C. di cassazione limitatamente a tali fatti nuovi per i quali (e soltanto per essi) l'efficacia vincolante della pronuncia non è *rebus sic stantibus*;

che, in secondo luogo, tale vincolatività della pronuncia della S.C. si appalesa ulteriormente lesiva dell'art. 25, comma primo, della Costituzione, in quanto la tassatività delle ipotesi di deroga alla competenza per territorio determinata ex art. 25 c.p.p. e la conseguente impossibilità per il giudice di rinvio di porre nuovamente in discussione la questione sulla competenza territoriale successiva alla determinazione della Corte di cassazione del «foro commissorio» è senza alcun dubbio lesiva del principio espresso dall'art. 25 della Costituzione, atteso che comporta l'inoperatività di quelle disposizioni normative (artt. 1/16 c.p.p.) la cui corretta applicazione nel caso di specie darebbe luogo alla fondata declinatoria di incompetenza territoriale di questo decidente in considerazione della novità del fatto evidenziato dalla difesa, con conseguente individuazione del giudice competente territorialmente nel pretore di Pisa, giudice egualmente competente per materia ma — a norma dell'art. 25 della Costituzione — «giudice naturale precostituito per legge» a decidere nel caso di specie;

che, in terzo luogo, alla violazione dell'art. 25 della Costituzione si collega quella di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto la efficacia vincolante della declaratoria della Corte di cassazione determinativa del foro commissorio, sembra a questo giudice lesiva del diritto di difesa dell'imputato ad essere non soltanto giudicato da un giudice diverso da quello determinato per legge ma, nel caso di specie, lo priverebbe della possibilità di difendersi davanti ad uno stesso giudice per il medesimo fatto, obbligandolo viceversa a difendersi contemporaneamente davanti a due giudici (quello vincolato per la definitività del foro commissorio e quello competente territorialmente per il fatto potenzialmente connesso ex art. 16 c.p.p.) per lo stesso identico fatto;

che, infine, ulteriore elemento di lesività costituzionale ravvisabile nell'art. 25 c.p.p., sembra essere quello dell'art. 101 della Costituzione atteso che l'efficacia vincolante della pronuncia sulla competenza territoriale della S.C., potrebbe dar luogo ad un potenziale contrasto di giudicati qualora il giudice di rinvio — in relazione al reato per il quale l'altro giudice territorialmente competente è chiamato a decidere senza poter tenere conto della connessione — dovesse essere di diverso avviso rispetto all'altro giudice, con la conseguenza di rendere inapplicabile il principio della soggezione del giudice «soltanto alla legge» laddove il giudice di rinvio è «obbligato» da un giudice superiore a non applicare correttamente proprio quelle norme che, in assenza di tale vincolatività per quanto concerne la determinazione del foro commissorio, determinerebbero lo spostamento di competenza territoriale a favore del giudice naturale precostituito per legge;

Visti gli artt. 23 e segg. della legge costituzionale n. 87 dell'11 marzo 1953;

P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che tra i nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica rilevino, oltre quelli da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore, anche «quelli da cui derivi la modificazione della competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia», per violazione degli artt. 3, 24, 25, comma primo, e 101 della Costituzione;*

*Dispone, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato, ai suoi difensori di fiducia e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché, infine, comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pistoia/Monsummano Terme, addì 19 febbraio 1996

*Il pretore: SCARCELLA*

N. 389

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal tribunale di Firenze  
nel procedimento civile vertente tra Banchini Romano ed altra e il comune di Lastra a Signa*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti conseguenti ad illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 25/1966, 5/1980 e 223/1983.**

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo il 9 settembre 1986 e segnata ai numeri 5775/86 r.g.; n. 1710/86 r. sez. avente ad oggetto: risarcimento danni da occupazione illegittima di terreno, promossa da Banchini Romano e Martini Bruna, elettivamente domiciliati in Firenze, via Venezia, n. 8 presso e nello studio dell'avv. C. Piazza, che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione;

Attori contro il comune di Lastra e Signa, in persona del sindaco *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Firenze, via delle Mantellate, n. 9, presso e nello studio dell'avv. A. Ragazzini, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione; convenuto.

All'udienza collegiale del 17 gennaio 1996 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per gli attori: «voglia il tribunale ecc.mo, respinta ogni contraria o diversa domanda, eccezione o deduzione, a) condannare il comune di Lastra a Signa a risarcire agli attori il danno da questi patito per l'ablazione di fatto del terreno di loro proprietà esteso mq. 1523,54, da liquidarsi nella somma di L. 52.000 al metro quadrato, e così complessivamente in L. 79.224.080 o quanto sia di giustizia, somma da rivalutarsi in proporzione del diminuito valore del denaro dal giorno dell'ablazione — 15 luglio 1985 — fino al giorno della liquidazione definitiva, con gli interessi legali sulla somma rivalutata dal di della domanda all'effettivo saldo; b) condannare il comune di Lastra a Signa a risarcire agli attori il danno da questi patito a causa dell'occupazione illegittima ed abusiva del terreno di cui è causa, perdurata dal 19 febbraio 1982 fino all'ablazione di fatto, da liquidarsi nella somma di complessive L. 41.870.000 o quanto sia di giustizia, somma da rivalutarsi in proporzione del diminuito valore del denaro dal giorno dell'ablazione fino al giorno del pagamento, con gli interessi legali dal di della domanda all'effettivo saldo; c) condannare il comune di Lastra a Signa a rifondere integralmente agli attori le spese (comprese le notule dei consulenti tecnici di ufficio e di parte), i diritti e gli onorari del presente giudizio, oltre C.A.P. e I.V.A. sui compensi imponibili»;

per il convenuto: «Voglia codesto tribunale disporre la rinnovazione della CTU onde accertare se, ai sensi dei valori introdotti dall'art. 5-bis legge 18 agosto 1992, n. 359, il terreno *de quo* possa considerarsi edificabile. Voglia comunque il Tribunale stesso determinare il valore del terreno in L. 12.000 al mq, o in quella maggior o minor somma che riterrà di giustizia».

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 1º settembre 1986, i sigg.ri Banchini Romano e Martini Bruna citavano in giudizio il comune di Lastra a Signa, in persona del sindaco *pro-tempore*, per sentirlo condannare, previo accertamento della illegittimità dell'occupazione di un terreno di loro proprietà sito nel territorio comunale, e della conseguente ablazione di fatto del loro diritto di proprietà sul medesimo terreno, al risarcimento dei danni subiti dagli attori a causa di tale comportamento illecito, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed al rimborso delle spese del giudizio.

Si costituiva in giudizio il comune di Lastra a Signa, chiedendo il rigetto della domanda degli attori; nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica di ufficio diretta ad accertare: 1) l'identità, la consistenza e l'originaria destinazione dell'area di cui è causa; 2) l'epoca in cui la trasformazione operata dal comune sia divenuta irreversibile, ove lo sia stata; 3) il valore venale dell'area, previa considerazione se essa debba essere considerata esente da speciali vincoli urbanistici, e fabbricativa all'epoca della trasformazione irreversibile; 4) la rendita ricavabile dal valore dell'area nel periodo corrente fra l'occupazione e la successiva trasformazione irreversibile. Infine le parti concludevano come sopra e la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 17 gennaio 1996.

Dai documenti allegati al fascicolo di parte attrice risulta che il Consiglio comunale di Lastra a Signa approvò con delibera n. 126 del 23 aprile 1980, un progetto di sistemazione a verde pubblico di una vasta area sita nel territorio comunale, comprendente anche quella in proprietà degli attori, posta tra le vie F. Turati, A. Grandi e T. Campanella, estesa mq. 1523,54 ed identificata al N.C.T. in foglio di mappa 6 dalle particelle 394 e 475; con successiva delibera n. 89 del 17 aprile 1981, mai notificata ai privati interessati, dichiarò tale progetto di pubblica utilità, nonché urgente ed indifferibile, deliberando altresì di procedere all'acquisto di tale area attraverso la procedura di espropriazione secondo il metodo previsto dal titolo II della legge n. 865/71, approvando il piano particellare di esproprio, con elenco delle ditte da espropriare, autorizzando l'accesso ai terreni da espropriare ai fini della redazione degli stati di consistenza, e demandando infine al Sindaco i provvedimenti relativi all'occupazione temporanea di urgenza dei terreni interessati.

Il sindaco con ordinanza n. 2 del 12 gennaio 1982 dispose l'occupazione temporanea di urgenza dei suddetti terreni, avvenuta in data 19 febbraio 1982, in assenza delle parti interessate (come emerge dal relativo verbale, agli atti) e successivamente furono eseguiti i lavori per la sistemazione delle aree a parcheggi e a verde pubblico, lavori terminati a fine anno 1985, senza peraltro che la procedura di esproprio avesse corso, dal momento che l'amministrazione comunale non ha mai provveduto né ad emanare il decreto di esproprio né a liquidare la relativa indennità prevista dalla legge.

Ritiene questo tribunale che il comune di Lastra a Signa, avendo adottato una delibera con la quale dichiarava il progetto di pubblica utilità e le relative opere indifferibili ed urgenti, avesse inteso attuare una occupazione di urgenza preliminare all'espropriazione, finalizzata all'impossessamento immediato del bene in previsione della successiva emanazione del decreto di esproprio, da effettuarsi entro il termine di cinque anni, termine perentorio di durata e quindi presupposto di legittimità dell'occupazione medesima: termine, questo, che nel caso di specie è trascorso senza che l'amministrazione comunale abbia emanato il decreto di esproprio.

Inoltre, essendosi verificata, a seguito dei lavori di sistemazione dell'area a verde pubblico e parcheggi, fatti eseguire dall'amministrazione comunale, una trasformazione irreversibile e radicale, tale cioè da comportare la perdita definitiva dei caratteri e della destinazione propria dell'area occupata — trasformazione che si colloca temporalmente, come risulta dalla consulenza tecnica di ufficio, nel momento di conclusione dei lavori in data 15 luglio 1985 — deve ritenersi che in tale momento si sia verificato l'acquisto a titolo originario a favore del comune di Lastra a Signa del diritto di proprietà sull'area occupata e, correlativamente, la perdita del medesimo diritto per gli attori, secondo la nota fattispecie di creazione giurisprudenziale della cd. accessione invertita o occupazione espropriativa (si vedano, in proposito, le sent. Cass. S.U. 26 febbraio 1983, n.1464, 10 giugno 1988, n. 3940 e 25 gennaio 1989, n. 418).

L'occupazione protratta oltre il termine previsto dalla legge, da un lato, e la trasformazione irreversibile dell'area a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica, che ne ha determinato l'acquisto del diritto di proprietà a favore della p.a. occupante, dall'altro, costituiscono illecito extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., produttivo di danno ingiusto che deve essere risarcito agli attori da parte del comune di Lastra a Signa che lo ha cagionato.

In relazione alla questione della quantificazione di tali danni, è opportuno già da ora ricordare che il criterio adottato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, ormai senza più oscillazioni, è quello del valore venale del fondo nel momento della perdita del diritto di proprietà (coincidente con quello della trasformazione irreversibile del fondo), accertamento che costituiva l'oggetto del terzo quesito posto al C.T.U.

Nelle more del presente giudizio è entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui articolo 1, comma 65, ha modificato il comma sesto dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sostituendolo con la seguente norma: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ciò equivale a dire che in ogni caso l'espropriante (od occupante, o cessionario) di aree edificabili sarà tenuto a versare all'espropriato una somma pari alla media del valore venale dell'immobile e del reddito dominicale rivalutato, ridotta ulteriormente del 40%, salvo in caso di cessione volontaria, ai sensi del primo comma dell'art. 5-bis legge n. 359/92.

Dal momento che la nuova disposizione risulta applicabile anche ai giudizi in corso, poiché il comma 244 dell'art. 3 della legge di accompagnamento della c.d. Finanziaria 1996 (per l'appunto la citata legge n. 549/1995) recita: «Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1996», questo tribunale, che ha trattenuto la causa in decisione all'udienza di discussione collegiale del 17 gennaio 1996, in ossequio ai voleri del legislatore dovrebbe rimettere la presente causa sul ruolo, al fine di procedere a nuovo accertamento tecnico sul bene oggetto dell'accessione invertita (la precedente c.t.u. aveva calcolato il valore venale del bene, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità in materia), da ritenersi avente quanto meno vocazione edificatoria, a causa delle sue caratteristiche, ubicazione, accessibilità, urbanizzazione, alla luce di quanto riferito nell'accertamento tecnico.

Ciò in quanto il riferimento, contenuto nel citato comma 65 dell'art. 1, al risarcimento del danno non ancora determinato in via definitiva, non può che portare alla conclusione che il legislatore, per evidenti motivi di contenimento della spesa pubblica, ha voluto introdurre lo stesso sistema di calcolo dell'indennità di esproprio anche per i ben diversi casi — come è quello che qui interessa — di occupazione d'urgenza di un bene di privato ad opera di un ente pubblico, alla quale non sia seguito regolare decreto d'esproprio, bensì l'esecuzione di fatto dell'opera pubblica, con irreversibile trasformazione del fondo privato sul quale l'opera sia stata eseguita.

Il Tribunale non ritiene di dovere con ordinanza disporre la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, bensì ritiene di dover rilevare e sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui predetermina *ex lege* la misura del risarcimento del danno dovuto al titolare di un diritto di proprietà sul fondo definitivamente acquisito all'ente pubblico a seguito di c.d. «accessione invertita» per violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 3, primo comma della stessa Carta costituzionale.

Per quanto sinora argomentato, appare di tutta evidenza la rilevanza della questione nel presente giudizio, che non potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata; occorrerebbe diversamente ritenere che la dizione legislativa di «... entità dell'indennizzo e/o risarcimento del danno» voglia fare riferimento a qualcosa di diverso dalla reintegrazione del patrimonio del privato leso da un comportamento del tutto illegittimo, anzi illecito, da parte della pubblica autorità: ma sinceramente non si vede cosa altro possa aver avuto in mente il legislatore nella fattispecie in esame, a meno che non si voglia sostenere la tesi del «refuso» letterale, e cioè che quella congiunzione disgiuntiva «o» sia stato inserito per errore nel testo normativo.

Tale circostanza appare chiaramente da escludere, proprio perché al contrario la legge ha voluto ricomprendere in questa «soluzione finale» di tutte le questioni sulla quantificazione del giusto ristoro all'espropriato, sia il caso della cessione volontaria (il prezzo), sia il caso dell'indennità di esproprio, sia il caso dell'occupazione legittima (congiunzione «e»), sia infine il caso dell'occupazione illegittima *ab origine*, che sta divenendo nei fatti quello maggiormente diffuso ed utilizzato nella pratica.

L'art. 42 della Costituzione dispone, al secondo comma, che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge; al terzo comma, che quel diritto può essere espropriato per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.

Nella ricostruzione dottrina e giurisprudenziale, e limitatamente ai fini che qui rilevano, va ricordato che le citate norme sono state interpretate nel senso che sussiste una chiara affermazione del rango costituzionale della proprietà privata, con un'unica previsione di affievolimento di quel diritto, che può verificarsi solo in presenza di alcuni ben precisi elementi costitutivi, vale a dire:

a) solo la legge può stabilire i poteri della pubblica amministrazione in materia di esproprio, i procedimenti da osservare, gli interessi generali che consentono l'esercizio del relativo potere, quali siano i beni espropriabili;

b) l'espropriazione ha come unico fine l'interesse generale e mai quello particolare;

c) si impone un indennizzo, al fine di riequilibrare le condizioni economiche soggettive dell'espropriato, turbate dall'intervento autoritativo.

Quindi, riguardo in particolare all'ultimo punto, la nostra normativa fondamentale ha voluto espressamente prevedere la possibilità del sacrificio della proprietà privata, in presenza di un'utilità generale, solo in un'ottica di trasferimento di diritti dalla mano privata a quella pubblica «salvo indennizzo». Quest'ultimo concetto, nella nota

sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1980, n. 5, è definito come «un serio ristoro per il proprietario», nel senso che, «... se pur esso non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita... non può tuttavia essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica... Perché ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso».

Ancora, nella successiva sentenza della Corte n. 223 del 19 luglio 1983, il richiamato orientamento viene ribadito, laddove si dice che «basta allo scopo un serio ristoro e tale da non ledere il principio di uguaglianza». Dunque, in tema di espropriazione legittima e rituale, quindi ad esempio nel caso di occupazione d'urgenza del bene seguita da emanazione di regolare decreto d'esproprio, il giudice delle leggi ha indicato con chiarezza che l'indennizzo deve essere pari, se non proprio al prezzo di mercato del bene medesimo, ad un valore che da esso non si discosti molto, perché il riferimento obbligato è quello alle potenzialità economiche dello stesso, pena una lesione del principio di eguaglianza tra i cittadini.

Nel caso sottoposto a questo tribunale, è fatto pacifico l'assenza di un decreto di esproprio, per cui altrettanto pacificamente può concludersi che il provvedimento di occupazione d'urgenza in base al quale il terreno degli attori è stato prima materialmente acquisito e poi irreversibilmente trasformato con l'esecuzione dell'opera pubblica, è sfociato in una c.d. «occupazione illegittima», per inesistenza di alcun atto della procedura di esproprio.

Di conseguenza, in simili fattispecie l'occupante è tenuto a rispondere a titolo di illecito extracontrattuale, ed il relativo risarcimento del danno va determinato non secondo i criteri che disciplinano la indennità di espropriazione, bensì secondo quelli del danno causato da fatto illecito; in tal senso, la giurisprudenza di legittimità, ma anche quella di merito, sono ormai assolutamente costanti ed univoche nelle loro interpretazioni.

E dunque, dal momento che il comma 65 dell'art. 1 della legge qui sospettata di incostituzionalità ha del tutto equiparato l'ipotesi del regolare esproprio a quella dell'occupazione abusiva, in realtà la norma ha declassato a rango di indennizzo — tra l'altro, come si vedrà, di valore in assoluto assai basso — quello che deve essere invece un pieno ristoro della perdita di un bene mediante equivalente monetario: di qui la lesione dell'art. 42, secondo comma, perché la proprietà privata non risulta nella fattispecie né riconosciuta, né garantita; ed anche la lesione del terzo comma di quell'articolo, pervenendosi ad un esproprio in senso sostanziale in assenza dei suoi presupposti formali.

Ma ancora più evidente, nella nuova fattispecie legale in esame, appare la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge».

Quello ora invocato è «... principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente od indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate...» (Corte cost., sent. n. 25/1966).

La giurisprudenza costituzionale ha, nel corso della sua evoluzione, elaborato casi di violazione del principio di eguaglianza diversi dalla semplice disparità di trattamento: qui interessano in particolare l'irragionevolezza dei motivi sottostanti la normativa di legge, e il c.d. eccesso di potere del legislatore, entrambi nell'ottica dell'incostituzionalità «per avere il legislatore disciplinato in maniera eguale situazioni diverse».

Il Collegio ritiene essere proprio questa la situazione venutasi a creare con la novella contenuta nella c.d. finanziaria 1996, e cioè l'introduzione di una disciplina uniforme ed eguale per casi che richiederebbero, alla luce del disposto dell'art. 42, trattamenti differenziati.

Infatti, pur in assenza di procedura e decreto d'esproprio, l'illegittima ablazione della proprietà viene disciplinata, ai fondamentali fini della determinazione del ristoro al proprietario, come se si fosse regolarmente avuta applicazione del procedimento di esproprio costituzionalmente previsto come unica possibilità di trasferimento dei beni privati alla mano pubblica; con la conseguenza che l'occupante abusivo potrà «regolare» la sua posizione non con il dovuto risarcimento del danno secondo il valore venale del bene, bensì mediante il pagamento di un importo (media del valore venale e del reddito dominicale rivalutata, ridotta del 40%) che è stato calcolato si aggiri intorno al 30-35 % del valore di mercato.

Di qui un'eclatante violazione, a parere del Tribunale, del principio di ragionevolezza cui deve ispirarsi il legislatore, il quale al contrario nel caso in esame ha avuto come riferimento esclusivo un fine non espressamente tutelato a livello costituzionale, quello del contenimento — e non certo della «razionalizzazione» di cui al titolo della legge di accompagnamento alle disposizioni per la formazione del bilancio statale — della spesa pubblica, discendente da un abbattimento del 70% dei costi di quella che, tra l'altro, si avvia ad essere la procedura acquisitiva normale da parte degli enti pubblici (con l'ulteriore vantaggio di un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario valido per l'indennità di esproprio).

Sussiste poi una speculare violazione per eccesso di potere nella discrezionalità del legislatore, poiché quest'ultimo non ha perseguito, come già detto, un fine costituzionalmente protetto e di pari rango rispetto al principio di eguaglianza sostanziale, creando nel contempo una situazione di oggettivo sfavore verso una parte dei cittadini il cui diritto è invece tutelato costituzionalmente ai più alti livelli.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, primo comma e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui unifica i criteri di determinazione del risarcimento del danno da occupazione espropriativa illegittima e dell'indennizzo di esproprio;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle parti.*

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 17 gennaio 1996.

*Il presidente: AVETA*

*Il giudice rel./est.: PRODOMO*

96C0566

N. 390

*Ordinanza emessa il 10 aprile 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto dall'Elite Wood s.r.l. ed altri contro l'ufficio del registro di Padova*

**Tributi in genere - Conferimenti immobiliari a favore di società di qualsiasi tipo - Assoggettamento ad imposta di registro, I.N.V.I.M., ipotecaria e catastale - Applicabilità di aliquota del 4% e non di aliquota unica dell'1%, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/1969, richiamata dalla legge delega n. 825/1971 - Lamentata violazione dei principi direttivi della legge di delega - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 168/1991.**

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 4, primo comma, lett. a, punto 2; d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2, 10 e 1 tariff. all.; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 76).

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi depositati il 1° febbraio 1993 e 7 aprile 1993 dall'Elite Wood s.r.l. e Cavada Giuseppe e Bortolotti Elena iscritti ai n. 391/93 e 1152/93 di prot. gen. avverso avviso di liquidazione n. 1363, volume 89, dell'ufficio del registro di Padova.

Uditi, il relatore sig. Pietro Albertin e per il ricorrente il dott. Fabio Calore giusta delega ed il rappresentante dell'ufficio Paola Vitale.

## RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con verbale di assemblea 26 giugno 1992 al n. 49514 di rep. notaio Giovanni Battista Todeschini di Padova la Elite Wood s.r.l. deliberava di aumentare il capitale da 20 milioni a L. 2.500.000.000.

Con la medesima delibera l'assemblea dei soci stabiliva che tale aumento di capitale fino a concorrenza di L. 2.004.000.000 avveniva mediante conferimenti di immobili di proprietà dei sig.ri Cavada Giuseppe e Bortolotti Elena.

Con successivo atto, in pari data al n. 49515 di rep. notaio Todeschini i proprietari di detto immobile sottoscrivevano la parte dell'aumento di capitale corrispondente al deliberato aumento e ne effettuavano il conferimento.

Le parti stabilivano che l'atto di conferimento di immobili alla «Elite Wood s.r.l.» era sospensivamente condizionato alla omologazione del verbale di aumento di capitale.

Nell'atto veniva espressamente chiesta l'applicazione della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335, art. 7.

L'atto di conferimento, sottoposto a condizione sospensiva, veniva registrato a tassa fissa il 6 luglio 1992.

Il tribunale di Bolzano in data 17 luglio 1992 omologava la delibera di aumento del capitale della Elite Wood s.r.l. ed in data 23 luglio 1992 veniva presentata denuncia di avveramento della condizione sospensiva all'ufficio del registro di Padova.

Con avviso di liquidazione n. 1363 vol. 89 l'ufficio registro liquidava, a carico della «Elite Wood s.r.l.», essendosi avverata la condizione, l'imposta relativa al conferimento di immobili del valore di L. 2.004.000.000 vale a dire L. 78.560.000 per registro (4%) - L. 32.060.000 per trascrizione (1,60%) L. 8.020.000 per catastali (0,40%).

Per il medesimo avviso veniva liquidato a carico dei conferenti Bortolotti Elena e Cavada Giuseppe INVIM per L. 102.300.000.

Con due distinti ricorsi classificati ai nn. 391/93 e 1152/93 le parti impugnavano l'avviso di liquidazione sostenendo che i conferimenti ai sensi della direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969, sarebbero assoggettabili ad imposta unica, con aliquota non superiore all'1% sul valore del conferimento.

A sostegno delle proprie tesi i ricorrenti richiamano la giurisprudenza formatasi in ordine all'applicabilità nell'ordinamento interno, della normativa comunitaria, ribadendo che con sentenza n. 170/84 la Corte costituzionale ha precisato che il regolamento della C.E.E. prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno ed ancora che «esigenze fondamentali di eguaglianza e certezza giuridica postulano che le norme comunitarie debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e adattamenti». Basta che le disposizioni delle direttive C.E.E. soddisfino i requisiti di immediata applicabilità.

I ricorrenti evidenziano che tale indirizzo è stato dalla Corte costituzionale ribadito con sentenze n. 113 del 1985, n. 64 del 1990 e 168 del 1991.

Fanno notare in particolare che l'ultima sentenza (168/1991) statuisce la diretta applicabilità proprio della direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969, che disciplina le imposte indirette che possono gravare la raccolta di capitali alla quale senz'altro possono riconoscersi i due requisiti di «incondizionata» in quanto la sua efficacia è tale da «non lasciare margine di discrezionalità agli stati membri sulla loro attuazione» ed è «sufficientemente precisa» in quanto la fattispecie astratta ivi prevista e il contenuto del precetto ad essa applicabile, sono determinati con completezza.

Chiedono di annullare l'avviso di liquidazione impugnato e di dichiarare immediatamente applicabile la disciplina di cui alla direttiva del Consiglio C.E.E. del 17 luglio 1969 n. 69/335/CEE concernente la raccolta di capitale, nei suoi artt. 4, 7 e 10 e conseguentemente di non applicare le norme dell'ordinamento interno in contrasto con le stesse.

L'ufficio del registro nelle deduzioni precisa che l'imposta di registro è un'imposta d'atto e come tale soggetta alla normativa vigente al momento della formazione dell'atto. Ritene legittimo il proprio operato con riferimento all'art. 4 n. 2 della tariffa parte prima dell'allegato al d.P.R. n. 131/1986, nonché agli artt. 2 e 13 del d.lgs. n. 347/1990 e all'art. 31 del d.P.R. n. 643/1972. Chiede il rigetto dei ricorsi.

## OSSERVA

La Commissione riuniti i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva deve decidere se la norma comunitaria possa prevalere su quella interna.

Sull'argomento si è espressa la Corte costituzionale con sentenza n. 168 dell'8 aprile 1991 che nel riassumere il proprio orientamento già espresso in precedenti sentenze in materia di imposta di registro ha precisato tra l'altro che la diretta applicabilità nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie non discende dalla qualificazione formale della fonte, ma richiede il riscontro di alcuni presupposti sostanziali, in particolare la prescrizione della direttiva deve essere incondizionata — in modo da non lasciare margine di discrezionalità agli stati membri nell'attuazione della stessa — e sufficientemente precisa — nel senso che la fattispecie ed il precetto applicabile devono essere determinati compiutamente in tutti i loro elementi —.

La ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito di una interpretazione della direttiva comunitaria e delle sue singole disposizioni che il giudice nazionale e quindi le commissioni tributarie possono effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma del Trattato di Roma.

Nella controversia si dibatte sulla diretta applicabilità nell'ordinamento giuridico italiano della disposizione, contenuta nella direttiva n. 335 del 17 luglio 1969 della Comunità economica europea, secondo la quale gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1% le operazioni di raccolta di capitali e sulla conseguente non applicabilità delle norme di legislazione interna che prevedono l'applicazione dell'imposta del 4% (art. 4, lett. A) n. 2 della parte prima delle tariffe allegate al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché l'INVIM (art. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643) e le imposte ipotecarie e di trascrizione (d.P.R. n. 347/1990), ai conferimenti immobiliari in società. Appare evidente a questa Commissione il diverso contenuto precettivo della disposizione della direttiva comunitaria in questione, rispetto alle disposizioni indicate nella sentenza n. 168/1991 della Corte costituzionale — concernente i prestiti obbligazionari —.

Tale sentenza contiene un precetto negativo — di esclusione — idoneo a raggiungere direttamente negli ordinamenti degli stati membri il risultato prefissosi dal legislatore comunitario e cioè l'esclusione di ogni forma di imposizione sugli atti deliberativi di emissione di obbligazioni. La direttiva comunitaria, invece, contiene la prescrizione positiva di una imposta sui conferimenti caratterizzata da unicità e da aliquota non superiore all'1% e proprio per tale contenuto positivo non può operare nell'ordinamento interno dei singoli Stati membri, se non come vincolo di risultato per il legislatore nazionale a cui carico viene posto, nell'ambito dell'ordinamento comunitario, l'obbligo di rimodellare il sistema impositivo dei conferimenti immobiliari secondo le caratteristiche indicate dalla direttiva.

È necessario l'intervento del legislatore nazionale anche per delineare con discrezionalità, fermo restando in tetto dell'aliquota dell'1%, quale debba essere il tipo d'imposta unica cui mira la normativa comunitaria, quale sia il suo presupposto, come si debba determinare la base imponibile e quali siano i soggetti passivi di essa.

La necessità di un ampio intervento del legislatore nazionale, attuativo della direttiva comunitaria, porta ad escludere che la stessa presenti quelle caratteristiche di incondizionatezza alle quali secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte costituzionale, è subordinata la sua diretta applicabilità nell'ordinamento dello Stato italiano.

Nella controversia in discussione devono per contro trovare piena applicazione le norme interne che disciplinano l'imposta di registro e le altre imposte indirette sui conferimenti immobiliari e di esse pertanto diviene rilevante esaminare l'eventuale contrasto con i principi della Costituzione.

Nell'ipotesi di conferimenti di immobili a società di qualsiasi tipo, le norme interne che prevedono l'assoggettamento all'imposta di registro, all'INVIM, all'imposta ipotecaria e catastale, appaiono in contrasto con i principi informativi contenuti nella legge con la quale il Governo è stato delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per la riforma del sistema tributario (legge n. 825/1971) ed in particolare, con il disposto degli artt. 7 e 17 della citata legge delega, il primo dei quali — in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale — stabilisce che la riforma debba adeguarsi alla direttiva comunitaria n. 335/69 che, come già evidenziato, prevede che gli stati membri possano, in via alternativa, o esentare dall'imposta i conferimenti di immobili a società, o assoggettarli all'aliquota unica non superiore all'1%, mentre l'art. 17 delega il Governo ad emanare testi unici, sempre nel rispetto dei principi direttivi stabiliti dalla legge delega e quindi nel rispetto delle direttive contenute nell'art. 7.

Il legislatore delegato, superando i criteri direttivi fissati dal delegante, ha invece sottoposto i conferimenti ad imposta di registro con aliquota del 4%; ha inoltre assoggettato la medesima operazione ad INVIM e ad imposta catastale ed ipotecaria.



A parere di questa Commissione le norme tributarie sopra richiamate, nella parte in cui assoggettano a registro, INVIM, imposta ipotecaria e catastale i conferimenti immobiliari in favore di società di qualsiasi tipo, violano il disposto dell'art. 76 della Costituzione, non essendosi il Governo attenuto ai principi direttivi fissati con la legge-delega.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritiene rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, lettera a), punto 2) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e degli artt. 2 e 10 del d.lgs. del 31 ottobre 1990 n. 347 nonché dell'art. 1 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo, nonché dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; non prevedendo i citati articoli che i conferimenti a società di capitali vengano assoggettati ad aliquota unica non superiore all'1%, così come stabilito dalla direttiva comunitaria n. 335/69 e successive integrazioni, alla quale il legislatore delegante — art. 7, comma primo, legge 9 ottobre 1971, n. 825 e art. 17, comma terzo, stessa legge — ha disposto debbano adeguarsi le norme delegate in materia di imposte di registro; imposta ipotecaria e catastale;*

*Ordina la sospensione dei presenti procedimenti riuniti; dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti del giudizio e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;*

*Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.*

Così pronunciato in Padova, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 1995.

*Il presidente: ABATE*

96C0567

#### N. 391

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Padova sul ricorso proposto da Trevisan Giancarlo contro l'ufficio I.V.A di Padova*

**Imposte e tasse in genere - Operazioni di liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessioni di crediti, cessioni o valutazioni di valori mobiliari (nella specie: cessione di ramo d'azienda e successiva vendita di animali) - Facoltà per l'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari (nella specie: agevolazioni fiscali, di cui all'art. 34, decreto I.V.A.) conseguiti in dette operazioni - Applicabilità di tale «norma antielusione» alle sole operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta successivo al 30 settembre 1994 - Asserita violazione del principio della capacità contributiva e del principio di eguaglianza tributaria - Riferimento alla sentenza della Corte n. 80/1995.**

**(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 28, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3 e 53).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 4593/1994 presentato il 18 ottobre 1994 (avverso: avv. di rett. n. 824263/94, I.V.A., 91) da: Trevisan Giancarlo, residente a Piombino Dese, in via Zanganili, 14/B, contro l'ufficio I.V.A. di Padova.

Il sig. Trevisan Giancarlo ricorre contro l'avviso di rettifica dell'ufficio I.V.A. di Padova n. 824263/94 relativo al debito d'imposta, pene pecuniarie ed interessi riguardante la dichiarazione I.V.A. dell'anno 1991 pari alla somma complessiva di L. 278.176.000.

In detto avviso, l'ufficio I.V.A. evidenzia come il ricorrente, già titolare di una società commerciale avente come oggetto sociale la compravendita di bestiame, nel corso del 1991, e precisamente il 7 luglio 1991, abbia creato un nuovo soggetto fiscale, con la denominazione Trevisan Giancarlo, sotto la forma dell'imprenditore agricolo e successivamente, in data 19 luglio 1991, si sia reso cessionario del ramo d'azienda della società Commerciale agraria s.a.s. di Pilotta Alfonso, la cui unica attività era rappresentata da 605 bovini.

Quindi entro il medesimo periodo d'imposta il sig. Trevisan:

a) vendeva tutti i bovini acquistati tramite la cessione del ramo d'azienda, di cui sopra, fatturando un imponibile di L. 1.271.131.980 ed un'I.V.A. di L. 127.113.198, imposta che però non versava in quanto il sig. Trevisan si avvaleva, nell'ambito dell'impresa individuale agricola, del regime speciale previsto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972, portandosi in detrazione l'I.V.A. relativa agli acquisti per un importo pari a quello delle vendite;

b) inoltre, sempre nel corso del 1991, veniva cessata l'attività dell'impresa individuale, appena costituita.

L'ufficio I.V.A. rifacendosi alle risoluzioni ministeriali n. 343376 del 7 dicembre 1983, n. 3555550 dell'11 ottobre 1985 e alla delibera del Secit n. 143/1992, contesta l'applicabilità del regime agevolativo previsto dall'art. 34 del succitato decreto e, conseguentemente, non riconosce il diritto alla detrazione forfettizzata, affermando che l'operazione di acquisto di bovini, tramite un'operazione fuori campo I.V.A., come è quella realizzata attraverso l'acquisto del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera E del d.P.R. n. 633/1972, non è inquadrabile nella disciplina di cui al primo comma dell'art. 34 in base a quanto disposto recentemente dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di rettifica rilevando che la tesi dell'Ufficio I.V.A. si fonda essenzialmente su risoluzioni che riguardano esclusivamente attività di società commerciali ed operazioni estranee a quanto previsto dall'art. 2135 cc. per il quale il legislatore ha ritenuto opportuno la previsione di un regime speciale agevolativo ai sensi del primo comma dell'art. 34.

Il contribuente, inoltre, pone in rilievo come l'obbligo del versamento I.V.A., relativo alla cessione di bovini, acquistati rendendosi cessionario di un ramo d'azienda, è stato introdotto dal legislatore nel corso del 1993 con la legge del 23 dicembre n. 537, la quale ha modificato il regime speciale per i produttori agricoli, previsto dal primo comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto l'efficacia di questa nuova disposizione, decorre solamente dal 10 gennaio 1994, mentre le operazioni in questione, oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio I.V.A. sono state poste in essere nel 1991: dunque sarebbero escluse dalla previsione normativa dell'art. 14 della succitata legge, rimanendo invece ancora valido, per esse, l'agevolazione regolata dall'art. 34, primo comma, del decreto I.V.A.

Per questa Commissione risulta evidente che l'operazione di acquisto del ramo d'azienda e la successiva vendita di bovini è stata posta in essere dal contribuente allo scopo esclusivo di usufruire del vantaggio fiscale offerto dal primo comma dell'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 il quale statuisce che «per le cessioni di prodotti agricoli e ittici..., effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dalla applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti con decreto del Ministro delle finanze».

Infatti, il sig. Trevisan, non solo ha creato un nuovo soggetto fiscale al fine di renderlo cessionario del ramo d'azienda della società commerciale agraria s.a.s., ma ha anche provveduto a vendere i bovini acquistati con la suddetta operazione ed entro lo scadere del medesimo periodo d'imposta ha cessato l'attività relativa.

La fattispecie sopradescritta risulta pienamente inquadrata nel contenuto e nello spirito della norma antielusiva, di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre del 1990 n. 408, quale modificato dalla recente legge n. 724 del 23 dicembre 1994, in quanto ci sono tutti gli elementi per affermare che non sussistano, nella fattispecie, valide ragioni economiche (di carattere extra fiscale) per compiere gli atti giuridici sopradescritti, quali l'acquisto d'azienda, la compravendita di bovini e la cessazione dell'attività, ma anzi che tali strumenti siano stati utilizzati allo scopo esclusivo di porre in essere, artificiosamente, le condizioni richieste dalla legge affinché venisse azzerato il debito I.V.A. per le detrazioni forfettizzate sugli acquisti spettanti all'imprenditore agricolo.

Pertanto, il vantaggio fiscale conseguito appare palesemente indebito proprio alla luce della norma testé citata.

Il ricorrente, quindi, ha concorso alla spesa pubblica non in base alla reale ed effettiva capacità contributiva, evidenziata dalla vendita dei vitelli, ma in base a quella artefatta, rappresentata dalla concatenazione delle operazioni giuridiche sopraindicate, violando, così, il principio dell'art. 53 della Costituzione, il quale si pone come vincolo non solo per l'attività legislativa, ma anche per la libera esplicazione dell'autonomia privata.

Dunque, il contribuente, anche se ha agito nel rispetto formale del dettato normativo vigente all'epoca dei fatti, usufruendo di un regime agevolativo previsto espressamente da un articolo di legge (art. 34 decreto I.V.A.), ha, comunque, violato, nella sostanza, il principio cardine dell'ordinamento tributario, e precisamente l'art. 53 C, laddove ha realizzato le condizioni indicate dall'art. 34, allo scopo esclusivo di ottenere in modo artefatto un risparmio d'imposta al di fuori di qualsiasi obiettivo economico meritevole di tutela.

Le varie operazioni poste in essere dal ricorrente, non sono infatti altro che il frutto di una volontà rivolta esclusivamente a creare, nella forma, i presupposti dell'agevolazione prevista dall'art. 34, senza che esista la sostanza economica alla cui agevolazione è indirizzata tale norma fiscale.

Nella fattispecie che qui è stata evidenziata non sembra direttamente applicabile, quale rimedio di contrasto a tale attività, la quale appare difforme allo spirito e al dettato dell'art. 53 della Costituzione, l'art. 10 della legge n. 408/1990 (in quanto, tra l'altro, al tempo dei fatti non era operante), né l'azione di nullità prevista dall'art. 1344 del c.c., poiché il diritto tributario (come più volte affermato sul punto dalla Corte di cassazione) è caratterizzato in questo aspetto da autonomia, specialità, distinzione rispetto all'ordinamento giuridico generale (infatti il sistema tributario essendo dotato di un complesso di norme sanzionatorie di per sé esaustive, prevede, per ogni illecito, compresa la frode fiscale, la propria sanzione). Per non dire che, secondo autorevole opinione dottrinale, la trasposizione in materia tributaria dell'art. 1344 c.c. comporterebbe la necessità di percorrere una via senz'altro impraticabile, come appare quella di proporre azione di nullità innanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione finanziaria.

La commissione ritiene, invece, che l'operazione di cessione del ramo d'azienda, posta in essere dal ricorrente, potrebbe teoricamente rientrare nella previsione dell'art. 10 della legge n. 408, quale modificata dalla recente legge n. 724 del 23 dicembre 1994, laddove, vengono presi in considerazione (e disapplicati) i vantaggi fiscali derivanti da cessioni di beni mobili (nella specie, la cessione di aziende) operate fraudolentemente, senza ragioni economiche e al puro fine di risparmio fiscale.

Applicando dette norme — e ciò si dice anche al fine del giudizio sulla «rilevanza» della questione di costituzionalità — la Commissione potrebbe disapplicare gli effetti dell'agevolazione fiscale di cui l'art. 34 decreto I.V.A. e quindi dichiarare dovuta allo Stato tutta l'I.V.A. di cui alla vendita di bovini, senza alcuna detrazione forfettaria.

Senonché il secondo comma dell'art. 28 della succitata legge 23 dicembre 1994, limitando l'applicazione di tale rimedio antielusivo, alle sole operazioni verificatesi nei periodi d'imposta successivi al 30 settembre 1994, proprio perché lascia incolmato un vuoto legislativo per le operazioni fraudolente accertate nei periodi precedenti, crea, a parere della Commissione, un problema di legittimità costituzionale.

Il legislatore, infatti, così disponendo, ha finito per valutare in modo diverso, fattispecie imponibili indicanti una medesima capacità contributiva e ciò solo perché verificatesi in tempi diversi, sanzionando (con la disapplicazione), il risparmio d'imposta illecito, verificatosi successivamente al 30 settembre 1994 e lasciando invece irragionevolmente impunito il contribuente che, prima di tale data, ha utilizzato fraudolentemente norme agevolative, facendo apparire artificiosamente una capacità contributiva ridotta al solo scopo di usufruire del vantaggio fiscale.

In altre parole, per gli anni anteriori al 1994, il legislatore consentirebbe che comportamenti fraudolenti (perché così sono definiti nell'art. 10 legge 1990, n. 408) siano pienamente produttivi di vantaggi tributari. Orbene sembra che anche senza invocare l'art. 53 (peraltro certamente applicabile), e invocando solo il principio di coerenza di cui all'art. 3 della Costituzione, non possa il legislatore tributario (ma anche il legislatore in genere) consentire che comportamenti qualificati come fraudolenti abbiano riconoscimento giuridico se effettuati prima di una certa data e disconoscimento solo se effettuati successivamente.

Se poi si valuta l'art. 10, legge 1990, n. 408, alla luce degli artt. 3 e 53, è chiaro che un'eguale situazione di capacità contributiva darebbe luogo a concorso alle spese pubbliche se effettuata dopo una certa data, mentre non darebbe luogo a concorso alle spese pubbliche se effettuata prima; e ciò per il mero ritardo del legislatore ordinario nel predisporre norme puntuali idonee a contrastare i comportamenti fraudolenti.

In tale situazione sussiste violazione del principio di capacità contributiva (distinto dal principio di eguaglianza tributaria), perché l'artefatta creazione dei presupposti dell'agevolazione (ante 1994) comporta che, pur in presenza di reale capacità contributiva (connessa alla vendita dei bovini), non ci sia concorso alle spese pubbliche (l'I.V.A. riscossa, non è, infatti, versata allo Stato grazie all'indebita detrazione forfettaria); sussiste altresì violazione del principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 52 della Costituzione), perché a parità di capacità contributiva il trattamento è diverso secondo la data di entrata in vigore del provvedimento legislativo antifrode.

In base a quanto esposto:

a) la fattispecie in esame è fattispecie di frode ex art. 10, legge 1990, n. 408, quale modificato dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994;

b) peraltro esiste in tale norma un limite di decorrenza temporale;

c) ma tale limite temporale (posto ad una norma antifrode) si pone in contrasto con il principio di coerenza (art. 3 della Costituzione), con il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), con il principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 della Costituzione).

A questo punto, la scrivente Commissione si è posta il problema dell'interpretazione adeguatrice: nella specie, dell'applicazione retroattiva dell'art. 10, legge 1990, n. 408, quale appunto modificato dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

È sembrato peraltro a questo giudice che l'interpretazione retroattiva sia resistita da una piana interpretazione della legge ordinaria e, quindi, dalla necessità di tener conto di altro principio costituzionale qual'è il principio di riserva di legge *ex art. 23 della Costituzione* (e il connesso principio di certezza del diritto).

In mancanza, nel 1991, di una norma come quella introdotta con legge 23 dicembre 1994, n. 724; considerato che l'ordinamento tributario italiano ha sempre contrastato l'elusione fiscale con norme *ad hoc*; in tale situazione, la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione è imputabile alla mancanza, appunto nel 1991, della norma antielusiva del 1994 e, quindi, il problema costituzionale è la non retroattività della norma antifrode introdotta nel 1994 in applicazione (tardiva) degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Né può dirsi che la norma tributaria non può essere retroattiva.

Certo esiste il principio di attualità della capacità contributiva, ma questo principio non può trovare tutela di fronte a comportamenti fraudolenti che violino il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e il dovere di eguaglianza tributaria (*ex art. 3 e 53 della Costituzione*). Nella specie, la retroattività è richiesta proprio per dare attuazione a comportamenti che fraudolentemente sottraggono a tassazione capacità contributive esistenti e sottratte in modo artificioso al dovere di solidarietà del concorso alle spese pubbliche (*ex artt. 3 e 53 della Costituzione*).

Inoltre la disapplicazione a fini fiscali (rimedio antifrode del citato art. 10), non può nemmeno considerarsi misura sanzionatoria prevista dall'art. 25 della Costituzione (laddove esclude la retroattività delle misure punitive) dal momento che anche la Corte costituzionale, con sentenza del 23 febbraio-6 marzo 1995, n. 80, ha chiarito che tale divieto si riferisce unicamente alle sanzioni penali incriminatrici, mentre il rimedio antielusivo previsto dall'art. 10 della legge n. 408 (come sopra modificato dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994), non è né sanzione penale, né sanzione amministrativa.

Pertanto, ad avviso della Commissione, il campo di applicazione dell'art. 10, legge 1990, n. 408, modificato con legge 23 dicembre 1994, deve essere esteso a tutte le ipotesi di elusione fraudolenta (per artificiosa creazione dei presupposti di norma agevolativa senza finalità economica), in modo che, per la medesima operazione, caratterizzata dal conseguimento fraudolento del risparmio d'imposta, debba essere preteso il medesimo rimedio e non un trattamento che si differenzia esclusivamente in funzione del fatto che tali operazioni siano state poste in essere prima o dopo il 30 settembre 1994.

P. Q. M.

La Commissione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, legge 23 dicembre 1994, n. 724, atteso che la decorrenza della norma dal 30 settembre 1994 si pone in contrasto con il principio di coerenza della norma nell'ambito del sistema in cui è inserita (art. 3 della Costituzione), con il principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione anche alla luce dell'art. 2 della Costituzione), con il principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 della Costituzione).

La questione è rilevante poiché solo il suddetto limite temporale impedisce, nella specie, l'applicazione dell'art. 10, legge 1990, n. 408.

Per l'effetto viene sospeso il giudizio e ordinato il rinvio degli atti, nelle rituali forme di legge, alla Corte Costituzionale.

Padova, addì 7 marzo 1995

Il vice presidente e relatore: CASELLA

## N. 392

*Ordinanza emessa il 1° giugno 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1996) dalla commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Paladini Giorgio contro l'U.T.E. di Firenze.*

**Catasto - Tariffe d'estimo - Determinazione - Criteri - Riferimento al valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile - Transitoria applicabilità di tali criteri fino al 1° gennaio 1998 (nonostante l'avvenuto annullamento in sede di giurisdizione amministrativa dei decreti ministeriali che li avevano introdotti), in attesa di nuova revisione fondata su base reddituale - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Incidenza sulla tutela giurisdizionale - Asserita irragionevolezza - Eccesso di potere, per ritenuto esercizio di funzione amministrativa da parte del potere legislativo - Riferimento alle sentenze nn. 263/1994, 35/1985 e 210/1971.**

[D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995, n. 75 (*recte*: 24 marzo 1993)].

(Cost., artt. 3, 24, 53 e 113).

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1200/92 presentato il 30 gennaio 1992 (avverso: avv. classamento num. partita n. 595, contr. catastali) da Paladini Giorgio, residente a Firenze, in via Arnolfo 6/N; sul ricorso n. 1201/92 presentato il 30 gennaio 1992 (avverso: avv. classamento num. partita n. 595, contr. catastali) da Paladini Giorgio, residente a Firenze, in via Arnolfo 6/N; sul ricorso n. 1202/92 presentato il 30 gennaio 1992 (avverso: avv. classamento num. partita n. 130962, contr. catastali) da Paladini Giorgio, residente a Firenze, in via Arnolfo 6/N, contro l'U.T.E. di Firenze.

Con tre separati ricorsi presentati in data 31 gennaio 1992 il signor Paladini Giorgio impugnava l'accertamento della rendita catastale fatto dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze in relazione a tre beni immobili, siti in via Arnolfo e precisamente uno ai numeri civici 6/f, 6/g e 6/n, classato in categoria C/1, classe 8, zona censuaria 2, al quale era stata attribuita la rendita catastale di lire 43.682.100, il secondo al numero civico 6/s, classato in categoria C12, classe 7, z.c. 2, al quale era stata attribuita la rendita catastale di lire 2.895.900 ed il terzo ai numeri civici 6p, 6q e 6r, classato in categoria C/1, classe 7, z.c. 2, al quale era stata attribuita la rendita catastale di lire 26.016.000.

Assumeva il Paladini in ciascuno dei tre ricorsi che tale rendita catastale era del tutto illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere del d.m. Fin. 20 gennaio 1990 che ha disciplinato il procedimento di revisione delle tariffe d'estimo.

Con memorie presentate il 5 maggio 1994 il ricorrente rilevava che i decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 presentavano profili di illegittimità in relazione ai quali erano stati annullati dal T.A.R. del Lazio (sez. II, 6 maggio 1992 n. 1184). Detti decreti, contrariamente a quanto previsto dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con d.P.R. n. 1142/1979 che privilegia quale parametro per la formazione delle tariffe d'estimo il reddito potenzialmente detraibile dall'immobile attraverso la sua locazione e solo eccezionalmente il criterio dell'interesse del capitale fondiario, hanno posto come base per la revisione delle tariffe d'estimo il valore di mercato ordinariamente ritraibile. Il dettato di tali decreti è stato mantenuto in vita dal legislatore attraverso vari decreti non convertiti ed infine con decreto-legge n. 16/1993 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 75/1993. L'art. 2 di tale legge ha ritenuto applicabili in via transitoria i decreti ministeriali, conservando dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1993, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in applicazione dei decreti medesimi, in attesa di una nuova revisione fondata su base reddituale anziché patrimoniale. Concludendo, essendo pendente presso la Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale di tale legge sollevata da varie commissioni tributarie e dal T.A.R. Umbria in relazione agli articoli 2, 3, 24 e 53 della Costituzione, chiedeva la sospensione dei tre procedimenti in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 24 giugno 1994, veniva disposta la prosecuzione dei tre procedimenti, che erano stati sospesi.

Con memorie in data 4 novembre 1994 il ricorrente, esaminando tale decisione, rilevava che i giudici costituzionali hanno affermato che il ricorso al criterio del valore di mercato in luogo di quello locatizio per la determinazione delle rendite degli immobili urbani, pur giustificato dalla scarsa rappresentatività attuale del mercato delle locazioni e dalla transitorietà della disciplina, costituisce una regola procedimentale alla quale non è logicamente estraneo il rischio di determinazione di rendite catastali tali da superare per la loro misura il reddito effettivo, ma non si sono occupati di tale profilo non essendo stata sottoposta la questione in termini specifici nelle varie ordinanze di rimessione; gli stessi giudici sul punto rilevavano che dette ordinanze «al di là di generiche doglianze di non razionalità non prospettano profili idonei a concretamente evidenziare una incongruità dei criteri di determinazione dei valori adottati nella norma denunciata rispetto al fine che con essi si è inteso perseguire». Eccepeva poi il ricorrente il difetto di motivazione dell'accertamento dell'Ufficio tecnico erariale nel determinare la rendita catastale oggetto di impugnativa: nella fattispecie si è verificata l'ipotesi avanzata dai giudici costituzionali e cioè il valore degli immobili derivante dalla rendita attribuita dall'Ufficio si è rivelato molto più alto di quello effettivo (e precisamente lire 1.485.191.000 rispetto a quello di mercato che, come risulta dalle perizie allegate al ricorso, oscilla tra lire 693.000.000 e lire 739.000.000, per quanto attiene al primo immobile; lire 289.590.000 rispetto a quello di mercato che è secondo le perizie allegate di lire 220.500.000, quanto al secondo immobile; lire 884.554.000 rispetto a quello di mercato che oscilla secondo le perizie tra lire 480.000.000 e lire 512.000.000, quanto al terzo immobile).

Ora se si tiene conto che l'U.T.E., nel determinare la rendita catastale in applicazione delle nuove tariffe d'estimo, non ha alcun margine di discrezionalità, bensì opera una automatica applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, appare evidente che la legge in esame presenta profili di incostituzionalità, dando essa luogo ad una imposizione iniqua ed ingiusta, in violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva.

L'osservazione contenuta nella sentenza della Corte che la possibilità di sindacare la legittimità costituzionale della legge determinativa dei nuovi estimi catastali si può avere solo in presenza di concrete applicazioni di essa che evidenziassero una incongruità del criterio di determinazione dei valori dalla norma denunciata rispetto al fine che con essi si è inteso perseguire e cioè in sede di applicazione di ogni singola imposta, non sembra aver fondamento in quanto ad esempio in materia di IRPEF l'imposta viene applicata concretamente dallo stesso contribuente in base ad una sua autodichiarazione. Il ricorrente in base a tali rilievi chiedeva la rimessione degli atti dei tre procedimenti alla Corte costituzionale per il controllo di legittimità in ordine all'art. 2 del d.-l. n. 16/1993 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 75/1993, nella parte in cui dispone l'applicabilità delle tariffe d'estimo e le rendite già determinate in base al d.m. 20 gennaio 1990 e ciò in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Con successive memorie depositate il 4 febbraio 1995 il ricorrente solleva altri profili di legittimità costituzionale. In particolare osserva che il legislatore legificando le tariffe d'estimo fissate dai dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 e cioè prevedendo che fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del d.m. Fin. 20 gennaio 1990, non si sarebbe limitato a sostituire un nuovo parametro di imposizione fiscale a quello precedente ma si sarebbe spinto fino ad assegnare le nuove rendite alle nuove unità immobiliare, appropriandosi di una funzione tipicamente amministrativa, ponendo quindi in essere una fattispecie di eccesso di potere legislativo e di irragionevolezza. Rileva, richiamando due decisioni della stessa Corte (n. 35 del 13 febbraio 1985 e n. 210 del 28 dicembre 1971) che i precetti legislativi non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustando così l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello stato di diritto.

Altro profilo di incostituzionalità — si conclude nella citata memoria — è quello attinente alla violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto essendo la funzione amministrativa concretamente assorbita dalla potestà normativa, viene eliminata ogni possibilità di tutela giurisdizionale sia di fronte al giudice tributario che a quello amministrativo.

Le eccezioni sollevate dal ricorrente in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge n. 16/1993 convertito nella legge n. 75/1993 non appaiono manifestamente infondate ed hanno rilevanza ai fini della decisione.

La prima riguarda la violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione. Invero il criterio cui fa riferimento nel primo comma l'art. 2 del predetto decreto-legge e cioè il criterio del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile ha esposto ed espone gli uffici tecnici erariali — nel periodo transitorio che doveva durare fino al 1994 ma che è stato poi prorogato fino al 1º gennaio 1998 — al rischio concreto di attribuire rendite catastali superiori

a quelle effettive, determinando così nella liquidazione delle singole imposte una ingiusta erosione del patrimonio e dando luogo ad effettive situazioni di disparità di trattamento con palese violazione del principio di uguaglianza e di quello della capacità contributiva.

I criteri predetti si appalesano incongrui rispetto al fine che si propone la norma che è quello di una equa e ragionevole tariffazione in relazione alle rendite delle unità immobiliari.

Né giova osservare come fa la Corte costituzionale nella citata sentenza che la verifica del canone costituzionale andrebbe fatto nell'ambito della regolamentazione delle singole imposte, essendo agevole rilevare che in molti casi ciò appare praticamente impossibile come ad esempio in materia di IRPEF, imposta che viene applicata direttamente dal contribuente in base ad una sua autodichiarazione, che fa riferimento alla rendita immobiliare come determinata dall'U.T.E. in sede di classamento. Se dovesse valere il ragionamento dei giudici costituzionali, il cittadino sarebbe costretto ad iniziare un procedimento quanto mai macchinoso e dispendioso, non rispondente a principi di giustizia ed equità, per poter sollevare le eccezioni di legittimità costituzionale: richiesta di rimborso all'amministrazione finanziaria, silenzio-rifiuto, ricorso avverso tale silenzio-rifiuto dinanzi alle commissioni tributarie.

Rilevante è quindi in questa sede il profilo di illegittimità come sopra evidenziato. Nella fattispecie infatti — salvo verifica in sede di esame del merito — tenendo conto di quanto illustrato dal ricorrente nella memoria depositata il 4 febbraio 1995 si avrebbe, applicando la rendita catastale attribuita dall'U.T.E. in base ai parametri cui fa riferimento l'art. 2 del decreto-legge in esame, una notevole difformità tra il valore catastale ed il valore reale di mercato degli immobili attuale o quello riferito al periodo 1988-1989 (vedi perizie allegate nei tre procedimenti riuniti).

Ugualmente ammissibili e rilevanti sono gli altri due profili di incostituzionalità in riferimento all'art. 3 ed agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Invero, le disposizioni del decreto-legge n. 16/1993 aventi ad oggetto la legificazione delle tariffe d'estimo fissate dai dd.mm. 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 comportano l'attribuzione di fatto, in linea diretta ed immediata, delle rendite catastali alle unità immobiliari: in tal modo, il legislatore, come osservato dal ricorrente, si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione, esercitando una funzione tipicamente amministrativa e ponendo in essere un comportamento viziato da eccesso di potere ed irragionevolezza (art. 3 Costituzione).

Infine, ultimo ma non meno rilevante profilo è quello che mette in evidenza il contrasto tra la normativa di cui trattasi e gli artt. 24 e 113 della Carta costituzionale; invero, nessuna possibilità di difesa giurisdizionale ha il cittadino di fronte ad una disciplina normativa che assorbe concretamente la funzione amministrativa, atta ad incidere — come osserva il ricorrente — sulle posizioni soggettive dei privati non già con riferimento alla potenzialità reddituale ma con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto da cui trae origine essa potenzialità reddituale.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995, n. 75, nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, per contrasto con gli artt. 3, 53, 24 e 113 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti dei procedimenti riuniti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Firenze, addì 1° giugno 1995

*Il presidente estensore: CALTABIANO*

N. 393

*Ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria  
sul ricorso proposto da Scarfone Elsa contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri*

**Previdenza e assistenza - Diritto del soggetto handicappato, con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge n. 648/1950, di precedenza in sede di trasferimento a domanda e di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Mancata previsione di tali diritti anche per gli handicappati con grado di invalidità inferiore a quello previsto dalla legge impugnata - Incidenza sul principio di eguaglianza, sui doveri di solidarietà sociale, sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale.**

**Previdenza e assistenza - Diritto al genitore o familiare, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scelta, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Mancato riferimento al grado di invalidità dell'handicappato come previsto dalla precedente impugnata disciplina - Irragionevolezza e disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui doveri di solidarietà sociale, sul diritto al lavoro, sul diritto alla salute e sulla garanzia previdenziale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 163/1983 e 50/1990.**

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 21 e 33, quinto e sesto comma).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 32 e 38).

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 784 del 1995, proposto dalla sig.ra Scarfone Elsa, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Garofalo e dalla dott. proc. Annamaria Pellicano, per il presente giudizio elettivamente domiciliata in Catanzaro presso il loro studio sito in via L. Pascali n. 30; contro:

il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*;

il Comitato orizzontale relativo alla scuola elementare - Consiglio per il contenzioso presso il Ministero della pubblica istruzione in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

il Provveditorato agli studi di Catanzaro in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;

e nei confronti di Ierardi Carmelina, controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. Armando Grillo presso il cui studio sito in Catanzaro, via Schipani n. 118 è elettivamente domiciliata; nonché di Sanzi Vittorina, controinteressata interveniente in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iannello presso il cui studio sito in Catanzaro, via Crispi n. 18, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento del decreto del Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Div. V/III prot. n. 8459, pervenuto alla Direzione didattica III Circolo di Lamezia Terme il 3 febbraio 1995, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto i giorni 30 luglio-1° agosto 1994 dalla ricorrente avverso il decreto conclusivo del procedimento per i trasferimenti del personale direttivo di ruolo delle scuole elementari per l'a.s. 1994/1995, quale risultante dall'elenco pubblicato dal Provveditorato agli studi di Catanzaro il 25 luglio 1994, nonché di ogni altro atto connesso o consequenziale ivi compresi i pareri n. 8473 del 7 ottobre 1994 espresso dal Comitato orizzontale relativo alla scuola elementare e il successivo parere negativo del 23 dicembre 1994 n. 10803 del C.N.P.I.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 1996 la dott.ssa Stefania Santoleri; udito altresì l'avv. Pellicano in sostituzione dell'avv. Garofalo per la ricorrente e gli avv.ti Grillo e Iannello per le controinteressate.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:



## F A T T O

La ricorrente, dipendente del Ministero della pubblica istruzione in qualità di direttrice didattica in servizio presso il III Circolo di Lamezia Terme, deduce di essere affetta da molti anni da carcinoma mammario e di doversi pertanto sottoporre a cicli intensivi di chemioterapia da eseguirsi presso il reparto di ematologia dell'Ospedale civile di Catanzaro, unica struttura locale attrezzata per la polichemioterapia.

A causa del proprio stato invalidante, beneficiando del diritto di precedenza, aveva ottenuto nell'anno scolastico 1992/1993 il trasferimento dalla sede di Castiglione Torinese a quella di Cirò, più vicina a quella della propria famiglia residente a Settingiano (Catanzaro).

Rinnovata la richiesta di avvicinamento, nell'anno scolastico 1993/1994 aveva ottenuto il trasferimento al III Circolo di Lamezia Terme, ove ancora oggi svolge la propria attività.

L'anno successivo, inoltrata la domanda di trasferimento in uno dei Circoli di Catanzaro, chiedendo l'attribuzione della precedenza nella mobilità ai sensi dell'art. 33, sesto comma, della legge n. 104/1992, essendo stata riconosciuta quale soggetto handicappato dalla Commissione ex art. 4 della legge n. 104/1992, apprendeva però che il Provveditorato agli studi di Catanzaro, non riconoscendole la precedenza, non aveva accolto la sua istanza di trasferimento. Nel certificato rilasciatole dalla competente Commissione, infatti, ella era stata riconosciuta soltanto «soggetto handicappato», laddove, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 104/1992, la precedenza spetta solo ai soggetti portatori di handicap con grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero ai sensi dell'art. 33, sesto comma, ai soggetti riconosciuti dalla competente Commissione come «gravemente handicappati».

La ricorrente provvedeva quindi all'impugnazione del provvedimento mediante ricorso gerarchico, che però veniva respinto sulla base della medesima motivazione.

Avverso detto provvedimento la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell'art. 32 della Costituzione in relazione alla denegata applicazione dell'art. 33, sesto comma, della legge n. 104/1992;

violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5, 21 e 33, sesto comma, della legge n. 104/1992;

violazione dell'art. 6-bis, lettera b), punto 3, della circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 18/1994;

violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990;

eccesso di potere sotto diversi profili.

L'amministrazione resistente e le controinteressate, costitutesi in giudizio, hanno eccepito l'infondatezza del gravame chiedendone la reiezione.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione all'udienza pubblica del 26 gennaio 1996.

## D I R I T T O

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, rispondendo ad un'esigenza profondamente avvertita, è diretta ad assicurare in un quadro globale ed organico la tutela del portatore di handicap. Essa incide perciò necessariamente in settori diversi, spaziando dalla ricerca scientifica ad interventi di tipo sanitario ed assistenziale, di inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente di lavoro.

La tutela così apprestata dalla legge è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infraziunabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps.

In relazione alla materia del lavoro, gli artt. 21 e 33, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attribuiscono al lavoratore handicappato, rispettivamente, il diritto di precedenza nei trasferimenti a domanda, ovvero il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Detti benefici sono attribuiti soltanto a soggetti handicappati aventi un grado di invalidità superiore ai 2/3, ovvero aventi minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645 (art. 21), ovvero alle persone handicappate maggiorenni in situazione di gravità (art. 33, sesto comma).

In particolare, il concetto di handicappato in situazione di gravità si desume dall'art. 3, terzo comma, della medesima legge n. 104/1992, secondo cui è tale quella persona la cui minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Diversamente, è definita persona handicappata ai sensi dell'art. 3, primo comma, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La previsione di particolari strumenti di tutela a vantaggio delle persone minorate, trova la propria giustificazione nel rango costituzionale della tutela dei soggetti disabili: particolari benefici (quali quelli previsti dagli artt. 21 e 33, sesto comma, della legge n. 104/1992), sono stati introdotti sebbene, alterando le normali regole, finiscano per gravare sui soggetti «sani», i quali non possono fruire di alcuna agevolazione.

L'introduzione di deroghe al comune principio della parità di trattamento, indica che, nel bilanciamento di valori costituzionali effettuato dal legislatore, la tutela dei soggetti disabili appare prevalente rispetto all'affermazione della *par condicio*, essendo espressione del principio di eguaglianza sostanziale.

La medesima normativa, però, al momento stesso in cui attribuisce il beneficio, ne limita l'estensione, tant'è che la ricorrente, soggetto handicappato così come attestato dalla competente Commissione, non ha potuto usufruire, pur avendone la necessità, dell'agevolazione del diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede, in quanto non riconosciuta quale «soggetto handicappato grave o avente un grado di invalidità superiore ai due terzi».

Il Collegio ritiene che la normativa così delineata, possa urtare contro i principi costituzionali che successivamente saranno richiamati. Tale considerazione assume rilievo nel presente giudizio poiché, nell'ipotesi in cui la normativa stessa fosse riconosciuta confliggente con la Costituzione, la ricorrente avrebbe diritto, a parità di condizioni, di vedersi accolta la domanda di trasferimento per cui è causa.

La limitazione contenuta negli artt. 21 e 33, sesto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sembra però al Collegio compatibile con gli artt. 2, 3, 4, 32, e 38 della Costituzione, sia considerata da sola, sia soprattutto valutata alla luce della previsione normativa dell'art. 33, quinto comma, della medesima legge n. 104/1992, laddove attribuisce lo stesso beneficio della scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ai genitori o ai parenti entro il terzo grado che assistano un soggetto handicappato con loro convivente, non essendo richiesto dal legislatore in questo caso una particolare gravità dell'handicap.

Ne deriva, quindi, che mentre per i lavoratori handicappati il beneficio della scelta della sede di lavoro più vicino al proprio domicilio è riconosciuta solo qualora costoro versino in una situazione di grave minorazione, lo stesso non è stabilito per i parenti di soggetto handicappato, i quali possono accedere al beneficio pur assistendo persone non gravemente minorate.

Tale diversità di disciplina, non sembra al Collegio compatibile con l'art. 3 della Costituzione e col generale principio di ragionevolezza, poiché come la stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito, la discrezionalità del legislatore non può essere esercitata in modo macroscopicamente irragionevole.

Pare al Collegio difficilmente giustificabile alla luce dei principi costituzionali, la maggiore tutela accordata ai «congiunti» dell'handicappato rispetto a quella riservata all'handicappato stesso, salvo che questa scelta non intenda privilegiare l'assistenza ai disabili rispetto alla cura della loro integrazione sociale da attuarsi mediante il lavoro.

Se questa fosse la *ratio* giustificatrice della diversità di trattamento, ritiene il Collegio come le norme richiamate si porrebbero in contrasto con gli artt. 4 e 38 della Costituzione che tutelano il diritto al lavoro in genere e come strumento di integrazione sociale, oltre che in disaccordo con la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, investita della questione, si è pronunciata affermando l'importanza del lavoro come mezzo di integrazione sociale e ribadendo il diritto della persona handicappata di inserirsi nel mondo del lavoro, (sentenze n. 163 del 1983 e n. 50 del 1990) in quanto «non sono costituzionalmente, oltre che moralmente, ammissibili esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro».

Riconosciuta l'importanza del lavoro quale mezzo di integrazione sociale della persona handicappata, appare al Collegio non conforme al dettato degli artt. 4 e 38 della Costituzione una disciplina normativa che anziché incentivare lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei soggetti minorati mediante la garanzia del posto di lavoro vicino all'abitazione, finisce con il privilegiare invece l'assistenza alle persone handicappate.

Comunque, se l'intera legge n. 104/1992, è volta a tutelare la posizione dei soggetti handicappati sotto l'aspetto del loro diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro quale mezzi di integrazione sociale, non appare giustificabile in sé la limitazione apposta dagli artt. 21 e 33, sesto comma, del medesimo testo normativo, che escludono dall'agevolazione soggetti anch'essi handicappati, anche se non al punto di necessitare di una assistenza permanente, continuativa e globale.

La rigida delimitazione delle categorie dei beneficiari, determina innanzitutto una grave limitazione del beneficio, considerato che in presenza di tali restrizioni è ragionevole supporre che siano pochi coloro i quali prestino ancora attività lavorativa e che quindi possano fruire dell'agevolazione.

Ritiene quindi il Collegio che nei confronti di tutti gli handicappati cosiddetti non gravi, detta limitazione ingeneri un dubbio di contrasto con l'art. 2 della Costituzione, ove è affermato l'obbligo per la Repubblica italiana di garantire i diritti inviolabili dell'uomo e soprattutto di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà sociale.

Dette norme sembrano contrastare anche con l'art. 3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, soprattutto se si considera l'esistenza del dovere per lo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Da ultimo il Collegio ritiene che la limitazione contenuta negli artt. 21 e 33, sesto comma, della legge n. 104/1992, si ponga in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, posto che la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza costituisce sicuramente per la persona handicappata un'idoneo strumento atto ad agevolare la tutela della propria integrità fisica già colpita dalla presenza di minorazioni che, come più volte ribadito dalla stessa Corte costituzionale, costituisce valore incompressibile di primaria rilevanza.

Considerata dunque la non manifesta infondatezza in relazione ai richiamati artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, nonché la rilevanza della questione, il tribunale solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui attribuisce al solo soggetto handicappato con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, il diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda, e dell'art. 33, sesto comma, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui riconosce alla sola persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità il diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, anche con riferimento all'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui riconosce al genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e determina di rimettere all'esame della Corte costituzionale la legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui attribuisce al solo soggetto handicappato con grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, il diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda, e dell'art. 33, sesto comma, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui riconosce alla sola persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità il diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, anche con riferimento all'art. 33, quinto comma, della legge 5 feb-*

braio 1992, n. 104, nella parte in cui riconosce al genitore o familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza, a cura dell'ufficio di segreteria di questo tribunale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.*

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 gennaio 1996.

*Il presidente:* BOZZI

*Il consigliere:* POLITI

*Il referendario estensore:* SANTOLERI

96C0570

#### N. 394

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa*

**Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Crediti privilegiati delle società cooperative agricole di produzione e lavoro e, in subordine, crediti privilegiati delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti - Estensione del privilegio agli interessi su tali crediti - Mancata previsione - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione - Asserita violazione del principio della tutela della cooperazione a carattere di mutualità - Richiamo alle sentenze nn. 350/1993, 300/1986, 204 e 567 del 1989.**

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, 55 e 201).

(Cost., artt. 3, 36 e 45).

#### IL TRIBUNALE

Visti gli atti di causa;

Sentito il relatore;

Rilevato che il caseificio sociale Val Tidone a r.l. (società cooperativa iscritta nel registro prefettizio di Piacenza al n. 64 reg. coop. sez. agricole, con decreto 8725/1967) ha proposto opposizione ex combinato disposto degli artt. 98-209 legge fall. contro lo stato passivo della Cantina sociale cooperativa Aurora s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa chiedendo il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 5-bis cod. civ. della somma di L. 68.500.990 di cui L. 64.681.764 per capitale; L. 903.600 per spese relative al d.i.; L. 759.570 per spese relative al precetto e pignoramento; oltre L. 2.156.056 per interessi legali dalla data del d.i. alla data della dichiarazione dello stato d'insolvenza;

che sulla base di una pacifica interpretazione giurisprudenziale ex combinato disposto degli artt. 54-55 legge fall. e 2749 cod. civ. gli interessi, dopo la dichiarazione di fallimento (e, pertanto, nella specie, dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione ex art. 201 legge fall.) non decorrono per i crediti privilegiati;

che tale interpretazione da considerarsi diritto vivente è stata ormai estesa anche relativamente agli interessi maturati prima (Corte cost. n. 350/1993 - Cass. 4426/1994 - Cass. 5020/1995);

che peraltro la stessa Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 54-55 legge fall. nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nelle procedure di concordato preventivo, e di fallimento e di amministrazione straordinaria del datore di lavoro

(Corte cost. 300/1986 - 204/1989 - 567/1989); sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro *ex art. 2751-bis n. 5 cod. civ.* che rispondano ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione (Corte cost. 408/1989);

che le argomentazioni addotte per violazione degli artt. 3-26 Costituzione sembrano perfettamente invocabili anche nel caso in esame;

che, peraltro, come si rileva dalla sent. 408/1989, la Corte ha inteso circoscrivere la pronuncia «agli interessi sulle somme oggetto di crediti delle sole cooperative di produzione e lavoro che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione»;

che in dottrina e nella stessa giurisprudenza, prima che fosse introdotto il numero *5-bis* all'art. 2751-*bis* dalla legge n. 59/1992, si controverteva se le cooperative agricole potessero essere ammesse al privilegio qualora esercitassero attività di produzione e di lavoro;

che, anche dopo l'entrata in vigore del n. *5-bis* dell'art. 2751-*bis* cod. civ., benché si faccia esplicitamente richiamo ai «crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi delle vendite di prodotti», s'impone un'esigenza di chiarezza.

Infatti nel caso in cui venisse accolta la sollevata eccezione di incostituzionalità a beneficiarne sarebbero, indiscriminatamente, tutte le cooperative agricole e, quindi, anche quelle di mera commercializzazione ossia quelle cooperative agricole il cui oggetto sociale è costituito dalla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli (come, appunto, nel caso di specie, la cooperativa ricorrente).

Il che non sembra conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 Costituzione così come delineata ed esplicitata dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 408/1989.

Che la questione di legittimità Costituzionale è pertanto rilevante ai fini del presente giudizio sia che venga accolta sotto il duplice profilo dell'estensibilità degli interessi alle sole cooperative agricole di produzione e lavoro, sia sotto il più limitato profilo della sola estensibilità degli interessi a tutte le cooperative agricole;

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;*

*Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 54, 55 e 201 della legge fall. nella parte in cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati alle sole società cooperative agricole di produzione e lavoro o, in subordine, affinché dichiari l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 54, 55 e 201 della legge fall. nella parte in cui nella procedura di liquidazione coatta amministrativa non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati alle società cooperative agricole e ai loro consorzi per i corrispettivi delle vendite dei prodotti;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere;*

*Visto l'art. 295 c.p.c. ordina sospendersi il giudizio in corso.*

Piacenza, addì 21 febbraio 1996

*Il presidente: (firma illeggibile)*

N. 395

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pisa  
nel procedimento penale a carico di Pasquini Annalia*

**Pena - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Condizioni soggettive per la sostituzione - Limiti nei confronti dei soggetti già condannati per reati precedentemente commessi - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nei confronti di Pasquini Annalia nata a Carrara il 28 novembre 1969 e residente in Prato, attualmente detenuta casa circondariale di Sollicciano p.a.c., imputata del delitto di cui all'art. 341, primo ed ultimo comma c.p., per avere offeso l'onore ed il prestigio di Lapio Angiolina, agente del Corpo di polizia penitenziaria, pronunciando al di lei indirizzo la frase «e te che cazzo vuoi da me».

Con l'aggravante sopra contestata per avere commesso il fatto in presenza di più persone. In Pisa, il 13 luglio 1993.

#### MOTIVI

All'esito del procedimento con rito abbreviato nei confronti di Pasquini Annalia in sede di irrogazione della pena, si è preso atto che alla luce dell'art. 59 comma primo e secondo, legge 24 novembre 1981 n. 689 risulta inibita la facoltà del giudice di disporre la sostituzione della pena detentiva breve irrogabile per il fatto contestato (v. certificato penale in atti).

Ritiene altresì il pretore che vuoi per la modestia e le circostanze dell'episodio, vuoi per la personalità dell'imputata, vuoi al fine di realizzare, sin dalla fase del giudizio le finalità di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., la sostituzione di pena nelle forme della libertà controllata risulterebbe soluzione adeguata al caso.

Ritiene il giudicante che in tal senso si ponga un problema di legittimità costituzionale non manifestamente infondato dell'art. 59, comma primo e secondo, legge 24 novembre 1981 n. 689 in riferimento agli artt. 3, comma secondo e 27, comma terzo, Cost.

La disposizione in questione costituisce un limite posto al giudice e derivante dai precedenti dell'imputato, di esercitare la facoltà di sostituire pene detentive brevi con sanzioni sostitutive.

Tale limite, ragionevole ed opportuno nel sistema ideato nel 1981, appare oggi da un lato non più ragionevole, dall'altro contrastante con il principio di applicabilità del disposto dell'art. 27, comma terzo, Cost. anche alla fase del giudizio come affermato compiutamente ed in via definitiva dalla Corte cost. con sentenza n. 341/1994 con riferimento a quanto già indicato nelle sentenze nn. 313/90, 343/93 e 422/93.

È noto in primo luogo che all'epoca di emanazione della legge sulla depenalizzazione il sistema regolato dalla legge sull'ordinamento penitenziario stabiliva una serie di limitazioni alla possibilità di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale nonché la semilibertà.

In particolare è interessante notare in particolare, oltre ad altri dati ulteriori, come l'affidamento in prova non potesse essere concesso dalla libertà e necessitasse comunque di un periodo di tre mesi di osservazione in carcere prima di poter essere concesso dal tribunale di Sorveglianza — in allora sezione di sorveglianza —, il che oltretutto, considerati i tempi di fissazione e trattazione dell'udienza, comportava inevitabilmente tempi più lunghi di decisione ed eventuale concessione di talché un affidamento in prova difficilmente poteva avere corso prima di cinque o sei mesi dall'inizio della esecuzione in carcere.

Da qui anche la sostanziale impossibilità di procedere con misure alternative per le pene particolarmente brevi (sicuramente quelle contenute in tre mesi, presumibilmente quelle contenute in sei mesi).

Ciò poteva considerarsi armonizzato con l'impossibilità di concedere misure sostitutive in casi di recidiva reiterata specifica o cumulo materiale di pene oltre i due anni di pena detentiva riportate nell'ultimo quinquennio dall'imputato.

Attualmente viceversa non soltanto non sussistono più limiti soggettivi od oggettivi all'applicazione dell'affidamento in prova, ma oltretutto da un lato è stato enormemente ampliato il settore di intervento stante che l'affidamento è concedibile per qualsiasi situazione di residuo effettivo di pena da espiare non superiore ad anni tre — in precedenza invece trattavasi di condanne giudiziali non superiori ad anni due e mesi sei —, ma soprattutto l'affidamento — e tutte le altre misure alternative — sono concedibili direttamente dalla libertà attraverso la procedura sancita dall'art. 47, comma quarto, ord. pen.

Ne risulta che mentre non è possibile per il giudice della cognizione, nei casi previsti dall'art. 59 n. 689/1981, sostituire la pena breve con le sanzioni sostitutive, nei medesimi casi il tribunale di sorveglianza può provvedere con concessione dell'affidamento in prova — o di altra misura alternativa — previa istanza dalla libertà del condannato senza che egli debba transitare per il carcere.

Ciò risulta particolarmente stridente con i principi costituzionali suindicati nei casi — come quello in esame — ove da subito, già nel giudizio, è possibile affermare che il carcere non costituisce adeguata sanzione e soprattutto non appare adeguato strumento in termini di risocializzazione, potendo al contrario costituire ulteriore momento di separazione tra il cittadino condannato ed il sociale, di riduzione delle sue opportunità di reinserimento, di frustrazione del percorso rieducativo.

Si consideri ulteriormente due dati: il primo concerne la assoluta lentezza attuale del processo penale — è dato di comune esperienza, di tale gravità ormai da aver costituito fondamento di censura per lo Stato italiano da parte degli organismi della Giustizia Europea —. Il caso in esame è esemplare laddove trattasi di un modesto fatto di oltraggio commesso in carcere nel luglio 1993. In tal senso appare già possibile per il giudice della cognizione valutare la situazione personale dell'imputato rispetto al fatto ed all'epoca di sua commissione — non diversamente da come potrebbe fare il tribunale di sorveglianza a momento dell'esecuzione —, in termini di individuazione delle concrete esigenze punitive nonché delle concrete possibilità di rieducazione e reinserimento del reo per il tramite della misura sanzionatoria adottata ed eseguibile. Da ciò in particolare consegue che il giudice della cognizione, non diversamente dal Giudice di Sorveglianza, può già al momento del giudizio formulare una valutazione che, tenuto conto di tutti i parametri normativi e di quelli di fatto a disposizione, possa escludere il carcere dal novero delle misure utilizzabili nel caso di specie.

Il secondo concerne invece le prospettive di riforma, ormai avviate e sufficientemente sviluppate, del codice penale, laddove sono previsti appunto una serie di meccanismi processuali attraverso i quali il giudice della cognizione può addirittura disporre le misure alternative alla detenzione — in particolare l'affidamento in prova al servizio sociale — sin dal momento della condanna, riservandosi gli spazi di decisione del Giudice di Sorveglianza ai casi più gravi che hanno reso necessario essenzialmente per l'entità della pena irrogata, un periodo — normalmente non breve — di internamento in carcere.

Da questo quadro, sommariamente descritto e rispetto al quale la Corte costituzionale ha ovviamente tutti gli strumenti per poter sviluppare le proprie considerazioni, pare emergere un contrasto della disposizione dell'art. 59 legge n. 689/1981 con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3, comma 2, Cost. e 27, comma 3, Cost., poiché allo stato della legislazione in materia sanzionatoria ed esecutiva viene inibito al giudice della cognizione di espletare una adeguata e completa valutazione circa la sanzione che nel caso di specie, alla luce dei parametri sanciti dalla legge — primo fra tutti quello dell'art. 133 c.p. —, si appalesi come la migliore per realizzare gli obiettivi che la legge penale persegue, in particolare quelli di uguaglianza e quello della rieducazione del condannato.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover rimettere la valutazione della questione alla Corte Costituzionale sospendendo il giudizio.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in relazione agli artt. 3, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione.*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia trasmessa insieme agli atti alla Corte costituzionale, notificata alle parti e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento;*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.*

Pisa, addì 9 febbraio 1996

*Il giudice per le indagini preliminari: MERANI*

N. 396

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Genova  
nel procedimento penale a carico di B.D.*

**Pena - Misure alternative alla detenzione - Inapplicabilità per il condannato, anche minore, in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e della libertà controllata - Irragionevole parità di trattamento del condannato minorenni e di quello adulto.**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di B. D. nato a Rapallo (Genova) il 10 dicembre 1976, ivi residente in via Bella Vista 5/10; difeso di fiducia dall'avv. Francesco Galligani del foro di Genova sostituito dall'avv.ssa Lucia Pascucci del foro di Genova;

Vista l'istanza, presentata nell'interesse del B. D., volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale del predetto, in relazione ad un residuo di pena di mesi uno e giorni 8 di reclusione determinato con provvedimento del tribunale di sorveglianza per i minorenni di Genova, in data 20 ottobre 1995, riguardante la conversione della sanzione sostitutiva della libertà controllata in pena detentiva;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza;

Considerate le risultanze della documentazione acquisita; degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui al processo verbale di udienza;

Dato atto delle conclusioni del p.m. contrarie all'affidamento in prova al servizio sociale del B.

Udite le ragioni del difensore;

OSSERVA

Il presente procedimento scaturisce indirettamente dalla sentenza del tribunale per i minorenni di Genova, in data 23 novembre 1994, con la quale il minorenni B. D. veniva condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e L. 200.000 di multa in relazione a reati di tentato furto e di ricettazione. La pena detentiva veniva convertita in mesi 8 di libertà controllata e, con successiva ordinanza del 10 febbraio 1995, il magistrato di sorveglianza determinava nei confronti del condannato le prescrizioni del caso. Intervenuta la notizia dell'arresto del giovane, colto nella flagranza del reato di furto aggravato, e della successiva condanna per direttissima, si provvedeva a sospendere la misura della libertà controllata e a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza. Con provvedimento in data 20 ottobre 1995 il predetto tribunale conveniva, ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689/81, la libertà controllata residua in mesi uno e giorni 8 di reclusione da esporsi nelle forme ordinarie e, successivamente, il ragazzo veniva raggiunto dall'ingiunzione di costituirsi in carcere emessa dalla Procura minorile per scontare la suddetta pena.

A seguito dell'istanza, presentata dal legale del B. di affidamento in prova al servizio sociale, il Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale sospendeva l'ingiunzione di costituzione in carcere e trasmetteva gli atti al competente Tribunale di sorveglianza.

All'odierna udienza, in sede di discussione, il p.m. avuto riguardo al tenore letterale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede l'inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge citata, si esprimeva in senso contrario all'accoglimento dell'istanza

A sommosso avviso di questo Collegio, avuto riguardo all'impossibilità di superare in via interpretativa il rigido divieto di cui al menzionato art. 67, sussistono tutti i presupposti per sollevare la questione di costituzionalità della predetta norma, limitatamente alla situazione del condannato minorenni, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Ed infatti, benché la legge n. 689/81 abbia, almeno in parte, tenuto presente la



specificità della condizione minorile (si veda in particolare la disposizione di cui all'art. 75), l'art. 67 non consente di differenziare in alcun modo il condannato minorenni da quello adulto con la conseguenza di un trattamento in fase esecutiva indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.

Nel caso di specie la rilevanza della questione è immediatamente percepibile in quanto il B. (giovane dai trascorsi assai discutibili), in applicazione dell'art. 67, si vedrebbe riaperte le porte del carcere minorile proprio in un momento in cui, ad avviso del servizio sociale, starebbe sperimentando un positivo reinserimento sociale svolgendo regolare attività lavorativa nell'ambito della ditta paterna e, specificamente, recandosi giornalmente a lavorare con il proprio genitore che si occupa di ristrutturazione dei caseggiati (si veda sul punto la relazione dell'Ufficio di servizio sociale minori di Genova in data 12 dicembre 1995). In altre parole, laddove non ci trovassimo in una situazione di pregressa inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata; ben potrebbe il B. vedersi ammesso all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato dall'art. 47 e segg. dell'ordinamento penitenziario.

Ritiene altresì il Collegio che in questa sede possano essere riproposti alcuni degli argomenti sviluppati nell'ordinanza, emessa in data 30 maggio 1991 da questo stesso Tribunale, allorché si era sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativamente agli artt. 47, 48 e 50 della predetta legge, con riguardo all'art. 3, primo comma, della Carta costituzionale. Nell'occasione si era sottolineata l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi nella materia del diritto penale minorile grazie anche agli interventi della Corte costituzionale. In particolare si era ricordata la sentenza n. 46/1978 laddove il «giudice delle leggi» era intervenuto con una sentenza interpretativa di rigetto sottolineando come la disposizione della c.d. Legge Reale sospettata di incostituzionalità (art. 1 della legge n. 152/1975) poteva essere interpretata nel senso che per i minori poteva essere considerato superabile il rigido e indiscriminato divieto di concessione della libertà provvisoria. Sembra potersi affermare che, nella fattispecie in esame, i termini della questione siano analoghi essendo l'interprete posto di fronte ad un automatismo che impedisce valutazioni e prognosi individualizzate che tengano conto delle possibilità di recupero del «giovane adulto» il quale ha commesso il reato per il quale è stato condannato in età minore.

Alle considerazioni in qui proposte può aggiungersi che, in tempi più recenti rispetto a quelli della sentenza menzionata, la legislazione internazionale è intervenuta più volte per evidenziare la particolarità della condizione minorile in ambito penale. La dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York del 29 novembre 1985 (più nota sotto la denominazione di «Regole di Pechino») ha rimarcato non solo la necessità di «un trattamento efficace, equo ed umano» laddove il minore venga in conflitto con la legge penale (art. 1, terzo comma) ma, tra l'altro, anche l'esigenza di prevedere un potere «discrezionale» da parte degli organi giudicanti «appropriato ai diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile, sia nell'istruttoria che nel processo e nella fase esecutiva». Tale impostazione ha trovato ulteriore autorevole conferma nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176. L'art. 40 della suddetta Convenzione evidenzia, tra l'altro, la necessità che il minore «riconosciuto colpevole di un reato penale» si veda assicurato il diritto ad un trattamento «che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

I principi menzionati (che, in una certa misura, possono rappresentare un'estrinsecazione in ambito penale minorile dei principi fondamentali enunciati nell'art. 3 della nostra Carta costituzionale) costituiscono, insieme a numerosi altri, il fondamento del nuovo processo penale minorile (d.P.R. n. 448/1988) il quale, pur non potendo costituire una organica disciplina della materia del diritto penale in campo minorile, ha introdotto una nuova normativa che ha inciso non soltanto sulla procedura strettamente intesa ma anche sul diritto sostanziale. Irrisolto è invece rimasto il problema dell'introduzione nella nostra legislazione di un ordinamento penitenziario minorile, con il risultato che è ancora vigente l'art. 79 ord. pen. ove, come noto, si prevede che l'ordinamento penitenziario degli adulti si applica anche nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali «fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».

Nella materia delle sanzioni sostitutive il d.P.R. n. 448/1988 ha apportato rilevanti novità allargando in maniera consistente l'area di applicabilità della libertà controllata e della semidetenzione, venendo così ad incidere sulla legge n. 689/1981, ma non ha preso in considerazione una modifica dell'art. 67 della stessa legge, norma scarsamente conosciuta e di non frequentissima applicazione.

La ormai perdurante insensibilità del legislatore alle problematiche che si sono evidenziate comporta, almeno nello specifico ambito normativo preso in considerazione con il presente provvedimento, il già menzionato negativo fenomeno dell'assoluta parificazione tra adulti e minori e la conseguente totale disarmonia tra i principi enunciati nella Costituzione e nella legislazione internazionale e la normativa vigente. Gli stessi richiami della Corte costitu-

zionale (si veda la sentenza n. 125/1992) alla necessità che il legislatore provvedesse tempestivamente a varare una normativa ricca di quegli adattamenti e di quei correttivi richiesti nel settore penitenziario dalla specificità della condizione minorile sono rimasti inascoltati.

In tale situazione ritiene doveroso questo Collegio prospettare l'illustrata questione di costituzionalità tenuto conto del fatto che, come risulta dalle argomentazioni fin qui sviluppate, l'art. 67 della legge n. 689/1981 appare violare i principi di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente di ritenere che l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semi-libertà siano esclusi anche per il condannato, minore di età al momento della sentenza di condanna, in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della citata legge;*

*Dispone l'immediata sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a B. D., al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Genova, addì 15 dicembre 1995

*Il presidente f.f. est.: MAZZA GALANTI*

96C0573

N. 397

*Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale di Larino  
nel procedimento civile vertente tra Scutti Silvio e il comune di Termoli*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.**

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).**

**(Cost., art. 3).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da Scutti Silvio nei confronti del comune di Termoli con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1991.

Con sentenza in data odierna questo tribunale, in accoglimento della domanda proposta da Scutti Silvio nei confronti del comune di Termoli, ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno, da liquidarsi in prosieguo di causa, cagionato all'attore dall'occupazione appropriativa o acquisitiva del terreno di sua proprietà sul quale è stata realizzata un'opera di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

Trattandosi di *dannum iniuria datum* il suo risarcimento doveva essere determinato alla stregua del valore effettivo di mercato dell'area alla data in cui si è verificata, con la realizzazione dell'opera, l'occupazione appropriativa.

Nelle more del giudizio, però, è entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995, n. 549 la quale con l'art. 1, comma 65, ha sostituito l'art. 5-bis, sesto comma, d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359. Il nuovo testo di tale comma è il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

In sostanza con tale norma si prevede che il criterio stabilito per le espropriazioni di aree edificabili (la media del valore di mercato del bene e del reddito dominicale rivalutato) si applichi, a tutti i casi in cui alla data di entrata in vigore della legge n. 359/1992 l'entità del risarcimento del danno non sia stata ancora determinata in via definitiva.

La norma, senz'altro applicabile al caso in esame, posto che l'entità del risarcimento non è ancora stata determinata in via definitiva (*id est*, con sentenza passata in giudicato), appare illegittima per contrasto con l'art. 3 Cost., avendo disciplinato in modo uguale due fattispecie (indennità di espropriazione e diritto al risarcimento del danno) profondamente diverse tra loro, come è stato evidenziato proprio dalla Corte costituzionale con la sentenza del 16 dicembre 1993 n. 442 con la quale, affrontando il problema della legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi primo e secondo della citata legge n. 359/1992, ha precisato che diverse sono le fattispecie dell'espropriazione di aree edificabili e quelle dell'accessione invertita o occupazione appropriativa (e quindi dell'indennità di espropriazione e del risarcimento del danno).

Osserva testualmente la Corte:

«Le fattispecie a confronto sono infatti, assolutamente divaricate e non comparabili. Nella prima c'è un procedimento espropriativo *secundum legem* (ossia nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato) e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni di legalità (perché è la stessa realizzazione dell'opera pubblica sull'area occupata, ma non espropriata, ad impedire di fatto la retrocessione e a comportare l'effetto traslativo della proprietà del suolo per accessione all'opera stessa), e quindi ben può operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro. Per altro verso è giustificato che l'ente espropriante, il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'area edificabile, subisca conseguenze più gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perché si determini l'effetto di oblazione dell'area».

Non manifestamente infondata è pertanto la questione che si prospetta: la norma, infatti, nella parte relativa all'indennità di espropriazione appare in linea con il parametro costituzionale di cui al secondo comma dell'art. 42 della Costituzione e con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui il termine indennità significa non integrale ristoro del sacrificio subito per effetto dall'espropriazione, ma solo il massimo di contributo e di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesse la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato. Rientra, quindi, nel potere discrezionale del legislatore stabilire in concreto la misura di tale indennizzo mediante una valutazione comparativa degli interessi generali e dall'interesse privato e del modo come pervenire al massimo dalla rispettiva soddisfazione, che deve essere il risultato di un complesso e vario esame di elementi tecnici, economici, finanziari e politici, con l'unico limite rappresentato dall'esigenza di evitare un indennizzo apparente e meramente simbolico.

Diversamente è a dirsi a proposito del risarcimento del danno, che deve costituire integrale ristoro dell'interesse giuridicamente protetto, leso dall'azione illecita.

Non dovrebbe infatti essere consentito al legislatore di disciplinare la fattispecie dell'illecito extracontrattuale in modo diverso da quello previsto dal codice civile (art. 2043 e seguenti) solo perché autore dell'illecito è la pubblica amministrazione, meno che mai applicando una normativa dettata per una fattispecie completamente diversa. Del resto, diversamente opinando, verrebbe meno in ultima analisi qualsiasi distinzione fra indennità di esproprio e risarcimento del danno sicché la norma *de qua* finirebbe col rendere inutile la normativa in tema di espropriazione per pubblico interesse.

Ne consegue che, non essendo la questione di costituzionalità manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5-bis, sesto comma, del d.-l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, modificato dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Larino, addì 29 febbraio 1996

*Il presidente del tribunale: PAPA*

96C0574

N. 398

*Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal tribunale di Larino  
nel procedimento civile vertente tra De Lena Giuseppe e il comune di S. Giacomo degli Schiavoni*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titolo* - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., art. 3).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa da De Lena Giuseppe nei confronti del comune di S. Giacomo degli Schiavoni con atto di citazione notificato il 13 aprile 1990.

Con sentenza in data odierna questo tribunale, in accoglimento della domanda proposta da De Lena Giuseppe nei confronti del comune di S. Giacomo degli Schiavoni ha condannato quest'ultimo al risarcimento del danno, da liquidarsi in prosieguo di causa, cagionato all'attore dall'occupazione appropriativa o acquisitiva del terreno di sua proprietà sul quale è stata realizzata un'opera di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 397/1996).*

96C0575

N. 399

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma  
nel procedimento penale a carico di Di Battista Paolo*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità ritenute dalla Corte costituzionale - Parità di trattamento di situazioni diverse come dell'imputato sottoposto a rito abbreviato senza previo provvedimento cautelare - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991, 124 e 186 del 1992 e 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 101, secondo comma).

#### IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso in camera di consiglio il 7 marzo 1996 la seguente

#### ordinanza

nel giudizio abbreviato nei confronti di:

Di Battista Paolo, nato a Borrello (Chieti) il 1° luglio 1931, attualmente detenuto presso la casa circondariale Regina Coeli di Roma.

#### RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Di Battista Paolo è stato tratto a giudizio abbreviato dinanzi a questo giudice per rispondere del reato di cui all'art. 648 c.p. e altri.

L'imputato si trova in stato di custodia cautelare in carcere, misura disposta da questo stesso giudicante.

Ciò posto, si rileva che l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale appare viziato da illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato nei confronti dell'imputato una misura cautelare personale.

Occorre anzitutto richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995, che ha riconosciuto l'incompatibilità alla partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso una delle anzidette misure cautelari.

In tale decisione la Corte, dopo aver ricordato di essersi inizialmente pronunciata con la sentenza n. 502 del 1991 per la infondatezza della questione relativa alla incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha adottato misure cautelari, afferma di avere successivamente «avuto occasione di enucleare alcuni principi di base i quali — unitamente alla convinzione di dover affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo (e del diritto di difesa che ne è componente essenziale), ed all'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995, n. 332, la quale, accentuando ancor più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti limitativi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggiore incisività dell'apprezzamento del giudice sul punto — si pongono come utili termini di raffronto e consentono di pervenire ora a diversa conclusione.».

Tanto premesso, la Corte osserva: «Ai sensi del comma 1, dell'art. 273, del codice di procedura penale la prima condizione generale per l'emissione di misure cautelari personali è l'apprezzamento di "gravi indizi di colpevolezza" a carico dell'imputato.

È evidente che la norma può esprimersi solo in termini di "indizi" per l'ovvio motivo che tutti gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, sia a favore che contro l'imputato, non hanno ancora avuto riscontro nel contraddittorio dibattimentale, è altrettanto chiaro però che, ai fini che qui interessano, detti "indizi" vengono comunque ritenuti idonei a dimostrare una qual certa fondatezza dell'accusa, almeno fino all'emergere, in dibattimento, di nuovi, ed eventuali, elementi in contrario avviso. (...)

Ora, se è vero che rimangono non equiparabili situazioni processuali sicuramente diverse, quali quella della decisione circa l'applicazione di una misura cautelare personale e quella di una decisione di merito sulla fondatezza dell'accusa (caratterizzata, quest'ultima, dall'esigenza d'individuazione di prove certe circa la sussistenza del fatto e la commissione dello stesso da parte dell'imputato), nondimeno occorre prendere atto che "i gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273, comma 1, per l'applicabilità delle misure cautelari si sostanziano pur sempre in una serie di elementi probatori individuati nelle indagini preliminari e idonei a fornire una consistente e ragionevole probabilità di colpevolezza dell'imputato.

Più in particolare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sottolineato che il concetto di "gravità" degli indizi (certamente più rigoroso di quello di "insufficienza" richiesto nel codice previgente) postula una obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuzione all'indagato; indizi, quindi, capaci di resistere ad interpretazioni alternative.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 292, lett. c), il giudice è tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta (con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza), ed inoltre — elemento di sostanziale importanza — che l'applicazione della misura cautelare comporta una valutazione negativa non solo circa l'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento, ex art. 273, comma 2 (cause di giustificazione, di non punibilità di estinzione del reato o della pena), ma anche in ordine alla possibilità di ottenere con la sentenza (che evidentemente si ritiene di condanna) la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis, introdotto dalla citata legge n. 332 del 1995).

Tali essendo, in sintesi, le valutazioni che il giudice per le indagini preliminari deve compiere allorché disponga una misura cautelare, si deve riconoscere che detta attività comporta la formulazione di un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato».

La Corte ricorda, poi, che nelle precedenti sentenze nn. 124 e 186 del 1992 «è già stato affermato il principio che una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità vale a radicare l'incompatibilità» nel caso che il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata; e richiama altre sentenze (le nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991) in cui ebbe ad affermare: «con l'ordine di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà anzi, *ex officio*, l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'affermazione di una sentenza. Di conseguenza (...) non può essere lo stesso giudice che ha compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato; per concludere che "non è ravvisabile ... una sostanziale diversità tra la valutazione dei risultati che conduce alla pronuncia di una misura cautelare personale e quello che conduce all'ordine di formulare l'imputazione o al rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata».

Come si è prima evidenziato, i principi così stabiliti dalla Corte costituzionale riguardano il giudizio dibattimentale. Non vi è però dubbio che essi valgono pure, e a maggior ragione, per il giudizio abbreviato.

Anche a tale riguardo appare pregnante l'orientamento del giudice delle leggi, il quale nella sentenza n. 401 del 1991 rileva che la locuzione «giudizio» contenuta nel citato comma 2, dell'art. 34, c.p.p. «è di per sé tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato. Anzi la circostanza che tale locuzione sia stata adottata in luogo di quella restrittiva (divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento...) contenuta nella ...direttiva n. 67 è indice univoco di una precisa determinazione in tal senso del legislatore»; e nella stessa sentenza n. 432 del 1995 sopra richiamata osserva che «se l'imputato chiede il "patteggiamento" o il giudizio abbreviato... è ancora più evidente che i medesimi elementi che nella fase delle indagini erano semplici indizi vengono sostanzialmente apprezzati come prove».

Da quanto fin qui esposto discende che la mancata previsione nel secondo comma, dell'art. 34, c.p.p. della incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di un imputato per il quale egli stesso abbia disposto una misura cautelare personale contrasta anzitutto con il principio sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione, in quanto viene a determinare non solo una situazione di irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre analoghe situazioni d'incompatibilità ritenute dalla Corte costituzionale, come da questa evidenziato, ma anche perché ne discende una altrettanto irragionevole parità di trattamento

di due situazioni manifestamente diverse, quali sono quelle di chi viene sottoposto a giudizio abbreviato senza un previo provvedimento cautelare nei suoi confronti o con un provvedimento cautelare emesso da un magistrato diverso da quello che celebra il rito abbreviato e di chi invece affronta tale giudizio dopo essere stato raggiunto da una misura cautelare disposta proprio dal magistrato che procede.

La norma impugnata vulnera altresì i principi sanciti dall'art. 24, comma 2 e 101, comma 2, della Carta costituzionale, giacché determina rispettivamente un processo non improntato a un giudizio sereno e impregiudicato, con connessa violazione del diritto di difesa, e un condizionamento del giudice diverso da quello della mera soggezione alla legge.

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che gli atti del procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, comma 1, 24, comma 2 e 101, comma 2 della Costituzione, limitatamente alla parte della norma che non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;*

*Dispone la sospensione del giudizio abbreviato in corso;*

*Manda alla cancelleria perché notifichi il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Roma il 7 marzo 1996

*Il giudice: (firma illeggibile)*

96C0576

N. 400

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Milano  
sull'istanza di ricsuzione proposta di Tigrante Giovanni*

**Processo penale - Dibattimento - Giudice che, quale componente del tribunale della libertà, ha concorso a pronunciare un provvedimento sulla libertà personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995 - Questione di legittimità costituzionale sollevata da corte di appello nel corso di procedimento di ricsuzione.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., art. 24).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di ricsuzione proposto dall'imputato Tigrante Giovanni nei confronti del dott. Paolo Carti presidente della quarta sezione penale del Tribunale di Milano davanti al quale pende giudizio a carico del medesimo;

Vista la richiesta del p.g., il quale ha rilevato l'inammissibilità della dichiarazione di ricsuzione e, in subordine, si è rimesso ad un rilievo d'ufficio della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.;

Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilità;

#### O S S E R V A

La ricsuzione è stata proposta con riferimento al fatto che i giudici ricsutati hanno fatto parte, prima del giudizio, del tribunale del riesame che ha respinto la impugnazione proposta dal Tigrante contro un provvedimento restrittivo della libertà personale adottato dal g.i.p. di Milano nei suoi confronti. Non vi è dubbio che, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. C. cost. n. 502/1991), tale ipotesi non ricade sotto il divieto di cui all'art. 34

c.p.p.; sotto tale profilo la ricsuzione risulterebbe senz'altro inammissibile stante la tassatività dei casi in cui essa è prevista dalla legge, mentre non può aver alcun rilievo la tardività eventuale posto che il termine di tre giorni non ha mai iniziato a decorrere per la inesistenza del momento iniziale, ravvisato dall'art. 38 c.p.p., nel sorgere ovvero nella conoscenza della causa di ricsuzione, nella specie, come si è rilevato, inesistente.

La Corte non può tuttavia esimersi dal considerare che la ricsuzione in esame è stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalità della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilità fra le partecipazioni al tribunale del riesame e quella al tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimità costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito dalla Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilità avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale ordinamentale).

La questione risulta già sollevata in altre sedi, (con la conseguente possibilità che il giudizio a carico del Triganate ne venga comunque influenzato) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in materia significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilità di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la più ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della *ratio legis* della recente legge 8 agosto 1995, n. 332; significativo, in particolare, è il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti «alla diversa conclusione» cui oggi essa perviene, proprio la sentenza 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni.

Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimità ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito «circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondere un giudizio di responsabilità dell'imputato».

Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti più strettamente riferibili al caso allora in esame (che riguardava la incompatibilità del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ed avvisi di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la rilevanza di essa nel caso in esame è già stata ricordata in precedenza, e deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del riesame di cui faceva parte il magistrato oggi ricsuato compì pregnanti valutazioni sul merito del giudizio, per cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione, la ricsuzione proposta dal Triganate diverrebbe ammissibile.

La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricsuzione) pendente davanti ad essa.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ritiene non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice che abbia partecipato alla decisione, interferente nel merito, da parte del tribunale del riesame a prendere parte al successivo dibattimento di merito, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, e conseguentemente ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio incidentale pendente davanti a questa Corte;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al procuratore generale in sede, al proponente la ricsuzione ed ai magistrati ricsuati.*

Milano, addì 6 dicembre 1995

*Il presidente:* MILANO

*I consiglieri:* CELENTANO - RICCARDI



N. 401

*Ordinanza emessa il 22 dicembre 1995 dalla corte d'appello di Napoli  
sull'istanza di ricusazione proposta da Laquara Vittorio*

**Processo penale - Udienza preliminare - Giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - Incompatibilità ad esercitare le proprie funzioni in detta udienza - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto al coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento nei confronti del quale il g.i.p. non si è in alcun modo pronunciato - Lesione del diritto di difesa e della garanzia costituzionale di imparzialità del giudice - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 - Eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dalla corte di appello nel corso di procedimento di ricusazione.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

LA CORTE D'APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza letta la dichiarazione di ricusazione proposta con atto depositato il 22 novembre 1995 da Laquara Vittorio nei confronti del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli dott. Di Stefano, motivata dal fatto che quest'ultimo, avendo quale giudice per le indagini preliminari emesso a suo carico, nello stesso procedimento, un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, non potrebbe ricoprire la funzione di giudice dell'udienza preliminare;

Ritenuta l'ammissibilità dell'istanza in quanto proposta dall'imputato nei termini e con le forme dell'art. 38 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente a suo carico presso il citato ufficio (n. 7408/95 g.i.p.);

All'esito della odierna udienza tenutasi in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p.;

O S S E R V A

Non sussiste la ragione di incompatibilità sollevata all'imputato con riferimento alle funzioni di giudice per le indagini preliminari come effettivamente svolte da parte del dott. Di Stefano, designato nello stesso procedimento alle ulteriori funzioni di giudice dell'udienza preliminare, atteso il carattere tassativo delle ipotesi previste dalla norma di cui all'art. 34 c.p.p., non suscettibile di interpretazione estensiva ed analogica. Per contro, conformemente all'orientamento espresso da altre sezioni di questa Corte, va ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. sollevata dall'imputato per i motivi che seguono.

In via generale va premesso che, in base al costante indirizzo della Corte costituzionale, seguito dalla Suprema Corte (Cass., sez. III, 18 maggio 1993, Ferlito), l'incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento va circoscritta ai casi di duplicità di giudizio di merito da parte dello stesso giudice, ovvero ai casi in cui lo stesso giudice abbia effettuato una valutazione dei fatti non solo formale bensì di contenuto. Sotto tale secondo profilo è ben noto il recentissimo indirizzo costituzionale, citato dall'imputato, secondo cui i provvedimenti sulla libertà personale possono comportare una valutazione che si traduce sul merito della *res iudicanda*, idonea a determinare (o a far apparire) un pregiudizio, atto a minare l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato (cfr. Corte cost. 15 settembre 1995 n. 432, in tema di incompatibilità tra giudice del dibattimento e g.i.p. che abbia adottato la misura cautelare nei confronti dell'indagato successivamente rinviato a giudizio). Detto indirizzo, seppure non applicabile alla ipotesi, qui esaminata, di partecipazione all'udienza preliminare da parte di g.i.p. che aveva adottato una misura cautelare coercitiva, costituisce a nuova base di partenza per l'odierno esame, da circoscrivere alla natura dei poteri cognitivi e valutativi attribuiti al giudice dell'udienza preliminare. Premesso infatti che attraverso l'emissione di provvedimento applicativo di misura cautelare personale il g.i.p. ha già compiuto una valutazione contenutistica dei risultati dell'istruttoria, si tratta di accertare se questa interferisce nella futura valutazione conclusiva dell'udienza preliminare.

Sotto tale profilo è ben vero che la questione è stata già disattesa dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. 25 marzo 1992 n. 124, 30 dicembre 1991 n. 502 e 12 novembre 1991 n. 401), sulla premessa che la valutazione conclusiva della udienza preliminare non integra una decisione di merito, configurabile per tradizione legislativa solo

rispetto al giudizio vero e proprio, sicché una qualsiasi attività del g.i.p. che in precedenza lo abbia indotto ad un giudizio di merito sarebbe inidonea a porre detto giudice in condizioni di incompatibilità a partecipare, all'udienza preliminare, tale incompatibilità essendo stabilita, allo stato, solo per la sua partecipazione ai giudizi dibattimentale e abbreviato. Non di meno la questione merita di essere rimessa alla Corte costituzionale la quale sarà nuovamente chiamata a verificare la natura del provvedimento conclusivo di tale udienza, alla luce del progressivo ampliamento dei poteri decisori del g.u.p. (conseguenti alla intervenuta modifica dell'art. 425 c.p.p. per effetto della legge 8 aprile 1993 n. 105), tenuto ora a valutare la ricorrenza di cause di proscioglimento non più con esclusivo riferimento al parametro della evidente infondatezza dell'accusa, bensì utilizzando più ampie regole di giudizio attraverso il controllo di merito degli elementi probatori. Detto rafforzamento dei poteri valutativi del giudice, che in quanto non più limitati al mero controllo di legittimità e correttezza delle fonti di prova, possono essere qualitativamente assimilati, restando immutato il quadro probatorio, a quelli attribuiti al giudice del dibattimento (la cui diversità di apprezzamento, nel caso di acquisizione di nuove prove, è solo di ordine quantitativo), determina l'inclusione della sentenza di proscioglimento ex art. 425 c.p.p. nell'ambito delle decisioni di merito, rimesse al detto giudice investito della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio.

Consegue che avendo a suo tempo il g.i.p. Di Stefano interloquuto entro gli illustrati limiti decisionali nella richiesta del p.m. di applicazione della misura coercitiva, così compiendo una prima valutazione contenutistica dei risultati delle indagini, egli ha adottato una pronunzia suscettibile di influenzare lo svolgimento della sua successiva attività e, in particolare, di condizionare la valutazione, circa la sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato al giudizio di merito, che andrà ad affermare in sede di emissione del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare. Appare pertanto in contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione l'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede detto caso di incompatibilità.

La diversità di trattamento è ravvisabile nei confronti di coimputato dello stesso reato nel medesimo procedimento, non raggiunto da misure cautelari personali, rispetto al quale la decisione del g.u.p. sarà frutto di un approccio valutativo non pregiudicato. La lesione del diritto di difesa è conseguenza inevitabile del possibile condizionamento che può inquinare il convincimento di detto giudice, per la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte alla c.d. forza della prevenzione, e cioè a quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. L'identità soggettiva tra il g.i.p., che ha disposto l'applicazione di una misura cautelare personale, esprimendosi in termini di valutazione di alta probabilità di fondamento dell'accusa, e il g.u.p., chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, è infine idonea a determinare (o fare paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice, riflessa nel presidio della precostituzione del giudice naturale.

P. Q. M.

*Letto l'art. 53 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento di ricusazione in corso;*

*Ordina che il giudice dell'udienza preliminare ricusato, dott. Di Stefano Stefano, sospenda ogni attività processuale nei confronti dell'imputato ricusante Laquara Vittorio, ad eccezione degli atti urgenti;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Napoli (ufficio XXI), all'imputato Laquara Vittorio, al p.g. in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Napoli il 22 dicembre 1995.

*Il presidente: (firma illeggibile)*

*I consiglieri: (firme illeggibili)*

## N. 402

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 1996) dal tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra il comune di Roccalbegna e Pisaneschi Enzo*

**Professioni - Ingegneri ed architetti - Somme dovute e non pagate per prestazioni professionali - Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia - Ingiustificato trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di creditori.**

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).

(Cost., art. 3).

## IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento civile 2139/1984, inerente la pretesa di pagamento di prestazioni professionali eseguite da Pisaneschi Enzo in favore del comune di Roccalbegna;

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale, proposta dal convenuto in corso di giudizio, concernente l'art. 9, quarto comma, del «Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto» approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui stabilisce che sulle somme dovute, e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna, della specifica, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi moratori legali, ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia;

Atteso che la misura corrente del tasso ufficiale di sconto è del 16,50% e che considerevole è dunque la differenza con l'ordinario tasso degli interessi moratori stabilito nella misura del 5% ex artt. 1224, primo comma, c.c. e 1284 c.c.;

Considerato che:

a) la norma oggetto di questione di legittimità attribuisce agli esercenti la professione di ingegnere e di architetto una posizione di vantaggio e rispetto ad altri professionisti — la cui tariffa non contenga analoga disposizione — e rispetto alle altre categorie di creditori di somme di denaro;

b) tale vantaggio non sembra trovare giustificazione nè sotto il profilo della peculiarità dell'attività svolta da ingegneri ed architetti (del tutto assimilabile a quella applicata da altri professionisti), nè sotto il profilo della natura del credito, del tutto sprovvista di connotati che ne impongano un rafforzamento di tutela;

c) quanto precede *sub a)* e *b)* evidenzia una disparità di trattamento fra categorie professionali e nei confronti di altre categorie di creditori di somme di denaro, ciò in apparente contrasto con l'art. 3 della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini... sono eguali di fronte alla legge senza distinzione... di condizioni personali e sociali»;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma del testo unico, approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, in rapporto all'art. 3 della Costituzione;

Attesa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio *de quo*, che non può essere definito se non previa determinazione degli interessi di mora dovuti sul credito vantato dagli attori;

Ritenuto che oggetto del giudizio è, in via principale, la richiesta di caducazione ovvero di conferma di credito ingiuntivo, onde non può pronunciarsi, come richiesto dal Pisaneschi, solo parzialmente, per le questioni non investite dalla eccezione di costituzionalità.

P. Q. M.

*Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1949, n. 1;*

*L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità dell'art. 9, quarto comma, del «Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto» approvato con legge 2 marzo 1949, n. 143, nella parte in cui prevede che, sulle somme dovute e non pagate entro sessanta giorni dalla consegna della specifica, decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, apparendo tale norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento civile in corso;*

*Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa; nonchè di comunicare, mediante trasmissione, la presente ordinanza ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Grosseto, addì 22 gennaio 1987

*Il presidente: (firma illeggibile)*

96C0579

N. 403

*Ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Catania nel procedimento civile vertente tra il comune di Nicolosi e Monte Nero S.p.a. (ora curatela fallimento Monte Nero S.r.l.)*

**Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo* - Incidenza sul principio della tutela del diritto di proprietà - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283 e 442 del 1993.**

**(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, sesto comma, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).**

**(Cost., artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma).**

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 975 r.g. affari contenziosi civili anno 1994, tra il comune di Nicolosi in persona del sindaco signor Ascenzio Borzi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Sangiorgio, appellante e la Monte Nero S.p.a. (ora curatela fallimento Monte Nero S.r.l.) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò D'Alessandro, appellata.

La causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione del 19 gennaio 1996.

Letti gli atti di causa e sentito il relatore;

Rilevato che la presente controversia ha per oggetto il risarcimento del danno da illegittima occupazione di un tratto di terreno di proprietà della società appellata, e che, prima dell'udienza di discussione del 19 gennaio 1996, è entrato in vigore il comma 65 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, contenente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che la nuova normativa sembra voler incidere sulla determinazione della misura del risarcimento nelle ipotesi, come quella in esame, di occupazione appropriativa, sostituendo al criterio del valore venale pieno, fin qui pacificamente adottato, quello di cui all'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili «in tutti i casi in cui non siano stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno»;

Ritenuto che il significato della nuova legge, anche alla luce delle finalità perseguite e delle espressioni adoperate, non può, ad avviso del collegio, essere vanificato in via interpretativa, pur tenendo conto del tenore complessivo dell'articolo 5-bis (che appare tuttora rivolto alla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili «fino all'emanazione di un'organica disciplina di tutte le espropriazioni»), e della difficoltà di adattare la procedura di cui al secondo comma alle ipotesi di risarcimento del danno da accessione invertita, nelle quali non appare ipotizzabile una cessione volontaria del bene, tanto meno prima del giudizio;

Valutato che, anche con riferimento ai giudizi in corso, l'immutato tenore del comma 7 dell'art. 5-bis (per il quale nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al presente articolo) non esclude l'immediata applicabilità della nuova normativa «in tutti i casi in cui non

sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno», e quindi, attesa la latitudine delle espressioni adoperate, in tutti i casi di giudizio non ancora concluso con sentenza passata in giudicato;

Ritenuto che la nuova normativa, così interpretata, sembra collidere con alcuni principi costituzionali, e segnatamente:

a) con l'articolo 3 della Carta fondamentale, in quanto non solo parifica irragionevolmente fattispecie che la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto «assolutamente divaricate e non compatibili» (sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993) ma addirittura pone il proprietario vittima dell'illecita ablazione in una condizione peggiore rispetto a quello nei cui confronti è intervenuta una corretta procedura espropriativa; ciò perché la misura «normale» dell'indennità, prevista dal primo comma, è data dalla semisomma del valore venale e dei redditi dominicali dell'ultimo decennio, ridotta del quaranta per cento, e la riduzione può essere evitata, in ogni fase del procedimento espropriativo, solo con la cessione volontaria del bene (o comunque con la accettazione dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri, anche nei giudizi in corso, secondo quanto stabilito con la sentenza n. 283 del 16 giugno 1993) ma tale cessione non è facilmente ipotizzabile (oltre che per ragioni processuali, nel caso di specie, essendo la nuova legge intervenuta poco prima dell'udienza di discussione) nella ipotesi di occupazione appropriativa, in cui non vi è una indennità da accettare e neppure una corretta procedura espropriativa, con offerta e determinazione preventiva della indennità;

b) ancora, sotto lo stesso profilo, sembra venire in rilievo anche l'articolo 42 della Costituzione, che garantisce la proprietà privata e ne prevede l'espropriazione «nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo», in quanto ben diverso è il caso di un procedimento espropriativo *secundum legem* (ossia nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato), nel quale «quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione» (sentenza n. 442/1993), da quello di una fattispecie che si colloca, come riconosce la stessa Corte di legittimità delle leggi, fuori dai canoni di legalità, e nella quale quindi opera il principio di carattere assolutamente generale (qui ingiustificatamente derogato) per cui ha subito un danno per effetto di una attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro. Oltretutto, come osservato sempre dalla citata sentenza della Corte, appare pienamente giustificato che (salve le eventuali responsabilità dei suoi organi) l'ente espropriante, il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo per acquisire l'area edificabile, «subisca conseguenze più gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perché si determini l'effetto di ablazione dell'area»;

Considerato che la questione prospettata appare rilevante per il giudizio in corso, che non può essere definito indipendentemente dalla sua decisione, e deve quindi essere sollevata d'ufficio;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma sesto dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, nel testo modificato dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione civile, il 2 febbraio 1996.

Il presidente: GIUNTA

N. 405

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Dell'Oglio Massimo*

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

**(C.P.M.P., art. 68).**

**(Cost., artt. 3, 25 e 27).**

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Dell'Oglio Massimo, nato il 23 maggio 1974 a S. Severo (Foggia), atto di nascita n. 715/A/I, ivi residente in via Checchia-Rispoli n. 278, muratore, celibe, censurato; soldato nella Forza assente del distretto militare di Foggia, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 1, c.p.m.p.) perché perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 17 febbraio 1994 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 17 novembre 1994 il militare Dell'Oglio Massimo veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 16 luglio 1993, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato di diserzione in epigrafe, decorrente dal 17 febbraio 1994, data della prima pronuncia. L'assenza a tutt'oggi non è ancora cessata.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la prosecuzione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto che dall'«interruzione della permanenza» conseguente al giudizio derivano seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato sia configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la presenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni

incriminatrici e all'art. 158, primo comma, c.p., alla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali. Il quesito se i reati omissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato omissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato omissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato omissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sottostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1995. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, c.p., viene esattamente, o quanto meno correttamente (così da dar luogo a diritto vivente), intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza» di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per il Dell'Oglio — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive di basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e cadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottrarsi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende *ex art. 68* la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionato dall'art. 151 c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del distretto militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del distretto militare di appartenenza. L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per il Dell'Oglio.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norme dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 37, dell'illegittimità dell'art. 377 c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

P. Q. M.

*Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestatamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 c.p.m.p. in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Padova, addì 19 dicembre 1995

*Il presidente estensore: ROSIN*



## N. 406

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 aprile 1996)  
dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Chiaro Carmine*

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

## IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Chiaro Carmine, nato il 23 novembre 1973 a Napoli, atto di nascita n. 1573/A/I, residente a Quarto (Napoli) in via A. de Gasperi n. 9, celibe, censurato; soldato presso il 7° Rgt. «Cuneo» in Udine, libero, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) perché perdurava nell'arbitraria assenza anche successivamente alla sentenza di condanna del tribunale militare, in data 7 marzo 1995, e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 7 marzo 1995 il militare Chiaro Carmine veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata il 13 ottobre 1993, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, ha instaurato un secondo procedimento per la mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) in epigrafe, in relazione all'assenza decorrente dal 7 marzo 1995, data del primo giudizio.

A tutt'oggi l'assenza non è ancora cessata.

A conclusione del dibattimento, il p.m. ha chiesto un'ulteriore condanna e la difesa si è pronunciata per il minimo della pena.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 405/1996), salvo il nome dell'imputato.*

96C0582

## N. 407

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1995 dal tribunale militare di Padova  
nel procedimento penale a carico di Callegari Sandro*

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (diserzione) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

## IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Callegari Sandro, nato il 30 settembre 1971 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), atto di nascita n. 619/A/I, e residente a San Michele al Tagliamento (Venezia) in via Cipressi n. 21, celibe, censurato; soldato nella Forza assente del distretto militare di Bologna, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 c.p.m.p.) perché perdurava nell'assenza arbitraria anche posteriormente alla sentenza di condanna, emessa dal tribunale militare di Padova l'8 novembre 1994 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

## FATTO E DIRITTO

Con sentenza dell'11 febbraio 1992 questo tribunale militare condanna il soldato Callegari Sandro per diserzione (art. 148 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 31 luglio 1991, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.), decorrente dalla data del primo giudizio. Ne conseguiva una seconda sentenza di condanna di questo tribunale militare in data 8 novembre 1994.

Perdurando ancora l'assenza, il procuratore militare instaurava altro procedimento per la diserzione (art. 148 c.p.m.p.) in epigrafe, decorrente dall'8 novembre 1994, data della seconda condanna.

L'assenza a tutt'oggi non è cessata.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 405/1996), salvo il nome dell'imputato.*

96C0583

## N. 408

*Ordinanza emessa il 29 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Forlì nel procedimento penale a carico di Ragazzini Stefano*

**Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di precostituzione per legge del giudice - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995.**

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

## IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti del procedimento a carico di Ragazzini Stefano, attualmente in stato di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, imputato dei reati di cui agli artt. 628 e 582, 576 c.p.;

Rilevato che questo giudice ha applicato misura di custodia in carcere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dopo l'emissione della misura da parte di altro giudice che contemporaneamente si è dichiarato incompetente e che detta misura è stata tramutata dal tribunale del riesame in arresti domiciliari presso una comunità terapeutica;

Rivelato che alla odierna udienza preliminare l'imputato ha fatto richiesta di rito abbreviato, che il p.m. ha prestato il suo consenso e che questo giudice ha ammesso il rito ritenendo il procedimento definibile allo stato degli atti;

Rilevato che a questo punto il difensore ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la incompatibilità a partecipare al rito abbreviato del g.i.p. che ha applicato nel corso delle indagini la misura cautelare, richiamando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 e alcune ordinanze di rimessione già pronunciate da altri giudici sullo stesso argomento;

## O S S E R V A

La richiesta avanzata dalla difesa, e basata sui principi affermati dalla Corte con la decisione n. 432/1995, impongono e rendono doverosa la prospettazione del dubbio di costituzionalità anche della situazione del g.i.p. che dopo aver emesso una misura cautelare venga poi chiamato a celebrare il rito abbreviato. Tale necessità nasce a parere di chi scrive dall'invito, implicitamente ma chiaramente, contenuto nella sentenza citata ad affrontare da parte dei giudici anche questo sospetto di illegittimità costituzionale fondato sulla «possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice». L'intera sentenza riferisce chiaramente di analogie tra il caso trattato e quello attuale e con il richiamo alla necessità di riaffermare i valori costituzionali di un giusto processo impone implicitamente al singolo giudice, su richiesta di un imputato detenuto, di sollevare la questione.

In via preliminare tuttavia, questo giudice ritiene di dover valutare anche gli elementi che militano a favore della costituzionalità della norma e segnala le seguenti osservazioni:

il rito abbreviato è sì un giudizio di merito, ma per sua natura celebrato da un giudice che deve conoscere tutti gli atti d'indagine compiuti dal p.m. e ora, a seguito della modifica dell'art. 38 disp. trans., anche dalla difesa, e in ciò si distingue totalmente dal giudizio ordinario;

i motivi per i quali il legislatore aveva previsto questo rito erano di dare all'imputato la possibilità di scegliere se farsi giudicare o meno da un giudice che avesse cognizione piena e non solo eventualmente parziale degli atti d'indagine compiuti, ed infatti il rito è una scelta dell'imputato;

questa incompatibilità creerebbe, soprattutto nei piccoli tribunali nei quali spesso vi è un unico g.i.p., due figure distinte, quella del giudice delle indagini e quella del giudice dell'udienza, e ciò oltre che determinare gravi problemi organizzativi, sarebbe in contrasto col principio di unicità del giudice;

la suddetta impostazione comporterebbe come conseguenze inevitabili ulteriori frazionamenti delle indagini perché vi sono altre decisioni che impongono al giudice di effettuare la valutazione sui gravi indizi, come ad esempio le intercettazioni telefoniche;

incompatibilità dovrebbe necessariamente investire non solo il giudice che ha applicato la misura ma anche quello che comunque ha deciso su una misura, ben potendo esserci casi nei quali pur valutandosi i gravi indizi non si ritenga sussistano le esigenze cautelari, ed anche il giudice che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura in quanto ha comunque espresso un giudizio sulla non esistenza di gravi indizi, e tutto ciò distruggerebbe i principi di economicità delle risorse umane nella gestione dei procedimenti ed in ultimo l'intera impostazione del codice di procedura;

in molti casi concreti non è affatto vero che il giudizio che presiede all'applicazione di una misura sia definitivo, ma spesso è basato solo su atti forniti dalla p.g. o dal p.m. senza che si sia instaurato alcun contraddittorio e quindi grazie agli obblighi imposti dai nuovi art. 291, primo comma, e 292, comma 2-c-bis e 2-ter c.p.p. la rivalutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è divenuto un principio inderogabile del sistema ed uno strumento di controllo;

tale situazione diventa conclamata ogni qualvolta la misura viene applicata in sede di convalida dell'arresto o del fermo o come in questo caso come mera reiterazione di altra emessa da giudice che si ritiene incompetente;

la riforma della custodia cautelare che ha determinato la Corte a pronunciare la incostituzionalità richiamata, mentre ha profondamente inciso sulle esigenze cautelari non ha innovato minimamente sulla valutazione dei gravi indizi se non imponendo obblighi di motivazione ulteriori e più specifici;

la totale equiparazione che detta eccezione di incostituzionalità contiene tra giudice che conosce e giudice prevenuto contravviene a ogni principio deontologico, logico e di economia processuale.

Queste obiezioni non consentono certo di eliminare il sospetto di incostituzionalità della norma e i principi del giusto processo e della imparzialità assoluta del giudice richiamati dalla Corte nella sentenza impongono di dichiarare non manifestamente infondata la eccezione sollevata dalla difesa, intendendosi qui riportata per intero, questione inoltre chiaramente rilevante nel procedimento di cui ci si occupa.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 57, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;*

*Dispone la sospensione del presente procedimento;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione, trattenendone copia in quanto l'imputato è in stato di detenzione;*

*Ordina che a cura della cancelleria detta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Forlì, addì 29 febbraio 1996

Il giudice: PIRACCINI

96C0584



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	L. 385.000	- annuale .....	L. 72.000
- semestrale .....	L. 211.000	- semestrale .....	L. 49.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	L. 72.500	- annuale .....	L. 215.500
- semestrale .....	L. 50.000	- semestrale .....	L. 118.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale .....	L. 216.000	- annuale .....	L. 742.000
- semestrale .....	L. 120.000	- semestrale .....	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 360.000
Abbonamento semestrale .....	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBRO CARTA  
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Meriliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 66/70  
LIBRERIA DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVONA**  
LIBRERIA IL LEGGIO  
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantova, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI  
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA ALESSO  
Via Calmi, 14

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 18
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 178/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIABEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **ALGHERO**  
LIBRERIA LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 108/108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 58
- ◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villasmara, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallietti, 225
- ◇ **RAGUSA**  
CARTOLIBRERIA GIGLIO  
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 61

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -  
Via Cavour, 48 R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 8/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
LIBRERIA DRAGHI-RANDI  
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31  
LIBRERIA BELLUCCI  
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

2



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 9 6 \*

**L. 14.000**